



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

IL FEDERALISMO FISCALE

RACCOLTA NORMATIVA AGGIORNATA

AI DECRETI LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102 E
12 SETTEMBRE 2013, N. 104

REGGIO CALABRIA, 3 OTTOBRE 2013



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A CURA DELL'AREA ASSISTENZA COMMISSIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ELABORAZIONE TESTI

VINCENZO FERA

CATERINA TIZIANA ROMEO

COORDINAMENTO

ITALIA ROSCITANO



Sommario

Legge n. 42 del 5 maggio 2009 <i>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.....</i>	1
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 novembre 2010 <i>Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</i>	49
D. Lgs. n. 85 del 28 maggio 2010 <i>Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio</i>	55
D. Lgs. n. 156 del 17 settembre 2010 <i>Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale.....</i>	69
D. Lgs. n. 216 del 26 novembre 2010 <i>Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province</i>	77
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2012 <i>Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni delle regioni a statuto ordinario ai fini della determinazione del fabbisogno standard</i>	89



**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 2012**
Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216/201097

D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011
Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale104

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 giugno 2011**
Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011130

**Decreto interministeriale
21 giugno 2011**
*Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2 comma 7
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)383*

**Decreto del Ministero dell'interno
21 giugno 2011**
*Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2 comma 8
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)390*



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2011 <i>Criteria per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo</i>	393
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011 <i>Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario</i>	400
D. Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011 <i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	403
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 giugno 2011 <i>Modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazioni dell'aliquota dell'imposta sull'RCA</i>	448
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2012 <i>Soppressione dei trasferimenti erariali alle province</i>	452
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2012 <i>Determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>	457



D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.....461

D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42474

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 dicembre 2011**

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118528

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 dicembre 2011**

Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118553

**Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
25 maggio 2012**

Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118558



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Decreto interministeriale

21 settembre 2012

Attuazione dell'articolo 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183561

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

29 marzo 2013

Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118566

D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n.42569



Legge 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Vigente al: 30-9-2013

CAPO I

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.



2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

Art. 2.

(Oggetto e finalita')

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi;



rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affrancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità



finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;



- o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
- p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita' finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita' nell'imposizione di tributi propri;
- q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
- 1) istituire tributi regionali e locali;
 - 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
- r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;
- s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
- t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui



all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e' effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge



5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilita' amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e partecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita', il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta' metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;



ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle



amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro ((novanta giorni)) dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata raggiunta. ((4))

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti



locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali.

7. Entro ((tre anni)) dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 3.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.



3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

- a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
- b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;
- c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.



((6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni)). ((4))

7. La Commissione e' sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 4.

(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata "Commissione", formata da ((trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,)) composta per meta' da rappresentanti tecnici dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli



regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La Commissione e' sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita' necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, citta' metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Art. 5.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza", di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di



finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la



conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

Art. 6.

(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili".

CAPO II

RAPPORTI FINANZIARI

STATO-REGIONI

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e
alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonche' le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;



- 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;
- c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
- d) le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformita' al principio di territorialita' di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalita' devono tenere conto:
- 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
 - 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
 - 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
 - 4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
 - e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi sulle modalita' di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:



a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;



- e) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
- f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
- g) definizione delle modalita' per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalita' per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
- h) definizione delle modalita' per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;
- i) definizione delle modalita' per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.



2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera

b) del medesimo comma 1, dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse



dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonche' dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attivita' di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;

d) definizione delle modalita' per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacita' fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) e' garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale e' stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita' fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui e' assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalita' in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:



- 1) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
- 2) le regioni con minore capacita' fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
- 3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;
- h) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento
delle funzioni trasferite alle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
 - b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:
 - 1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);



- 2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;
- c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- d) definizione delle modalita' secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruita' dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

CAPO III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, in:
- 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
 - 2) spese relative alle altre funzioni;
 - 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;



- b) definizione delle modalita' per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
- c) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;
- d) definizione delle modalita' per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
- e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
- f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione;
- g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con particolare riferimento alla specificita' dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.



Art. 12.

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a



particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuose, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.



Art. 13.

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti sono adottati secondo i seguenti principi!, e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di' due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo e' determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori



tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata,



sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera; h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 14.

(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.



CAPO IV
FINANZIAMENTO
DELLE CITTA' METROPOLITANE

Art. 15.

(Finanziamento delle citta' metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta' metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta' delle citta' metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).

CAPO V
INTERVENTI SPECIALI

Art. 16.

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalita' in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i



cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

((1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione)).



CAPO VI
COORDINAMENTO
DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17.

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garanzia della trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
- b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilita' e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali e' valutata la virtuosita' dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
- c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
- d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
- e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualita' dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del



proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

Art. 18.

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ((ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica)), in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza



unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ((...)). Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

CAPO VII

PATRIMONIO

DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19.

(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;



- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialita';
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, citta' metropolitane e regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;
- b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;
- c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacita' fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilita' per alcune regioni, lo Stato puo' attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le



province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 21.

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:



- a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;
- b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;
- c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;
- d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
- e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:



1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province e' finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le partecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le partecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entita' e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacita' fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;



- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- c) funzioni nel campo dei trasporti;
- d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
- f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

Art. 22.

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle nonne



vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
- d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- e) particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.



Art. 23.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))

((7))

AGGIORNAMENTO (7)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione del presente articolo).

Art. 24.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
 - a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;



- b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
 - c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
 - d) edilizia pubblica e privata;
 - e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
 - f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
 - g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonche' in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;



b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu' funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((7))

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((7))



AGGIORNAMENTO (7)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 del presente articolo).

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
- b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

Art. 26.

(Contrasto dell'evasione fiscale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione



dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

CAPO IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, ((. . .)) e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite c rizzano i rispettivi territori o parte spetto a quelli corrispondentemente per le medesime funzioni dallo complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di



finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma I sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

- a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
- b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
- c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).



4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiunti o attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute



successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assicurata l'organizzazione del tavolo.

CAPO X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA

ED ABROGAZIONI

Art. 28.

(Salvaguardia finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
 - a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
 - b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonche' del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.
3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro delle riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le Regioni

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 novembre 2010

Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'INTESA CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA
COESIONE TERRITORIALE

IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Visto l'art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare riferimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ivi prevista in ordine all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

Visto l'art. 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonché alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto



tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto – CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Tenuto conto che gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1 -bis , della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Tenuto conto che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale è necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese;

Tenuto conto della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;

Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali;

Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011 – 2013 di cui all'art. 10 comma 9 della Legge 196/2009, identifica interventi che si candidano a soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo.



Considerato che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2.

Ricognizione infrastrutturale

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 42/2009 è effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario.



2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art. 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

Art. 3.

Determinazione del fabbisogno infrastrutturale

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture così come individuato dall'art. 2, comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di servizi.
2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1 -bis , della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorità a quelli per i quali più elevato è l'impatto atteso sui livelli di servizio.

Art. 4.

Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale

1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard, è effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine e di riduzione dei divari territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla mobilità della popolazione e sui parametri indicati dall'art. 22, comma 1, della legge n. 42/2009.
2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale è effettuato ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa che, sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui



all'art. 5, comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero raccolte allo scopo, sia in grado di stabilire, date le caratteristiche del territorio e demografi che colte da opportuni indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per territorio, a colmare i deficit di servizio individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, è possibile avvalersi di dati in possesso delle Autorità portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a., di Sogesid s.p.a. e di altre aziende pubbliche che gestiscono infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della ricognizione confluiscono nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5.

Identificazione degli interventi

1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi di cui all'art. 1 necessaria all'avvio della fase di riduzione dei defi cit infrastrutturali di cui all'art. 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009. La ricognizione di cui al presente comma è effettuata utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

2 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale nonché con gli altri Ministri



interessati, individuano gli interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1 -bis della legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del fabbisogno ed alla capacità di detti territori di razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1 Sono fatti salvi gli impegni assunti per la realizzazione di interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN.

2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali.

Roma, 26 novembre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze TREMONTI

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale FITTO

Il Ministro per le riforme per il federalismo BOSSI

Il Ministro per la semplificazione normativa CALDEROLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 327.



Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Vigente al: 30-9-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 19, relativo al patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Considerato il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 marzo 2010, sul testo concordato nel corso della medesima seduta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010, di approvazione della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;



Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.

Art. 2

Parametri per l'attribuzione del patrimonio

1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo



Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente territoriale di un diverso livello di governo.

4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.

5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:

a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;

b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire



le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalita' ivi stabilite. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli;

c) capacita' finanziaria, intesa come idoneita' finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;

d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui e' attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;

e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene e' realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.

Art. 3

Attribuzione e trasferimento dei beni

1. Ferme restando le funzioni amministrative gia' conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i



beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;

b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai



relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicita' nonche' la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.

5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalita' e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).



Art. 4

Status dei beni

1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane e delle Regioni, ad eccezione ((delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e)) di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonche' alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi ((dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e)) da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, puo' disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio e' dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.

2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso



giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruita' rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

Art. 5

Tipologie dei beni

1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti:

- a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
- b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:
 - 1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
 - 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;
- c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;



d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprieta' dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo' chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet



dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco puo' essere integrato o modificato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.

5. legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).

5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).



6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.

7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N.98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))

Art. 8

Utilizzo ottimale di beni pubblici

da parte degli enti territoriali

1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite Conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.



Art. 9

Disposizioni finali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalita', per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7.
3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, e' assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il



vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2010

NAPOLITANO



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((e successive modificazioni)) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.

Vigente al: 30-9-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119, della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 luglio 2010;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;



Ritenuto di dover adottare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un primo decreto legislativo concernente esclusivamente l'assetto istituzionale di Roma Capitale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.

Art. 2

Organi di governo di Roma Capitale

1. Sono organi di governo di Roma Capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco.

Art. 3

Assemblea capitolina

1. L'Assemblea capitolina e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea capitolina e' composta dal Sindaco di Roma Capitale e da quarantotto Consiglieri.
3. L'Assemblea capitolina e' presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' dell'Assemblea e gli altri poteri previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea, che disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni vicarie. La revoca



dalla carica di Presidente e' ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

4. L'Assemblea capitolina, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

5. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della ((legge 5 maggio 2009, n. 42, approva)) lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria.

6. Lo statuto e' deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte, in altrettante sedute consiliari, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Lo statuto e' pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed e' inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

7. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea capitolina.

8. Lo statuto ed i regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel



rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, forme di monitoraggio e controllo da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

9. Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini.

Art. 4

Sindaco e Giunta capitolina

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco di Roma Capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale.
3. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati.
4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, ((nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,)) entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.
5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,



eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere dell'Assemblea. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2012, N. 61. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2012, N. 61.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma Capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano



sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

Art. 5

Status degli amministratori di Roma Capitale

1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.
2. Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno diritto di percepire una indennita' di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
4. I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennita' onnicomprensiva di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una quota parte dell'indennita' del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Tale decreto e' adottato successivamente all'adozione delle misure di cui all'articolo 3, comma 5. La misura della predetta indennita' tiene conto della complessita' e specificita' delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, nonche' degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennita' in caso di non giustificata assenza dalle



sedute della stessa.((In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza)).

5. In sede di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle indennita' spettanti agli amministratori di Roma Capitale non dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti dall'applicazione del comma 4, quarto periodo, e dell'articolo 3, comma 5.

6. Si applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione di legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma Capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto dall'articolo 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2012, N. 61)).

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 settembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



D. Lgs. n. 216 del 26 novembre 2010

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province

Vigente al: 30-9-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f), 11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21, commi 1, lettere c) ed e), 2, 3 e 4, nonché 22, comma 2, relativi al finanziamento delle funzioni di Comuni, Città metropolitane e Province;

Visto l'accordo in materia di mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi di Comuni, Province e Città metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 luglio 2010;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;



Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.
2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente.
3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 2

Obiettivi di servizio

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge



collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 4, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.

4. L'anno ((2013)) è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, *** CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14));

((1))

b) ((entro il 31 marzo 2013)) verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui



all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".

Art. 3

Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese

1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

- 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- 2) le funzioni di polizia locale;
- 3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
- 4) le funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti;



5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni del settore sociale;

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

((1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)).

Art. 4

Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta



con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli piu' significativi e alla determinazione degli intervalli di normalita';

d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentativita' attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

2. Il fabbisogno standard puo' essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovra' tener conto delle specificita' legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard e' fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera e).

Art. 5

Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:



- a) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;
- b) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
- c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui



all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard; ((3))

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della



finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c)".

Art. 6

Pubblicazione dei fabbisogni standard

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle



finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.

Decorsi quindici giorni, lo schema e' comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto e' corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari.

Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attivita' di cui all'articolo 5.

3. Ciascun Comune e Provincia da' adeguata pubblicita' sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Art. 7

Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. Al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non



oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalita' previste nel presente decreto.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Art. 8

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I fabbisogni standard delle Citta' metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 6, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva cosi' come risultante dal bilancio dell'ente locale, e' acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo e' ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.

3. La Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attivita' di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2012

Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni delle regioni a statuto ordinario ai fini della determinazione del fabbisogno standard.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina le modalità e la tempistica per la determinazione e l'entrata in vigore dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, prevedendo, in particolare, che nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le predette funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

Visto l'art. 1-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone che il Governo verifichi



prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 216 del 2010 e dall'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché alla ridefinizione dei tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplina le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che ha modificato l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo alla individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha avviato il processo di riordino degli organi di governo e delle funzioni delle Province;

Visto, altresì, l'art. 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina la procedura di riordino delle Province e le loro funzioni, individuando, al comma 10, quelle che, all'esito della procedura di riordino, sono funzioni fondamentali delle Province quali enti con funzioni di area vasta;

Visto l'art. 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle Province del relativo territorio, provvedendo, altresì, al comma 7, ad individuare le funzioni delle Città metropolitane;



Visto il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, il quale provvede al riordino delle Province delle Regioni a statuto ordinario ed a dettare disposizioni relative alle Città metropolitane, fissando, rispettivamente, all'art. 2, comma 1 ed all'art. 5, comma 1, lettera a), la decorrenza del riordino delle Province e della istituzione delle Città metropolitane dal 1° gennaio 2014;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (già Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che la suddetta Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Visto il medesimo art. 5, comma 1, lettera c), del suddetto decreto legislativo, che dispone che anche il certificato di conto consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), numero 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella



Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' comunicata la data in cui i questionari di cui al citato art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. e che il termine di sessanta giorni, previsto dal medesimo art. 5, comma 1, lettera c), decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Visto l'accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, sancito dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011, successivamente integrato con Accordo sancito dalla medesima Conferenza nella seduta del 2 agosto 2012;

Visto il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro, con il quale e' stata espressa la raccomandazione al Governo ad assumere «le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze gia' fissate, in conformita' con le previsioni dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012»;

Vista, altresì, la raccomandazione espressa nel predetto parere affinché il Governo assuma «le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione



delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati»; Considerato che nel 2011 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le Province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo;

Considerato che nel 2012 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al secondo terzo delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale e, per le Province, in quelle di istruzione pubblica e della gestione del territorio;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il rispetto della tempistica di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010 ed anticipare, per quanto possibile, le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, avviare l'attività propedeutica alla determinazione dei fabbisogni standard che, ai sensi del predetto art. 2, comma 5, lettera c), dovranno essere determinati nel 2013 e che entreranno in vigore nel 2014;



Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo, i certificati di conto consuntivo di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 contengono i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

Considerato che i predetti certificati di conto consuntivo sono predisposti secondo l'articolazione delle funzioni di Comuni e Province come identificate anteriormente alle modifiche introdotte dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario che, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche delle funzioni fondamentali degli enti locali, come ridefinite dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012, siano prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove funzioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Rilevato che le ulteriori quattro funzioni fondamentali di comuni e province, corrispondenti all'ultimo terzo delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, in relazione alle quali dovranno essere determinati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), del medesimo decreto, i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014, sono state individuate, rispettivamente, per i Comuni, in quelle della viabilità e dei trasporti e della gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche' per il servizio idrico integrato, e, per le Province, in quelle dei trasporti e della tutela ambientale;

Visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 16 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2012, con il quale e' stata comunicata la data in cui sono stati resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. tre questionari, relativi alle ultime predette funzioni fondamentali, denominati FP03U - Funzioni nel campo dei trasporti, FP05U - Funzioni nel campo della tutela ambientale e FP07U - Servizi di polizia provinciale, per la



raccolta dei dati contabili e strutturali delle Province delle regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione del fabbisogno standard;

Considerato che sono stati predisposti gli ulteriori due questionari per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti ed alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

Decreta:

Art. 1

1. Sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., all'indirizzo <https://opendata.rose.it/fabbisognistandard>, i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominati FC04U - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti e FC05U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario.
2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., da parte dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, interamente compilati con i dati richiesti e sottoscritti sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.
3. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: Lapecorella



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012

Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216/2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fi ne di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di comuni e province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalità dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d) , della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi e che, fi no a



nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica;

Visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina le modalità e la tempistica della fase transitoria, prevedendo, tra l'altro, che entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) , del medesimo decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco dal triennio successivo;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo n. 216 del 2010, che ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali, rispettivamente, dei comuni e delle province;

Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera a) , che affida alla «Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a.», il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;



Visto l'art. 5, comma 1, lettera d) , del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale - IFEL, in qualità di partner scientifico della «SOSE S.p.a.», nonché la possibilità che la menzionata società possa altresì avvalersi della collaborazione dell'ISTAT per i compiti affidatili dal medesimo articolo;

Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010 il quale dispone che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato partecipi direttamente, secondo le proprie competenze, alle attività per la determinazione dei fabbisogni standard di cui al citato art. 5, comma 1, lettera d) del suddetto decreto;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera e) , del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard, predisposte dalla «SOSE S.p.a.» ai sensi della lettera a) del medesimo comma, sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, e che, in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;

Visto lo stesso art. 5, comma 1, lettera e) , il quale prevede, altresì, che i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione sono trasmessi dalla «SOSE S.p.a.» ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, che dispone che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione



del Consiglio dei Ministri e previa verifica da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del medesimo decreto;

Visto il medesimo art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale prevede, altresì, che lo schema di decreto sia corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari;

Visto il comma 3 del predetto art. 6, che dispone che ciascun comune e provincia dia adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del presente decreto di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio;

Considerato che la «SOSE S.p.a.» ha avviato nel 2011 l'attività diretta alla determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province, che entreranno in vigore nel 2013, relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo;

Considerato che, a tal fine, la «SOSE S.p.a.» ha provveduto a somministrare a comuni e province delle regioni a statuto ordinario appositi questionari, rispettivamente denominati, per i comuni, FC02U - Funzioni di polizia locale, e FC01A - Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, FC01B - Servizi ufficio tecnico, FC01C - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, FC01D - Altri servizi generali, per quanto concerne le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni; e per le province, FP06U - Funzioni nel campo dello sviluppo economico – Servizi del mercato del lavoro e FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;



Rilevato che la «SOSE S.p.a.», ha provveduto a sottoporre alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) , del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni di polizia locale dei comuni (FC02U) e le funzioni delle province nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (FP06U), trasmettendo, altresì, i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla stessa commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fi scale;

Vista la delibera della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella seduta del 28 giugno 2012, con la quale la menzionata commissione ha approvato le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni di polizia locale dei comuni e le funzioni delle province nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta n. 48 del 4 ottobre 2012;

Sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta dell'11 ottobre 2012;

Considerato che lo schema di decreto è stato trasmesso il 19 ottobre 2012 al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione dei pareri, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, da parte della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fi scale e delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;



Acquisito il parere della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale reso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 14 novembre 2012;

Acquisito il parere della V commissione bilancio, Tesoro e programmazione della Camera dei deputati reso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 28 novembre 2012;

Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che decorsi quindici giorni dalla trasmissione del decreto alle camere ai fini dell'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri;

Considerato il decorso del termine per l'espressione del parere da parte della V commissione bilancio del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia delle regioni a statuto ordinario relativi, rispettivamente, alle funzioni di polizia locale per i comuni ed alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro per le province, di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. I comuni e le province delle regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicità del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 278



D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Vigente al: 30-9-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

Considerato che non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 3 febbraio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 9 febbraio 2011;

Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23 febbraio 2011 e dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;



E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Norme di coordinamento

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

- a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;
- c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
- d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
- e) tributi speciali catastali;
- f) tasse ipotecarie;
- g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo. ((6))

2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. ((6))



3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2 nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7. ((6))

4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. (3) ((6))

5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. ((6))

6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere



applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.

7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti



enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma. ((6))

8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. ((6))

9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al



comma 1, lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo. ((6))

10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario:

a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;(2)

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa;

d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi



domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).

12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato. ((6))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".



Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 13, comma 19) che per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettere e) ed h) che "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

[...] e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

[...] h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. [...]"

Art. 3

Cedolare secca sugli affitti

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il



titolare di diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo' optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti ((e' ridotta al 15 per cento)). Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo. ((7))

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 GIUGNO 2012, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di



registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo,



anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

- a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
- b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
- c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

- a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
- b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la



variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 4

Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,



d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

((3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei



soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del tributo, nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali)).

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148))

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5".

Art. 6

Imposta di scopo

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo ((52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche)) prevedere:

- a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;
- b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;
- c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.



((2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)).

Art. 7

Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.



2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).



6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 9

Applicazione dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16



dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. ((Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.



133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni)).

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. ((Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria)).

Art. 10

Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Atti traslativi a titolo oneroso della | proprieta' di beni immobili in genere e | atti traslativi o costitutivi di diritti reali | immobiliari di godimento, compresi la rinuncia | pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di | espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi | 9 per



cento. Se il trasferimento ha per oggetto case | di abitazione, ad eccezione di quelle di | categoria catastale A1, A8 e A9 , ove | ricorrono le condizioni di cui alla nota | II-bis) | 2 per cento»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.

((3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.))

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 11

Imposta municipale secondaria

1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.



2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;

d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e' obbligatoria e sono individuate idonee modalita', anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo.



Art. 12

Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Art. 13

Fondo perequativo per comuni e province

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la



seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 14

Ambito di applicazione del decreto legislativo,
regolazioni finanziarie e norme transitorie

1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:
 - a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
 - b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate



tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.

4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).

8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.



Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. (3)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Dato a Roma, addì 14 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 13, comma 19) che per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dal comma 10 dell'articolo 14 del presente decreto.



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2011

Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fi scale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonché quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;



Rilevato che il predetto articolo 2, comma 4, assume a riferimento, ai fini dell'attribuzione ai singoli comuni della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo e dispone, inoltre, che l'assegnazione di tale compartecipazione, in sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, avvenga sulla base del gettito della citata imposta per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Visto, altresì, l'articolo 14, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che, fin quando non sono disponibili le informazioni necessarie per assicurare l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia, tale assegnazione avviene, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito della medesima imposta sul valore aggiunto distinto per regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Considerato che l'importo finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato sulla base dei pertinenti articoli del capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata, rientranti nell'ambito dell'unità previsionale relativa al gettito derivante dall'attività ordinaria di gestione, è pari a 2.889 milioni di euro;

Considerato, altresì, che il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte sul capitolo 1203 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011, risultanti dalla relativa tabella allegata al decreto 21 dicembre 2010, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», pubblicato nel supplemento ordinario n. 288 della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie, nonché di quella riconosciuta alle regioni a statuto speciale, è pari a 111.989 milioni di euro;



Rilevato, pertanto, che la percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è pari al 2,58 per cento del suddetto gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2011;

Ritenuto, in sede di prima applicazione, di dover provvedere all'assegnazione della predetta compartecipazione ai singoli comuni ripartendo il gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna regione, utilizzando i dati risultanti dal quadro VT della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, in quanto ultimo anno disponibile e statisticamente elaborato, e procedendo alla successiva suddivisione, sulla base dei dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 31 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle
regioni a statuto ordinario

1. Per l'anno 2011, l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, è determinata in misura pari al 2,58 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2011, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie nonché della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.



Art. 2.

Assegnazione ai comuni della compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto

1. In sede di prima applicazione, l'assegnazione ai comuni della compartecipazione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avviene in base alla ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna regione, come risultante dall'elaborazione dei dati riportati nel quadro VT della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, suddiviso, sulla base dei dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009.

2. In attuazione della disposizione di cui al comma 1, ai singoli comuni delle regioni a statuto ordinario è attribuita, per l'anno 2011, la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto nella misura indicata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 246



ALLEGATO

Distribuzione della compartecipazione IVA per il 2011 su base regionale in base al quadro VT per l'anno d'imposta 2008 e per popolazione comunale in base ai residenti al 31 dicembre 2009

Regione - Provincia -Codice ISTAT – Comune - Totale Residenti al 31 dicembre 2009
- Peso del comune sulla popolazione della regione - Quota IVA da attribuire al comune
(euro)

Abruzzo Pescara	68001	Abbateggio	441	0,00033	22.204
Abruzzo L'Aquila	66001	Acciano	376	0,00028	18.931
Abruzzo L'Aquila	66002	Aielli	1.464	0,00109	73.711
Abruzzo Pescara	68002	Alanno	3.689	0,00276	185.738
Abruzzo Teramo	67001	Alba Adriatica	12.440	0,00929	626.345
Abruzzo L'Aquila	66003	Alfedena	833	0,00062	41.941
Abruzzo Chieti	69001	Altino	2.823	0,00211	142.136
Abruzzo Teramo	67002	Ancarano	1.932	0,00144	97.275
Abruzzo L'Aquila	66004	Anversa degli Abruzzi	387	0,00029	19.485
Abruzzo Chieti	69002	Archi	2.300	0,00172	115.803
Abruzzo Chieti	69003	Ari	1.215	0,00091	61.174
Abruzzo Chieti	69004	Arielli	1.164	0,00087	58.607
Abruzzo Teramo	67003	Arsita	892	0,00067	44.912
Abruzzo L'Aquila	66005	Ateleta	1.190	0,00089	59.916
Abruzzo Chieti	69005	Atessa	10.753	0,00803	541.406
Abruzzo Teramo	67004	Atri	11.282	0,00843	568.040
Abruzzo L'Aquila	66006	Avezzano	41.737	0,03117	2.101.427
Abruzzo L'Aquila	66007	Balsorano	3.702	0,00276	186.393
Abruzzo L'Aquila	66008	Barete	695	0,00052	34.993



Abruzzo L'Aquila 66009 Barisciano 1.831 0,00137 92.189
Abruzzo L'Aquila 66010 Barrea 760 0,00057 38.265
Abruzzo Teramo 67005 Basciano 2.460 0,00184 123.859
Abruzzo Teramo 67006 Bellante 7.242 0,00541 364.629
Abruzzo L'Aquila 66011 Bisegna 284 0,00021 14.299
Abruzzo Teramo 67007 Bisenti 1.977 0,00148 99.540
Abruzzo Pescara 68003 Bolognano 1.211 0,00090 60.973
Abruzzo Chieti 69006 Bomba 908 0,00068 45.717
Abruzzo Chieti 69007 Borrello 391 0,00029 19.687
Abruzzo Pescara 68004 Brittolli 335 0,00025 16.867
Abruzzo Chieti 69008 Bucchianico 5.208 0,00389 262.219
Abruzzo L'Aquila 66012 Bugnara 1.083 0,00081 54.528
Abruzzo Pescara 68005 Bussi sul Tirino 2.754 0,00206 138.662
Abruzzo L'Aquila 66013 Cagnano Amiterno 1.411 0,00105 71.043
Abruzzo L'Aquila 66014 Calascio 150 0,00011 7.552
Abruzzo Teramo 67008 Campli 7.585 0,00567 381.899
Abruzzo L'Aquila 66015 Campo di Giove 872 0,00065 43.905
Abruzzo L'Aquila 66016 Campotosto 682 0,00051 34.338
Abruzzo L'Aquila 66017 Canistro 1.054 0,00079 53.068
Abruzzo Chieti 69010 Canosa Sannita 1.480 0,00111 74.517
Abruzzo L'Aquila 66018 Cansano 279 0,00021 14.047
Abruzzo Teramo 67009 Canzano 1.948 0,00145 98.080
Abruzzo L'Aquila 66019 Capestrano 974 0,00073 49.040
Abruzzo L'Aquila 66020 Capistrello 5.451 0,00407 274.454
Abruzzo L'Aquila 66021 Capitignano 676 0,00050 34.036
Abruzzo L'Aquila 66022 Caporciano 237 0,00018 11.933
Abruzzo L'Aquila 66023 Cappadocia 563 0,00042 28.347



Abruzzo Pescara 68006 Cappelle sul Tavo 3.920 0,00293 197.369
Abruzzo Pescara 68007 Caramanico Terme 2.036 0,00152 102.511
Abruzzo L'Aquila 66024 Carapelle Calvisio 95 0,00007 4.783
Abruzzo Pescara 68008 Carpineto della Nora 695 0,00052 34.993
Abruzzo Chieti 69011 Carpineto Sinello 712 0,00053 35.849
Abruzzo L'Aquila 66025 Carsoli 5.591 0,00418 281.503
Abruzzo Chieti 69012 Carunchio 697 0,00052 35.093
Abruzzo Chieti 69013 Casacanditella 1.403 0,00105 70.640
Abruzzo Chieti 69014 Casalanguida 1.044 0,00078 52.565
Abruzzo Chieti 69015 Casalbordino 6.375 0,00476 320.977
Abruzzo Chieti 69016 Casalıncontrada 3.121 0,00233 157.140
Abruzzo Chieti 69017 Casoli 5.932 0,00443 298.672
Abruzzo Teramo 67010 Castel Castagna 509 0,00038 25.628
Abruzzo L'Aquila 66026 Castel del Monte 490 0,00037 24.671
Abruzzo L'Aquila 66027 Castel di Ieri 342 0,00026 17.219
Abruzzo L'Aquila 66028 Castel di Sangro 6.006 0,00449 302.398
Abruzzo Chieti 69018 Castel Frentano 4.216 0,00315 212.272
Abruzzo Chieti 69019 Castelguidone 434 0,00032 21.852
Abruzzo L'Aquila 66029 Castellafiume 1.122 0,00084 56.492
Abruzzo Teramo 67011 Castellalto 7.496 0,00560 377.418
Abruzzo Teramo 67012 Castelli 1.257 0,00094 63.289
Abruzzo L'Aquila 66030 Castelvechio Calvisio 190 0,00014 9.566
Abruzzo L'Aquila 66031 Castelvechio Subequo 1.099 0,00082 55.334
Abruzzo Pescara 68009 Castiglione a Casauria 866 0,00065 43.602
Abruzzo Chieti 69020 Castiglione Messer Marino 1.966 0,00147 98.987
Abruzzo Teramo 67013 Castiglione Messer Raimondo 2.409 0,00180 121.291
Abruzzo Teramo 67014 Castilenti 1.586 0,00118 79.854



Abruzzo Pescara 68010 Catignano 1.497 0,00112 75.373
Abruzzo L'Aquila 66032 Celano 11.279 0,00842 567.889
Abruzzo Chieti 69021 Celenza sul Trigno 997 0,00074 50.198
Abruzzo Teramo 67015 Cellino Attanasio 2.671 0,00199 134.483
Abruzzo Pescara 68011 Cepagatti 10.460 0,00781 526.653
Abruzzo L'Aquila 66033 Cerchio 1.734 0,00130 87.306
Abruzzo Teramo 67016 Cermignano 1.813 0,00135 91.283
Abruzzo Chieti 69022 Chieti 54.305 0,04056 2.734.217
Abruzzo Pescara 68012 Città Sant'Angelo 14.352 0,01072 722.613
Abruzzo L'Aquila 66034 Civita d'Antino 1.017 0,00076 51.205
Abruzzo Chieti 69023 Civitaluparella 383 0,00029 19.284
Abruzzo Pescara 68013 Civitaquana 1.381 0,00103 69.532
Abruzzo L'Aquila 66035 Civitella Alfedena 317 0,00024 15.961
Abruzzo Pescara 68014 Civitella Casanova 1.968 0,00147 99.087
Abruzzo Teramo 67017 Civitella del Tronto 5.438 0,00406 273.799
Abruzzo Chieti 69024 Civitella Messer Raimondo 918 0,00069 46.221
Abruzzo L'Aquila 66036 Civitella Roveto 3.409 0,00255 171.641
Abruzzo L'Aquila 66037 Cocullo 264 0,00020 13.292
Abruzzo L'Aquila 66038 Collarmele 977 0,00073 49.191
Abruzzo Pescara 68015 Collecorvino 5.908 0,00441 297.463
Abruzzo Teramo 67018 Colledara 2.272 0,00170 114.394
Abruzzo Chieti 69025 Colledimacine 250 0,00019 12.587
Abruzzo Chieti 69026 Colledimezzo 557 0,00042 28.045
Abruzzo L'Aquila 66039 Collelongo 1.387 0,00104 69.834
Abruzzo L'Aquila 66040 Collepietro 239 0,00018 12.033
Abruzzo Teramo 67019 Colonnella 3.705 0,00277 186.544
Abruzzo Teramo 67020 Controguerra 2.500 0,00187 125.873



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Abruzzo L'Aquila 66041 Corfinio 1.054 0,00079 53.068
Abruzzo Teramo 67021 Corropoli 4.645 0,00347 233.872
Abruzzo Teramo 67022 Cortino 721 0,00054 36.302
Abruzzo Pescara 68016 Corvara 290 0,00022 14.601
Abruzzo Chieti 69027 Crecchio 3.064 0,00229 154.270
Abruzzo Teramo 67023 Crognaleto 1.481 0,00111 74.567
Abruzzo Pescara 68017 Cugnoli 1.601 0,00120 80.609
Abruzzo Chieti 69028 Cupello 4.917 0,00367 247.567
Abruzzo Chieti 69029 Dogliola 405 0,00030 20.391
Abruzzo Pescara 68018 Elice 1.734 0,00130 87.306
Abruzzo L'Aquila 66042 Fagnano Alto 439 0,00033 22.103
Abruzzo Chieti 69104 Fallo 154 0,00012 7.754
Abruzzo Teramo 67024 Fano Adriano 393 0,00029 19.787
Abruzzo Chieti 69030 Fara Filiorum Petri 1.952 0,00146 98.282
Abruzzo Chieti 69031 Fara San Martino 1.542 0,00115 77.639
Abruzzo Pescara 68019 Farindola 1.673 0,00125 84.234
Abruzzo Chieti 69032 Filetto 1.025 0,00077 51.608
Abruzzo L'Aquila 66043 Fontecchio 413 0,00031 20.794
Abruzzo L'Aquila 66044 Fossa 703 0,00053 35.396
Abruzzo Chieti 69033 Fossacesia 6.225 0,00465 313.424
Abruzzo Chieti 69034 Fraine 403 0,00030 20.291
Abruzzo Chieti 69035 Francavilla al Mare 24.514 0,01831 1.234.262
Abruzzo Chieti 69036 Fresagrandinaria 1.113 0,00083 56.039
Abruzzo Chieti 69037 Frisa 1.922 0,00144 96.771
Abruzzo Chieti 69038 Furci 1.143 0,00085 57.549
Abruzzo L'Aquila 66045 Gagliano Aterno 294 0,00022 14.803
Abruzzo Chieti 69039 Gamberale 333 0,00025 16.766



Abruzzo Chieti 69040 Gessopalena 1.647 0,00123 82.925
Abruzzo L'Aquila 66046 Gioia dei Marsi 2.246 0,00168 113.084
Abruzzo Chieti 69041 Gissi 3.026 0,00226 152.357
Abruzzo Chieti 69042 Giuliano Teatino 1.343 0,00100 67.619
Abruzzo Teramo 67025 Giulianova 23.505 0,01756 1.183.459
Abruzzo L'Aquila 66047 Goriano Sicoli 614 0,00046 30.914
Abruzzo Chieti 69043 Guardiagrele 9.537 0,00712 480.181
Abruzzo Chieti 69044 Guilmi 446 0,00033 22.456
Abruzzo L'Aquila 66048 Introdacqua 2.144 0,00160 107.949
Abruzzo Teramo 67026 Isola del Gran Sasso d'Italia 4.973 0,00371 250.387
Abruzzo Chieti 69045 Lama dei Peligni 1.427 0,00107 71.848
Abruzzo Chieti 69046 Lanciano 36.442 0,02722 1.834.828
Abruzzo L'Aquila 66049 L'Aquila 72.696 0,05430 3.660.190
Abruzzo L'Aquila 66050 Lecce nei Marsi 1.774 0,00132 89.320
Abruzzo Chieti 69047 Lentella 731 0,00055 36.805
Abruzzo Pescara 68020 Lettomanoppello 3.048 0,00228 153.465
Abruzzo Chieti 69048 Lettopalena 373 0,00028 18.780
Abruzzo Chieti 69049 Liscia 752 0,00056 37.863
Abruzzo Pescara 68021 Loreto Aprutino 7.749 0,00579 390.156
Abruzzo L'Aquila 66051 Luco dei Marsi 5.879 0,00439 296.003
Abruzzo L'Aquila 66052 Lucoli 999 0,00075 50.299
Abruzzo L'Aquila 66053 Magliano de' Marsi 3.861 0,00288 194.398
Abruzzo Pescara 68022 Manoppello 6.928 0,00517 348.820
Abruzzo Teramo 67047 Martinsicuro 17.112 0,01278 861.577
Abruzzo L'Aquila 66054 Massa d'Albe 1.585 0,00118 79.804
Abruzzo Chieti 69050 Miglianico 4.828 0,00361 243.086
Abruzzo L'Aquila 66055 Molina Aterno 420 0,00031 21.147



Abruzzo Chieti 69051 Montazzoli 1.032 0,00077 51.960
Abruzzo Pescara 68023 Montebello di Bertona 1.063 0,00079 53.521
Abruzzo Chieti 69009 Montebello sul Sangro 102 0,00008 5.136
Abruzzo Chieti 69052 Monteferrante 150 0,00011 7.552
Abruzzo Teramo 67027 Montefino 1.117 0,00083 56.240
Abruzzo Chieti 69053 Montelapiano 81 0,00006 4.078
Abruzzo Chieti 69054 Montenerodomo 801 0,00060 40.330
Abruzzo Chieti 69055 Monteodorisio 2.595 0,00194 130.656
Abruzzo L'Aquila 66056 Montereale 2.794 0,00209 140.676
Abruzzo Pescara 68024 Montesilvano 50.389 0,03763 2.537.049
Abruzzo Teramo 67028 Montorio al Vomano 8.246 0,00616 415.180
Abruzzo L'Aquila 66057 Morino 1.537 0,00115 77.387
Abruzzo Teramo 67029 Morro d'Oro 3.633 0,00271 182.919
Abruzzo Teramo 67030 Mosciano Sant'Angelo 9.165 0,00685 461.451
Abruzzo Pescara 68025 Moscufo 3.269 0,00244 164.592
Abruzzo Chieti 69056 Mozzagrogna 2.250 0,00168 113.286
Abruzzo L'Aquila 66058 Navelli 592 0,00044 29.807
Abruzzo Teramo 67031 Nereto 5.128 0,00383 258.191
Abruzzo Pescara 68026 Nocciano 1.861 0,00139 93.700
Abruzzo Teramo 67032 Notaresco 6.999 0,00523 352.394
Abruzzo L'Aquila 66059 Ocre 1.084 0,00081 54.579
Abruzzo L'Aquila 66060 Ofena 578 0,00043 29.102
Abruzzo L'Aquila 66061 Opi 459 0,00034 23.110
Abruzzo L'Aquila 66062 Oricola 1.124 0,00084 56.593
Abruzzo Chieti 69057 Orsogna 4.153 0,00310 209.100
Abruzzo Chieti 69058 Ortona 23.892 0,01784 1.202.944
Abruzzo L'Aquila 66063 Ortona dei Marsi 679 0,00051 34.187



Abruzzo L'Aquila 66064 Ortucchio 1.922 0,00144 96.771
Abruzzo L'Aquila 66065 Ovindoli 1.241 0,00093 62.483
Abruzzo L'Aquila 66066 Pacentro 1.268 0,00095 63.843
Abruzzo Chieti 69059 Paglieta 4.565 0,00341 229.844
Abruzzo Chieti 69060 Palena 1.442 0,00108 72.604
Abruzzo Chieti 69061 Palmoli 1.011 0,00076 50.903
Abruzzo Chieti 69062 Palombaro 1.164 0,00087 58.607
Abruzzo Teramo 67033 Penna Sant'Andrea 1.804 0,00135 90.830
Abruzzo Chieti 69063 Pennadomo 332 0,00025 16.716
Abruzzo Chieti 69064 Pennapiedimonte 520 0,00039 26.182
Abruzzo Pescara 68027 Penne 12.841 0,00959 646.535
Abruzzo Chieti 69065 Perano 1.695 0,00127 85.342
Abruzzo L'Aquila 66067 Pereto 769 0,00057 38.719
Abruzzo Pescara 68028 Pescara 123.062 0,09191 6.196.080
Abruzzo L'Aquila 66068 Pescasseroli 2.252 0,00168 113.387
Abruzzo L'Aquila 66069 Pescina 4.369 0,00326 219.976
Abruzzo L'Aquila 66070 Pescocostanzo 1.186 0,00089 59.714
Abruzzo Pescara 68029 Pescosansonesco 533 0,00040 26.836
Abruzzo L'Aquila 66071 Pettorano sul Gizio 1.362 0,00102 68.576
Abruzzo Pescara 68030 Pianella 8.280 0,00618 416.892
Abruzzo Pescara 68031 Picciano 1.347 0,00101 67.820
Abruzzo Teramo 67034 Pietracamela 302 0,00023 15.205
Abruzzo Chieti 69103 Pietraferrazzana 135 0,00010 6.797
Abruzzo Pescara 68032 Pietranico 548 0,00041 27.591
Abruzzo Teramo 67035 Pineto 14.591 0,01090 734.646
Abruzzo Chieti 69066 Pizzoferrato 1.163 0,00087 58.556
Abruzzo L'Aquila 66072 Pizzoli 3.705 0,00277 186.544



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Abruzzo L'Aquila 66073 Poggio Picenze 1.065 0,00080 53.622
Abruzzo Chieti 69067 Poggiofiorito 982 0,00073 49.443
Abruzzo Chieti 69068 Pollutri 2.347 0,00175 118.170
Abruzzo Pescara 68033 Popoli 5.537 0,00414 278.784
Abruzzo L'Aquila 66074 Prata d'Ansidonia 524 0,00039 26.383
Abruzzo L'Aquila 66075 Pratola Peligna 7.878 0,00588 396.651
Abruzzo Chieti 69069 Pretoro 1.028 0,00077 51.759
Abruzzo L'Aquila 66076 Prezza 1.058 0,00079 53.270
Abruzzo Chieti 69070 Quadri 887 0,00066 44.660
Abruzzo L'Aquila 66077 Raiano 2.931 0,00219 147.574
Abruzzo Chieti 69071 Rapino 1.421 0,00106 71.546
Abruzzo Chieti 69072 Ripa Teatina 4.245 0,00317 213.733
Abruzzo L'Aquila 66078 Rivisondoli 687 0,00051 34.590
Abruzzo L'Aquila 66080 Rocca di Botte 898 0,00067 45.214
Abruzzo L'Aquila 66081 Rocca di Cambio 522 0,00039 26.282
Abruzzo L'Aquila 66082 Rocca di Mezzo 1.571 0,00117 79.099
Abruzzo L'Aquila 66083 Rocca Pia 174 0,00013 8.761
Abruzzo Chieti 69074 Rocca San Giovanni 2.372 0,00177 119.428
Abruzzo Teramo 67036 Rocca Santa Maria 592 0,00044 29.807
Abruzzo L'Aquila 66079 Roccacasale 732 0,00055 36.856
Abruzzo Chieti 69073 Roccamontepiano 1.838 0,00137 92.542
Abruzzo Pescara 68034 Roccamorice 998 0,00075 50.249
Abruzzo L'Aquila 66084 Roccaraso 1.661 0,00124 83.630
Abruzzo Chieti 69075 Roccascalegna 1.386 0,00104 69.784
Abruzzo Chieti 69076 Roccaspinalveti 1.482 0,00111 74.618
Abruzzo Chieti 69077 Roio del Sangro 116 0,00009 5.841
Abruzzo Pescara 68035 Rosciano 3.415 0,00255 171.943



Abruzzo Chieti 69078 Rosello 276 0,00021 13.896
Abruzzo Teramo 67037 Roseto degli Abruzzi 24.887 0,01859 1.253.042
Abruzzo Pescara 68036 Salle 323 0,00024 16.263
Abruzzo L'Aquila 66085 San Benedetto dei Marsi 3.962 0,00296 199.484
Abruzzo L'Aquila 66086 San Benedetto in Perillis 135 0,00010 6.797
Abruzzo Chieti 69079 San Buono 1.044 0,00078 52.565
Abruzzo L'Aquila 66087 San Demetrio ne' Vestini 1.828 0,00137 92.038
Abruzzo Chieti 69080 San Giovanni Lipioni 231 0,00017 11.631
Abruzzo Chieti 69081 San Giovanni Teatino 12.087 0,00903 608.571
Abruzzo Chieti 69082 San Martino sulla Marrucina 1.031 0,00077 51.910
Abruzzo L'Aquila 66088 San Pio delle Camere 620 0,00046 31.217
Abruzzo Chieti 69083 San Salvo 19.093 0,01426 961.318
Abruzzo Pescara 68038 San Valentino in Abruzzo Citeriore 1.962 0,00147 98.785
Abruzzo L'Aquila 66092 San Vincenzo Valle Roveto 2.489 0,00186 125.319
Abruzzo Chieti 69086 San Vito Chietino 5.326 0,00398 268.160
Abruzzo Chieti 69084 Santa Maria Imbaro 1.871 0,00140 94.203
Abruzzo L'Aquila 66089 Sante Marie 1.286 0,00096 64.749
Abruzzo Teramo 67038 Sant'Egidio alla Vibrata 9.781 0,00731 492.466
Abruzzo Pescara 68037 Sant'Eufemia a Maiella 296 0,00022 14.903
Abruzzo Chieti 69085 Sant'Eusanio del Sangro 2.499 0,00187 125.823
Abruzzo L'Aquila 66090 Sant'Eusanio Forconese 409 0,00031 20.593
Abruzzo L'Aquila 66091 Santo Stefano di Sessanio 121 0,00009 6.092
Abruzzo Teramo 67039 Sant'Omero 5.469 0,00408 275.360
Abruzzo Pescara 68039 Scafa 3.916 0,00292 197.168
Abruzzo L'Aquila 66093 Scanno 1.986 0,00148 99.994
Abruzzo Chieti 69087 Scerni 3.521 0,00263 177.280
Abruzzo Chieti 69088 Schiavi di Abruzzo 1.023 0,00076 51.507



Abruzzo L'Aquila 66094 Scontrone 586 0,00044 29.505
Abruzzo L'Aquila 66095 Scoppito 3.173 0,00237 159.758
Abruzzo L'Aquila 66096 Scurcola Marsicana 2.810 0,00210 141.481
Abruzzo L'Aquila 66097 Secinaro 414 0,00031 20.845
Abruzzo Pescara 68040 Serramonacesca 626 0,00047 31.519
Abruzzo Teramo 67040 Silvi 15.750 0,01176 793.001
Abruzzo Pescara 68041 Spoltore 18.341 0,01370 923.456
Abruzzo L'Aquila 66098 Sulmona 25.217 0,01883 1.269.657
Abruzzo L'Aquila 66099 Tagliacozzo 7.003 0,00523 352.596
Abruzzo Chieti 69089 Taranta Peligna 454 0,00034 22.859
Abruzzo Teramo 67041 Teramo 55.004 0,04108 2.769.411
Abruzzo L'Aquila 66100 Tione degli Abruzzi 337 0,00025 16.968
Abruzzo Pescara 68042 Tocco da Casauria 2.793 0,00209 140.625
Abruzzo Chieti 69090 Tollo 4.214 0,00315 212.172
Abruzzo Teramo 67042 Torano Nuovo 1.685 0,00126 84.839
Abruzzo Chieti 69091 Torino di Sangro 3.112 0,00232 156.687
Abruzzo Chieti 69092 Tornareccio 1.962 0,00147 98.785
Abruzzo L'Aquila 66101 Tornimparte 2.983 0,00223 150.192
Abruzzo Pescara 68043 Torre de' Passeri 3.214 0,00240 161.823
Abruzzo Chieti 69093 Torrebruna 990 0,00074 49.846
Abruzzo Chieti 69094 Torrecchia Teatina 4.077 0,00305 205.274
Abruzzo Chieti 69095 Torricella Peligna 1.472 0,00110 74.114
Abruzzo Teramo 67043 Torricella Sicura 2.715 0,00203 136.698
Abruzzo Teramo 67044 Tortoreto 9.952 0,00743 501.076
Abruzzo Teramo 67045 Tossicia 1.467 0,00110 73.862
Abruzzo L'Aquila 66102 Trasacco 6.196 0,00463 311.964
Abruzzo Chieti 69096 Treglio 1.598 0,00119 80.458



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Abruzzo Chieti 69097 Tufillo 493 0,00037 24.822
Abruzzo Pescara 68044 Turrivalignani 873 0,00065 43.955
Abruzzo Chieti 69098 Vacri 1.750 0,00131 88.111
Abruzzo Teramo 67046 Valle Castellana 1.059 0,00079 53.320
Abruzzo Chieti 69099 Vasto 39.811 0,02973 2.004.454
Abruzzo Pescara 68045 Vicoli 400 0,00030 20.140
Abruzzo Pescara 68046 Villa Celiera 769 0,00057 38.719
Abruzzo L'Aquila 66104 Villa Santa Lucia degli Abruzzi 156 0,00012 7.854
Abruzzo Chieti 69102 Villa Santa Maria 1.449 0,00108 72.956
Abruzzo L'Aquila 66105 Villa Sant'Angelo 427 0,00032 21.499
Abruzzo L'Aquila 66103 Villalago 621 0,00046 31.267
Abruzzo Chieti 69100 Villalfonsina 1.008 0,00075 50.752
Abruzzo Chieti 69101 Villamagna 2.457 0,00184 123.708
Abruzzo L'Aquila 66106 Villavallelonga 927 0,00069 46.674
Abruzzo L'Aquila 66107 Villetta Barrea 667 0,00050 33.583
Abruzzo L'Aquila 66108 Vittorito 919 0,00069 46.271
Basilicata Potenza 76001 Abriola 1.618 0,00275 58.042
Basilicata Matera 77001 Accettura 2.033 0,00345 72.929
Basilicata Potenza 76002 Acerenza 2.612 0,00444 93.699
Basilicata Potenza 76003 Albano di Lucania 1.502 0,00255 53.881
Basilicata Matera 77002 Aliano 1.131 0,00192 40.572
Basilicata Potenza 76004 Anzi 1.822 0,00309 65.360
Basilicata Potenza 76005 Armento 701 0,00119 25.147
Basilicata Potenza 76006 Atella 3.899 0,00662 139.868
Basilicata Potenza 76007 Avigliano 11.975 0,02034 429.575
Basilicata Potenza 76008 Balvano 1.882 0,00320 67.512
Basilicata Potenza 76009 Banzi 1.456 0,00247 52.231



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Basilicata Potenza 76010 Baragiano 2.709 0,00460 97.179
Basilicata Potenza 76011 Barile 3.018 0,00512 108.264
Basilicata Potenza 76012 Bella 5.331 0,00905 191.237
Basilicata Matera 77003 Bernalda 12.218 0,02075 438.293
Basilicata Potenza 76013 Brienza 4.205 0,00714 150.845
Basilicata Potenza 76014 Brindisi Montagna 917 0,00156 32.895
Basilicata Matera 77004 Calciano 808 0,00137 28.985
Basilicata Potenza 76015 Calvello 2.018 0,00343 72.391
Basilicata Potenza 76016 Calvera 454 0,00077 16.286
Basilicata Potenza 76017 Campomaggiore 874 0,00148 31.353
Basilicata Potenza 76018 Cancellara 1.463 0,00248 52.482
Basilicata Potenza 76019 Carbone 725 0,00123 26.008
Basilicata Potenza 76021 Castelgrande 1.058 0,00180 37.953
Basilicata Potenza 76022 Castelluccio Inferiore 2.203 0,00374 79.028
Basilicata Potenza 76023 Castelluccio Superiore 881 0,00150 31.604
Basilicata Potenza 76024 Castelmezzano 873 0,00148 31.317
Basilicata Potenza 76025 Castelsaraceno 1.516 0,00257 54.383
Basilicata Potenza 76026 Castronuovo di Sant'Andrea 1.229 0,00209 44.088
Basilicata Potenza 76027 Cersosimo 742 0,00126 26.618
Basilicata Potenza 76028 Chiaromonte 2.016 0,00342 72.319
Basilicata Matera 77005 Cirigliano 411 0,00070 14.744
Basilicata Matera 77006 Colobraro 1.408 0,00239 50.509
Basilicata Potenza 76029 Corleto Perticara 2.670 0,00453 95.780
Basilicata Matera 77007 Craco 774 0,00131 27.765
Basilicata Potenza 76030 Episcopia 1.518 0,00258 54.455
Basilicata Potenza 76031 Fardella 657 0,00112 23.568
Basilicata Matera 77008 Ferrandina 9.107 0,01546 326.693



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Basilicata Potenza 76032 Filiano 3.108 0,00528 111.492
Basilicata Potenza 76033 Forenza 2.266 0,00385 81.288
Basilicata Potenza 76034 Francavilla in Sinni 4.306 0,00731 154.468
Basilicata Potenza 76035 Gallicchio 914 0,00155 32.788
Basilicata Matera 77009 Garaguso 1.161 0,00197 41.648
Basilicata Potenza 76036 Genzano di Lucania 6.129 0,01041 219.864
Basilicata Potenza 76099 Ginestra 742 0,00126 26.618
Basilicata Matera 77010 Gorgoglione 1.063 0,00181 38.133
Basilicata Matera 77011 Grassano 5.512 0,00936 197.730
Basilicata Matera 77012 Grottole 2.440 0,00414 87.529
Basilicata Potenza 76037 Grumento Nova 1.741 0,00296 62.454
Basilicata Potenza 76038 Guardia Perticara 643 0,00109 23.066
Basilicata Matera 77013 Irsina 5.194 0,00882 186.323
Basilicata Potenza 76039 Lagonegro 5.844 0,00992 209.640
Basilicata Potenza 76040 Latronico 4.859 0,00825 174.305
Basilicata Potenza 76041 Laurenzana 2.021 0,00343 72.499
Basilicata Potenza 76042 Lauria 13.441 0,02282 482.165
Basilicata Potenza 76043 Lavello 13.888 0,02358 498.200
Basilicata Potenza 76044 Maratea 5.212 0,00885 186.968
Basilicata Potenza 76045 Marsico Nuovo 4.608 0,00783 165.301
Basilicata Potenza 76046 Marsicovetere 5.344 0,00907 191.704
Basilicata Potenza 76047 Maschito 1.767 0,00300 63.387
Basilicata Matera 77014 Matera 60.522 0,10277 2.171.087
Basilicata Potenza 76048 Melfi 17.435 0,02961 625.440
Basilicata Matera 77015 Miglionico 2.565 0,00436 92.013
Basilicata Potenza 76049 Missanello 572 0,00097 20.519
Basilicata Potenza 76050 Moliterno 4.345 0,00738 155.867



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Basilicata Matera 77016 Montalbano Jonico 7.592 0,01289 272.345
Basilicata Potenza 76051 Montemilone 1.773 0,00301 63.602
Basilicata Potenza 76052 Montemurro 1.384 0,00235 49.648
Basilicata Matera 77017 Montescaglioso 10.089 0,01713 361.920
Basilicata Potenza 76053 Muro Lucano 5.779 0,00981 207.308
Basilicata Potenza 76054 Nemoli 1.525 0,00259 54.706
Basilicata Potenza 76055 Noepoli 1.024 0,00174 36.734
Basilicata Matera 77018 Nova Siri 6.725 0,01142 241.244
Basilicata Matera 77019 Oliveto Lucano 516 0,00088 18.510
Basilicata Potenza 76056 Oppido Lucano 3.915 0,00665 140.442
Basilicata Potenza 76057 Palazzo San Gervasio 5.064 0,00860 181.659
Basilicata Potenza 76100 Paterno 3.472 0,00590 124.550
Basilicata Potenza 76058 Pescopagano 2.045 0,00347 73.360
Basilicata Potenza 76059 Picerno 6.109 0,01037 219.146
Basilicata Potenza 76060 Pietragalla 4.366 0,00741 156.620
Basilicata Potenza 76061 Pietrapertosa 1.136 0,00193 40.751
Basilicata Potenza 76062 Pignola 6.563 0,01114 235.432
Basilicata Matera 77020 Pisticci 17.933 0,03045 643.305
Basilicata Matera 77021 Policoro 16.287 0,02766 584.258
Basilicata Matera 77022 Pomarico 4.288 0,00728 153.822
Basilicata Potenza 76063 Potenza 68.556 0,11642 2.459.288
Basilicata Potenza 76064 Rapolla 4.510 0,00766 161.786
Basilicata Potenza 76065 Rapone 1.035 0,00176 37.128
Basilicata Potenza 76066 Rionero in Vulture 13.511 0,02294 484.676
Basilicata Potenza 76067 Ripacandida 1.669 0,00283 59.872
Basilicata Potenza 76068 Rivello 2.869 0,00487 102.919
Basilicata Potenza 76069 Roccanova 1.653 0,00281 59.298



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Basilicata Potenza 76070 Rotonda 3.616 0,00614 129.716
Basilicata Matera 77023 Rotondella 2.887 0,00490 103.564
Basilicata Potenza 76071 Ruoti 3.542 0,00601 127.061
Basilicata Potenza 76072 Ruvo del Monte 1.122 0,00191 40.249
Basilicata Matera 77024 Salandra 3.003 0,00510 107.726
Basilicata Potenza 76073 San Chirico Nuovo 1.524 0,00259 54.670
Basilicata Potenza 76074 San Chirico Raparo 1.190 0,00202 42.688
Basilicata Potenza 76075 San Costantino Albanese 823 0,00140 29.523
Basilicata Potenza 76076 San Fele 3.319 0,00564 119.061
Basilicata Matera 77025 San Giorgio Lucano 1.354 0,00230 48.572
Basilicata Potenza 76077 San Martino d'Agri 865 0,00147 31.030
Basilicata Matera 77026 San Mauro Forte 1.757 0,00298 63.028
Basilicata Potenza 76020 San Paolo Albanese 327 0,00056 11.730
Basilicata Potenza 76078 San Severino Lucano 1.739 0,00295 62.383
Basilicata Potenza 76079 Sant'Angelo Le Fratte 1.493 0,00254 53.558
Basilicata Potenza 76080 Sant'Arcangelo 6.561 0,01114 235.361
Basilicata Potenza 76081 Sarconi 1.407 0,00239 50.473
Basilicata Potenza 76082 Sasso di Castalda 853 0,00145 30.599
Basilicata Potenza 76083 Satriano di Lucania 2.422 0,00411 86.884
Basilicata Potenza 76084 Savoia di Lucania 1.175 0,00200 42.150
Basilicata Matera 77031 Scanzano Jonico 7.156 0,01215 256.705
Basilicata Potenza 76085 Senise 7.348 0,01248 263.593
Basilicata Potenza 76086 Spinoso 1.617 0,00275 58.006
Basilicata Matera 77027 Stigliano 4.871 0,00827 174.736
Basilicata Potenza 76087 Teana 674 0,00114 24.178
Basilicata Potenza 76088 Terranova di Pollino 1.380 0,00234 49.504
Basilicata Potenza 76089 Tito 7.144 0,01213 256.274



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Basilicata Potenza 76090 Tolve 3.428 0,00582 122.972
Basilicata Potenza 76091 Tramutola 3.212 0,00545 115.223
Basilicata Potenza 76092 Trecchina 2.377 0,00404 85.269
Basilicata Matera 77028 Tricarico 5.862 0,00995 210.286
Basilicata Potenza 76093 Trivigno 734 0,00125 26.331
Basilicata Matera 77029 Tursi 5.228 0,00888 187.542
Basilicata Potenza 76094 Vaglio Basilicata 2.150 0,00365 77.126
Basilicata Matera 77030 Valsinni 1.675 0,00284 60.087
Basilicata Potenza 76095 Venosa 12.214 0,02074 438.149
Basilicata Potenza 76096 Vietri di Potenza 2.949 0,00501 105.789
Basilicata Potenza 76097 Viggianello 3.257 0,00553 116.837
Basilicata Potenza 76098 Viggiano 3.160 0,00537 113.358
Calabria Cosenza 78001 Acquaformosa 1.186 0,00059 41.268
Calabria Cosenza 78002 Acquappesa 1.964 0,00098 68.339
Calabria Vibo Valentia 102001 Acquaro 2.658 0,00132 92.487
Calabria Cosenza 78003 Acri 21.298 0,01060 741.078
Calabria Reggio di Calabria 80001 Africo 3.283 0,00163 114.234
Calabria Reggio di Calabria 80002 Agnana Calabria 639 0,00032 22.234
Calabria Cosenza 78004 Aiello Calabro 2.047 0,00102 71.227
Calabria Cosenza 78005 Aieta 854 0,00043 29.716
Calabria Catanzaro 79002 Albi 1.024 0,00051 35.631
Calabria Cosenza 78006 Albidona 1.504 0,00075 52.333
Calabria Cosenza 78007 Alessandria del Carretto 571 0,00028 19.868
Calabria Cosenza 78008 Altilia 768 0,00038 26.723
Calabria Cosenza 78009 Altomonte 4.688 0,00233 163.122
Calabria Cosenza 78010 Amantea 13.914 0,00692 484.147
Calabria Catanzaro 79003 Amaroni 1.930 0,00096 67.156



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Catanzaro 79004 Amato 870 0,00043 30.272
Calabria Cosenza 78011 Amendolara 3.108 0,00155 108.145
Calabria Catanzaro 79005 Andali 820 0,00041 28.532
Calabria Reggio di Calabria 80003 Anoina 2.292 0,00114 79.752
Calabria Reggio di Calabria 80004 Antonimina 1.404 0,00070 48.853
Calabria Cosenza 78012 Aprigliano 2.738 0,00136 95.271
Calabria Reggio di Calabria 80005 Ardore 4.843 0,00241 168.516
Calabria Vibo Valentia 102002 Arena 1.602 0,00080 55.743
Calabria Catanzaro 79007 Argusto 556 0,00028 19.346
Calabria Catanzaro 79008 Badolato 3.284 0,00163 114.269
Calabria Reggio di Calabria 80006 Bagaladi 1.135 0,00056 39.493
Calabria Reggio di Calabria 80007 Bagnara Calabria 10.661 0,00531 370.957
Calabria Catanzaro 79009 Belcastro 1.375 0,00068 47.844
Calabria Cosenza 78013 Belmonte Calabro 2.279 0,00113 79.299
Calabria Cosenza 78014 Belsito 981 0,00049 34.135
Calabria Crotona 101001 Belvedere di Spinello 2.331 0,00116 81.109
Calabria Cosenza 78015 Belvedere Marittimo 9.410 0,00468 327.427
Calabria Reggio di Calabria 80008 Benestare 2.486 0,00124 86.502
Calabria Cosenza 78016 Bianchi 1.411 0,00070 49.097
Calabria Reggio di Calabria 80009 Bianco 4.360 0,00217 151.709
Calabria Cosenza 78017 Bisignano 10.499 0,00523 365.320
Calabria Reggio di Calabria 80010 Bivongi 1.446 0,00072 50.315
Calabria Cosenza 78018 Bocchigliero 1.594 0,00079 55.464
Calabria Cosenza 78019 Bonifati 3.145 0,00157 109.432
Calabria Catanzaro 79011 Borgia 7.590 0,00378 264.099
Calabria Catanzaro 79012 Botricello 4.965 0,00247 172.761
Calabria Reggio di Calabria 80011 Bova 450 0,00022 15.658



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Reggio di Calabria 80013 Bova Marina 3.854 0,00192 134.103
Calabria Reggio di Calabria 80012 Bovalino 8.767 0,00436 305.054
Calabria Reggio di Calabria 80014 Brancaleone 3.787 0,00188 131.771
Calabria Vibo Valentia 102003 Briatico 4.104 0,00204 142.801
Calabria Vibo Valentia 102004 Brognaturo 679 0,00034 23.626
Calabria Reggio di Calabria 80015 Bruzzano Zeffirio 1.232 0,00061 42.868
Calabria Cosenza 78020 Buonvicino 2.388 0,00119 83.092
Calabria Crotone 101002 Caccuri 1.731 0,00086 60.231
Calabria Reggio di Calabria 80016 Calanna 1.013 0,00050 35.248
Calabria Cosenza 78021 Calopezzati 1.299 0,00065 45.200
Calabria Cosenza 78022 Caloveto 1.318 0,00066 45.861
Calabria Reggio di Calabria 80017 Camini 743 0,00037 25.853
Calabria Cosenza 78023 Campana 1.998 0,00099 69.522
Calabria Reggio di Calabria 80018 Campo Calabro 4.348 0,00216 151.292
Calabria Reggio di Calabria 80019 Candidoni 381 0,00019 13.257
Calabria Cosenza 78024 Canna 799 0,00040 27.802
Calabria Reggio di Calabria 80020 Canolo 824 0,00041 28.672
Calabria Vibo Valentia 102005 Capistrano 1.088 0,00054 37.858
Calabria Reggio di Calabria 80021 Caraffa del Bianco 560 0,00028 19.486
Calabria Catanzaro 79017 Caraffa di Catanzaro 2.016 0,00100 70.148
Calabria Reggio di Calabria 80022 Cardeto 1.943 0,00097 67.608
Calabria Catanzaro 79018 Cardinale 2.425 0,00121 84.380
Calabria Reggio di Calabria 80023 Careri 2.363 0,00118 82.222
Calabria Crotone 101003 Carfizzi 796 0,00040 27.697
Calabria Cosenza 78025 Cariati 8.630 0,00429 300.287
Calabria Catanzaro 79020 Carlopoli 1.673 0,00083 58.213
Calabria Cosenza 78026 Carolei 3.527 0,00176 122.724



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Cosenza 78027 Carpanzano 321 0,00016 11.169
Calabria Crotone 101004 Casabona 2.904 0,00145 101.047
Calabria Reggio di Calabria 80024 Casignana 817 0,00041 28.428
Calabria Cosenza 78028 Casole Bruzio 2.610 0,00130 90.817
Calabria Cosenza 78029 Cassano all'Ionio 17.553 0,00874 610.769
Calabria Crotone 101005 Castelsilano 1.114 0,00055 38.762
Calabria Cosenza 78030 Castiglione Cosentino 2.999 0,00149 104.352
Calabria Cosenza 78031 Castrolibero 10.406 0,00518 362.084
Calabria Cosenza 78032 Castroregio 376 0,00019 13.083
Calabria Cosenza 78033 Castrovillari 22.524 0,01121 783.738
Calabria Catanzaro 79023 Catanzaro 93.302 0,04643 3.246.507
Calabria Reggio di Calabria 80025 Caulonia 7.369 0,00367 256.409
Calabria Cosenza 78034 Celico 3.048 0,00152 106.057
Calabria Cosenza 78035 Cellara 507 0,00025 17.641
Calabria Catanzaro 79024 Cenadi 606 0,00030 21.086
Calabria Catanzaro 79025 Centrache 413 0,00021 14.371
Calabria Cosenza 78036 Cerchiara di Calabria 2.532 0,00126 88.103
Calabria Crotone 101006 Cerenza 1.255 0,00062 43.669
Calabria Cosenza 78037 Cerisano 3.299 0,00164 114.791
Calabria Catanzaro 79027 Cerva 1.287 0,00064 44.782
Calabria Cosenza 78038 Cervicati 943 0,00047 32.812
Calabria Cosenza 78039 Cerzeto 1.292 0,00064 44.956
Calabria Vibo Valentia 102006 Cessaniti 3.483 0,00173 121.193
Calabria Cosenza 78040 Cetraro 10.144 0,00505 352.967
Calabria Catanzaro 79029 Chiaravalle Centrale 6.668 0,00332 232.018
Calabria Catanzaro 79030 Cicala 994 0,00049 34.587
Calabria Reggio di Calabria 80026 Ciminà 609 0,00030 21.191



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Reggio di Calabria 80027 Cinquefrondi 6.633 0,00330 230.800
Calabria Crotona 101007 Cirò 3.244 0,00161 112.877
Calabria Crotona 101008 Cirò Marina 14.885 0,00741 517.934
Calabria Reggio di Calabria 80028 Cittanova 10.517 0,00523 365.946
Calabria Cosenza 78041 Civita 985 0,00049 34.274
Calabria Cosenza 78042 Cleto 1.345 0,00067 46.800
Calabria Cosenza 78043 Colosimi 1.353 0,00067 47.079
Calabria Reggio di Calabria 80029 Condofuri 4.980 0,00248 173.283
Calabria Catanzaro 79033 Conflenti 1.481 0,00074 51.532
Calabria Cosenza 78044 Corigliano Calabro 40.493 0,02015 1.408.982
Calabria Catanzaro 79034 Cortale 2.316 0,00115 80.587
Calabria Cosenza 78045 Cosenza 69.717 0,03470 2.425.851
Calabria Reggio di Calabria 80030 Cosoleto 941 0,00047 32.743
Calabria Crotona 101009 Cotronei 5.472 0,00272 190.402
Calabria Cosenza 78046 Cropalati 1.133 0,00056 39.424
Calabria Catanzaro 79036 Cropani 4.326 0,00215 150.526
Calabria Cosenza 78047 Crosia 9.452 0,00470 328.889
Calabria Crotona 101010 Crotona 61.392 0,03055 2.136.177
Calabria Crotona 101011 Crucoli 3.350 0,00167 116.566
Calabria Catanzaro 79039 Curinga 6.778 0,00337 235.845
Calabria Crotona 101012 Cutro 10.250 0,00510 356.656
Calabria Vibo Valentia 102007 Dasà 1.222 0,00061 42.520
Calabria Catanzaro 79042 Davoli 5.453 0,00271 189.741
Calabria Catanzaro 79043 Decollatura 3.304 0,00164 114.965
Calabria Reggio di Calabria 80031 Delianuova 3.507 0,00175 122.028
Calabria Cosenza 78048 Diamante 5.424 0,00270 188.732
Calabria Vibo Valentia 102008 Dinami 2.664 0,00133 92.696



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Cosenza 78049 Dipignano 4.489 0,00223 156.198
Calabria Cosenza 78050 Domanico 979 0,00049 34.065
Calabria Vibo Valentia 102009 Drapia 2.197 0,00109 76.446
Calabria Vibo Valentia 102010 Fabrizia 2.451 0,00122 85.284
Calabria Cosenza 78051 Fagnano Castello 3.996 0,00199 139.044
Calabria Cosenza 78052 Falconara Albanese 1.403 0,00070 48.818
Calabria Catanzaro 79047 Falerna 4.048 0,00201 140.853
Calabria Catanzaro 79048 Feroletto Antico 2.105 0,00105 73.245
Calabria Reggio di Calabria 80032 Feroletto della Chiesa 1.812 0,00090 63.050
Calabria Reggio di Calabria 80033 Ferruzzano 791 0,00039 27.523
Calabria Cosenza 78053 Figline Vegliaturo 1.097 0,00055 38.171
Calabria Vibo Valentia 102011 Filadelfia 5.683 0,00283 197.744
Calabria Vibo Valentia 102012 Filandari 1.892 0,00094 65.833
Calabria Vibo Valentia 102013 Filogaso 1.435 0,00071 49.932
Calabria Cosenza 78054 Firmo 2.279 0,00113 79.299
Calabria Reggio di Calabria 80034 Fiumara 1.087 0,00054 37.823
Calabria Cosenza 78055 Fiumefreddo Bruzio 3.171 0,00158 110.337
Calabria Catanzaro 79052 Fossato Serralta 605 0,00030 21.051
Calabria Vibo Valentia 102014 Francavilla Angitola 2.044 0,00102 71.122
Calabria Cosenza 78056 Francavilla Marittima 3.002 0,00149 104.457
Calabria Vibo Valentia 102015 Francica 1.701 0,00085 59.187
Calabria Cosenza 78057 Frascineto 2.310 0,00115 80.378
Calabria Cosenza 78058 Fuscaldo 8.316 0,00414 289.361
Calabria Catanzaro 79055 Gagliato 554 0,00028 19.277
Calabria Reggio di Calabria 80035 Galatro 1.852 0,00092 64.442
Calabria Catanzaro 79056 Gasperina 2.192 0,00109 76.272
Calabria Reggio di Calabria 80036 Gerace 2.833 0,00141 98.576



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Vibo Valentia 102016 Gerocarne 2.395 0,00119 83.336
Calabria Reggio di Calabria 80037 Giffone 2.004 0,00100 69.731
Calabria Catanzaro 79058 Gimigliano 3.472 0,00173 120.811
Calabria Reggio di Calabria 80038 Gioia Tauro 18.499 0,00921 643.685
Calabria Reggio di Calabria 80039 Gioiosa Ionica 7.157 0,00356 249.033
Calabria Catanzaro 79059 Girifalco 6.222 0,00310 216.499
Calabria Catanzaro 79060 Gizzeria 4.299 0,00214 149.587
Calabria Cosenza 78059 Grimaldi 1.803 0,00090 62.737
Calabria Cosenza 78060 Grisolia 2.431 0,00121 84.588
Calabria Reggio di Calabria 80040 Grotteria 3.295 0,00164 114.652
Calabria Catanzaro 79061 Guardavalle 4.940 0,00246 171.891
Calabria Cosenza 78061 Guardia Piemontese 1.556 0,00077 54.142
Calabria Vibo Valentia 102017 Ionadi 3.683 0,00183 128.153
Calabria Catanzaro 79063 Isca sullo Ionio 1.653 0,00082 57.517
Calabria Crotone 101013 Isola di Capo Rizzuto 15.556 0,00774 541.282
Calabria Catanzaro 79065 Jacurso 660 0,00033 22.965
Calabria Vibo Valentia 102018 Joppolo 2.135 0,00106 74.289
Calabria Reggio di Calabria 80041 Laganadi 432 0,00021 15.032
Calabria Cosenza 78062 Lago 2.792 0,00139 97.150
Calabria Cosenza 78063 Laino Borgo 2.094 0,00104 72.862
Calabria Cosenza 78064 Laino Castello 907 0,00045 31.560
Calabria Catanzaro 79160 Lamezia Terme 70.961 0,03532 2.469.137
Calabria Cosenza 78065 Lappano 982 0,00049 34.169
Calabria Cosenza 78066 Lattarico 4.253 0,00212 147.986
Calabria Reggio di Calabria 80042 Laureana di Borrello 5.435 0,00270 189.115
Calabria Vibo Valentia 102019 Limbadi 3.734 0,00186 129.927
Calabria Reggio di Calabria 80043 Locri 12.845 0,00639 446.951



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Cosenza 78067 Longobardi 2.354 0,00117 81.909
Calabria Cosenza 78068 Longobucco 3.714 0,00185 129.231
Calabria Cosenza 78069 Lungro 2.836 0,00141 98.681
Calabria Cosenza 78070 Luzzi 10.051 0,00500 349.731
Calabria Catanzaro 79068 Magisano 1.285 0,00064 44.712
Calabria Catanzaro 79069 Maida 4.465 0,00222 155.363
Calabria Cosenza 78071 Maierà 1.263 0,00063 43.947
Calabria Vibo Valentia 102020 Maierato 2.298 0,00114 79.960
Calabria Cosenza 78072 Malito 839 0,00042 29.194
Calabria Cosenza 78073 Malvito 1.897 0,00094 66.007
Calabria Reggio di Calabria 80044 Mammola 3.116 0,00155 108.423
Calabria Cosenza 78074 Mandatoriccio 2.898 0,00144 100.838
Calabria Cosenza 78075 Mangone 1.884 0,00094 65.555
Calabria Cosenza 78076 Marano Marchesato 3.500 0,00174 121.785
Calabria Cosenza 78077 Marano Principato 3.071 0,00153 106.858
Calabria Catanzaro 79071 Marcedusa 480 0,00024 16.702
Calabria Catanzaro 79072 Marcellinara 2.267 0,00113 78.882
Calabria Reggio di Calabria 80045 Marina di Gioiosa Ionica 6.573 0,00327 228.712
Calabria Reggio di Calabria 80046 Maropati 1.614 0,00080 56.160
Calabria Catanzaro 79073 Martirano 952 0,00047 33.125
Calabria Catanzaro 79074 Martirano Lombardo 1.223 0,00061 42.555
Calabria Reggio di Calabria 80047 Martone 574 0,00029 19.973
Calabria Cosenza 78078 Marzi 982 0,00049 34.169
Calabria Reggio di Calabria 80048 Melicuccà 1.013 0,00050 35.248
Calabria Reggio di Calabria 80049 Melicucco 5.128 0,00255 178.432
Calabria Crotone 101014 Melissa 3.555 0,00177 123.699
Calabria Reggio di Calabria 80050 Melito di Porto Salvo 11.441 0,00569 398.097



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Cosenza 78079 Mendicino 9.405 0,00468 327.253
Calabria Crotone 101015 Mesoraca 6.804 0,00339 236.750
Calabria Catanzaro 79077 Miglierina 817 0,00041 28.428
Calabria Vibo Valentia 102021 Mileto 7.046 0,00351 245.170
Calabria Reggio di Calabria 80051 Molochio 2.639 0,00131 91.826
Calabria Reggio di Calabria 80052 Monasterace 3.554 0,00177 123.664
Calabria Vibo Valentia 102022 Mongiana 842 0,00042 29.298
Calabria Cosenza 78080 Mongrassano 1.667 0,00083 58.004
Calabria Cosenza 78081 Montalto Uffugo 20.373 0,01014 708.892
Calabria Catanzaro 79080 Montauro 1.509 0,00075 52.507
Calabria Reggio di Calabria 80053 Montebello Ionico 6.478 0,00322 225.406
Calabria Cosenza 78082 Montegiordano 2.028 0,00101 70.566
Calabria Catanzaro 79081 Montepaone 4.761 0,00237 165.662
Calabria Vibo Valentia 102023 Monterosso Calabro 1.842 0,00092 64.094
Calabria Cosenza 78083 Morano Calabro 4.813 0,00240 167.472
Calabria Cosenza 78084 Mormanno 3.387 0,00169 117.853
Calabria Reggio di Calabria 80054 Motta San Giovanni 6.399 0,00318 222.658
Calabria Catanzaro 79083 Motta Santa Lucia 891 0,00044 31.003
Calabria Cosenza 78085 Mottafollone 1.319 0,00066 45.896
Calabria Vibo Valentia 102024 Nardodipace 1.389 0,00069 48.331
Calabria Vibo Valentia 102025 Nicotera 6.356 0,00316 221.161
Calabria Cosenza 78086 Nocera 462 0,00023 16.076
Calabria Catanzaro 79087 Nocera Terinese 4.816 0,00240 167.576
Calabria Catanzaro 79088 Olivadi 631 0,00031 21.956
Calabria Reggio di Calabria 80055 Oppido Mamertina 5.446 0,00271 189.497
Calabria Cosenza 78087 Oriolo 2.614 0,00130 90.956
Calabria Cosenza 78088 Orsomarso 1.373 0,00068 47.774



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Catanzaro 79089 Palermiti 1.279 0,00064 44.504
Calabria Reggio di Calabria 80056 Palizzi 2.411 0,00120 83.892
Calabria Crotone 101016 Pallagorio 1.400 0,00070 48.714
Calabria Reggio di Calabria 80057 Palmi 19.436 0,00967 676.289
Calabria Cosenza 78089 Paludi 1.203 0,00060 41.859
Calabria Cosenza 78090 Panettieri 343 0,00017 11.935
Calabria Cosenza 78091 Paola 16.890 0,00841 587.699
Calabria Cosenza 78092 Papisidero 874 0,00043 30.411
Calabria Cosenza 78093 Parenti 2.299 0,00114 79.995
Calabria Vibo Valentia 102026 Parghelia 1.349 0,00067 46.939
Calabria Cosenza 78094 Paterno Calabro 1.359 0,00068 47.287
Calabria Reggio di Calabria 80058 Pazzano 686 0,00034 23.870
Calabria Cosenza 78095 Pedace 2.030 0,00101 70.635
Calabria Cosenza 78096 Pedivigliano 915 0,00046 31.838
Calabria Catanzaro 79092 Pentone 2.230 0,00111 77.594
Calabria Crotone 101017 Petilia Policastro 9.318 0,00464 324.226
Calabria Catanzaro 79094 Petrizzi 1.169 0,00058 40.676
Calabria Catanzaro 79095 Petronà 2.708 0,00135 94.227
Calabria Cosenza 78097 Piane Crati 1.466 0,00073 51.010
Calabria Catanzaro 79096 Pianopoli 2.540 0,00126 88.381
Calabria Cosenza 78098 Pietrafitta 1.413 0,00070 49.166
Calabria Cosenza 78099 Pietrapaola 1.213 0,00060 42.207
Calabria Vibo Valentia 102027 Pizzo 9.235 0,00460 321.338
Calabria Vibo Valentia 102028 Pizzoni 1.254 0,00062 43.634
Calabria Reggio di Calabria 80059 Placanica 1.259 0,00063 43.808
Calabria Cosenza 78100 Plataci 846 0,00042 29.437
Calabria Catanzaro 79099 Platania 2.250 0,00112 78.290



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Reggio di Calabria 80060 Platì 3.763 0,00187 130.936
Calabria Vibo Valentia 102029 Polia 1.075 0,00054 37.405
Calabria Reggio di Calabria 80061 Polistena 11.525 0,00574 401.020
Calabria Reggio di Calabria 80062 Portigliola 1.262 0,00063 43.912
Calabria Cosenza 78101 Praia a Mare 6.824 0,00340 237.446
Calabria Reggio di Calabria 80063 Reggio di Calabria 185.854 0,09250 6.466.917
Calabria Cosenza 78102 Rende 35.376 0,01761 1.230.932
Calabria Reggio di Calabria 80064 Riace 1.959 0,00097 68.165
Calabria Vibo Valentia 102030 Ricadi 4.913 0,00245 170.951
Calabria Reggio di Calabria 80065 Rizziconi 8.016 0,00399 278.922
Calabria Crotona 101019 Rocca di Neto 5.643 0,00281 196.352
Calabria Cosenza 78103 Rocca Imperiale 3.349 0,00167 116.531
Calabria Crotona 101018 Roccabernarda 3.404 0,00169 118.445
Calabria Reggio di Calabria 80066 Roccaforte del Greco 626 0,00031 21.782
Calabria Reggio di Calabria 80067 Roccella Ionica 6.738 0,00335 234.453
Calabria Cosenza 78104 Roggiano Gravina 7.378 0,00367 256.723
Calabria Reggio di Calabria 80068 Roghudi 1.227 0,00061 42.694
Calabria Cosenza 78105 Rogliano 5.851 0,00291 203.590
Calabria Vibo Valentia 102031 Rombiolo 4.781 0,00238 166.358
Calabria Reggio di Calabria 80069 Rosarno 14.745 0,00734 513.062
Calabria Cosenza 78106 Rose 4.408 0,00219 153.379
Calabria Cosenza 78107 Roseto Capo Spulico 1.925 0,00096 66.982
Calabria Cosenza 78108 Rossano 38.123 0,01897 1.326.516
Calabria Cosenza 78109 Rota Greca 1.214 0,00060 42.242
Calabria Cosenza 78110 Rovito 3.202 0,00159 111.416
Calabria Reggio di Calabria 80070 Samo 950 0,00047 33.056
Calabria Cosenza 78111 San Basile 1.098 0,00055 38.206



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Cosenza 78112 San Benedetto Ullano 1.635 0,00081 56.891
Calabria Vibo Valentia 102032 San Calogero 4.572 0,00228 159.086
Calabria Cosenza 78113 San Cosmo Albanese 639 0,00032 22.234
Calabria Vibo Valentia 102033 San Costantino Calabro 2.289 0,00114 79.647
Calabria Cosenza 78114 San Demetrio Corone 3.697 0,00184 128.640
Calabria Cosenza 78115 San Donato di Ninea 1.542 0,00077 53.655
Calabria Reggio di Calabria 80097 San Ferdinando 4.453 0,00222 154.945
Calabria Cosenza 78116 San Fili 2.800 0,00139 97.428
Calabria Catanzaro 79108 San Floro 721 0,00036 25.088
Calabria Cosenza 78118 San Giorgio Albanese 1.609 0,00080 55.986
Calabria Reggio di Calabria 80071 San Giorgio Morgeto 3.288 0,00164 114.408
Calabria Reggio di Calabria 80072 San Giovanni di Gerace 559 0,00028 19.451
Calabria Cosenza 78119 San Giovanni in Fiore 18.085 0,00900 629.280
Calabria Vibo Valentia 102034 San Gregorio d'Ippona 2.258 0,00112 78.569
Calabria Reggio di Calabria 80073 San Lorenzo 2.882 0,00143 100.281
Calabria Cosenza 78120 San Lorenzo Bellizzi 765 0,00038 26.619
Calabria Cosenza 78121 San Lorenzo del Vallo 3.511 0,00175 122.168
Calabria Reggio di Calabria 80074 San Luca 4.077 0,00203 141.862
Calabria Cosenza 78122 San Lucido 6.025 0,00300 209.644
Calabria Catanzaro 79110 San Mango d'Aquino 1.755 0,00087 61.066
Calabria Cosenza 78123 San Marco Argentano 7.606 0,00379 264.656
Calabria Cosenza 78124 San Martino di Finita 1.231 0,00061 42.833
Calabria Crotona 101020 San Mauro Marchesato 2.251 0,00112 78.325
Calabria Cosenza 78125 San Nicola Arcella 1.757 0,00087 61.136
Calabria Vibo Valentia 102035 San Nicola da Crissa 1.454 0,00072 50.593
Calabria Crotona 101021 San Nicola dell'Alto 939 0,00047 32.673
Calabria Catanzaro 79114 San Pietro a Maida 4.286 0,00213 149.134



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Catanzaro 79115 San Pietro Apostolo 1.791 0,00089 62.319
Calabria Reggio di Calabria 80075 San Pietro di Caridà 1.351 0,00067 47.009
Calabria Cosenza 78126 San Pietro in Amantea 548 0,00027 19.068
Calabria Cosenza 78127 San Pietro in Guarano 3.715 0,00185 129.266
Calabria Reggio di Calabria 80076 San Procopio 573 0,00029 19.938
Calabria Reggio di Calabria 80077 San Roberto 1.903 0,00095 66.216
Calabria Catanzaro 79116 San Sostene 1.338 0,00067 46.557
Calabria Cosenza 78128 San Sosti 2.174 0,00108 75.646
Calabria Cosenza 78135 San Vincenzo La Costa 2.206 0,00110 76.759
Calabria Catanzaro 79122 San Vito sullo Ionio 1.858 0,00092 64.650
Calabria Cosenza 78117 Sangineto 1.416 0,00070 49.271
Calabria Cosenza 78129 Santa Caterina Albanese 1.324 0,00066 46.069
Calabria Catanzaro 79117 Santa Caterina dello Ionio 2.087 0,00104 72.619
Calabria Reggio di Calabria 80078 Santa Cristina d'Aspromonte 1.046 0,00052 36.396
Calabria Cosenza 78130 Santa Domenica Talao 1.296 0,00064 45.095
Calabria Cosenza 78132 Santa Maria del Cedro 4.997 0,00249 173.874
Calabria Crotone 101022 Santa Severina 2.226 0,00111 77.455
Calabria Cosenza 78133 Santa Sofia d'Epiro 2.966 0,00148 103.204
Calabria Reggio di Calabria 80079 Sant'Agata del Bianco 683 0,00034 23.765
Calabria Cosenza 78131 Sant'Agata di Esaro 2.044 0,00102 71.122
Calabria Reggio di Calabria 80080 Sant'Alessio in Aspromonte 373 0,00019 12.979
Calabria Catanzaro 79118 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 2.170 0,00108 75.507
Calabria Reggio di Calabria 80081 Sant'Eufemia d'Aspromonte 4.118 0,00205 143.289
Calabria Reggio di Calabria 80082 Sant'Ilario dello Ionio 1.359 0,00068 47.287
Calabria Cosenza 78134 Santo Stefano di Rogliano 1.631 0,00081 56.752
Calabria Reggio di Calabria 80083 Santo Stefano in Aspromonte 1.303 0,00065 45.339
Calabria Vibo Valentia 102036 Sant'Onofrio 3.043 0,00151 105.883



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Cosenza 78136 Saracena 4.116 0,00205 143.219
Calabria Catanzaro 79123 Satriano 3.339 0,00166 116.183
Calabria Crotona 101023 Savelli 1.393 0,00069 48.470
Calabria Cosenza 78137 Scala Coeli 1.204 0,00060 41.894
Calabria Cosenza 78138 Scalea 10.763 0,00536 374.506
Calabria Crotona 101024 Scandale 3.310 0,00165 115.174
Calabria Reggio di Calabria 80084 Scido 1.005 0,00050 34.970
Calabria Cosenza 78139 Scigliano 1.397 0,00070 48.610
Calabria Reggio di Calabria 80085 Scilla 5.155 0,00257 179.372
Calabria Catanzaro 79126 Sellia 562 0,00028 19.555
Calabria Catanzaro 79127 Sellia Marina 6.419 0,00319 223.354
Calabria Reggio di Calabria 80086 Seminara 3.046 0,00152 105.988
Calabria Cosenza 78140 Serra d'Aiello 687 0,00034 23.905
Calabria Cosenza 78141 Serra Pedace 1.032 0,00051 35.909
Calabria Vibo Valentia 102037 Serra San Bruno 6.955 0,00346 242.004
Calabria Catanzaro 79129 Serrastretta 3.328 0,00166 115.800
Calabria Reggio di Calabria 80087 Serrata 920 0,00046 32.012
Calabria Catanzaro 79130 Sersale 4.852 0,00241 168.829
Calabria Catanzaro 79131 Settingiano 2.836 0,00141 98.681
Calabria Reggio di Calabria 80088 Siderno 18.000 0,00896 626.322
Calabria Vibo Valentia 102038 Simbario 1.017 0,00051 35.387
Calabria Catanzaro 79133 Simeri Cricchi 4.525 0,00225 157.450
Calabria Reggio di Calabria 80089 Sinopoli 2.202 0,00110 76.620
Calabria Catanzaro 79134 Sorbo San Basile 898 0,00045 31.247
Calabria Vibo Valentia 102039 Sorianello 1.221 0,00061 42.486
Calabria Vibo Valentia 102040 Soriano Calabro 2.807 0,00140 97.671
Calabria Catanzaro 79137 Soverato 9.616 0,00479 334.595



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Catanzaro 79138 Soveria Mannelli 3.222 0,00160 112.112
Calabria Catanzaro 79139 Soveria Simeri 1.674 0,00083 58.248
Calabria Vibo Valentia 102041 Spadola 861 0,00043 29.959
Calabria Cosenza 78142 Spezzano Albanese 7.260 0,00361 252.617
Calabria Cosenza 78143 Spezzano della Sila 4.692 0,00234 163.261
Calabria Cosenza 78144 Spezzano Piccolo 2.170 0,00108 75.507
Calabria Vibo Valentia 102042 Spilinga 1.500 0,00075 52.194
Calabria Catanzaro 79142 Squillace 3.484 0,00173 121.228
Calabria Reggio di Calabria 80090 Staiti 296 0,00015 10.300
Calabria Catanzaro 79143 Stalettì 2.486 0,00124 86.502
Calabria Vibo Valentia 102043 Stefanacconi 2.541 0,00126 88.416
Calabria Reggio di Calabria 80091 Stignano 1.419 0,00071 49.375
Calabria Reggio di Calabria 80092 Stilo 2.746 0,00137 95.549
Calabria Crotone 101025 Strongoli 6.295 0,00313 219.039
Calabria Cosenza 78145 Tarsia 2.197 0,00109 76.446
Calabria Reggio di Calabria 80093 Taurianova 15.858 0,00789 551.790
Calabria Catanzaro 79146 Taverna 2.697 0,00134 93.844
Calabria Cosenza 78146 Terranova da Sibari 5.214 0,00259 181.425
Calabria Reggio di Calabria 80094 Terranova Sappo Minulio 535 0,00027 18.616
Calabria Cosenza 78147 Terravecchia 885 0,00044 30.794
Calabria Catanzaro 79147 Tiriolo 3.982 0,00198 138.556
Calabria Cosenza 78148 Torano Castello 4.788 0,00238 166.602
Calabria Catanzaro 79148 Torre di Ruggiero 1.153 0,00057 40.119
Calabria Cosenza 78149 Tortora 6.100 0,00304 212.254
Calabria Cosenza 78150 Trebisacce 9.365 0,00466 325.862
Calabria Cosenza 78151 Trenta 2.730 0,00136 94.992
Calabria Vibo Valentia 102044 Tropea 6.775 0,00337 235.741



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Calabria Crotona 101026 Umbriatico 958 0,00048 33.334
Calabria Cosenza 78152 Vaccarizzo Albanese 1.192 0,00059 41.476
Calabria Catanzaro 79151 Vallefiorita 1.939 0,00096 67.469
Calabria Vibo Valentia 102045 Vallelonga 720 0,00036 25.053
Calabria Reggio di Calabria 80095 Varapodio 2.245 0,00112 78.116
Calabria Vibo Valentia 102046 Vazzano 1.115 0,00055 38.797
Calabria Cosenza 78153 Verbicaro 3.283 0,00163 114.234
Calabria Crotona 101027 Verzino 2.036 0,00101 70.844
Calabria Vibo Valentia 102047 Vibo Valentia 33.813 0,01683 1.176.546
Calabria Reggio di Calabria 80096 Villa San Giovanni 13.700 0,00682 476.701
Calabria Cosenza 78154 Villapiana 5.443 0,00271 189.393
Calabria Vibo Valentia 102048 Zaccanopoli 819 0,00041 28.498
Calabria Catanzaro 79157 Zagarise 1.761 0,00088 61.275
Calabria Vibo Valentia 102049 Zambrone 1.844 0,00092 64.163
Calabria Cosenza 78155 Zumpano 2.352 0,00117 81.839
Calabria Vibo Valentia 102050 Zungri 2.057 0,00102 71.575
Campania Salerno 65001 Acerno 2.870 0,00049 100.364
Campania Napoli 63001 Acerra 55.527 0,00953 1.941.772
Campania Napoli 63002 Afragola 63.822 0,01096 2.231.847
Campania Napoli 63003 Agerola 7.394 0,00127 258.567
Campania Salerno 65002 Agropoli 21.035 0,00361 735.591
Campania Avellino 64001 Aiello del Sabato 3.913 0,00067 136.837
Campania Caserta 61001 Ailano 1.407 0,00024 49.203
Campania Benevento 62001 Airola 8.120 0,00139 283.955
Campania Salerno 65003 Albanella 6.460 0,00111 225.905
Campania Salerno 65004 Alfano 1.125 0,00019 39.341
Campania Caserta 61002 Alife 7.490 0,00129 261.924



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Avellino 64002 Altavilla Irpina 4.198 0,00072 146.803
Campania Salerno 65005 Altavilla Silentina 6.901 0,00118 241.327
Campania Caserta 61003 Alvignano 4.980 0,00085 174.150
Campania Salerno 65006 Amalfi 5.341 0,00092 186.774
Campania Benevento 62002 Amorosi 2.909 0,00050 101.727
Campania Napoli 63004 Anacapri 6.742 0,00116 235.767
Campania Avellino 64003 Andretta 2.103 0,00036 73.542
Campania Salerno 65007 Angri 31.692 0,00544 1.108.265
Campania Benevento 62003 Apice 5.808 0,00100 203.105
Campania Benevento 62004 Apollosa 2.737 0,00047 95.713
Campania Salerno 65008 Aquara 1.658 0,00028 57.980
Campania Avellino 64004 Aquilonia 1.879 0,00032 65.708
Campania Avellino 64005 Ariano Irpino 23.152 0,00397 809.622
Campania Caserta 61004 Arienzo 5.362 0,00092 187.508
Campania Benevento 62005 Arpaia 1.969 0,00034 68.856
Campania Benevento 62006 Arpaise 869 0,00015 30.389
Campania Napoli 63005 Arzano 36.209 0,00622 1.266.224
Campania Salerno 65009 Ascea 5.828 0,00100 203.804
Campania Salerno 65010 Atena Lucana 2.362 0,00041 82.599
Campania Salerno 65011 Atrani 919 0,00016 32.137
Campania Avellino 64006 Atripalda 11.149 0,00191 389.879
Campania Salerno 65012 Auletta 2.454 0,00042 85.816
Campania Avellino 64007 Avella 7.836 0,00135 274.024
Campania Avellino 64008 Avellino 56.512 0,00970 1.976.217
Campania Caserta 61005 Aversa 51.676 0,00887 1.807.103
Campania Napoli 63006 Bacoli 27.278 0,00468 953.908
Campania Avellino 64009 Bagnoli Irpino 3.299 0,00057 115.366



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Caserta 61006 Baia e Latina 2.342 0,00040 81.899
Campania Avellino 64010 Baiano 4.778 0,00082 167.086
Campania Napoli 63007 Barano d'Ischia 10.007 0,00172 349.943
Campania Salerno 65013 Baronissi 16.822 0,00289 588.263
Campania Benevento 62007 Baselice 2.631 0,00045 92.006
Campania Salerno 65014 Battipaglia 50.963 0,00875 1.782.169
Campania Salerno 65158 Bellizzi 13.157 0,00226 460.099
Campania Caserta 61007 Bellona 5.876 0,00101 205.483
Campania Salerno 65015 Bellosguardo 877 0,00015 30.669
Campania Benevento 62008 Benevento 62.219 0,01068 2.175.790
Campania Avellino 64011 Bisaccia 4.103 0,00070 143.481
Campania Benevento 62009 Bonea 1.468 0,00025 51.336
Campania Avellino 64012 Bonito 2.562 0,00044 89.593
Campania Napoli 63008 Boscoreale 26.920 0,00462 941.389
Campania Napoli 63009 Boscotrecase 10.651 0,00183 372.464
Campania Salerno 65016 Bracigliano 5.633 0,00097 196.985
Campania Napoli 63010 Brusciano 15.944 0,00274 557.560
Campania Benevento 62010 Bucciano 2.061 0,00035 72.073
Campania Salerno 65017 Buccino 5.450 0,00094 190.586
Campania Salerno 65018 Buonabitacolo 2.628 0,00045 91.901
Campania Benevento 62011 Buonalbergo 1.862 0,00032 65.114
Campania Salerno 65019 Caggiano 2.862 0,00049 100.084
Campania Caserta 61008 Caianello 1.770 0,00030 61.897
Campania Caserta 61009 Caiazzo 5.816 0,00100 203.385
Campania Avellino 64013 Cairano 374 0,00006 13.079
Campania Napoli 63011 Caivano 36.873 0,00633 1.289.444
Campania Avellino 64014 Calabritto 2.561 0,00044 89.558



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Avellino 64015 Calitri 5.100 0,00088 178.346
Campania Salerno 65020 Calvanico 1.556 0,00027 54.413
Campania Benevento 62012 Calvi 2.598 0,00045 90.852
Campania Caserta 61010 Calvi Risorta 5.889 0,00101 205.938
Campania Napoli 63012 Calvizzano 12.669 0,00218 443.033
Campania Salerno 65021 Camerota 7.290 0,00125 254.930
Campania Caserta 61011 Camigliano 1.836 0,00032 64.205
Campania Salerno 65022 Campagna 16.155 0,00277 564.938
Campania Benevento 62013 Campolattaro 1.103 0,00019 38.572
Campania Benevento 62014 Campoli del Monte Taburno 1.540 0,00026 53.854
Campania Salerno 65023 Campora 489 0,00008 17.100
Campania Napoli 63013 Camposano 5.408 0,00093 189.117
Campania Caserta 61012 Cancellò ed Arnone 5.297 0,00091 185.235
Campania Avellino 64016 Candida 1.155 0,00020 40.390
Campania Salerno 65024 Cannalonga 1.104 0,00019 38.607
Campania Salerno 65025 Capaccio 22.083 0,00379 772.240
Campania Caserta 61013 Capodrise 9.498 0,00163 332.144
Campania Avellino 64017 Caposele 3.622 0,00062 126.661
Campania Napoli 63014 Capri 7.305 0,00125 255.455
Campania Caserta 61014 Capriati a Volturno 1.678 0,00029 58.679
Campania Avellino 64018 Capriglia Irpina 2.427 0,00042 84.872
Campania Caserta 61015 Capua 18.879 0,00324 660.196
Campania Napoli 63015 Carbonara di Nola 2.233 0,00038 78.088
Campania Napoli 63016 Cardito 21.171 0,00363 740.347
Campania Avellino 64019 Carife 1.571 0,00027 54.938
Campania Caserta 61016 Carinaro 6.994 0,00120 244.579
Campania Caserta 61017 Carinola 8.317 0,00143 290.844



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Caserta 61018 Casagiove 14.186 0,00244 496.083
Campania Caserta 61019 Casal di Principe 21.102 0,00362 737.934
Campania Salerno 65028 Casal Velino 5.104 0,00088 178.486
Campania Avellino 64020 Casalbore 1.955 0,00034 68.366
Campania Salerno 65026 Casalbuono 1.246 0,00021 43.572
Campania Benevento 62015 Casalduni 1.493 0,00026 52.210
Campania Salerno 65027 Casaletto Spartano 1.476 0,00025 51.616
Campania Napoli 63017 Casalnuovo di Napoli 50.576 0,00868 1.768.636
Campania Caserta 61020 Casaluce 10.274 0,00176 359.280
Campania Napoli 63018 Casamarciano 3.394 0,00058 118.688
Campania Napoli 63019 Casamicciola Terme 8.317 0,00143 290.844
Campania Napoli 63020 Casandrino 13.221 0,00227 462.337
Campania Caserta 61103 Casapesenna 6.782 0,00116 237.166
Campania Caserta 61021 Casapulla 8.534 0,00147 298.433
Campania Napoli 63021 Casavatore 18.571 0,00319 649.425
Campania Salerno 65029 Caselle in Pittari 2.006 0,00034 70.150
Campania Caserta 61022 Caserta 78.669 0,01351 2.751.044
Campania Napoli 63022 Casola di Napoli 3.810 0,00065 133.235
Campania Napoli 63023 Casoria 79.905 0,01372 2.794.267
Campania Avellino 64021 Cassano Irpino 991 0,00017 34.655
Campania Avellino 64022 Castel Baronia 1.191 0,00020 41.649
Campania Caserta 61023 Castel Campagnano 1.639 0,00028 57.316
Campania Caserta 61024 Castel di Sasso 1.192 0,00020 41.684
Campania Caserta 61026 Castel Morrone 3.999 0,00069 139.844
Campania Salerno 65034 Castel San Giorgio 13.536 0,00232 473.352
Campania Salerno 65035 Castel San Lorenzo 2.724 0,00047 95.258
Campania Caserta 61027 Castel Volturno 23.870 0,00410 834.731



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Salerno 65030 Castelcivita 1.934 0,00033 67.632
Campania Avellino 64023 Castelfranci 2.162 0,00037 75.605
Campania Benevento 62016 Castelfranco in Miscano 966 0,00017 33.781
Campania Salerno 65031 Castellabate 8.140 0,00140 284.655
Campania Napoli 63024 Castellammare di Stabia 64.598 0,01109 2.258.983
Campania Caserta 61025 Castello del Matese 1.535 0,00026 53.679
Campania Napoli 63025 Castello di Cisterna 7.177 0,00123 250.979
Campania Salerno 65032 Castelnuovo Cilento 2.581 0,00044 90.257
Campania Salerno 65033 Castelnuovo di Conza 667 0,00011 23.325
Campania Benevento 62017 Castelpagano 1.605 0,00028 56.127
Campania Benevento 62018 Castelpoto 1.386 0,00024 48.468
Campania Benevento 62019 Castelvenere 2.559 0,00044 89.488
Campania Benevento 62020 Castelvetere in Val Fortore 1.478 0,00025 51.685
Campania Avellino 64024 Castelvetere sul Calore 1.703 0,00029 59.554
Campania Salerno 65036 Castiglione del Genovesi 1.364 0,00023 47.699
Campania Benevento 62021 Cautano 2.141 0,00037 74.870
Campania Salerno 65037 Cava de' Tirreni 53.462 0,00918 1.869.559
Campania Salerno 65038 Celle di Bulgheria 1.936 0,00033 67.702
Campania Caserta 61102 Cellole 7.872 0,00135 275.283
Campania Salerno 65039 Centola 4.958 0,00085 173.381
Campania Benevento 62022 Ceppaloni 3.391 0,00058 118.583
Campania Salerno 65040 Ceraso 2.561 0,00044 89.558
Campania Napoli 63026 Cercola 19.270 0,00331 673.869
Campania Benevento 62023 Cerreto Sannita 4.209 0,00072 147.188
Campania Avellino 64025 Cervinara 9.973 0,00171 348.754
Campania Caserta 61028 Cervino 5.091 0,00087 178.032
Campania Caserta 61029 Cesa 7.980 0,00137 279.060



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Avellino 64026 Cesinali 2.566 0,00044 89.733
Campania Salerno 65041 Cetara 2.352 0,00040 82.249
Campania Avellino 64027 Chianche 578 0,00010 20.213
Campania Avellino 64028 Chiusano di San Domenico 2.409 0,00041 84.242
Campania Napoli 63027 Cicciano 12.241 0,00210 428.066
Campania Salerno 65042 Cicerale 1.280 0,00022 44.761
Campania Napoli 63028 Cimitile 7.309 0,00125 255.595
Campania Caserta 61030 Ciorlano 449 0,00008 15.701
Campania Benevento 62024 Circello 2.531 0,00043 88.509
Campania Benevento 62025 Colle Sannita 2.732 0,00047 95.538
Campania Salerno 65043 Colliano 3.806 0,00065 133.095
Campania Napoli 63029 Comiziano 1.826 0,00031 63.855
Campania Salerno 65044 Conca dei Marini 734 0,00013 25.668
Campania Caserta 61031 Conca della Campania 1.318 0,00023 46.090
Campania Avellino 64029 Contrada 3.027 0,00052 105.854
Campania Salerno 65045 Controne 902 0,00015 31.543
Campania Salerno 65046 Contursi Terme 3.353 0,00058 117.254
Campania Avellino 64030 Conza della Campania 1.433 0,00025 50.112
Campania Salerno 65047 Corbara 2.612 0,00045 91.341
Campania Salerno 65048 Corleto Monforte 670 0,00012 23.430
Campania Napoli 63030 Crispano 12.647 0,00217 442.264
Campania Salerno 65049 Cuccaro Vetere 580 0,00010 20.283
Campania Caserta 61032 Curti 7.274 0,00125 254.371
Campania Benevento 62026 Cusano Mutri 4.222 0,00072 147.643
Campania Avellino 64031 Domicella 1.843 0,00032 64.449
Campania Caserta 61033 Dragoni 2.148 0,00037 75.115
Campania Benevento 62027 Dugenta 2.745 0,00047 95.992



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Benevento 62028 Durazzano 2.270 0,00039 79.382
Campania Salerno 65050 Eboli 38.034 0,00653 1.330.044
Campania Napoli 63064 Ercolano 55.032 0,00945 1.924.462
Campania Benevento 62029 Faicchio 3.775 0,00065 132.011
Campania Caserta 61101 Falciano del Massico 3.746 0,00064 130.997
Campania Salerno 65051 Felitto 1.337 0,00023 46.755
Campania Salerno 65052 Fisciano 13.527 0,00232 473.037
Campania Avellino 64032 Flumeri 3.104 0,00053 108.546
Campania Benevento 62030 Foglianise 3.550 0,00061 124.143
Campania Benevento 62031 Foiano di Val Fortore 1.486 0,00026 51.965
Campania Avellino 64033 Fontanarosa 3.337 0,00057 116.694
Campania Caserta 61034 Fontegreca 872 0,00015 30.494
Campania Benevento 62032 Forchia 1.222 0,00021 42.733
Campania Avellino 64034 Forino 5.413 0,00093 189.292
Campania Napoli 63031 Forio 17.279 0,00297 604.244
Campania Caserta 61035 Formicola 1.578 0,00027 55.182
Campania Benevento 62033 Fragneto l'Abate 1.122 0,00019 39.236
Campania Benevento 62034 Fragneto Monforte 1.889 0,00032 66.058
Campania Caserta 61036 Francolise 5.000 0,00086 174.849
Campania Benevento 62035 Frasso Telesino 2.481 0,00043 86.760
Campania Napoli 63032 Frattamaggiore 30.293 0,00520 1.059.342
Campania Napoli 63033 Frattaminore 15.962 0,00274 558.189
Campania Avellino 64035 Frigento 4.042 0,00069 141.348
Campania Caserta 61037 Frignano 8.588 0,00147 300.321
Campania Salerno 65053 Furore 857 0,00015 29.969
Campania Salerno 65054 Futani 1.302 0,00022 45.531
Campania Caserta 61038 Gallo Matese 688 0,00012 24.059



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Caserta 61039 Galluccio 2.279 0,00039 79.696
Campania Avellino 64036 Gesualdo 3.713 0,00064 129.843
Campania Caserta 61040 Giano Vetusto 667 0,00011 23.325
Campania Salerno 65055 Giffoni Sei Casali 5.271 0,00090 184.326
Campania Salerno 65056 Giffoni Valle Piana 11.993 0,00206 419.394
Campania Benevento 62036 Ginestra degli Schiavoni 528 0,00009 18.464
Campania Salerno 65057 Gioi 1.381 0,00024 48.293
Campania Caserta 61041 Gioia Sannitica 3.568 0,00061 124.772
Campania Napoli 63034 Giugliano in Campania 115.484 0,01983 4.038.460
Campania Salerno 65058 Giungano 1.254 0,00022 43.852
Campania Napoli 63035 Gragnano 29.771 0,00511 1.041.088
Campania Caserta 61042 Grazzanise 6.833 0,00117 238.949
Campania Avellino 64037 Greci 789 0,00014 27.591
Campania Caserta 61043 Gricignano di Aversa 10.194 0,00175 356.483
Campania Avellino 64038 Grottaminarda 8.312 0,00143 290.670
Campania Avellino 64039 Grottolella 1.998 0,00034 69.870
Campania Napoli 63036 Grumo Nevano 18.313 0,00314 640.403
Campania Avellino 64040 Guardia Lombardi 1.859 0,00032 65.009
Campania Benevento 62037 Guardia Sanframondi 5.306 0,00091 185.550
Campania Napoli 63037 Ischia 18.687 0,00321 653.482
Campania Salerno 65059 Ispani 1.006 0,00017 35.180
Campania Napoli 63038 Lacco Ameno 4.726 0,00081 165.268
Campania Avellino 64041 Lacedonia 2.842 0,00049 99.384
Campania Avellino 64042 Lapio 1.664 0,00029 58.190
Campania Salerno 65060 Laureana Cilento 1.175 0,00020 41.090
Campania Salerno 65061 Laurino 1.756 0,00030 61.407
Campania Salerno 65062 Laurito 883 0,00015 30.878



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Avellino 64043 Lauro 3.636 0,00062 127.150
Campania Salerno 65063 Laviano 1.502 0,00026 52.525
Campania Caserta 61044 Letino 803 0,00014 28.081
Campania Napoli 63039 Lettere 6.210 0,00107 217.163
Campania Caserta 61045 Liberi 1.183 0,00020 41.369
Campania Benevento 62038 Limatola 3.901 0,00067 136.417
Campania Avellino 64044 Lioni 6.426 0,00110 224.716
Campania Napoli 63040 Liveri 1.681 0,00029 58.784
Campania Avellino 64045 Luogosano 1.236 0,00021 43.223
Campania Caserta 61046 Lusciano 14.275 0,00245 499.195
Campania Salerno 65064 Lustra 1.111 0,00019 38.852
Campania Caserta 61047 Macerata Campania 10.843 0,00186 379.178
Campania Caserta 61048 Maddaloni 38.587 0,00662 1.349.382
Campania Salerno 65065 Magliano Vetere 783 0,00013 27.381
Campania Salerno 65066 Maiori 5.644 0,00097 197.370
Campania Avellino 64046 Manocalzati 3.265 0,00056 114.177
Campania Napoli 63041 Marano di Napoli 59.366 0,01019 2.076.021
Campania Caserta 61049 Marcianise 40.360 0,00693 1.411.384
Campania Napoli 63042 Mariglianella 7.446 0,00128 260.386
Campania Napoli 63043 Marigliano 30.291 0,00520 1.059.272
Campania Caserta 61050 Marzano Appio 2.396 0,00041 83.788
Campania Avellino 64047 Marzano di Nola 1.713 0,00029 59.903
Campania Napoli 63092 Massa di Somma 5.767 0,00099 201.671
Campania Napoli 63044 Massa Lubrense 13.889 0,00238 485.696
Campania Napoli 63045 Melito di Napoli 38.022 0,00653 1.329.624
Campania Avellino 64048 Melito Irpino 1.956 0,00034 68.401
Campania Benevento 62039 Melizzano 1.908 0,00033 66.723



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Salerno 65067 Mercato San Severino 21.590 0,00371 754.999
Campania Avellino 64049 Mercogliano 12.519 0,00215 437.788
Campania Napoli 63046 Meta 8.032 0,00138 280.878
Campania Caserta 61051 Mignano Monte Lungo 3.280 0,00056 114.701
Campania Salerno 65068 Minori 2.860 0,00049 100.014
Campania Avellino 64050 Mirabella Eclano 8.079 0,00139 282.522
Campania Benevento 62040 Moiano 4.146 0,00071 144.985
Campania Salerno 65069 Moio della Civitella 1.922 0,00033 67.212
Campania Benevento 62041 Molinara 1.697 0,00029 59.344
Campania Caserta 61052 Mondragone 27.142 0,00466 949.152
Campania Avellino 64051 Montaguto 494 0,00008 17.275
Campania Salerno 65070 Montano Antilia 2.028 0,00035 70.919
Campania Napoli 63047 Monte di Procida 13.308 0,00228 465.379
Campania Salerno 65075 Monte San Giacomo 1.655 0,00028 57.875
Campania Avellino 64052 Montecalvo Irpino 3.969 0,00068 138.795
Campania Salerno 65071 Montecorice 2.573 0,00044 89.977
Campania Salerno 65072 Montecorvino Pugliano 9.938 0,00171 347.531
Campania Salerno 65073 Montecorvino Rovella 12.520 0,00215 437.823
Campania Avellino 64053 Montefalcione 3.462 0,00059 121.066
Campania Benevento 62042 Montefalcone di Val Fortore 1.684 0,00029 58.889
Campania Salerno 65074 Monteforte Cilento 584 0,00010 20.422
Campania Avellino 64054 Monteforte Irpino 12.226 0,00210 427.542
Campania Avellino 64055 Montefredane 2.292 0,00039 80.151
Campania Avellino 64056 Montefusco 1.471 0,00025 51.441
Campania Avellino 64057 Montella 7.998 0,00137 279.689
Campania Avellino 64058 Montemarano 3.122 0,00054 109.176
Campania Avellino 64059 Montemiletto 5.462 0,00094 191.005



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Salerno 65076 Montesano sulla Marcellana 6.724 0,00115 235.137
Campania Benevento 62043 Montesarchio 13.661 0,00235 477.723
Campania Avellino 64060 Monteverde 867 0,00015 30.319
Campania Avellino 64061 Montoro Inferiore 10.416 0,00179 364.246
Campania Avellino 64062 Montoro Superiore 8.751 0,00150 306.021
Campania Benevento 62044 Morcone 5.166 0,00089 180.654
Campania Salerno 65077 Morigerati 747 0,00013 26.122
Campania Avellino 64063 Morra De Sanctis 1.330 0,00023 46.510
Campania Avellino 64064 Moschiano 1.687 0,00029 58.994
Campania Avellino 64065 Mugnano del Cardinale 5.338 0,00092 186.669
Campania Napoli 63048 Mugnano di Napoli 34.445 0,00591 1.204.537
Campania Napoli 63049 Napoli 962.940 0,16532 33.673.882
Campania Salerno 65078 Nocera Inferiore 45.837 0,00787 1.602.914
Campania Salerno 65079 Nocera Superiore 24.117 0,00414 843.368
Campania Napoli 63050 Nola 32.759 0,00562 1.145.578
Campania Salerno 65080 Novi Velia 2.257 0,00039 78.927
Campania Avellino 64066 Nusco 4.354 0,00075 152.259
Campania Salerno 65081 Ogliastro Cilento 2.262 0,00039 79.102
Campania Salerno 65082 Olevano sul Tusciano 6.993 0,00120 244.544
Campania Salerno 65083 Oliveto Citra 3.973 0,00068 138.935
Campania Salerno 65084 Omignano 1.561 0,00027 54.588
Campania Salerno 65085 Orria 1.225 0,00021 42.838
Campania Caserta 61053 Orta di Atella 23.319 0,00400 815.462
Campania Avellino 64067 Ospedaletto d'Alpinolo 1.895 0,00033 66.268
Campania Salerno 65086 Ottati 749 0,00013 26.192
Campania Napoli 63051 Ottaviano 23.944 0,00411 837.318
Campania Salerno 65087 Padula 5.581 0,00096 195.167



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Benevento 62045 Paduli 4.141 0,00071 144.810
Campania Salerno 65088 Pagani 35.932 0,00617 1.256.537
Campania Avellino 64068 Pago del Vallo di Lauro 1.859 0,00032 65.009
Campania Benevento 62046 Pago Veiano 2.603 0,00045 91.027
Campania Napoli 63052 Palma Campania 15.082 0,00259 527.416
Campania Salerno 65089 Palomonte 4.137 0,00071 144.670
Campania Benevento 62047 Pannarano 2.065 0,00035 72.213
Campania Benevento 62048 Paolisi 2.004 0,00034 70.080
Campania Caserta 61054 Parete 10.912 0,00187 381.591
Campania Avellino 64069 Parolise 702 0,00012 24.549
Campania Caserta 61055 Pastorano 2.871 0,00049 100.398
Campania Avellino 64070 Paternopoli 2.577 0,00044 90.117
Campania Benevento 62049 Paupisi 1.527 0,00026 53.399
Campania Salerno 65090 Pellezzano 10.889 0,00187 380.787
Campania Salerno 65091 Perdifumo 1.804 0,00031 63.086
Campania Salerno 65092 Perito 1.044 0,00018 36.509
Campania Salerno 65093 Pertosa 703 0,00012 24.584
Campania Benevento 62050 Pesco Sannita 2.083 0,00036 72.842
Campania Salerno 65094 Petina 1.218 0,00021 42.593
Campania Avellino 64071 Petruro Irpino 362 0,00006 12.659
Campania Salerno 65095 Piaggine 1.492 0,00026 52.175
Campania Caserta 61056 Piana di Monte Verna 2.418 0,00042 84.557
Campania Napoli 63053 Piano di Sorrento 13.066 0,00224 456.916
Campania Caserta 61057 Piedimonte Matese 11.503 0,00197 402.258
Campania Avellino 64072 Pietradefusi 2.475 0,00042 86.550
Campania Caserta 61058 Pietramelara 4.755 0,00082 166.282
Campania Benevento 62051 Pietraroja 612 0,00011 21.402



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Avellino 64073 Pietrastornina 1.573 0,00027 55.008
Campania Caserta 61059 Pietravairano 3.127 0,00054 109.351
Campania Benevento 62052 Pietrelcina 3.069 0,00053 107.323
Campania Caserta 61060 Pignataro Maggiore 6.310 0,00108 220.660
Campania Napoli 63054 Pimonte 6.050 0,00104 211.568
Campania Salerno 65096 Pisciotta 2.879 0,00049 100.678
Campania Napoli 63055 Poggiomarino 21.175 0,00364 740.487
Campania Salerno 65097 Polla 5.310 0,00091 185.690
Campania Napoli 63056 Pollena Trocchia 13.717 0,00235 479.682
Campania Salerno 65098 Pollica 2.477 0,00043 86.620
Campania Napoli 63057 Pomigliano d'Arco 39.276 0,00674 1.373.476
Campania Napoli 63058 Pompei 25.757 0,00442 900.719
Campania Benevento 62053 Ponte 2.678 0,00046 93.649
Campania Salerno 65099 Pontecagnano Faiano 25.049 0,00430 875.960
Campania Benevento 62054 Pontelandolfo 2.377 0,00041 83.123
Campania Caserta 61061 Pontelatone 1.810 0,00031 63.295
Campania Napoli 63059 Portici 54.458 0,00935 1.904.389
Campania Caserta 61062 Portico di Caserta 7.684 0,00132 268.708
Campania Salerno 65100 Positano 3.985 0,00068 139.355
Campania Salerno 65101 Postiglione 2.313 0,00040 80.885
Campania Napoli 63060 Pozzuoli 83.426 0,01432 2.917.396
Campania Salerno 65102 Praiano 2.068 0,00036 72.318
Campania Avellino 64074 Prata di Principato Ultra 2.970 0,00051 103.860
Campania Caserta 61063 Prata Sannita 1.613 0,00028 56.406
Campania Caserta 61064 Pratella 1.651 0,00028 57.735
Campania Avellino 64075 Pratola Serra 3.636 0,00062 127.150
Campania Caserta 61065 Presenzano 1.770 0,00030 61.897



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Salerno 65103 Prignano Cilento 977 0,00017 34.166
Campania Napoli 63061 Procida 10.627 0,00182 371.625
Campania Benevento 62055 Puglianello 1.406 0,00024 49.168
Campania Avellino 64076 Quadrelle 1.928 0,00033 67.422
Campania Napoli 63062 Qualiano 25.371 0,00436 887.220
Campania Napoli 63063 Quarto 39.810 0,00683 1.392.150
Campania Avellino 64077 Quindici 2.447 0,00042 85.571
Campania Salerno 65104 Ravello 2.475 0,00042 86.550
Campania Caserta 61066 Raviscanina 1.384 0,00024 48.398
Campania Caserta 61067 Recale 7.519 0,00129 262.938
Campania Benevento 62056 Reino 1.306 0,00022 45.671
Campania Caserta 61068 Riardo 2.457 0,00042 85.921
Campania Salerno 65105 Ricigliano 1.276 0,00022 44.622
Campania Caserta 61069 Rocca d'Evandro 3.483 0,00060 121.800
Campania Avellino 64079 Rocca San Felice 888 0,00015 31.053
Campania Avellino 64078 Roccabascerana 2.386 0,00041 83.438
Campania Salerno 65106 Roccadaspide 7.448 0,00128 260.456
Campania Salerno 65107 Roccagloriosa 1.666 0,00029 58.260
Campania Caserta 61070 Roccamonfina 3.686 0,00063 128.899
Campania Salerno 65108 Roccapiemonte 9.068 0,00156 317.107
Campania Napoli 63065 Roccarainola 7.293 0,00125 255.035
Campania Caserta 61071 Roccaromana 1.004 0,00017 35.110
Campania Caserta 61072 Rocchetta e Croce 510 0,00009 17.835
Campania Salerno 65109 Rofrano 1.732 0,00030 60.568
Campania Salerno 65110 Romagnano al Monte 393 0,00007 13.743
Campania Salerno 65111 Roscigno 878 0,00015 30.704
Campania Avellino 64080 Rotondi 3.644 0,00063 127.430



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Salerno 65112 Rutino 880 0,00015 30.773
Campania Caserta 61073 Ruviano 1.849 0,00032 64.659
Campania Salerno 65113 Sacco 592 0,00010 20.702
Campania Salerno 65114 Sala Consilina 12.732 0,00219 445.236
Campania Salerno 65115 Salento 2.032 0,00035 71.059
Campania Salerno 65116 Salerno 139.704 0,02398 4.885.430
Campania Salerno 65117 Salvitelle 613 0,00011 21.437
Campania Avellino 64081 Salza Irpina 779 0,00013 27.242
Campania Benevento 62057 San Bartolomeo in Galdo 5.236 0,00090 183.102
Campania Caserta 61074 San Cipriano d'Aversa 12.954 0,00222 453.000
Campania Salerno 65118 San Cipriano Picentino 6.712 0,00115 234.718
Campania Caserta 61075 San Felice a Cancelli 17.507 0,00301 612.217
Campania Napoli 63066 San Gennaro Vesuviano 11.080 0,00190 387.466
Campania Napoli 63067 San Giorgio a Cremano 47.871 0,00822 1.674.042
Campania Benevento 62058 San Giorgio del Sannio 9.881 0,00170 345.537
Campania Benevento 62059 San Giorgio La Molarola 3.075 0,00053 107.532
Campania Salerno 65119 San Giovanni a Piro 3.865 0,00066 135.159
Campania Napoli 63068 San Giuseppe Vesuviano 28.216 0,00484 986.710
Campania Salerno 65120 San Gregorio Magno 4.524 0,00078 158.204
Campania Caserta 61076 San Gregorio Matese 991 0,00017 34.655
Campania Benevento 62060 San Leucio del Sannio 3.223 0,00055 112.708
Campania Benevento 62061 San Lorenzello 2.345 0,00040 82.004
Campania Benevento 62062 San Lorenzo Maggiore 2.201 0,00038 76.969
Campania Benevento 62063 San Lupo 841 0,00014 29.410
Campania Salerno 65121 San Mango Piemonte 2.658 0,00046 92.950
Campania Avellino 64082 San Mango sul Calore 1.225 0,00021 42.838
Campania Caserta 61077 San Marcellino 12.953 0,00222 452.965



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Benevento 62064 San Marco dei Cavoti 3.624 0,00062 126.731
Campania Caserta 61104 San Marco Evangelista 6.427 0,00110 224.751
Campania Benevento 62065 San Martino Sannita 1.278 0,00022 44.691
Campania Avellino 64083 San Martino Valle Caudina 4.724 0,00081 165.198
Campania Salerno 65122 San Marzano sul Sarno 10.119 0,00174 353.860
Campania Salerno 65123 San Mauro Cilento 976 0,00017 34.131
Campania Salerno 65124 San Mauro la Bruca 685 0,00012 23.954
Campania Avellino 64084 San Michele di Serino 2.579 0,00044 90.187
Campania Benevento 62066 San Nazzaro 899 0,00015 31.438
Campania Avellino 64085 San Nicola Baronia 807 0,00014 28.221
Campania Caserta 61078 San Nicola la Strada 21.403 0,00367 748.460
Campania Benevento 62067 San Nicola Manfredi 3.569 0,00061 124.807
Campania Napoli 63069 San Paolo Bel Sito 3.507 0,00060 122.639
Campania Salerno 65125 San Pietro al Tanagro 1.740 0,00030 60.848
Campania Caserta 61079 San Pietro Infine 1.002 0,00017 35.040
Campania Caserta 61080 San Potito Sannitico 1.996 0,00034 69.800
Campania Avellino 64086 San Potito Ultra 1.613 0,00028 56.406
Campania Caserta 61081 San Prisco 12.133 0,00208 424.289
Campania Salerno 65126 San Rufo 1.757 0,00030 61.442
Campania Benevento 62068 San Salvatore Telesino 4.038 0,00069 141.208
Campania Napoli 63070 San Sebastiano al Vesuvio 9.570 0,00164 334.662
Campania Avellino 64087 San Sossio Baronia 1.761 0,00030 61.582
Campania Caserta 61085 San Tammaro 5.039 0,00087 176.213
Campania Salerno 65132 San Valentino Torio 10.211 0,00175 357.077
Campania Napoli 63075 San Vitaliano 6.152 0,00106 215.135
Campania Benevento 62069 Santa Croce del Sannio 1.008 0,00017 35.250
Campania Avellino 64088 Santa Lucia di Serino 1.497 0,00026 52.350



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Caserta 61082 Santa Maria a Vico 14.138 0,00243 494.404
Campania Caserta 61083 Santa Maria Capua Vetere 33.521 0,00576 1.172.225
Campania Napoli 63090 Santa Maria la Carità 11.566 0,00199 404.461
Campania Caserta 61084 Santa Maria la Fossa 2.721 0,00047 95.153
Campania Salerno 65127 Santa Marina 3.204 0,00055 112.043
Campania Avellino 64093 Santa Paolina 1.436 0,00025 50.217
Campania Benevento 62070 Sant'Agata de' Goti 11.452 0,00197 400.475
Campania Napoli 63071 Sant'Agnello 8.998 0,00154 314.659
Campania Napoli 63072 Sant'Anastasia 28.870 0,00496 1.009.580
Campania Avellino 64089 Sant'Andrea di Conza 1.738 0,00030 60.778
Campania Benevento 62071 Sant'Angelo a Cupolo 4.328 0,00074 151.350
Campania Salerno 65128 Sant'Angelo a Fasanella 717 0,00012 25.073
Campania Avellino 64091 Sant'Angelo a Scala 735 0,00013 25.703
Campania Avellino 64090 Sant'Angelo all'Esca 859 0,00015 30.039
Campania Caserta 61086 Sant'Angelo d'Alife 2.334 0,00040 81.620
Campania Avellino 64092 Sant'Angelo dei Lombardi 4.527 0,00078 158.309
Campania Napoli 63073 Sant'Antimo 31.184 0,00535 1.090.500
Campania Napoli 63074 Sant'Antonio Abate 19.689 0,00338 688.522
Campania Benevento 62078 Sant'Arcangelo Trimonte 647 0,00011 22.626
Campania Caserta 61087 Sant'Arpino 14.176 0,00243 495.733
Campania Salerno 65129 Sant'Arsenio 2.776 0,00048 97.076
Campania Salerno 65130 Sant'Egidio del Monte Albino 8.878 0,00152 310.462
Campania Avellino 64095 Santo Stefano del Sole 2.205 0,00038 77.109
Campania Salerno 65131 Santomenna 491 0,00008 17.170
Campania Salerno 65133 Sanza 2.761 0,00047 96.552
Campania Salerno 65134 Sapri 7.056 0,00121 246.747
Campania Salerno 65135 Sarno 31.394 0,00539 1.097.844



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Salerno 65136 Sassano 5.103 0,00088 178.451
Campania Benevento 62072 Sassinoro 605 0,00010 21.157
Campania Napoli 63076 Saviano 15.323 0,00263 535.843
Campania Avellino 64096 Savignano Irpino 1.209 0,00021 42.279
Campania Salerno 65137 Scafati 50.694 0,00870 1.772.762
Campania Salerno 65138 Scala 1.554 0,00027 54.343
Campania Avellino 64097 Scampitella 1.301 0,00022 45.496
Campania Napoli 63077 Scisciano 5.794 0,00099 202.615
Campania Avellino 64098 Senerchia 854 0,00015 29.864
Campania Avellino 64099 Serino 7.307 0,00125 255.525
Campania Salerno 65139 Serramezzana 350 0,00006 12.239
Campania Napoli 63078 Serrara Fontana 3.199 0,00055 111.869
Campania Salerno 65140 Serre 4.020 0,00069 140.579
Campania Caserta 61088 Sessa Aurunca 22.631 0,00389 791.403
Campania Salerno 65141 Sessa Cilento 1.401 0,00024 48.993
Campania Salerno 65142 Siano 10.338 0,00177 361.518
Campania Salerno 65143 Sicignano degli Alburni 3.317 0,00057 115.995
Campania Avellino 64100 Sirignano 2.982 0,00051 104.280
Campania Avellino 64101 Solofra 12.227 0,00210 427.577
Campania Benevento 62073 Solopaca 4.058 0,00070 141.908
Campania Napoli 63079 Somma Vesuviana 35.097 0,00603 1.227.337
Campania Avellino 64102 Sorbo Serpico 572 0,00010 20.003
Campania Napoli 63080 Sorrento 16.612 0,00285 580.919
Campania Caserta 61089 Sparanise 7.419 0,00127 259.441
Campania Avellino 64103 Sperone 3.653 0,00063 127.745
Campania Salerno 65144 Stella Cilento 802 0,00014 28.046
Campania Salerno 65145 Stio 979 0,00017 34.235



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Napoli 63081 Striano 8.266 0,00142 289.061
Campania Avellino 64104 Sturno 3.198 0,00055 111.834
Campania Caserta 61090 Succivo 7.799 0,00134 272.730
Campania Avellino 64105 Summonte 1.622 0,00028 56.721
Campania Avellino 64106 Taurano 1.605 0,00028 56.127
Campania Avellino 64107 Taurasi 2.553 0,00044 89.278
Campania Caserta 61091 Teano 12.599 0,00216 440.585
Campania Salerno 65146 Teggiano 8.246 0,00142 288.362
Campania Benevento 62074 Telese Terme 6.848 0,00118 239.474
Campania Avellino 64108 Teora 1.576 0,00027 55.113
Campania Napoli 63082 Terzigno 17.655 0,00303 617.393
Campania Caserta 61092 Teverola 13.461 0,00231 470.729
Campania Benevento 62075 Tocco Caudio 1.558 0,00027 54.483
Campania Caserta 61093 Tora e Piccilli 988 0,00017 34.550
Campania Salerno 65147 Torchiara 1.787 0,00031 62.491
Campania Avellino 64109 Torella dei Lombardi 2.245 0,00039 78.507
Campania Salerno 65148 Torraca 1.298 0,00022 45.391
Campania Napoli 63083 Torre Annunziata 43.981 0,00755 1.538.010
Campania Napoli 63084 Torre del Greco 87.323 0,01499 3.053.674
Campania Avellino 64110 Torre Le Nocelle 1.365 0,00023 47.734
Campania Salerno 65149 Torre Orsaia 2.280 0,00039 79.731
Campania Benevento 62076 Torrecuso 3.519 0,00060 123.059
Campania Avellino 64111 Torrioni 592 0,00010 20.702
Campania Salerno 65150 Tortorella 584 0,00010 20.422
Campania Salerno 65151 Tramonti 4.155 0,00071 145.300
Campania Napoli 63091 Trecase 9.295 0,00160 325.045
Campania Salerno 65152 Trentinara 1.716 0,00029 60.008



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Campania Caserta 61094 Trentola-Ducenta 17.570 0,00302 614.421
Campania Avellino 64112 Trevico 1.094 0,00019 38.257
Campania Napoli 63085 Tufino 3.752 0,00064 131.207
Campania Avellino 64113 Tufo 941 0,00016 32.907
Campania Caserta 61095 Vairano Patenora 6.505 0,00112 227.479
Campania Avellino 64114 Vallata 2.914 0,00050 101.902
Campania Caserta 61096 Valle Agricola 1.011 0,00017 35.355
Campania Salerno 65153 Valle dell'Angelo 345 0,00006 12.065
Campania Caserta 61097 Valle di Maddaloni 2.808 0,00048 98.195
Campania Avellino 64115 Vallesaccarda 1.368 0,00023 47.839
Campania Salerno 65154 Vallo della Lucania 8.853 0,00152 309.588
Campania Salerno 65155 Valva 1.768 0,00030 61.827
Campania Avellino 64116 Venticano 2.618 0,00045 91.551
Campania Salerno 65156 Vibonati 3.237 0,00056 113.197
Campania Napoli 63086 Vico Equense 20.879 0,00358 730.136
Campania Salerno 65157 Vietri sul Mare 8.325 0,00143 291.124
Campania Caserta 61098 Villa di Briano 6.355 0,00109 222.233
Campania Caserta 61099 Villa Literno 11.371 0,00195 397.642
Campania Avellino 64117 Villamaina 951 0,00016 33.256
Campania Avellino 64118 Villanova del Battista 1.820 0,00031 63.645
Campania Napoli 63087 Villaricca 30.141 0,00517 1.054.027
Campania Napoli 63088 Visciano 4.600 0,00079 160.861
Campania Benevento 62077 Vitulano 3.035 0,00052 106.134
Campania Caserta 61100 Vitulazio 6.656 0,00114 232.759
Campania Napoli 63089 Volla 23.295 0,00400 814.623
Campania Avellino 64119 Volturara Irpina 4.121 0,00071 144.111
Campania Avellino 64120 Zungoli 1.254 0,00022 43.852



Emilia Romagna Piacenza 33001 Agazzano 2.082 0,00047 139.450
Emilia Romagna Parma 34001 Albareto 2.250 0,00051 150.703
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35001 Albinea 8.673 0,00197 580.909
Emilia Romagna Ravenna 39001 Alfonsine 12.373 0,00281 828.731
Emilia Romagna Piacenza 33002 Alseno 4.852 0,00110 324.982
Emilia Romagna Bologna 37001 Anzola dell'Emilia 11.851 0,00270 793.768
Emilia Romagna Bologna 37002 Argelato 9.677 0,00220 648.156
Emilia Romagna Ferrara 38001 Argenta 22.570 0,00513 1.511.717
Emilia Romagna Ravenna 39002 Bagnacavallo 16.676 0,00379 1.116.942
Emilia Romagna Ravenna 39003 Bagnara di Romagna 2.250 0,00051 150.703
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40001 Bagno di Romagna 6.191 0,00141 414.667
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35002 Bagnolo in Piano 9.519 0,00217 637.573
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35003 Baiso 3.442 0,00078 230.542
Emilia Romagna Parma 34002 Bardi 2.402 0,00055 160.884
Emilia Romagna Bologna 37003 Baricella 6.596 0,00150 441.794
Emilia Romagna Modena 36001 Bastiglia 4.091 0,00093 274.011
Emilia Romagna Bologna 37004 Bazzano 6.845 0,00156 458.471
Emilia Romagna Parma 34003 Bedonia 3.722 0,00085 249.296
Emilia Romagna Rimini 99001 Bellaria-Igea Marina 19.093 0,00434 1.278.830
Emilia Romagna Bologna 37005 Bentivoglio 5.151 0,00117 345.009
Emilia Romagna Parma 34004 Berceto 2.215 0,00050 148.359
Emilia Romagna Ferrara 38002 Berra 5.345 0,00122 358.003
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40003 Bertinoro 10.901 0,00248 730.138
Emilia Romagna Piacenza 33003 Besenzone 985 0,00022 65.974
Emilia Romagna Piacenza 33004 Bettola 3.052 0,00069 204.420
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35004 Bibbiano 9.888 0,00225 662.289
Emilia Romagna Piacenza 33005 Bobbio 3.755 0,00085 251.506



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Bologna 37006 Bologna 377.220 0,08582 25.265.827
Emilia Romagna Modena 36002 Bomporto 9.506 0,00216 636.703
Emilia Romagna Ferrara 38003 Bondeno 15.447 0,00351 1.034.625
Emilia Romagna Parma 34005 Bore 812 0,00018 54.387
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35005 Boretto 5.246 0,00119 351.372
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40004 Borghi 2.703 0,00061 181.044
Emilia Romagna Bologna 37007 Borgo Tossignano 3.313 0,00075 221.902
Emilia Romagna Parma 34006 Borgo Val di Taro 7.242 0,00165 485.062
Emilia Romagna Piacenza 33006 Borgonovo Val Tidone 7.603 0,00173 509.242
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35006 Brescello 5.487 0,00125 367.514
Emilia Romagna Ravenna 39004 Brisighella 7.840 0,00178 525.116
Emilia Romagna Bologna 37008 Budrio 17.769 0,00404 1.190.150
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35007 Busana 1.321 0,00030 88.479
Emilia Romagna Parma 34007 Busseto 6.978 0,00159 467.380
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35008 Cadelbosco di Sopra 10.437 0,00237
699.060
Emilia Romagna Piacenza 33007 Cadeo 6.161 0,00140 412.658
Emilia Romagna Bologna 37009 Calderara di Reno 13.035 0,00297 873.072
Emilia Romagna Piacenza 33008 Calendasco 2.484 0,00057 166.376
Emilia Romagna Parma 34008 Calestano 2.074 0,00047 138.914
Emilia Romagna Piacenza 33009 Caminata 287 0,00007 19.223
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35009 Campagnola Emilia 5.569 0,00127 373.006
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35010 Campegine 5.151 0,00117 345.009
Emilia Romagna Modena 36003 Campogalliano 8.468 0,00193 567.178
Emilia Romagna Modena 36004 Camposanto 3.222 0,00073 215.806
Emilia Romagna Bologna 37010 Camugnano 2.070 0,00047 138.647
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35018 Canossa 3.813 0,00087 255.391



Emilia Romagna Piacenza 33010 Caorso 4.893 0,00111 327.728
Emilia Romagna Piacenza 33011 Carpaneto Piacentino 7.660 0,00174 513.059
Emilia Romagna Modena 36005 Carpi 68.059 0,01548 4.558.525
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35011 Carpineti 4.177 0,00095 279.771
Emilia Romagna Bologna 37011 Casalecchio di Reno 35.513 0,00808 2.378.626
Emilia Romagna Bologna 37012 Casalfiumanese 3.440 0,00078 230.408
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35012 Casalgrande 18.639 0,00424 1.248.422
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35013 Casina 4.541 0,00103 304.152
Emilia Romagna Ravenna 39005 Casola Valsenio 2.782 0,00063 186.336
Emilia Romagna Ravenna 39006 Castel Bolognese 9.480 0,00216 634.961
Emilia Romagna Bologna 37013 Castel d'Aiano 1.990 0,00045 133.288
Emilia Romagna Bologna 37014 Castel del Rio 1.268 0,00029 84.929
Emilia Romagna Bologna 37015 Castel di Casio 3.505 0,00080 234.761
Emilia Romagna Bologna 37016 Castel Guelfo di Bologna 4.216 0,00096 282.384
Emilia Romagna Bologna 37019 Castel Maggiore 17.263 0,00393 1.156.259
Emilia Romagna Piacenza 33013 Castel San Giovanni 13.826 0,00315 926.052
Emilia Romagna Bologna 37020 Castel San Pietro Terme 20.633 0,00469 1.381.978
Emilia Romagna Rimini 99021 Casteldelci 460 0,00010 30.810
Emilia Romagna Modena 36006 Castelfranco Emilia 31.229 0,00710 2.091.688
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35014 Castellarano 14.985 0,00341 1.003.681
Emilia Romagna Piacenza 33012 Castell'Arquato 4.728 0,00108 316.677
Emilia Romagna Bologna 37017 Castello d'Argile 6.380 0,00145 427.326
Emilia Romagna Bologna 37018 Castello di Serravalle 4.902 0,00112 328.331
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35015 Castelnovo di Sotto 8.691 0,00198 582.115
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35016 Castelnovo ne' Monti 10.698 0,00243
716.542
Emilia Romagna Modena 36007 Castelnuovo Rangone 14.196 0,00323 950.834



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Modena 36008 Castelvetro di Modena 10.933 0,00249 732.282
Emilia Romagna Piacenza 33014 Castelvetro Piacentino 5.510 0,00125 369.054
Emilia Romagna Bologna 37021 Castenaso 14.209 0,00323 951.705
Emilia Romagna Bologna 37022 Castiglione dei Pepoli 6.043 0,00137 404.754
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40005 Castrocaro Terme e Terra del Sole 6.599 0,00150
441.995
Emilia Romagna Rimini 99002 Cattolica 16.679 0,00379 1.117.143
Emilia Romagna Modena 36009 Cavezzo 7.284 0,00166 487.875
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35017 Cavriago 9.651 0,00220 646.415
Emilia Romagna Ferrara 38004 Cento 35.150 0,00800 2.354.313
Emilia Romagna Piacenza 33015 Cerignale 166 0,00004 11.119
Emilia Romagna Ravenna 39007 Cervia 28.861 0,00657 1.933.082
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40007 Cesena 96.171 0,02188 6.441.440
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40008 Cesenatico 25.375 0,00577 1.699.593
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40009 Civitella di Romagna 3.840 0,00087 257.199
Emilia Romagna Ferrara 38005 Codigoro 12.615 0,00287 844.940
Emilia Romagna Piacenza 33016 Coli 999 0,00023 66.912
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35019 Collagna 979 0,00022 65.572
Emilia Romagna Parma 34009 Collecchio 13.860 0,00315 928.329
Emilia Romagna Parma 34010 Colorno 8.989 0,00205 602.074
Emilia Romagna Ferrara 38006 Comacchio 23.084 0,00525 1.546.144
Emilia Romagna Parma 34011 Compiano 1.134 0,00026 75.954
Emilia Romagna Modena 36010 Concordia sulla Secchia 8.961 0,00204 600.199
Emilia Romagna Ravenna 39008 Conselice 9.923 0,00226 664.633
Emilia Romagna Ferrara 38007 Copparo 17.408 0,00396 1.165.971
Emilia Romagna Rimini 99003 Coriano 9.971 0,00227 667.848
Emilia Romagna Parma 34012 Corniglio 2.069 0,00047 138.580



Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35020 Correggio 24.985 0,00568 1.673.471
Emilia Romagna Piacenza 33017 Corte Brugnatella 708 0,00016 47.421
Emilia Romagna Piacenza 33018 Cortemaggiore 4.526 0,00103 303.147
Emilia Romagna Ravenna 39009 Cotignola 7.435 0,00169 497.989
Emilia Romagna Bologna 37023 Crespellano 9.833 0,00224 658.605
Emilia Romagna Bologna 37024 Crevalcore 13.580 0,00309 909.575
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40011 Dovadola 1.719 0,00039 115.137
Emilia Romagna Bologna 37025 Dozza 6.434 0,00146 430.943
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35021 Fabbrico 6.705 0,00153 449.094
Emilia Romagna Ravenna 39010 Faenza 57.664 0,01312 3.862.278
Emilia Romagna Modena 36011 Fanano 3.114 0,00071 208.573
Emilia Romagna Piacenza 33019 Farini 1.523 0,00035 102.009
Emilia Romagna Parma 34013 Felino 8.339 0,00190 558.538
Emilia Romagna Ferrara 38008 Ferrara 134.967 0,03071 9.039.958
Emilia Romagna Piacenza 33020 Ferriere 1.595 0,00036 106.832
Emilia Romagna Parma 34014 Fidenza 25.731 0,00585 1.723.437
Emilia Romagna Modena 36012 Finale Emilia 15.954 0,00363 1.068.583
Emilia Romagna Modena 36013 Fiorano Modenese 16.990 0,00387 1.137.974
Emilia Romagna Piacenza 33021 Fiorenzuola d'Arda 14.970 0,00341 1.002.676
Emilia Romagna Modena 36014 Fiumalbo 1.307 0,00030 87.542
Emilia Romagna Bologna 37026 Fontanelice 1.911 0,00043 127.997
Emilia Romagna Parma 34015 Fontanellato 7.017 0,00160 469.992
Emilia Romagna Parma 34016 Fontevivo 5.551 0,00126 371.801
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40012 Forlì 117.550 0,02674 7.873.384
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40013 Forlimpopoli 12.944 0,00294 866.976
Emilia Romagna Modena 36015 Formigine 33.440 0,00761 2.239.779
Emilia Romagna Ferrara 38009 Formignana 2.817 0,00064 188.680



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Parma 34017 Fornovo di Taro 6.252 0,00142 418.753
Emilia Romagna Modena 36016 Frassinoro 2.052 0,00047 137.441
Emilia Romagna Ravenna 39011 Fusignano 8.425 0,00192 564.298
Emilia Romagna Bologna 37027 Gaggio Montano 5.154 0,00117 345.210
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40014 Galeata 2.507 0,00057 167.916
Emilia Romagna Bologna 37028 Galliera 5.578 0,00127 373.609
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40015 Gambettola 10.367 0,00236 694.372
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35022 Gattatico 5.846 0,00133 391.559
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40016 Gatteo 8.649 0,00197 579.302
Emilia Romagna Piacenza 33022 Gazzola 2.018 0,00046 135.164
Emilia Romagna Rimini 99004 Gemmano 1.192 0,00027 79.839
Emilia Romagna Ferrara 38025 Goro 3.976 0,00090 266.309
Emilia Romagna Piacenza 33023 Gossolengo 5.180 0,00118 346.951
Emilia Romagna Piacenza 33024 Gragnano Trebbiense 4.336 0,00099 290.421
Emilia Romagna Bologna 37029 Granaglione 2.267 0,00052 151.841
Emilia Romagna Bologna 37030 Granarolo dell'Emilia 10.321 0,00235 691.290
Emilia Romagna Bologna 37031 Grizzana Morandi 4.024 0,00092 269.524
Emilia Romagna Piacenza 33025 Gropparello 2.408 0,00055 161.285
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35023 Gualtieri 6.723 0,00153 450.300
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35024 Guastalla 15.135 0,00344 1.013.728
Emilia Romagna Modena 36017 Guiglia 4.115 0,00094 275.619
Emilia Romagna Bologna 37032 Imola 68.682 0,01563 4.600.253
Emilia Romagna Ferrara 38010 Jolanda di Savoia 3.139 0,00071 210.247
Emilia Romagna Ferrara 38011 Lagosanto 4.846 0,00110 324.580
Emilia Romagna Modena 36018 Lama Mocogno 2.938 0,00067 196.784
Emilia Romagna Parma 34018 Langhirano 9.714 0,00221 650.634
Emilia Romagna Parma 34019 Lesignano de' Bagni 4.693 0,00107 314.333



Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35025 Ligonchio 906 0,00021 60.683
Emilia Romagna Bologna 37033 Lizzano in Belvedere 2.410 0,00055 161.419
Emilia Romagna Bologna 37034 Loiano 4.507 0,00103 301.874
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40018 Longiano 6.862 0,00156 459.610
Emilia Romagna Piacenza 33026 Lugagnano Val d'Arda 4.310 0,00098 288.680
Emilia Romagna Ravenna 39012 Lugo 32.756 0,00745 2.193.965
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35026 Luzzara 9.167 0,00209 613.997
Emilia Romagna Rimini 99022 Maiolo 846 0,00019 56.664
Emilia Romagna Bologna 37035 Malalbergo 8.732 0,00199 584.861
Emilia Romagna Modena 36019 Maranello 16.865 0,00384 1.129.601
Emilia Romagna Modena 36020 Marano sul Panaro 4.588 0,00104 307.300
Emilia Romagna Bologna 37036 Marzabotto 6.747 0,00153 451.907
Emilia Romagna Ferrara 38012 Masi Torello 2.402 0,00055 160.884
Emilia Romagna Ferrara 38013 Massa Fiscaglia 3.682 0,00084 246.617
Emilia Romagna Ravenna 39013 Massa Lombarda 10.501 0,00239 703.347
Emilia Romagna Parma 34020 Medesano 10.704 0,00244 716.943
Emilia Romagna Bologna 37037 Medicina 16.508 0,00376 1.105.690
Emilia Romagna Modena 36021 Medolla 6.315 0,00144 422.973
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40019 Meldola 10.140 0,00231 679.167
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40020 Mercato Saraceno 7.002 0,00159 468.987
Emilia Romagna Ferrara 38014 Mesola 7.187 0,00164 481.378
Emilia Romagna Parma 34021 Mezzani 3.370 0,00077 225.719
Emilia Romagna Ferrara 38015 Migliarino 3.713 0,00084 248.693
Emilia Romagna Ferrara 38026 Migliaro 2.259 0,00051 151.306
Emilia Romagna Bologna 37038 Minerbio 8.651 0,00197 579.436
Emilia Romagna Ferrara 38016 Mirabello 3.510 0,00080 235.096
Emilia Romagna Modena 36022 Mirandola 24.321 0,00553 1.628.997



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Rimini 99005 Misano Adriatico 12.157 0,00277 814.264
Emilia Romagna Modena 36023 Modena 183.114 0,04166 12.264.797
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40022 Modigliana 4.814 0,00110 322.437
Emilia Romagna Bologna 37039 Molinella 15.756 0,00358 1.055.321
Emilia Romagna Parma 34022 Monchio delle Corti 1.039 0,00024 69.591
Emilia Romagna Rimini 99006 Mondaino 1.451 0,00033 97.187
Emilia Romagna Bologna 37040 Monghidoro 3.901 0,00089 261.285
Emilia Romagna Rimini 99007 Monte Colombo 3.123 0,00071 209.175
Emilia Romagna Bologna 37042 Monte San Pietro 11.020 0,00251 738.109
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35027 Montecchio Emilia 10.376 0,00236 694.974
Emilia Romagna Parma 34023 Montechiarugolo 10.473 0,00238 701.471
Emilia Romagna Modena 36024 Montecreto 992 0,00023 66.443
Emilia Romagna Rimini 99008 Montefiore Conca 2.196 0,00050 147.086
Emilia Romagna Modena 36025 Montefiorino 2.262 0,00051 151.507
Emilia Romagna Rimini 99009 Montegridolfo 1.031 0,00023 69.055
Emilia Romagna Bologna 37041 Monterenzio 5.970 0,00136 399.865
Emilia Romagna Rimini 99010 Montescudo 3.238 0,00074 216.878
Emilia Romagna Modena 36026 Montese 3.420 0,00078 229.068
Emilia Romagna Bologna 37043 Monteveglio 5.274 0,00120 353.247
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40028 Montiano 1.698 0,00039 113.730
Emilia Romagna Piacenza 33027 Monticelli d'Ongina 5.457 0,00124 365.505
Emilia Romagna Bologna 37044 Monzuno 6.477 0,00147 433.823
Emilia Romagna Rimini 99011 Morciano di Romagna 6.910 0,00157 462.825
Emilia Romagna Bologna 37045 Mordano 4.617 0,00105 309.242
Emilia Romagna Piacenza 33028 Morfasso 1.158 0,00026 77.562
Emilia Romagna Parma 34024 Neviano degli Arduini 3.742 0,00085 250.636
Emilia Romagna Piacenza 33029 Nibbiano 2.342 0,00053 156.865



Emilia Romagna Parma 34025 Noceto 12.383 0,00282 829.401
Emilia Romagna Modena 36027 Nonantola 15.361 0,00349 1.028.865
Emilia Romagna Rimini 99023 Novafeltria 7.343 0,00167 491.827
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35028 Novellara 13.625 0,00310 912.589
Emilia Romagna Modena 36028 Novi di Modena 11.276 0,00257 755.255
Emilia Romagna Ferrara 38017 Ostellato 6.592 0,00150 441.526
Emilia Romagna Piacenza 33030 Ottone 601 0,00014 40.254
Emilia Romagna Bologna 37046 Ozzano dell'Emilia 12.600 0,00287 843.936
Emilia Romagna Modena 36029 Palagano 2.442 0,00056 163.563
Emilia Romagna Parma 34026 Palanzano 1.241 0,00028 83.121
Emilia Romagna Parma 34027 Parma 184.467 0,04197 12.355.419
Emilia Romagna Modena 36030 Pavullo nel Frignano 17.284 0,00393 1.157.665
Emilia Romagna Piacenza 33031 Pecorara 825 0,00019 55.258
Emilia Romagna Parma 34028 Pellegrino Parmense 1.113 0,00025 74.548
Emilia Romagna Rimini 99024 Pennabilli 3.063 0,00070 205.157
Emilia Romagna Piacenza 33032 Piacenza 102.687 0,02336 6.877.875
Emilia Romagna Piacenza 33033 Pianello Val Tidone 2.291 0,00052 153.449
Emilia Romagna Bologna 37047 Pianoro 17.231 0,00392 1.154.116
Emilia Romagna Bologna 37048 Pieve di Cento 7.018 0,00160 470.059
Emilia Romagna Modena 36031 Pievepelago 2.335 0,00053 156.396
Emilia Romagna Piacenza 33034 Piozzano 641 0,00015 42.934
Emilia Romagna Piacenza 33035 Podenzano 8.968 0,00204 600.668
Emilia Romagna Rimini 99012 Poggio Berni 3.413 0,00078 228.599
Emilia Romagna Ferrara 38018 Poggio Renatico 9.446 0,00215 632.684
Emilia Romagna Parma 34029 Polesine Parmense 1.501 0,00034 100.536
Emilia Romagna Modena 36032 Polinago 1.779 0,00040 119.156
Emilia Romagna Piacenza 33036 Ponte dell'Olio 5.068 0,00115 339.450



Emilia Romagna Piacenza 33037 Pontenure 6.217 0,00141 416.409
Emilia Romagna Bologna 37049 Porretta Terme 4.784 0,00109 320.428
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40031 Portico e San Benedetto 803 0,00018 53.784
Emilia Romagna Ferrara 38019 Portomaggiore 12.397 0,00282 830.339
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35029 Poviglio 7.318 0,00166 490.152
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40032 Predappio 6.484 0,00148 434.292
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40033 Premilcuore 827 0,00019 55.392
Emilia Romagna Modena 36033 Prignano sulla Secchia 3.796 0,00086 254.252
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35030 Quattro Castella 12.986 0,00295 869.790
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35031 Ramiseto 1.330 0,00030 89.082
Emilia Romagna Modena 36034 Ravarino 6.295 0,00143 421.633
Emilia Romagna Ravenna 39014 Ravenna 157.459 0,03582 10.546.450
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35033 Reggio nell'Emilia 167.678 0,03815
11.230.909
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35032 Reggiolo 9.298 0,00212 622.771
Emilia Romagna Rimini 99013 Riccione 35.543 0,00809 2.380.635
Emilia Romagna Rimini 99014 Rimini 141.505 0,03219 9.477.867
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35034 Rio Saliceto 5.955 0,00135 398.860
Emilia Romagna Ravenna 39015 Riolo Terme 5.782 0,00132 387.273
Emilia Romagna Modena 36035 Riolunato 760 0,00017 50.904
Emilia Romagna Piacenza 33038 Rivergaro 6.777 0,00154 453.917
Emilia Romagna Ferrara 38020 Ro 3.424 0,00078 229.336
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40036 Rocca San Casciano 2.047 0,00047 137.106
Emilia Romagna Parma 34030 Roccabianca 3.141 0,00071 210.381
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35035 Rolo 4.083 0,00093 273.475
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40037 Roncofreddo 3.365 0,00077 225.384
Emilia Romagna Piacenza 33039 Rottofreno 11.325 0,00258 758.537



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35036 Rubiera 14.527 0,00330 973.004
Emilia Romagna Ravenna 39016 Russi 12.048 0,00274 806.963
Emilia Romagna Parma 34031 Sala Baganza 5.322 0,00121 356.462
Emilia Romagna Bologna 37050 Sala Bolognese 8.260 0,00188 553.247
Emilia Romagna Parma 34032 Salsomaggiore Terme 20.146 0,00458 1.349.359
Emilia Romagna Rimini 99015 Saludecio 2.973 0,00068 199.129
Emilia Romagna Bologna 37051 San Benedetto Val di Sambro 4.522 0,00103 302.879
Emilia Romagna Modena 36036 San Cesario sul Panaro 6.002 0,00137 402.008
Emilia Romagna Rimini 99016 San Clemente 5.002 0,00114 335.029
Emilia Romagna Modena 36037 San Felice sul Panaro 10.992 0,00250 736.233
Emilia Romagna Bologna 37052 San Giorgio di Piano 8.150 0,00185 545.879
Emilia Romagna Piacenza 33040 San Giorgio Piacentino 5.855 0,00133 392.162
Emilia Romagna Rimini 99017 San Giovanni in Marignano 8.923 0,00203 597.654
Emilia Romagna Bologna 37053 San Giovanni in Persiceto 26.915 0,00612 1.802.740
Emilia Romagna Bologna 37054 San Lazzaro di Savena 31.184 0,00709 2.088.674
Emilia Romagna Rimini 99025 San Leo 3.034 0,00069 203.214
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35037 San Martino in Rio 7.932 0,00180 531.278
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40041 San Mauro Pascoli 10.959 0,00249 734.023
Emilia Romagna Bologna 37055 San Pietro in Casale 11.626 0,00264 778.698
Emilia Romagna Piacenza 33041 San Pietro in Cerro 953 0,00022 63.831
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35038 San Polo d'Enza 5.824 0,00132 390.086
Emilia Romagna Modena 36038 San Possidonio 3.856 0,00088 258.271
Emilia Romagna Modena 36039 San Prospero 5.800 0,00132 388.478
Emilia Romagna Parma 34033 San Secondo Parmense 5.600 0,00127 375.083
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40043 Santa Sofia 4.269 0,00097 285.933
Emilia Romagna Bologna 37056 Sant'Agata Bolognese 7.336 0,00167 491.358
Emilia Romagna Rimini 99026 Sant'Agata Feltria 2.293 0,00052 153.583



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Ravenna 39017 Sant'Agata sul Santerno 2.797 0,00064 187.340
Emilia Romagna Ferrara 38021 Sant'Agostino 7.079 0,00161 474.145
Emilia Romagna Rimini 99018 Santarcangelo di Romagna 21.118 0,00480 1.414.463
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35039 Sant'Ilario d'Enza 10.869 0,00247 727.995
Emilia Romagna Piacenza 33042 Sarmato 2.860 0,00065 191.560
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40044 Sarsina 3.704 0,00084 248.090
Emilia Romagna Bologna 37057 Sasso Marconi 14.719 0,00335 985.864
Emilia Romagna Modena 36040 Sassuolo 41.586 0,00946 2.785.390
Emilia Romagna Modena 36041 Savignano sul Panaro 9.403 0,00214 629.804
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40045 Savignano sul Rubicone 17.329 0,00394
1.160.679
Emilia Romagna Bologna 37058 Savigno 2.811 0,00064 188.278
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35040 Scandiano 24.822 0,00565 1.662.553
Emilia Romagna Modena 36042 Serramazzoni 8.322 0,00189 557.399
Emilia Romagna Modena 36043 Sestola 2.630 0,00060 176.155
Emilia Romagna Parma 34034 Sissa 4.313 0,00098 288.881
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40046 Sogliano al Rubicone 3.226 0,00073 216.074
Emilia Romagna Ravenna 39018 Solarolo 4.457 0,00101 298.526
Emilia Romagna Modena 36044 Soliera 15.226 0,00346 1.019.823
Emilia Romagna Parma 34035 Solignano 1.860 0,00042 124.581
Emilia Romagna Parma 34036 Soragna 4.793 0,00109 321.030
Emilia Romagna Parma 34037 Sorbolo 9.509 0,00216 636.904
Emilia Romagna Modena 36045 Spilamberto 12.190 0,00277 816.474
Emilia Romagna Rimini 99027 Talamello 1.095 0,00025 73.342
Emilia Romagna Parma 34038 Terenzo 1.234 0,00028 82.652
Emilia Romagna Parma 34039 Tizzano Val Parma 2.151 0,00049 144.072
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35041 Toano 4.532 0,00103 303.549



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Parma 34040 Tornolo 1.154 0,00026 77.294
Emilia Romagna Rimini 99019 Torriana 1.544 0,00035 103.416
Emilia Romagna Parma 34041 Torrile 7.720 0,00176 517.078
Emilia Romagna Parma 34042 Traversetolo 9.243 0,00210 619.087
Emilia Romagna Piacenza 33043 Travo 2.035 0,00046 136.302
Emilia Romagna Parma 34043 Trecasali 3.605 0,00082 241.459
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40049 Tredozio 1.304 0,00030 87.341
Emilia Romagna Ferrara 38024 Tresigallo 4.613 0,00105 308.974
Emilia Romagna Parma 34044 Valmozzola 597 0,00014 39.986
Emilia Romagna Parma 34045 Varano de' Melegari 2.668 0,00061 178.700
Emilia Romagna Parma 34046 Varsi 1.307 0,00030 87.542
Emilia Romagna Bologna 37059 Vergato 7.846 0,00178 525.517
Emilia Romagna Forlì-Cesena 40050 Verghereto 1.980 0,00045 132.618
Emilia Romagna Piacenza 33044 Vernasca 2.313 0,00053 154.922
Emilia Romagna Rimini 99020 Verucchio 10.023 0,00228 671.331
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35042 Vetto 1.991 0,00045 133.355
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35043 Vezzano sul Crostolo 4.294 0,00098
287.608
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35044 Viano 3.420 0,00078 229.068
Emilia Romagna Ferrara 38022 Vigarano Mainarda 7.412 0,00169 496.449
Emilia Romagna Modena 36046 Vignola 24.509 0,00558 1.641.589
Emilia Romagna Piacenza 33045 Vigolzone 4.260 0,00097 285.331
Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 35045 Villa Minozzo 4.033 0,00092 270.126
Emilia Romagna Piacenza 33046 Villanova sull'Arda 1.956 0,00044 131.011
Emilia Romagna Ferrara 38023 Voghiera 3.892 0,00089 260.682
Emilia Romagna Piacenza 33047 Zerba 98 0,00002 6.564
Emilia Romagna Piacenza 33048 Ziano Piacentino 2.699 0,00061 180.776



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Emilia Romagna Parma 34048 Zibello 1.909 0,00043 127.863
Emilia Romagna Modena 36047 Zocca 4.999 0,00114 334.828
Emilia Romagna Bologna 37060 Zola Predosa 18.097 0,00412 1.212.119
Lazio Rieti 57001 Accumoli 717 0,00013 46.427
Lazio Frosinone 60001 Acquafondata 289 0,00005 18.713
Lazio Viterbo 56001 Acquapendente 5.702 0,00100 369.215
Lazio Frosinone 60002 Acuto 1.905 0,00034 123.352
Lazio Roma 58001 Affile 1.583 0,00028 102.502
Lazio Roma 58002 Agosta 1.739 0,00031 112.603
Lazio Frosinone 60003 Alatri 29.357 0,00517 1.900.920
Lazio Roma 58003 Albano Laziale 39.770 0,00700 2.575.181
Lazio Roma 58004 Allumiere 4.285 0,00075 277.462
Lazio Frosinone 60004 Alvito 2.897 0,00051 187.586
Lazio Frosinone 60005 Amaseno 4.401 0,00077 284.973
Lazio Rieti 57002 Amatrice 2.727 0,00048 176.578
Lazio Frosinone 60006 Anagni 21.568 0,00380 1.396.568
Lazio Roma 58005 Anguillara Sabazia 18.613 0,00328 1.205.226
Lazio Roma 58006 Anticoli Corrado 977 0,00017 63.263
Lazio Rieti 57003 Antrodoto 2.777 0,00049 179.816
Lazio Roma 58007 Anzio 53.924 0,00949 3.491.678
Lazio Latina 59001 Aprilia 69.709 0,01227 4.513.786
Lazio Frosinone 60007 Aquino 5.359 0,00094 347.005
Lazio Frosinone 60008 Arce 5.929 0,00104 383.914
Lazio Roma 58008 Arcinazzo Romano 1.491 0,00026 96.545
Lazio Roma 58117 Ardea 41.953 0,00738 2.716.534
Lazio Roma 58009 Ariccia 18.410 0,00324 1.192.081
Lazio Viterbo 56002 Arlena di Castro 905 0,00016 58.600



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Frosinone 60009 Arnara 2.416 0,00043 156.440
Lazio Frosinone 60010 Arpino 7.569 0,00133 490.107
Lazio Roma 58010 Arsoli 1.680 0,00030 108.783
Lazio Roma 58011 Artena 13.763 0,00242 891.180
Lazio Rieti 57004 Ascrea 269 0,00005 17.418
Lazio Frosinone 60011 Atina 4.557 0,00080 295.074
Lazio Frosinone 60012 Ausonia 2.637 0,00046 170.751
Lazio Viterbo 56003 Bagnoregio 3.701 0,00065 239.647
Lazio Viterbo 56004 Barbarano Romano 1.106 0,00019 71.616
Lazio Viterbo 56006 Bassano in Teverina 1.290 0,00023 83.530
Lazio Viterbo 56005 Bassano Romano 4.981 0,00088 322.529
Lazio Latina 59002 Bassiano 1.662 0,00029 107.618
Lazio Roma 58012 Bellegra 3.026 0,00053 195.939
Lazio Frosinone 60013 Belmonte Castello 792 0,00014 51.283
Lazio Rieti 57005 Belmonte in Sabina 675 0,00012 43.707
Lazio Viterbo 56007 Blera 3.359 0,00059 217.501
Lazio Viterbo 56008 Bolsena 4.237 0,00075 274.354
Lazio Viterbo 56009 Bomarzo 1.848 0,00033 119.661
Lazio Rieti 57006 Borbona 666 0,00012 43.125
Lazio Rieti 57008 Borgo Velino 997 0,00018 64.558
Lazio Rieti 57007 Borgorose 4.622 0,00081 299.283
Lazio Frosinone 60014 Boville Ernica 8.874 0,00156 574.608
Lazio Roma 58013 Bracciano 18.594 0,00327 1.203.996
Lazio Frosinone 60015 Broccostella 2.789 0,00049 180.593
Lazio Viterbo 56010 Calcata 913 0,00016 59.118
Lazio Roma 58014 Camerata Nuova 480 0,00008 31.081
Lazio Roma 58015 Campagnano di Roma 11.023 0,00194 713.760



Lazio Latina 59003 Campodimele 673 0,00012 43.578
Lazio Frosinone 60016 Campoli Appennino 1.791 0,00032 115.971
Lazio Roma 58016 Canale Monterano 3.908 0,00069 253.050
Lazio Viterbo 56011 Canepina 3.210 0,00056 207.853
Lazio Viterbo 56012 Canino 5.337 0,00094 345.581
Lazio Rieti 57009 Cantalice 2.835 0,00050 183.571
Lazio Rieti 57010 Cantalupo in Sabina 1.731 0,00030 112.085
Lazio Roma 58017 Canterano 364 0,00006 23.570
Lazio Roma 58018 Capena 9.336 0,00164 604.523
Lazio Viterbo 56013 Capodimonte 1.833 0,00032 118.690
Lazio Viterbo 56014 Capranica 6.589 0,00116 426.650
Lazio Roma 58019 Capranica Prenestina 392 0,00007 25.383
Lazio Viterbo 56015 Caprarola 5.676 0,00100 367.531
Lazio Viterbo 56016 Carbognano 2.082 0,00037 134.813
Lazio Roma 58020 Carpineto Romano 4.748 0,00084 307.442
Lazio Frosinone 60017 Casalattico 648 0,00011 41.959
Lazio Frosinone 60018 Casalvieri 3.132 0,00055 202.803
Lazio Roma 58021 Casape 774 0,00014 50.118
Lazio Rieti 57011 Casaprota 771 0,00014 49.924
Lazio Rieti 57012 Casperia 1.222 0,00022 79.127
Lazio Frosinone 60019 Cassino 33.071 0,00582 2.141.408
Lazio Rieti 57013 Castel di Tora 304 0,00005 19.685
Lazio Roma 58022 Castel Gandolfo 9.000 0,00158 582.767
Lazio Roma 58023 Castel Madama 7.540 0,00133 488.229
Lazio Roma 58025 Castel San Pietro Romano 847 0,00015 54.845
Lazio Rieti 57015 Castel Sant'Angelo 1.259 0,00022 81.523
Lazio Viterbo 56017 Castel Sant'Elia 2.639 0,00046 170.880



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Latina 59004 Castelforte 4.489 0,00079 290.671
Lazio Frosinone 60020 Castelliri 3.545 0,00062 229.545
Lazio Rieti 57014 Castelnuovo di Farfa 1.053 0,00019 68.184
Lazio Roma 58024 Castelnuovo di Porto 8.810 0,00155 570.464
Lazio Frosinone 60021 Castelnuovo Parano 900 0,00016 58.277
Lazio Viterbo 56018 Castiglione in Teverina 2.383 0,00042 154.304
Lazio Frosinone 60023 Castro dei Volsci 5.012 0,00088 324.536
Lazio Frosinone 60022 Castrocielo 4.008 0,00071 259.525
Lazio Roma 58026 Cave 10.757 0,00189 696.536
Lazio Frosinone 60024 Ceccano 22.843 0,00402 1.479.126
Lazio Viterbo 56019 Celleno 1.347 0,00024 87.221
Lazio Viterbo 56020 Cellere 1.288 0,00023 83.400
Lazio Frosinone 60025 Ceprano 8.603 0,00151 557.060
Lazio Roma 58027 Cerreto Laziale 1.192 0,00021 77.184
Lazio Roma 58028 Cervara di Roma 486 0,00009 31.469
Lazio Frosinone 60026 Cervaro 7.178 0,00126 464.789
Lazio Roma 58029 Cerveteri 35.692 0,00628 2.311.123
Lazio Roma 58118 Ciampino 38.251 0,00673 2.476.823
Lazio Roma 58030 Ciciliano 1.452 0,00026 94.020
Lazio Roma 58031 Cineto Romano 679 0,00012 43.967
Lazio Latina 59005 Cisterna di Latina 35.025 0,00616 2.267.933
Lazio Rieti 57016 Cittaducale 7.011 0,00123 453.975
Lazio Rieti 57017 Cittareale 500 0,00009 32.376
Lazio Viterbo 56021 Civita Castellana 16.772 0,00295 1.086.018
Lazio Roma 58032 Civitavecchia 52.204 0,00919 3.380.305
Lazio Viterbo 56022 Civitella d'Agliano 1.695 0,00030 109.754
Lazio Roma 58033 Civitella San Paolo 1.947 0,00034 126.072



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Frosinone 60027 Colfelice 1.864 0,00033 120.697
Lazio Rieti 57018 Collalto Sabino 456 0,00008 29.527
Lazio Rieti 57019 Colle di Tora 391 0,00007 25.318
Lazio Frosinone 60029 Colle San Magno 770 0,00014 49.859
Lazio Roma 58034 Colleferro 22.170 0,00390 1.435.548
Lazio Rieti 57020 Collegiove 208 0,00004 13.468
Lazio Frosinone 60028 Colleparado 962 0,00017 62.291
Lazio Rieti 57021 Collevecchio 1.651 0,00029 106.905
Lazio Rieti 57022 Colli sul Velino 523 0,00009 33.865
Lazio Roma 58035 Colonna 3.918 0,00069 253.698
Lazio Rieti 57023 Concerviano 334 0,00006 21.627
Lazio Rieti 57024 Configni 707 0,00012 45.780
Lazio Rieti 57025 Contigliano 3.633 0,00064 235.243
Lazio Viterbo 56023 Corchiano 3.826 0,00067 247.741
Lazio Frosinone 60030 Coreno Ausonio 1.694 0,00030 109.690
Lazio Latina 59006 Cori 11.249 0,00198 728.394
Lazio Rieti 57026 Cottanello 572 0,00010 37.038
Lazio Frosinone 60031 Esperia 3.992 0,00070 258.489
Lazio Viterbo 56024 Fabrica di Roma 8.405 0,00148 544.239
Lazio Viterbo 56025 Faleria 2.313 0,00041 149.771
Lazio Frosinone 60032 Falvaterra 601 0,00011 38.916
Lazio Rieti 57027 Fara in Sabina 13.070 0,00230 846.307
Lazio Viterbo 56026 Farnese 1.692 0,00030 109.560
Lazio Frosinone 60033 Ferentino 21.157 0,00372 1.369.955
Lazio Rieti 57028 Fiamignano 1.550 0,00027 100.365
Lazio Roma 58036 Fiano Romano 13.369 0,00235 865.667
Lazio Roma 58037 Filacciano 522 0,00009 33.800



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Frosinone 60034 Filettino 554 0,00010 35.873
Lazio Frosinone 60035 Fiuggi 9.718 0,00171 629.258
Lazio Roma 58120 Fiumicino 68.668 0,01209 4.446.380
Lazio Latina 59007 Fondi 37.279 0,00656 2.413.884
Lazio Frosinone 60036 Fontana Liri 3.083 0,00054 199.630
Lazio Roma 58122 Fonte Nuova 28.210 0,00496 1.826.650
Lazio Frosinone 60037 Fontechiari 1.327 0,00023 85.926
Lazio Rieti 57029 Forano 3.052 0,00054 197.623
Lazio Roma 58038 Formello 12.409 0,00218 803.506
Lazio Latina 59008 Formia 37.483 0,00660 2.427.093
Lazio Roma 58039 Frascati 20.957 0,00369 1.357.004
Lazio Rieti 57030 Frasso Sabino 689 0,00012 44.614
Lazio Frosinone 60038 Frosinone 48.361 0,00851 3.131.464
Lazio Frosinone 60039 Fumone 2.212 0,00039 143.231
Lazio Latina 59009 Gaeta 21.668 0,00381 1.403.043
Lazio Viterbo 56027 Gallese 3.022 0,00053 195.680
Lazio Roma 58040 Galliciano nel Lazio 5.958 0,00105 385.791
Lazio Frosinone 60040 Gallinaro 1.271 0,00022 82.300
Lazio Roma 58041 Gavignano 1.999 0,00035 129.439
Lazio Roma 58042 Genazzano 6.002 0,00106 388.641
Lazio Roma 58043 Genzano di Roma 24.129 0,00425 1.562.397
Lazio Roma 58044 Gerano 1.235 0,00022 79.969
Lazio Frosinone 60041 Giuliano di Roma 2.361 0,00042 152.879
Lazio Roma 58045 Gorga 785 0,00014 50.830
Lazio Viterbo 56028 Gradoli 1.496 0,00026 96.869
Lazio Viterbo 56029 Graffignano 2.343 0,00041 151.714
Lazio Rieti 57031 Greccio 1.571 0,00028 101.725



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Roma 58046 Grottaferrata 20.926 0,00368 1.354.997
Lazio Viterbo 56030 Grotte di Castro 2.868 0,00050 185.708
Lazio Frosinone 60042 Guarcino 1.684 0,00030 109.042
Lazio Roma 58047 Guidonia Montecelio 82.752 0,01456 5.358.345
Lazio Viterbo 56031 Ischia di Castro 2.429 0,00043 157.282
Lazio Frosinone 60043 Isola del Liri 12.100 0,00213 783.497
Lazio Latina 59010 Itri 10.229 0,00180 662.347
Lazio Roma 58048 Jenne 416 0,00007 26.937
Lazio Roma 58049 Labico 5.834 0,00103 377.762
Lazio Rieti 57032 Labro 381 0,00007 24.670
Lazio Roma 58116 Ladispoli 40.279 0,00709 2.608.140
Lazio Roma 58050 Lanuvio 12.894 0,00227 834.910
Lazio Roma 58115 Lariano 12.721 0,00224 823.708
Lazio Viterbo 56032 Latera 964 0,00017 62.421
Lazio Latina 59011 Latina 118.612 0,02088 7.680.346
Lazio Latina 59012 Lenola 4.204 0,00074 272.217
Lazio Rieti 57033 Leonessa 2.632 0,00046 170.427
Lazio Roma 58051 Licenza 1.019 0,00018 65.982
Lazio Rieti 57034 Longone Sabino 625 0,00011 40.470
Lazio Viterbo 56033 Lubriano 948 0,00017 61.385
Lazio Latina 59013 Maenza 3.173 0,00056 205.458
Lazio Roma 58052 Magliano Romano 1.530 0,00027 99.070
Lazio Rieti 57035 Magliano Sabina 3.929 0,00069 254.410
Lazio Roma 58053 Mandela 938 0,00017 60.737
Lazio Roma 58054 Manziana 6.775 0,00119 438.694
Lazio Roma 58055 Marano Equo 836 0,00015 54.133
Lazio Roma 58056 Marcellina 7.023 0,00124 454.752



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Rieti 57036 Marcellina 110 0,00002 7.123
Lazio Roma 58057 Marino 39.199 0,00690 2.538.208
Lazio Viterbo 56034 Marta 3.574 0,00063 231.423
Lazio Roma 58058 Mazzano Romano 2.993 0,00053 193.802
Lazio Roma 58059 Mentana 20.973 0,00369 1.358.040
Lazio Rieti 57037 Micigliano 144 0,00003 9.324
Lazio Latina 59014 Minturno 19.072 0,00336 1.234.947
Lazio Rieti 57038 Mompeo 564 0,00010 36.520
Lazio Viterbo 56035 Montalto di Castro 8.925 0,00157 577.910
Lazio Rieti 57039 Montasola 431 0,00008 27.908
Lazio Roma 58060 Monte Compatri 10.424 0,00183 674.973
Lazio Roma 58064 Monte Porzio Catone 8.934 0,00157 578.493
Lazio Viterbo 56037 Monte Romano 1.997 0,00035 129.309
Lazio Latina 59015 Monte San Biagio 6.195 0,00109 401.138
Lazio Frosinone 60044 Monte San Giovanni Campano 12.808 0,00225 829.342
Lazio Rieti 57043 Monte San Giovanni in Sabina 770 0,00014 49.859
Lazio Rieti 57040 Montebuono 950 0,00017 61.514
Lazio Viterbo 56036 Montefiascone 13.676 0,00241 885.546
Lazio Roma 58061 Monteflavio 1.433 0,00025 92.789
Lazio Roma 58062 Montelanico 2.103 0,00037 136.173
Lazio Rieti 57041 Monteleone Sabino 1.290 0,00023 83.530
Lazio Roma 58063 Montelibretti 5.142 0,00090 332.954
Lazio Rieti 57042 Montenero Sabino 306 0,00005 19.814
Lazio Viterbo 56038 Monterosi 3.906 0,00069 252.921
Lazio Roma 58065 Monterotondo 39.092 0,00688 2.531.279
Lazio Rieti 57044 Montopoli di Sabina 4.232 0,00074 274.030
Lazio Roma 58066 Montorio Romano 2.014 0,00035 130.410



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Roma 58067 Moricone 2.693 0,00047 174.377
Lazio Roma 58068 Morlupo 8.356 0,00147 541.066
Lazio Frosinone 60045 Morolo 3.274 0,00058 211.998
Lazio Rieti 57045 Morro Reatino 365 0,00006 23.634
Lazio Roma 58069 Nazzano 1.353 0,00024 87.609
Lazio Roma 58070 Nemi 2.005 0,00035 129.827
Lazio Viterbo 56039 Nepi 9.463 0,00167 612.747
Lazio Roma 58071 Nerola 1.748 0,00031 113.186
Lazio Rieti 57046 Nespolo 282 0,00005 18.260
Lazio Roma 58072 Nettuno 46.847 0,00824 3.033.430
Lazio Latina 59016 Norma 4.070 0,00072 263.540
Lazio Roma 58073 Olevano Romano 6.907 0,00122 447.241
Lazio Viterbo 56040 Onano 1.042 0,00018 67.471
Lazio Viterbo 56041 Oriolo Romano 3.723 0,00066 241.071
Lazio Viterbo 56042 Orte 8.986 0,00158 581.860
Lazio Rieti 57047 Orvinio 469 0,00008 30.369
Lazio Rieti 57048 Paganico Sabino 181 0,00003 11.720
Lazio Roma 58074 Palestrina 21.334 0,00375 1.381.416
Lazio Frosinone 60046 Paliano 8.287 0,00146 536.599
Lazio Roma 58075 Palombara Sabina 12.814 0,00226 829.730
Lazio Frosinone 60047 Pastena 1.545 0,00027 100.042
Lazio Frosinone 60048 Patrica 3.128 0,00055 202.544
Lazio Roma 58076 Percile 232 0,00004 15.022
Lazio Rieti 57049 Pescorocchiano 2.270 0,00040 146.987
Lazio Frosinone 60049 Pescosolido 1.584 0,00028 102.567
Lazio Rieti 57050 Petrella Salto 1.309 0,00023 84.760
Lazio Viterbo 56043 Piansano 2.211 0,00039 143.166



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Frosinone 60050 Picinisco 1.256 0,00022 81.328
Lazio Frosinone 60051 Pico 3.083 0,00054 199.630
Lazio Frosinone 60052 Piedimonte San Germano 5.968 0,00105 386.439
Lazio Frosinone 60053 Piglio 4.787 0,00084 309.967
Lazio Frosinone 60054 Pignataro Interamna 2.545 0,00045 164.793
Lazio Roma 58077 Pisoniano 807 0,00014 52.255
Lazio Frosinone 60055 Pofi 4.455 0,00078 288.469
Lazio Rieti 57051 Poggio Bustone 2.184 0,00038 141.418
Lazio Rieti 57052 Poggio Catino 1.371 0,00024 88.775
Lazio Rieti 57053 Poggio Mirteto 6.056 0,00107 392.137
Lazio Rieti 57054 Poggio Moiano 2.925 0,00051 189.399
Lazio Rieti 57055 Poggio Nativo 2.479 0,00044 160.520
Lazio Rieti 57056 Poggio San Lorenzo 583 0,00010 37.750
Lazio Roma 58078 Poli 2.458 0,00043 159.160
Lazio Roma 58079 Pomezia 60.167 0,01059 3.895.924
Lazio Frosinone 60056 Pontecorvo 13.337 0,00235 863.595
Lazio Latina 59017 Pontinia 14.101 0,00248 913.066
Lazio Latina 59018 Ponza 3.353 0,00059 217.113
Lazio Roma 58080 Ponzano Romano 1.161 0,00020 75.177
Lazio Rieti 57057 Posta 731 0,00013 47.334
Lazio Frosinone 60057 Posta Fibreno 1.216 0,00021 78.738
Lazio Rieti 57058 Pozzaglia Sabina 368 0,00006 23.829
Lazio Latina 59019 Priverno 14.317 0,00252 927.052
Lazio Viterbo 56044 Proceno 626 0,00011 40.535
Lazio Latina 59020 Prossedi 1.256 0,00022 81.328
Lazio Roma 58081 Riano 9.411 0,00166 609.380
Lazio Rieti 57059 Rieti 47.780 0,00841 3.093.843



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Roma 58082 Rignano Flaminio 9.370 0,00165 606.725
Lazio Roma 58083 Riofreddo 777 0,00014 50.312
Lazio Frosinone 60058 Ripi 5.502 0,00097 356.265
Lazio Rieti 57060 Rivodutri 1.322 0,00023 85.602
Lazio Roma 58084 Rocca Canterano 213 0,00004 13.792
Lazio Frosinone 60059 Rocca d'Arce 1.006 0,00018 65.140
Lazio Roma 58085 Rocca di Cave 392 0,00007 25.383
Lazio Roma 58086 Rocca di Papa 15.772 0,00278 1.021.266
Lazio Latina 59022 Rocca Massima 1.104 0,00019 71.486
Lazio Roma 58088 Rocca Priora 11.873 0,00209 768.799
Lazio Roma 58089 Rocca Santo Stefano 1.040 0,00018 67.342
Lazio Rieti 57062 Rocca Sinibalda 859 0,00015 55.622
Lazio Roma 58087 Roccagiovine 288 0,00005 18.649
Lazio Latina 59021 Roccagorga 4.763 0,00084 308.413
Lazio Rieti 57061 Roccantica 625 0,00011 40.470
Lazio Frosinone 60060 Roccasecca 7.576 0,00133 490.560
Lazio Latina 59023 Roccasecca dei Volsci 1.173 0,00021 75.954
Lazio Roma 58090 Roiate 769 0,00014 49.794
Lazio Roma 58091 Roma 2.743.796 0,48290 177.665.854
Lazio Viterbo 56045 Ronciglione 8.942 0,00157 579.011
Lazio Roma 58092 Roviano 1.436 0,00025 92.984
Lazio Latina 59024 Sabaudia 19.381 0,00341 1.254.956
Lazio Roma 58093 Sacrofano 7.458 0,00131 482.919
Lazio Rieti 57063 Salisano 560 0,00010 36.261
Lazio Roma 58094 Sambuci 958 0,00017 62.032
Lazio Frosinone 60061 San Biagio Saracinisco 369 0,00006 23.893
Lazio Roma 58119 San Cesareo 13.675 0,00241 885.481



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Frosinone 60062 San Donato Val di Comino 2.130 0,00037 137.921
Lazio Latina 59025 San Felice Circeo 8.496 0,00150 550.132
Lazio Frosinone 60063 San Giorgio a Liri 3.167 0,00056 205.069
Lazio Frosinone 60064 San Giovanni Incarico 3.396 0,00060 219.897
Lazio Roma 58095 San Gregorio da Sassola 1.554 0,00027 100.624
Lazio Viterbo 56047 San Lorenzo Nuovo 2.182 0,00038 141.289
Lazio Roma 58096 San Polo dei Cavalieri 2.897 0,00051 187.586
Lazio Roma 58100 San Vito Romano 3.456 0,00061 223.782
Lazio Frosinone 60070 San Vittore del Lazio 2.742 0,00048 177.550
Lazio Roma 58097 Santa Marinella 18.088 0,00318 1.171.231
Lazio Frosinone 60065 Sant'Ambrogio sul Garigliano 992 0,00017 64.234
Lazio Frosinone 60066 Sant'Andrea del Garigliano 1.611 0,00028 104.315
Lazio Roma 58098 Sant'Angelo Romano 4.542 0,00080 294.103
Lazio Frosinone 60067 Sant'Apollinare 2.012 0,00035 130.281
Lazio Frosinone 60068 Sant'Elia Fiumerapido 6.320 0,00111 409.232
Lazio Latina 59026 Santi Cosma e Damiano 6.826 0,00120 441.996
Lazio Frosinone 60069 Santopadre 1.462 0,00026 94.667
Lazio Roma 58099 Sant'Oreste 3.874 0,00068 250.849
Lazio Roma 58101 Saracinesco 165 0,00003 10.684
Lazio Rieti 57064 Scandriglia 3.130 0,00055 202.673
Lazio Roma 58102 Segni 9.392 0,00165 608.149
Lazio Rieti 57065 Selci 1.102 0,00019 71.357
Lazio Latina 59027 Sermoneta 8.814 0,00155 570.723
Lazio Frosinone 60071 Serrone 3.161 0,00056 204.681
Lazio Frosinone 60072 Settefrati 808 0,00014 52.319
Lazio Latina 59028 Sezze 24.546 0,00432 1.589.399
Lazio Frosinone 60073 Sgurgola 2.672 0,00047 173.017



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Latina 59029 Sonnino 7.258 0,00128 469.969
Lazio Frosinone 60074 Sora 26.529 0,00467 1.717.802
Lazio Viterbo 56048 Soriano nel Cimino 8.720 0,00153 564.636
Lazio Latina 59030 Sperlonga 3.273 0,00058 211.933
Lazio Latina 59031 Spigno Saturnia 2.932 0,00052 189.852
Lazio Rieti 57066 Stimigliano 2.168 0,00038 140.382
Lazio Frosinone 60075 Strangolagalli 2.583 0,00045 167.254
Lazio Roma 58103 Subiaco 9.391 0,00165 608.085
Lazio Frosinone 60076 Supino 5.016 0,00088 324.795
Lazio Viterbo 56049 Sutri 6.583 0,00116 426.261
Lazio Rieti 57067 Tarano 1.461 0,00026 94.602
Lazio Viterbo 56050 Tarquinia 16.577 0,00292 1.073.391
Lazio Frosinone 60077 Terelle 501 0,00009 32.441
Lazio Latina 59032 Terracina 44.081 0,00776 2.854.326
Lazio Viterbo 56051 Tessennano 375 0,00007 24.282
Lazio Roma 58104 Tivoli 56.275 0,00990 3.643.910
Lazio Rieti 57068 Toffia 1.069 0,00019 69.220
Lazio Roma 58105 Tolfa 5.258 0,00093 340.465
Lazio Frosinone 60078 Torre Cajetani 1.471 0,00026 95.250
Lazio Rieti 57070 Torri in Sabina 1.305 0,00023 84.501
Lazio Frosinone 60079 Torrice 4.641 0,00082 300.513
Lazio Rieti 57069 Torricella in Sabina 1.382 0,00024 89.487
Lazio Roma 58106 Torrita Tiberina 1.053 0,00019 68.184
Lazio Frosinone 60080 Trevi nel Lazio 1.766 0,00031 114.352
Lazio Roma 58107 Trevignano Romano 5.897 0,00104 381.842
Lazio Frosinone 60081 Trivigliano 1.719 0,00030 111.308
Lazio Rieti 57071 Turania 248 0,00004 16.058



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Viterbo 56052 Tuscania 8.210 0,00144 531.613
Lazio Rieti 57072 Vacone 262 0,00005 16.965
Lazio Viterbo 56053 Valentano 2.970 0,00052 192.313
Lazio Frosinone 60082 Vallecorsa 2.878 0,00051 186.356
Lazio Frosinone 60083 Vallemaio 996 0,00018 64.493
Lazio Roma 58108 Vallepietra 318 0,00006 20.591
Lazio Viterbo 56054 Vallerano 2.671 0,00047 172.952
Lazio Frosinone 60084 Vallerotonda 1.752 0,00031 113.445
Lazio Roma 58109 Vallinfreda 314 0,00006 20.332
Lazio Roma 58110 Valmontone 15.130 0,00266 979.695
Lazio Rieti 57073 Varco Sabino 226 0,00004 14.634
Lazio Viterbo 56055 Vasanello 4.188 0,00074 271.181
Lazio Viterbo 56056 Vejano 2.277 0,00040 147.440
Lazio Roma 58111 Velletri 53.054 0,00934 3.435.344
Lazio Latina 59033 Ventotene 751 0,00013 48.629
Lazio Frosinone 60085 Veroli 20.759 0,00365 1.344.184
Lazio Viterbo 56057 Vetralla 13.414 0,00236 868.581
Lazio Frosinone 60086 Vicalvi 849 0,00015 54.974
Lazio Frosinone 60087 Vico nel Lazio 2.329 0,00041 150.807
Lazio Roma 58112 Vicovaro 4.123 0,00073 266.972
Lazio Viterbo 56058 Vignanello 4.836 0,00085 313.140
Lazio Frosinone 60088 Villa Latina 1.242 0,00022 80.422
Lazio Viterbo 56046 Villa San Giovanni in Tuscia 1.352 0,00024 87.544
Lazio Frosinone 60089 Villa Santa Lucia 2.693 0,00047 174.377
Lazio Frosinone 60090 Villa Santo Stefano 1.756 0,00031 113.704
Lazio Viterbo 56059 Viterbo 62.812 0,01105 4.067.193
Lazio Frosinone 60091 Viticuso 389 0,00007 25.188



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lazio Viterbo 56060 Vitorchiano 4.702 0,00083 304.463
Lazio Roma 58113 Vivaro Romano 194 0,00003 12.562
Lazio Roma 58114 Zagarolo 17.328 0,00305 1.122.020
Liguria Imperia 8001 Airole 493 0,00031 31.885
Liguria Savona 9001 Alassio 11.277 0,00698 729.341
Liguria Savona 9002 Albenga 24.249 0,01501 1.568.307
Liguria Savona 9004 Albisola Superiore 10.595 0,00656 685.233
Liguria Savona 9003 Albissola Marina 5.644 0,00349 365.026
Liguria Savona 9005 Altare 2.155 0,00133 139.375
Liguria La Spezia 11001 Ameglia 4.568 0,00283 295.436
Liguria Savona 9006 Andora 7.638 0,00473 493.988
Liguria Imperia 8002 Apricale 578 0,00036 37.382
Liguria Imperia 8003 Aquila d'Arroscia 179 0,00011 11.577
Liguria La Spezia 11002 Arcola 10.413 0,00644 673.462
Liguria Genova 10001 Arenzano 11.650 0,00721 753.465
Liguria Imperia 8004 Armo 118 0,00007 7.632
Liguria Savona 9007 Arnasco 634 0,00039 41.004
Liguria Imperia 8005 Aurigo 349 0,00022 22.572
Liguria Genova 10002 Avegno 2.438 0,00151 157.678
Liguria Imperia 8006 Badalucco 1.242 0,00077 80.326
Liguria Imperia 8007 Bajardo 340 0,00021 21.990
Liguria Savona 9008 Balestrino 597 0,00037 38.611
Liguria Savona 9009 Bardineto 675 0,00042 43.656
Liguria Genova 10003 Bargagli 2.787 0,00172 180.250
Liguria Savona 9010 Bergeggi 1.170 0,00072 75.670
Liguria La Spezia 11003 Beverino 2.412 0,00149 155.996
Liguria Genova 10004 Bogliasco 4.535 0,00281 293.302



Liguria Savona 9011 Boissano 2.399 0,00148 155.156
Liguria La Spezia 11004 Bolano 7.854 0,00486 507.958
Liguria La Spezia 11005 Bonassola 963 0,00060 62.282
Liguria Imperia 8008 Bordighera 10.833 0,00670 700.625
Liguria Imperia 8009 Borghetto d'Arroschia 480 0,00030 31.044
Liguria La Spezia 11006 Borghetto di Vara 1.004 0,00062 64.934
Liguria Savona 9012 Borghetto Santo Spirito 5.300 0,00328 342.778
Liguria Savona 9013 Borgio Verezzi 2.376 0,00147 153.668
Liguria Imperia 8010 Borgomaro 908 0,00056 58.725
Liguria Savona 9014 Bormida 443 0,00027 28.651
Liguria Genova 10005 Borzonasca 2.189 0,00135 141.574
Liguria La Spezia 11007 Brugnato 1.271 0,00079 82.202
Liguria Genova 10006 Busalla 5.881 0,00364 380.354
Liguria Savona 9015 Cairo Montenotte 13.714 0,00849 886.954
Liguria La Spezia 11008 Calice al Cornoviglio 1.206 0,00075 77.998
Liguria Savona 9016 Calice Ligure 1.669 0,00103 107.943
Liguria Savona 9017 Calizzano 1.605 0,00099 103.804
Liguria Genova 10007 Camogli 5.621 0,00348 363.539
Liguria Genova 10008 Campo Ligure 3.025 0,00187 195.642
Liguria Genova 10009 Campomorone 7.450 0,00461 481.830
Liguria Imperia 8011 Camporosso 5.702 0,00353 368.777
Liguria Genova 10010 Carasco 3.595 0,00222 232.507
Liguria Imperia 8012 Caravonica 316 0,00020 20.437
Liguria Savona 9018 Carcare 5.689 0,00352 367.937
Liguria Imperia 8013 Carpasio 164 0,00010 10.607
Liguria La Spezia 11009 Carro 601 0,00037 38.870
Liguria La Spezia 11010 Carrodano 536 0,00033 34.666



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Liguria Savona 9019 Casanova Lerrone 777 0,00048 50.253
Liguria Genova 10011 Casarza Ligure 6.663 0,00412 430.930
Liguria Genova 10012 Casella 3.298 0,00204 213.299
Liguria Imperia 8015 Castel Vittorio 356 0,00022 23.024
Liguria Savona 9020 Castelbianco 310 0,00019 20.049
Liguria Imperia 8014 Castellaro 1.238 0,00077 80.068
Liguria La Spezia 11011 Castelnuovo Magra 8.251 0,00511 533.634
Liguria Savona 9021 Castelvecchio di Rocca Barbena 179 0,00011 11.577
Liguria Genova 10013 Castiglione Chiavarese 1.653 0,00102 106.908
Liguria Savona 9022 Celle Ligure 5.456 0,00338 352.867
Liguria Savona 9023 Cengio 3.720 0,00230 240.591
Liguria Genova 10014 Ceranesi 3.983 0,00246 257.601
Liguria Savona 9024 Ceriale 6.031 0,00373 390.056
Liguria Imperia 8016 Ceriana 1.323 0,00082 85.565
Liguria Imperia 8017 Cervo 1.150 0,00071 74.376
Liguria Imperia 8018 Cesio 280 0,00017 18.109
Liguria Genova 10015 Chiavari 27.569 0,01706 1.783.028
Liguria Imperia 8019 Chiusanico 616 0,00038 39.840
Liguria Imperia 8020 Chiusavecchia 560 0,00035 36.218
Liguria Genova 10016 Cicagna 2.624 0,00162 169.707
Liguria Imperia 8021 Cipressa 1.370 0,00085 88.605
Liguria Savona 9025 Cisano sul Neva 1.911 0,00118 123.594
Liguria Imperia 8022 Civezza 628 0,00039 40.616
Liguria Genova 10017 Cogoleto 9.175 0,00568 593.394
Liguria Genova 10018 Cogorno 5.631 0,00348 364.186
Liguria Genova 10019 Coreglia Ligure 269 0,00017 17.398
Liguria Imperia 8023 Cosio d'Arroscia 256 0,00016 16.557



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Liguria Savona 9026 Cosseria 1.095 0,00068 70.819
Liguria Imperia 8024 Costarainera 819 0,00051 52.969
Liguria Genova 10020 Crocefieschi 567 0,00035 36.671
Liguria Genova 10021 Davagna 1.982 0,00123 128.186
Liguria Savona 9027 Dego 1.993 0,00123 128.897
Liguria La Spezia 11012 Deiva Marina 1.473 0,00091 95.266
Liguria Imperia 8025 Diano Arentino 717 0,00044 46.372
Liguria Imperia 8026 Diano Castello 2.281 0,00141 147.524
Liguria Imperia 8027 Diano Marina 6.307 0,00390 407.906
Liguria Imperia 8028 Diano San Pietro 1.099 0,00068 71.078
Liguria Imperia 8029 Dolceacqua 2.067 0,00128 133.683
Liguria Imperia 8030 Dolcedo 1.461 0,00090 94.490
Liguria Savona 9028 Erli 271 0,00017 17.527
Liguria Genova 10022 Fascia 106 0,00007 6.856
Liguria Genova 10023 Favale di Malvaro 524 0,00032 33.890
Liguria Savona 9029 Finale Ligure 11.669 0,00722 754.694
Liguria La Spezia 11013 Follo 6.328 0,00392 409.264
Liguria Genova 10024 Fontanigorda 284 0,00018 18.368
Liguria La Spezia 11014 Framura 719 0,00044 46.501
Liguria Savona 9030 Garlenda 1.251 0,00077 80.909
Liguria Genova 10025 Genova 609.746 0,37732 39.435.387
Liguria Savona 9031 Giustenice 958 0,00059 61.959
Liguria Savona 9032 Giusvalla 465 0,00029 30.074
Liguria Genova 10026 Gorreto 118 0,00007 7.632
Liguria Imperia 8031 Imperia 42.319 0,02619 2.736.986
Liguria Genova 10027 Isola del Cantone 1.551 0,00096 100.311
Liguria Imperia 8032 Isolabona 716 0,00044 46.307



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Liguria La Spezia 11015 La Spezia 95.641 0,05918 6.185.592
Liguria Savona 9033 Laigueglia 1.927 0,00119 124.629
Liguria Genova 10028 Lavagna 12.966 0,00802 838.577
Liguria Genova 10029 Leivi 2.322 0,00144 150.176
Liguria La Spezia 11016 Lerici 10.447 0,00646 675.661
Liguria La Spezia 11017 Levanto 5.599 0,00346 362.116
Liguria Savona 9034 Loano 11.848 0,00733 766.271
Liguria Genova 10030 Lorsica 525 0,00032 33.954
Liguria Imperia 8033 Lucinasco 289 0,00018 18.691
Liguria Genova 10031 Lumarzo 1.589 0,00098 102.769
Liguria Savona 9035 Magliolo 857 0,00053 55.427
Liguria La Spezia 11018 Maissana 694 0,00043 44.885
Liguria Savona 9036 Mallare 1.263 0,00078 81.685
Liguria Genova 10032 Masone 3.824 0,00237 247.318
Liguria Savona 9037 Massimino 129 0,00008 8.343
Liguria Genova 10033 Mele 2.686 0,00166 173.717
Liguria Imperia 8034 Mendatica 231 0,00014 14.940
Liguria Genova 10034 Mezzanego 1.628 0,00101 105.291
Liguria Genova 10035 Mignanego 3.727 0,00231 241.044
Liguria Savona 9038 Millesimo 3.497 0,00216 226.169
Liguria Savona 9039 Mioglia 549 0,00034 35.507
Liguria Genova 10036 Moconesi 2.714 0,00168 175.528
Liguria Imperia 8035 Molini di Triora 705 0,00044 45.596
Liguria Genova 10037 Moneglia 2.852 0,00176 184.453
Liguria Imperia 8036 Montalto Ligure 363 0,00022 23.477
Liguria Genova 10038 Montebruno 221 0,00014 14.293
Liguria Imperia 8037 Montegrosso Pian Latte 130 0,00008 8.408



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Liguria La Spezia 11019 Monterosso al Mare 1.527 0,00094 98.759
Liguria Genova 10039 Montoggio 2.103 0,00130 136.012
Liguria Savona 9040 Murialdo 869 0,00054 56.203
Liguria Savona 9041 Nasino 222 0,00014 14.358
Liguria Genova 10040 Ne 2.389 0,00148 154.509
Liguria Genova 10041 Neirone 971 0,00060 62.800
Liguria Savona 9042 Noli 2.872 0,00178 185.747
Liguria Imperia 8038 Olivetta San Michele 250 0,00015 16.169
Liguria Savona 9043 Onzo 224 0,00014 14.487
Liguria Savona 9044 Orco Feglino 893 0,00055 57.755
Liguria Genova 10042 Orero 604 0,00037 39.064
Liguria La Spezia 11020 Ortonovo 8.520 0,00527 551.032
Liguria Savona 9045 Ortovero 1.545 0,00096 99.923
Liguria Savona 9046 Osiglia 483 0,00030 31.238
Liguria Imperia 8039 Ospedaletti 3.630 0,00225 234.771
Liguria Savona 9047 Pallare 972 0,00060 62.864
Liguria Imperia 8040 Perinaldo 888 0,00055 57.431
Liguria Savona 9048 Piana Crixia 877 0,00054 56.720
Liguria Savona 9049 Pietra Ligure 9.345 0,00578 604.389
Liguria Imperia 8041 Pietrabruna 568 0,00035 36.735
Liguria Imperia 8042 Pieve di Teco 1.447 0,00090 93.585
Liguria Genova 10043 Pieve Ligure 2.523 0,00156 163.175
Liguria Imperia 8043 Pigna 909 0,00056 58.790
Liguria La Spezia 11021 Pignone 626 0,00039 40.487
Liguria Savona 9050 Plodio 648 0,00040 41.909
Liguria Imperia 8044 Pompeiana 857 0,00053 55.427
Liguria Imperia 8045 Pontedassio 2.363 0,00146 152.827



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Liguria Savona 9051 Pontinvrea 849 0,00053 54.909
Liguria Imperia 8046 Pornassio 608 0,00038 39.322
Liguria Genova 10044 Portofino 493 0,00031 31.885
Liguria La Spezia 11022 Portovenere 3.942 0,00244 254.949
Liguria Imperia 8047 Prelà 501 0,00031 32.402
Liguria Genova 10045 Propata 167 0,00010 10.801
Liguria Savona 9052 Quiliano 7.350 0,00455 475.362
Liguria Imperia 8048 Ranzo 565 0,00035 36.541
Liguria Genova 10046 Rapallo 30.571 0,01892 1.977.183
Liguria Genova 10047 Recco 10.210 0,00632 660.333
Liguria Imperia 8049 Rezzo 389 0,00024 25.159
Liguria Genova 10048 Rezzoaglio 1.106 0,00068 71.531
Liguria Savona 9053 Rialto 579 0,00036 37.447
Liguria La Spezia 11023 Riccò del Golfo di Spezia 3.528 0,00218 228.174
Liguria La Spezia 11024 Riomaggiore 1.712 0,00106 110.724
Liguria Imperia 8050 Riva Ligure 2.917 0,00181 188.657
Liguria Savona 9054 Roccavignale 743 0,00046 48.054
Liguria La Spezia 11025 Rocchetta di Vara 833 0,00052 53.874
Liguria Imperia 8051 Rocchetta Nervina 268 0,00017 17.333
Liguria Genova 10049 Ronco Scrivia 4.554 0,00282 294.530
Liguria Genova 10050 Rondanina 77 0,00005 4.980
Liguria Genova 10051 Rossiglione 2.949 0,00182 190.727
Liguria Genova 10052 Rovegno 564 0,00035 36.477
Liguria Imperia 8052 San Bartolomeo al Mare 3.126 0,00193 202.174
Liguria Imperia 8053 San Biagio della Cima 1.302 0,00081 84.207
Liguria Genova 10053 San Colombano Certenoli 2.613 0,00162 168.996
Liguria Imperia 8054 San Lorenzo al Mare 1.381 0,00085 89.316



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Liguria Imperia 8055 Sanremo 56.879 0,03520 3.678.655
Liguria Genova 10054 Santa Margherita Ligure 10.035 0,00621 649.015
Liguria Imperia 8056 Santo Stefano al Mare 2.342 0,00145 151.469
Liguria Genova 10056 Santo Stefano d'Aveto 1.237 0,00077 80.003
Liguria La Spezia 11026 Santo Stefano di Magra 8.656 0,00536 559.828
Liguria Genova 10055 Sant'Olcese 5.932 0,00367 383.653
Liguria La Spezia 11027 Sarzana 21.698 0,01343 1.403.320
Liguria Savona 9055 Sassello 1.857 0,00115 120.102
Liguria Genova 10057 Savignone 3.232 0,00200 209.030
Liguria Savona 9056 Savona 62.494 0,03867 4.041.806
Liguria Imperia 8057 Seborga 312 0,00019 20.179
Liguria Genova 10058 Serra Riccò 7.961 0,00493 514.879
Liguria La Spezia 11028 Sesta Godano 1.517 0,00094 98.112
Liguria Genova 10059 Sestri Levante 18.721 0,01158 1.210.783
Liguria Imperia 8058 Soldano 932 0,00058 60.277
Liguria Genova 10060 Sori 4.286 0,00265 277.198
Liguria Savona 9057 Spotorno 4.094 0,00253 264.780
Liguria Savona 9058 Stella 3.069 0,00190 198.488
Liguria Savona 9059 Stellanello 876 0,00054 56.655
Liguria Imperia 8059 Taggia 14.380 0,00890 930.028
Liguria Imperia 8060 Terzorio 234 0,00014 15.134
Liguria Savona 9060 Testico 222 0,00014 14.358
Liguria Genova 10061 Tiglieto 622 0,00038 40.228
Liguria Savona 9061 Toirano 2.633 0,00163 170.290
Liguria Genova 10062 Torriglia 2.434 0,00151 157.419
Liguria Savona 9062 Tovo San Giacomo 2.486 0,00154 160.782
Liguria Genova 10063 Tribogna 618 0,00038 39.969



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Liguria Imperia 8061 Triora 409 0,00025 26.452
Liguria Savona 9063 Urbe 801 0,00050 51.805
Liguria Genova 10064 Uscio 2.400 0,00149 155.220
Liguria Savona 9064 Vado Ligure 8.511 0,00527 550.450
Liguria Genova 10065 Valbrenna 807 0,00050 52.193
Liguria Imperia 8062 Vallebona 1.276 0,00079 82.525
Liguria Imperia 8063 Vallecrosia 7.245 0,00448 468.571
Liguria Savona 9065 Varazze 13.732 0,00850 888.119
Liguria La Spezia 11029 Varese Ligure 2.177 0,00135 140.798
Liguria Imperia 8064 Vasia 437 0,00027 28.263
Liguria Savona 9066 Vendone 418 0,00026 27.034
Liguria Imperia 8065 Ventimiglia 25.693 0,01590 1.661.698
Liguria La Spezia 11030 Vernazza 987 0,00061 63.834
Liguria Imperia 8066 Vessalico 305 0,00019 19.726
Liguria La Spezia 11031 Vezzano Ligure 7.357 0,00455 475.815
Liguria Savona 9067 Vezzi Portio 818 0,00051 52.904
Liguria Imperia 8067 Villa Faraldi 489 0,00030 31.626
Liguria Savona 9068 Villanova d'Albenga 2.492 0,00154 161.170
Liguria Genova 10066 Vobbia 459 0,00028 29.686
Liguria La Spezia 11032 Zignago 546 0,00034 35.313
Liguria Genova 10067 Zoagli 2.574 0,00159 166.474
Liguria Savona 9069 Zuccarello 356 0,00022 23.024
Lombardia Lodi 98001 Abbadia Cerreto 283 0,00003 18.332
Lombardia Lecco 97001 Abbadia Lariana 3.256 0,00033 210.913
Lombardia Milano 15002 Abbiategrosso 31.578 0,00321 2.045.520
Lombardia Brescia 17001 Acquafredda 1.601 0,00016 103.708
Lombardia Cremona 19001 Acquanegra Cremonese 1.290 0,00013 83.562



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Mantova 20001 Acquanegra sul Chiese 3.012 0,00031 195.108
Lombardia Bergamo 16001 Adrara San Martino 2.150 0,00022 139.270
Lombardia Bergamo 16002 Adrara San Rocco 865 0,00009 56.032
Lombardia Brescia 17002 Adro 7.120 0,00072 461.210
Lombardia Cremona 19002 Agnadello 3.719 0,00038 240.905
Lombardia Brescia 17003 Agnosine 1.842 0,00019 119.319
Lombardia Varese 12001 Agra 409 0,00004 26.494
Lombardia Monza e della Brianza 108001 Agrate Brianza 14.962 0,00152 969.189
Lombardia Monza e della Brianza 108002 Aicurzio 2.070 0,00021 134.088
Lombardia Lecco 97002 Airuno 2.986 0,00030 193.423
Lombardia Pavia 18001 Alagna 906 0,00009 58.688
Lombardia Milano 15005 Albairate 4.663 0,00047 302.054
Lombardia Bergamo 16003 Albano Sant'Alessandro 8.001 0,00081 518.279
Lombardia Pavia 18002 Albaredo Arnaboldi 202 0,00002 13.085
Lombardia Sondrio 14001 Albaredo per San Marco 357 0,00004 23.125
Lombardia Como 13003 Albavilla 6.207 0,00063 402.069
Lombardia Como 13004 Albese con Cassano 4.076 0,00041 264.030
Lombardia Monza e della Brianza 108003 Albiate 6.153 0,00063 398.571
Lombardia Bergamo 16004 Albino 18.098 0,00184 1.172.329
Lombardia Como 13005 Albiolo 2.629 0,00027 170.298
Lombardia Varese 12002 Albizzate 5.185 0,00053 335.867
Lombardia Pavia 18003 Albonese 580 0,00006 37.571
Lombardia Sondrio 14002 Albosaggia 3.167 0,00032 205.148
Lombardia Pavia 18004 Albuzzano 3.261 0,00033 211.237
Lombardia Brescia 17004 Alfianello 2.459 0,00025 159.286
Lombardia Bergamo 16248 Algua 722 0,00007 46.769
Lombardia Bergamo 16005 Almè 5.729 0,00058 371.106



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Bergamo 16006 Almenno San Bartolomeo 5.976 0,00061 387.106
Lombardia Bergamo 16007 Almenno San Salvatore 5.841 0,00059 378.361
Lombardia Como 13006 Alserio 1.194 0,00012 77.343
Lombardia Bergamo 16008 Alzano Lombardo 13.558 0,00138 878.243
Lombardia Como 13007 Alzate Brianza 5.092 0,00052 329.843
Lombardia Bergamo 16009 Ambivere 2.341 0,00024 151.642
Lombardia Sondrio 14003 Andalo Valtellino 554 0,00006 35.886
Lombardia Brescia 17005 Anfo 485 0,00005 31.417
Lombardia Varese 12003 Angera 5.667 0,00058 367.090
Lombardia Brescia 17006 Angolo Terme 2.586 0,00026 167.513
Lombardia Cremona 19003 Annicco 2.093 0,00021 135.578
Lombardia Lecco 97003 Annone di Brianza 2.302 0,00023 149.116
Lombardia Bergamo 16010 Antegnate 3.085 0,00031 199.836
Lombardia Como 13009 Anzano del Parco 1.721 0,00018 111.481
Lombardia Como 13010 Appiano Gentile 7.582 0,00077 491.137
Lombardia Sondrio 14004 Aprica 1.621 0,00016 105.003
Lombardia Bergamo 16011 Arcene 4.745 0,00048 307.366
Lombardia Varese 12004 Arcisate 9.933 0,00101 643.427
Lombardia Milano 15007 Arconate 6.406 0,00065 414.960
Lombardia Monza e della Brianza 108004 Arcore 17.636 0,00179 1.142.402
Lombardia Sondrio 14005 Ardenno 3.308 0,00034 214.281
Lombardia Bergamo 16012 Ardesio 3.679 0,00037 238.314
Lombardia Pavia 18005 Arena Po 1.664 0,00017 107.788
Lombardia Milano 15009 Arese 19.496 0,00198 1.262.887
Lombardia Como 13011 Argegno 692 0,00007 44.825
Lombardia Milano 15010 Arluno 11.444 0,00116 741.305
Lombardia Como 13012 Arosio 4.873 0,00050 315.657



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12005 Arsago Seprio 4.851 0,00049 314.232
Lombardia Brescia 17007 Artogne 3.519 0,00036 227.949
Lombardia Bergamo 16013 Arzago d'Adda 2.836 0,00029 183.707
Lombardia Mantova 20002 Asola 10.080 0,00103 652.949
Lombardia Milano 15011 Assago 8.109 0,00083 525.275
Lombardia Como 13013 Asso 3.664 0,00037 237.342
Lombardia Bergamo 16014 Averara 196 0,00002 12.696
Lombardia Bergamo 16015 Aviatico 509 0,00005 32.971
Lombardia Cremona 19004 Azzanello 727 0,00007 47.093
Lombardia Brescia 17008 Azzano Mella 2.763 0,00028 178.978
Lombardia Bergamo 16016 Azzano San Paolo 7.644 0,00078 495.153
Lombardia Varese 12006 Azzate 4.473 0,00046 289.746
Lombardia Varese 12007 Azzio 808 0,00008 52.340
Lombardia Bergamo 16017 Azzone 441 0,00004 28.567
Lombardia Pavia 18006 Badia Pavese 430 0,00004 27.854
Lombardia Pavia 18007 Bagnaria 683 0,00007 44.243
Lombardia Bergamo 16018 Bagnatica 4.119 0,00042 266.815
Lombardia Cremona 19005 Bagnolo Cremasco 4.837 0,00049 313.325
Lombardia Brescia 17009 Bagnolo Mella 12.864 0,00131 833.288
Lombardia Mantova 20003 Bagnolo San Vito 5.900 0,00060 382.183
Lombardia Brescia 17010 Bagolino 3.937 0,00040 255.026
Lombardia Lecco 97004 Ballabio 3.937 0,00040 255.026
Lombardia Milano 15250 Baranzate 11.444 0,00116 741.305
Lombardia Varese 12008 Barasso 1.747 0,00018 113.165
Lombardia Brescia 17011 Barbariga 2.427 0,00025 157.213
Lombardia Bergamo 16019 Barbata 726 0,00007 47.028
Lombardia Pavia 18008 Barbianello 861 0,00009 55.773



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12009 Bardello 1.540 0,00016 99.756
Lombardia Milano 15012 Bareggio 17.180 0,00175 1.112.864
Lombardia Brescia 17012 Barghe 1.182 0,00012 76.566
Lombardia Bergamo 16020 Bariano 4.396 0,00045 284.759
Lombardia Monza e della Brianza 108005 Barlassina 6.859 0,00070 444.304
Lombardia Como 13015 Barni 620 0,00006 40.162
Lombardia Lecco 97005 Barzago 2.550 0,00026 165.181
Lombardia Bergamo 16021 Barzana 1.726 0,00018 111.805
Lombardia Lecco 97006 Barzanò 5.178 0,00053 335.414
Lombardia Lecco 97007 Barzio 1.306 0,00013 84.598
Lombardia Pavia 18009 Bascapè 1.752 0,00018 113.489
Lombardia Milano 15014 Basiano 3.686 0,00038 238.767
Lombardia Milano 15015 Basiglio 8.090 0,00082 524.044
Lombardia Brescia 17013 Bassano Bresciano 2.206 0,00022 142.897
Lombardia Pavia 18010 Bastida de' Dossi 181 0,00002 11.725
Lombardia Pavia 18011 Bastida Pancarana 1.031 0,00010 66.785
Lombardia Pavia 18012 Battuda 584 0,00006 37.830
Lombardia Varese 12010 Bedero Valcuvia 636 0,00006 41.198
Lombardia Brescia 17014 Bedizzole 11.760 0,00120 761.774
Lombardia Bergamo 16022 Bedulita 728 0,00007 47.157
Lombardia Pavia 18013 Belgioioso 6.389 0,00065 413.859
Lombardia Como 13019 Bellagio 3.052 0,00031 197.699
Lombardia Lecco 97008 Bellano 3.334 0,00034 215.966
Lombardia Milano 15016 Bellinzago Lombardo 3.851 0,00039 249.455
Lombardia Monza e della Brianza 108006 Bellusco 7.156 0,00073 463.542
Lombardia Sondrio 14006 Bema 134 0,00001 8.680
Lombardia Como 13021 Bene Lario 363 0,00004 23.514



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Bergamo 16023 Berbenno 2.483 0,00025 160.841
Lombardia Sondrio 14007 Berbenno di Valtellina 4.377 0,00045 283.528
Lombardia Como 13022 Beregazzo con Figliaro 2.537 0,00026 164.339
Lombardia Pavia 18014 Bereguardo 2.824 0,00029 182.929
Lombardia Bergamo 16024 Bergamo 118.019 0,01201 7.644.885
Lombardia Brescia 17015 Berlingo 2.540 0,00026 164.533
Lombardia Monza e della Brianza 108007 Bernareggio 10.195 0,00104 660.399
Lombardia Milano 15019 Bernate Ticino 3.117 0,00032 201.909
Lombardia Lodi 98002 Bertinico 1.156 0,00012 74.882
Lombardia Brescia 17016 Berzo Demo 1.756 0,00018 113.748
Lombardia Brescia 17017 Berzo Inferiore 2.429 0,00025 157.343
Lombardia Bergamo 16025 Berzo San Fermo 1.303 0,00013 84.404
Lombardia Monza e della Brianza 108008 Besana in Brianza 15.459 0,00157 1.001.383
Lombardia Varese 12011 Besano 2.551 0,00026 165.245
Lombardia Milano 15022 Besate 2.028 0,00021 131.367
Lombardia Varese 12012 Besnate 5.375 0,00055 348.175
Lombardia Varese 12013 Besozzo 9.118 0,00093 590.634
Lombardia Varese 12014 Biandronno 3.255 0,00033 210.848
Lombardia Bergamo 16026 Bianzano 580 0,00006 37.571
Lombardia Sondrio 14008 Bianzone 1.279 0,00013 82.849
Lombardia Monza e della Brianza 108009 Biassono 11.776 0,00120 762.811
Lombardia Brescia 17018 Bienno 3.599 0,00037 233.131
Lombardia Mantova 20004 Bigarello 2.123 0,00022 137.521
Lombardia Como 13023 Binago 4.768 0,00049 308.855
Lombardia Milano 15024 Binasco 7.275 0,00074 471.251
Lombardia Brescia 17019 Bione 1.454 0,00015 94.185
Lombardia Varese 12015 Bisuschio 4.228 0,00043 273.876



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Como 13024 Bizzarone 1.543 0,00016 99.950
Lombardia Bergamo 16027 Bello 90 0,00001 5.830
Lombardia Como 13025 Blessagno 281 0,00003 18.202
Lombardia Como 13026 Blevio 1.272 0,00013 82.396
Lombardia Varese 12016 Bodio Lomnago 2.097 0,00021 135.837
Lombardia Lodi 98003 Boffalora d'Adda 1.659 0,00017 107.465
Lombardia Milano 15026 Boffalora sopra Ticino 4.258 0,00043 275.819
Lombardia Bergamo 16028 Bolgare 5.538 0,00056 358.734
Lombardia Milano 15027 Bollate 36.530 0,00372 2.366.294
Lombardia Bergamo 16029 Boltiere 5.669 0,00058 367.219
Lombardia Bergamo 16030 Bonate Sopra 8.637 0,00088 559.477
Lombardia Bergamo 16031 Bonate Sotto 6.538 0,00067 423.510
Lombardia Cremona 19006 Bonemerse 1.453 0,00015 94.121
Lombardia Cremona 19007 Bordolano 599 0,00006 38.801
Lombardia Pavia 18015 Borgarello 2.655 0,00027 171.982
Lombardia Lodi 98004 Borghetto Lodigiano 4.362 0,00044 282.556
Lombardia Bergamo 16032 Borgo di Terzo 1.130 0,00011 73.198
Lombardia Pavia 18016 Borgo Priolo 1.415 0,00014 91.659
Lombardia Brescia 17020 Borgo San Giacomo 5.493 0,00056 355.819
Lombardia Lodi 98005 Borgo San Giovanni 2.127 0,00022 137.780
Lombardia Pavia 18018 Borgo San Siro 1.114 0,00011 72.161
Lombardia Mantova 20005 Borgoforte 3.562 0,00036 230.735
Lombardia Mantova 20006 Borgofranco sul Po 838 0,00009 54.283
Lombardia Pavia 18017 Borgoratto Mormorolo 433 0,00004 28.048
Lombardia Brescia 17021 Borgosatollo 9.160 0,00093 593.355
Lombardia Sondrio 14009 Bormio 4.100 0,00042 265.585
Lombardia Pavia 18019 Bornasco 2.562 0,00026 165.958



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17022 Borno 2.693 0,00027 174.444
Lombardia Lecco 97009 Bosisio Parini 3.470 0,00035 224.775
Lombardia Pavia 18020 Bosnasco 650 0,00007 42.105
Lombardia Bergamo 16033 Bossico 982 0,00010 63.611
Lombardia Bergamo 16034 Bottanuco 5.243 0,00053 339.624
Lombardia Brescia 17023 Botticino 10.700 0,00109 693.111
Lombardia Brescia 17024 Bovegno 2.272 0,00023 147.173
Lombardia Brescia 17025 Bovezzo 7.558 0,00077 489.583
Lombardia Monza e della Brianza 108010 Bovisio-Masciago 16.657 0,00170 1.078.986
Lombardia Mantova 20007 Bozzolo 4.170 0,00042 270.119
Lombardia Bergamo 16035 Bracca 748 0,00008 48.453
Lombardia Pavia 18021 Brallo di Pregola 746 0,00008 48.323
Lombardia Brescia 17026 Brandico 1.651 0,00017 106.946
Lombardia Bergamo 16036 Branzi 731 0,00007 47.352
Lombardia Brescia 17027 Braone 676 0,00007 43.789
Lombardia Varese 12017 Brebbia 3.351 0,00034 217.067
Lombardia Varese 12018 Bregano 791 0,00008 51.238
Lombardia Como 13028 Bregnano 6.077 0,00062 393.648
Lombardia Bergamo 16037 Brembate 8.102 0,00082 524.821
Lombardia Bergamo 16038 Brembate di Sopra 7.768 0,00079 503.186
Lombardia Bergamo 16039 Brembilla 4.178 0,00043 270.637
Lombardia Lodi 98006 Brembio 2.701 0,00027 174.962
Lombardia Pavia 18022 Breme 886 0,00009 57.392
Lombardia Como 13029 Brenna 1.965 0,00020 127.286
Lombardia Brescia 17028 Breno 5.018 0,00051 325.050
Lombardia Varese 12019 Brenta 1.774 0,00018 114.914
Lombardia Brescia 17029 Brescia 191.618 0,01950 12.412.388



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18023 Bressana Bottarone 3.548 0,00036 229.828
Lombardia Milano 15032 Bresso 26.284 0,00267 1.702.592
Lombardia Varese 12020 Brezzo di Bedero 1.162 0,00012 75.271
Lombardia Como 13030 Brienno 421 0,00004 27.271
Lombardia Bergamo 16040 Brignano Gera d'Adda 5.798 0,00059 375.575
Lombardia Varese 12021 Brinzio 881 0,00009 57.068
Lombardia Brescia 17030 Brione 699 0,00007 45.279
Lombardia Monza e della Brianza 108011 Briosco 5.870 0,00060 380.239
Lombardia Varese 12022 Brissago-Valtravaglia 1.236 0,00013 80.064
Lombardia Lecco 97010 Brivio 4.756 0,00048 308.078
Lombardia Pavia 18024 Broni 9.581 0,00098 620.626
Lombardia Monza e della Brianza 108012 Brugherio 33.119 0,00337 2.145.341
Lombardia Bergamo 16041 Brumano 96 0,00001 6.219
Lombardia Como 13032 Brunate 1.769 0,00018 114.590
Lombardia Varese 12023 Brunello 1.051 0,00011 68.080
Lombardia Bergamo 16042 Brusaporto 5.250 0,00053 340.078
Lombardia Varese 12024 Brusimpiano 1.138 0,00012 73.716
Lombardia Milano 15035 Bubbiano 2.189 0,00022 141.796
Lombardia Milano 15036 Buccinasco 26.667 0,00271 1.727.401
Lombardia Sondrio 14010 Buglio in Monte 2.082 0,00021 134.865
Lombardia Varese 12025 Buguggiate 3.143 0,00032 203.593
Lombardia Lecco 97011 Bulciago 3.012 0,00031 195.108
Lombardia Como 13034 Bulgarograsso 3.849 0,00039 249.326
Lombardia Monza e della Brianza 108013 Burago di Molgora 4.269 0,00043 276.532
Lombardia Milano 15038 Buscate 4.758 0,00048 308.208
Lombardia Monza e della Brianza 108051 Busnago 6.243 0,00064 404.401
Lombardia Milano 15040 Bussero 8.549 0,00087 553.776



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12026 Busto Arsizio 81.716 0,00832 5.293.295
Lombardia Milano 15041 Busto Garolfo 13.300 0,00135 861.531
Lombardia Cremona 19008 Ca' d'Andrea 495 0,00005 32.064
Lombardia Como 13035 Cabiato 7.340 0,00075 475.461
Lombardia Varese 12027 Cadegliano-Viconago 1.849 0,00019 119.772
Lombardia Como 13036 Cadorago 7.499 0,00076 485.761
Lombardia Varese 12028 Cadrezzate 1.774 0,00018 114.914
Lombardia Como 13037 Caglio 445 0,00005 28.826
Lombardia Como 13038 Cagno 2.036 0,00021 131.885
Lombardia Brescia 17031 Caino 2.064 0,00021 133.699
Lombardia Sondrio 14011 Caiolo 1.026 0,00010 66.461
Lombardia Varese 12029 Cairate 7.836 0,00080 507.590
Lombardia Bergamo 16043 Calcinate 5.791 0,00059 375.122
Lombardia Brescia 17032 Calcinato 12.545 0,00128 812.624
Lombardia Bergamo 16044 Calcio 5.329 0,00054 345.195
Lombardia Lecco 97012 Calco 5.080 0,00052 329.066
Lombardia Lecco 97013 Calolziocorte 14.399 0,00147 932.720
Lombardia Bergamo 16046 Calusco d'Adda 8.320 0,00085 538.942
Lombardia Brescia 17033 Calvagese della Riviera 3.453 0,00035 223.674
Lombardia Cremona 19009 Calvatone 1.282 0,00013 83.044
Lombardia Bergamo 16047 Calvenzano 3.930 0,00040 254.573
Lombardia Pavia 18025 Calvignano 131 0,00001 8.486
Lombardia Milano 15042 Calvignasco 1.153 0,00012 74.688
Lombardia Brescia 17034 Calvisano 8.598 0,00088 556.950
Lombardia Lodi 98007 Camairago 676 0,00007 43.789
Lombardia Milano 15044 Cambiagio 6.379 0,00065 413.211
Lombardia Bergamo 16048 Camerata Cornello 624 0,00006 40.421



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Cremona 19010 Camisano 1.332 0,00014 86.283
Lombardia Cremona 19011 Campagnola Cremasca 692 0,00007 44.825
Lombardia Monza e della Brianza 108014 Camparada 2.104 0,00021 136.290
Lombardia Como 13040 Campione d'Italia 2.138 0,00022 138.493
Lombardia Sondrio 14012 Campodolcino 1.057 0,00011 68.469
Lombardia Pavia 18026 Campospinoso 922 0,00009 59.724
Lombardia Pavia 18027 Candia Lomellina 1.693 0,00017 109.667
Lombardia Milano 15046 Canegrate 12.360 0,00126 800.640
Lombardia Pavia 18028 Canevino 116 0,00001 7.514
Lombardia Pavia 18029 Canneto Pavese 1.437 0,00015 93.084
Lombardia Mantova 20008 Canneto sull'Oglio 4.570 0,00047 296.030
Lombardia Bergamo 16049 Canonica d'Adda 4.421 0,00045 286.378
Lombardia Varese 12030 Cantello 4.590 0,00047 297.325
Lombardia Como 13041 Cantù 38.978 0,00397 2.524.867
Lombardia Como 13042 Canzo 5.185 0,00053 335.867
Lombardia Cremona 19012 Capergnanica 2.057 0,00021 133.246
Lombardia Como 13043 Capiago Intimiano 5.509 0,00056 356.855
Lombardia Bergamo 16050 Capizzone 1.310 0,00013 84.858
Lombardia Brescia 17035 Capo di Ponte 2.512 0,00026 162.719
Lombardia Monza e della Brianza 108052 Caponago 5.201 0,00053 336.904
Lombardia Brescia 17036 Capovalle 404 0,00004 26.170
Lombardia Cremona 19013 Cappella Cantone 579 0,00006 37.506
Lombardia Cremona 19014 Cappella de' Picenardi 437 0,00004 28.307
Lombardia Cremona 19015 Capralba 2.465 0,00025 159.675
Lombardia Brescia 17037 Capriano del Colle 4.426 0,00045 286.702
Lombardia Bergamo 16051 Capriate San Gervasio 7.631 0,00078 494.311
Lombardia Bergamo 16052 Caprino Bergamasco 3.121 0,00032 202.168



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17038 Capriolo 9.143 0,00093 592.254
Lombardia Monza e della Brianza 108015 Carate Brianza 17.867 0,00182 1.157.366
Lombardia Como 13044 Carate Urio 1.231 0,00013 79.740
Lombardia Bergamo 16053 Caravaggio 16.112 0,00164 1.043.683
Lombardia Varese 12031 Caravate 2.641 0,00027 171.075
Lombardia Pavia 18030 Carbonara al Ticino 1.552 0,00016 100.533
Lombardia Mantova 20009 Carbonara di Po 1.355 0,00014 87.772
Lombardia Como 13045 Carbonate 2.923 0,00030 189.342
Lombardia Varese 12032 Cardano al Campo 14.393 0,00146 932.331
Lombardia Lecco 97014 Carenno 1.520 0,00015 98.461
Lombardia Como 13046 Carimate 4.280 0,00044 277.244
Lombardia Como 13047 Carlazzo 2.963 0,00030 191.933
Lombardia Varese 12033 Carnago 6.373 0,00065 412.822
Lombardia Monza e della Brianza 108016 Carnate 7.324 0,00075 474.425
Lombardia Bergamo 16055 Carobbio degli Angeli 4.610 0,00047 298.621
Lombardia Bergamo 16056 Carona 358 0,00004 23.190
Lombardia Varese 12034 Caronno Pertusella 15.624 0,00159 1.012.072
Lombardia Varese 12035 Caronno Varesino 4.938 0,00050 319.867
Lombardia Brescia 17039 Carpenedolo 12.534 0,00128 811.912
Lombardia Milano 15050 Carpiano 3.750 0,00038 242.913
Lombardia Milano 15051 Carugate 14.396 0,00147 932.526
Lombardia Como 13048 Carugo 6.221 0,00063 402.976
Lombardia Bergamo 16057 Carvico 4.633 0,00047 300.111
Lombardia Cremona 19016 Casalbuttano ed Uniti 4.112 0,00042 266.362
Lombardia Cremona 19017 Casale Cremasco-Vidolasco 1.837 0,00019 118.995
Lombardia Varese 12036 Casale Litta 2.650 0,00027 171.658
Lombardia Cremona 19018 Casaletto Ceredano 1.165 0,00012 75.465



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Cremona 19019 Casaletto di Sopra 548 0,00006 35.498
Lombardia Lodi 98008 Casaletto Lodigiano 2.614 0,00027 169.326
Lombardia Cremona 19020 Casaletto Vaprio 1.765 0,00018 114.331
Lombardia Cremona 19021 Casalmaggiore 14.930 0,00152 967.117
Lombardia Lodi 98009 Casalmaiocco 3.085 0,00031 199.836
Lombardia Cremona 19022 Casalmorano 1.681 0,00017 108.890
Lombardia Mantova 20010 Casalmoro 2.265 0,00023 146.719
Lombardia Mantova 20011 Casaloldo 2.632 0,00027 170.492
Lombardia Lodi 98010 Casalpusterlengo 15.216 0,00155 985.643
Lombardia Mantova 20012 Casalromano 1.577 0,00016 102.153
Lombardia Varese 12037 Casalzuigno 1.374 0,00014 89.003
Lombardia Pavia 18031 Casanova Lonati 483 0,00005 31.287
Lombardia Lecco 97015 Casargo 865 0,00009 56.032
Lombardia Milano 15055 Casarile 3.844 0,00039 249.002
Lombardia Como 13050 Casasco d'Intelvi 420 0,00004 27.206
Lombardia Lecco 97016 Casatenovo 12.623 0,00128 817.677
Lombardia Pavia 18032 Casatisma 878 0,00009 56.874
Lombardia Bergamo 16058 Casazza 4.019 0,00041 260.338
Lombardia Varese 12038 Casciago 3.895 0,00040 252.305
Lombardia Pavia 18033 Casei Gerola 2.568 0,00026 166.347
Lombardia Lodi 98011 Caselle Landi 1.719 0,00017 111.351
Lombardia Lodi 98012 Caselle Lurani 3.101 0,00032 200.873
Lombardia Bergamo 16059 Casirate d'Adda 3.920 0,00040 253.925
Lombardia Como 13052 Caslino d'Erba 1.757 0,00018 113.813
Lombardia Como 13053 Casnate con Bernate 4.908 0,00050 317.924
Lombardia Bergamo 16060 Casnigo 3.311 0,00034 214.476
Lombardia Pavia 18034 Casorate Primo 8.289 0,00084 536.934



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12039 Casorate Sempione 5.730 0,00058 371.171
Lombardia Milano 15058 Casorezzo 5.345 0,00054 346.232
Lombardia Sondrio 14013 Caspoggio 1.531 0,00016 99.173
Lombardia Lecco 97017 Cassago Brianza 4.374 0,00045 283.333
Lombardia Milano 15059 Cassano d'Adda 18.697 0,00190 1.211.131
Lombardia Varese 12040 Cassano Magnago 21.387 0,00218 1.385.380
Lombardia Varese 12041 Cassano Valcuvia 667 0,00007 43.206
Lombardia Bergamo 16061 Cassiglio 120 0,00001 7.773
Lombardia Milano 15060 Cassina de' Pecchi 13.023 0,00133 843.587
Lombardia Como 13055 Cassina Rizzardi 3.167 0,00032 205.148
Lombardia Lecco 97018 Cassina Valsassina 467 0,00005 30.251
Lombardia Milano 15061 Cassinetta di Lugagnano 1.883 0,00019 121.975
Lombardia Pavia 18035 Cassolnovo 7.045 0,00072 456.352
Lombardia Pavia 18036 Castana 743 0,00008 48.129
Lombardia Milano 15062 Castano Primo 10.903 0,00111 706.261
Lombardia Pavia 18037 Casteggio 6.559 0,00067 424.871
Lombardia Brescia 17040 Castegnato 7.805 0,00079 505.582
Lombardia Mantova 20014 Castel d'Ario 4.903 0,00050 317.600
Lombardia Cremona 19024 Castel Gabbiano 473 0,00005 30.639
Lombardia Mantova 20015 Castel Goffredo 11.885 0,00121 769.871
Lombardia Brescia 17042 Castel Mella 10.573 0,00108 684.884
Lombardia Bergamo 16063 Castel Rozzone 2.879 0,00029 186.492
Lombardia Mantova 20013 Castelbelforte 2.976 0,00030 192.776
Lombardia Brescia 17041 Castelvati 6.572 0,00067 425.713
Lombardia Cremona 19023 Casteldidone 580 0,00006 37.571
Lombardia Varese 12042 Castellanza 14.374 0,00146 931.101
Lombardia Cremona 19025 Castelleone 9.610 0,00098 622.504



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18038 Castelletto di Branduzzo 1.062 0,00011 68.793
Lombardia Bergamo 16062 Castelli Calepio 9.928 0,00101 643.103
Lombardia Varese 12043 Castello Cabiaglio 544 0,00006 35.239
Lombardia Pavia 18039 Castello d'Agogna 1.060 0,00011 68.663
Lombardia Sondrio 14014 Castello dell'Acqua 696 0,00007 45.085
Lombardia Lecco 97019 Castello di Brianza 2.462 0,00025 159.480
Lombardia Mantova 20016 Castellucchio 5.114 0,00052 331.268
Lombardia Como 13058 Castelmarte 1.296 0,00013 83.951
Lombardia Pavia 18040 Castelnovetto 656 0,00007 42.494
Lombardia Lodi 98013 Castelnuovo Bocca d'Adda 1.701 0,00017 110.185
Lombardia Como 13059 Castelnuovo Bozzente 857 0,00009 55.514
Lombardia Varese 12044 Castelseprio 1.284 0,00013 83.173
Lombardia Varese 12045 Castelveccana 2.055 0,00021 133.116
Lombardia Cremona 19026 Castelverde 5.597 0,00057 362.555
Lombardia Cremona 19027 Castelvisconti 347 0,00004 22.478
Lombardia Brescia 17043 Castenedolo 11.124 0,00113 720.576
Lombardia Lodi 98014 Castiglione d'Adda 4.926 0,00050 319.090
Lombardia Mantova 20017 Castiglione delle Stiviere 22.326 0,00227 1.446.205
Lombardia Como 13060 Castiglione d'Intelvi 997 0,00010 64.582
Lombardia Varese 12046 Castiglione Olona 7.853 0,00080 508.692
Lombardia Sondrio 14015 Castione Andevenno 1.568 0,00016 101.570
Lombardia Bergamo 16064 Castione della Presolana 3.482 0,00035 225.553
Lombardia Lodi 98015 Castiraga Vidardo 2.552 0,00026 165.310
Lombardia Brescia 17044 Casto 1.908 0,00019 123.594
Lombardia Brescia 17045 Castrezzato 6.870 0,00070 445.016
Lombardia Bergamo 16065 Castro 1.418 0,00014 91.853
Lombardia Varese 12047 Castronno 5.340 0,00054 345.908



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18041 Cava Manara 6.578 0,00067 426.101
Lombardia Lodi 98016 Cavacurta 886 0,00009 57.392
Lombardia Como 13061 Cavallasca 2.932 0,00030 189.925
Lombardia Como 13062 Cavargna 262 0,00003 16.972
Lombardia Varese 12048 Cavaria con Premezzo 5.585 0,00057 361.778
Lombardia Lodi 98017 Cavenago d'Adda 2.304 0,00023 149.246
Lombardia Monza e della Brianza 108017 Cavenago di Brianza 6.767 0,00069 438.344
Lombardia Bergamo 16066 Cavernago 2.340 0,00024 151.578
Lombardia Mantova 20018 Cavriana 3.871 0,00039 250.751
Lombardia Varese 12049 Cazzago Brabbia 827 0,00008 53.570
Lombardia Brescia 17046 Cazzago San Martino 11.024 0,00112 714.099
Lombardia Bergamo 16067 Cazzano Sant'Andrea 1.591 0,00016 103.060
Lombardia Pavia 18042 Cecima 242 0,00002 15.676
Lombardia Brescia 17047 Cedegolo 1.257 0,00013 81.424
Lombardia Sondrio 14016 Cedrasco 467 0,00005 30.251
Lombardia Cremona 19028 Cella Dati 548 0,00006 35.498
Lombardia Brescia 17048 Cellatica 4.942 0,00050 320.127
Lombardia Bergamo 16068 Cenate Sopra 2.518 0,00026 163.108
Lombardia Bergamo 16069 Cenate Sotto 3.416 0,00035 221.277
Lombardia Bergamo 16070 Cene 4.212 0,00043 272.840
Lombardia Como 13063 Cerano d'Intelvi 560 0,00006 36.275
Lombardia Pavia 18043 Ceranova 1.765 0,00018 114.331
Lombardia Sondrio 14017 Cercino 753 0,00008 48.777
Lombardia Mantova 20019 Ceresara 2.687 0,00027 174.055
Lombardia Bergamo 16071 Cerete 1.642 0,00017 106.363
Lombardia Pavia 18044 Ceretto Lomellina 216 0,00002 13.992
Lombardia Pavia 18045 Cergnago 759 0,00008 49.166



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Monza e della Brianza 108018 Ceriano Laghetto 6.292 0,00064 407.575
Lombardia Como 13064 Cermenate 9.003 0,00092 583.185
Lombardia Como 13065 Cernobbio 7.132 0,00073 461.988
Lombardia Lecco 97020 Cernusco Lombardone 3.862 0,00039 250.168
Lombardia Milano 15070 Cernusco sul Naviglio 30.599 0,00311 1.982.103
Lombardia Milano 15071 Cerro al Lambro 4.848 0,00049 314.038
Lombardia Milano 15072 Cerro Maggiore 14.691 0,00150 951.635
Lombardia Pavia 18046 Certosa di Pavia 4.718 0,00048 305.617
Lombardia Brescia 17049 Cerveno 672 0,00007 43.530
Lombardia Pavia 18047 Cervesina 1.205 0,00012 78.056
Lombardia Lodi 98018 Cervignano d'Adda 2.003 0,00020 129.748
Lombardia Lecco 97021 Cesana Brianza 2.336 0,00024 151.318
Lombardia Milano 15074 Cesano Boscone 23.776 0,00242 1.540.132
Lombardia Monza e della Brianza 108019 Cesano Maderno 36.889 0,00375 2.389.549
Lombardia Milano 15076 Cesate 13.652 0,00139 884.332
Lombardia Brescia 17050 Ceto 1.969 0,00020 127.545
Lombardia Brescia 17051 Cevo 962 0,00010 62.315
Lombardia Brescia 17052 Chiari 18.597 0,00189 1.204.653
Lombardia Sondrio 14018 Chiavenna 7.310 0,00074 473.518
Lombardia Sondrio 14019 Chiesa in Valmalenco 2.661 0,00027 172.371
Lombardia Cremona 19029 Chieve 2.217 0,00023 143.610
Lombardia Bergamo 16072 Chignolo d'Isola 3.159 0,00032 204.630
Lombardia Pavia 18048 Chignolo Po 4.023 0,00041 260.597
Lombardia Bergamo 16073 Chiuduno 5.775 0,00059 374.086
Lombardia Sondrio 14020 Chiuro 2.545 0,00026 164.857
Lombardia Cremona 19030 Cicognolo 938 0,00010 60.761
Lombardia Pavia 18049 Cigognola 1.383 0,00014 89.586



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17053 Cigole 1.662 0,00017 107.659
Lombardia Pavia 18050 Cilavegna 5.638 0,00057 365.211
Lombardia Brescia 17054 Cimbergo 573 0,00006 37.117
Lombardia Cremona 19031 Cingia de' Botti 1.329 0,00014 86.088
Lombardia Milano 15077 Cinisello Balsamo 73.659 0,00750 4.771.389
Lombardia Sondrio 14021 Cino 373 0,00004 24.162
Lombardia Como 13068 Cirimido 2.121 0,00022 137.391
Lombardia Bergamo 16074 Cisano Bergamasco 6.303 0,00064 408.288
Lombardia Bergamo 16075 Ciserano 5.698 0,00058 369.098
Lombardia Varese 12050 Cislago 9.929 0,00101 643.168
Lombardia Milano 15078 Cisliano 3.870 0,00039 250.686
Lombardia Varese 12051 Cittiglio 3.965 0,00040 256.840
Lombardia Lecco 97022 Civate 4.019 0,00041 260.338
Lombardia Como 13070 Civenna 715 0,00007 46.315
Lombardia Bergamo 16076 Civate al Piano 5.188 0,00053 336.062
Lombardia Brescia 17055 Civate Camuno 2.770 0,00028 179.432
Lombardia Sondrio 14022 Civo 1.084 0,00011 70.218
Lombardia Como 13071 Claino con Osteno 556 0,00006 36.016
Lombardia Varese 12052 Clivio 1.963 0,00020 127.157
Lombardia Bergamo 16077 Clusone 8.784 0,00089 568.999
Lombardia Brescia 17056 Coccaglio 8.510 0,00087 551.250
Lombardia Varese 12053 Cocquio-Trevisago 4.749 0,00048 307.625
Lombardia Pavia 18051 Codevilla 1.010 0,00010 65.424
Lombardia Lodi 98019 Codogno 15.656 0,00159 1.014.144
Lombardia Monza e della Brianza 108020 Cogliate 8.287 0,00084 536.805
Lombardia Bergamo 16078 Colere 1.145 0,00012 74.169
Lombardia Lecco 97023 Colico 7.488 0,00076 485.048



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Lecco 97024 Colle Brianza 1.735 0,00018 112.388
Lombardia Brescia 17057 Collebeato 4.763 0,00048 308.532
Lombardia Brescia 17058 Collio 2.326 0,00024 150.671
Lombardia Brescia 17059 Cologne 7.594 0,00077 491.914
Lombardia Bergamo 16079 Cologno al Serio 10.649 0,00108 689.807
Lombardia Milano 15081 Cologno Monzese 47.498 0,00483 3.076.765
Lombardia Como 13074 Colunno 546 0,00006 35.368
Lombardia Sondrio 14023 Colorina 1.497 0,00015 96.971
Lombardia Milano 15082 Colturano 1.980 0,00020 128.258
Lombardia Bergamo 16080 Colzate 1.685 0,00017 109.149
Lombardia Varese 12054 Comabbio 1.166 0,00012 75.530
Lombardia Lodi 98020 Comazzo 2.107 0,00021 136.485
Lombardia Varese 12055 Comerio 2.643 0,00027 171.205
Lombardia Brescia 17060 Comezzano-Cizzago 3.654 0,00037 236.694
Lombardia Mantova 20020 Commessaggio 1.176 0,00012 76.177
Lombardia Como 13075 Como 84.812 0,00863 5.493.844
Lombardia Bergamo 16081 Comun Nuovo 4.019 0,00041 260.338
Lombardia Brescia 17061 Concesio 14.770 0,00150 956.752
Lombardia Monza e della Brianza 108021 Concorezzo 15.178 0,00154 983.181
Lombardia Pavia 18052 Confienza 1.695 0,00017 109.797
Lombardia Como 13076 Consiglio di Rumo 1.197 0,00012 77.538
Lombardia Pavia 18053 Copiano 1.750 0,00018 113.359
Lombardia Pavia 18054 Corana 782 0,00008 50.655
Lombardia Milano 15085 Corbetta 16.889 0,00172 1.094.014
Lombardia Milano 15086 Cormano 20.076 0,00204 1.300.458
Lombardia Bergamo 16082 Corna Imagna 966 0,00010 62.574
Lombardia Bergamo 16249 Cornalba 300 0,00003 19.433



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18055 Cornale 742 0,00008 48.064
Lombardia Milano 15087 Cornaredo 20.447 0,00208 1.324.490
Lombardia Monza e della Brianz 108053 Cornate d'Adda 10.216 0,00104 661.759
Lombardia Lodi 98021 Cornegliano Laudense 2.887 0,00029 187.010
Lombardia Lodi 98022 Corno Giovine 1.197 0,00012 77.538
Lombardia Lodi 98023 Cornovecchio 230 0,00002 14.899
Lombardia Monza e della Brianz 108022 Correzzana 2.519 0,00026 163.173
Lombardia Como 13077 Corrido 819 0,00008 53.052
Lombardia Milano 15093 Corsico 34.080 0,00347 2.207.591
Lombardia Cremona 19032 Corte de' Cortesi con Cignone 1.125 0,00011 72.874
Lombardia Cremona 19033 Corte de' Frati 1.446 0,00015 93.667
Lombardia Brescia 17062 Corte Franca 7.164 0,00073 464.060
Lombardia Lodi 98024 Corte Palasio 1.619 0,00016 104.874
Lombardia Brescia 17063 Corteno Golgi 2.028 0,00021 131.367
Lombardia Lecco 97025 Cortenova 1.301 0,00013 84.275
Lombardia Bergamo 16083 Cortenuova 1.928 0,00020 124.890
Lombardia Pavia 18056 Corteolona 2.227 0,00023 144.258
Lombardia Pavia 18057 Corvino San Quirico 1.077 0,00011 69.765
Lombardia Brescia 17064 Corzano 1.296 0,00013 83.951
Lombardia Sondrio 14024 Cosio Valtellino 5.428 0,00055 351.608
Lombardia Pavia 18058 Costa de' Nobili 368 0,00004 23.838
Lombardia Bergamo 16084 Costa di Mezzate 3.326 0,00034 215.447
Lombardia Lecco 97026 Costa Masnaga 4.770 0,00049 308.985
Lombardia Bergamo 16247 Costa Serina 978 0,00010 63.352
Lombardia Bergamo 16085 Costa Valle Imagna 616 0,00006 39.902
Lombardia Bergamo 16086 Costa Volpino 9.324 0,00095 603.978
Lombardia Bergamo 16087 Covo 4.092 0,00042 265.066



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18059 Cozzo 382 0,00004 24.745
Lombardia Lecco 97027 Crandola Valsassina 271 0,00003 17.554
Lombardia Bergamo 16088 Credaro 3.356 0,00034 217.391
Lombardia Cremona 19034 Credera Rubbiano 1.641 0,00017 106.299
Lombardia Cremona 19035 Crema 33.982 0,00346 2.201.243
Lombardia Lecco 97028 Cremella 1.763 0,00018 114.201
Lombardia Varese 12056 Cremenaga 808 0,00008 52.340
Lombardia Lecco 97029 Cremeno 1.373 0,00014 88.938
Lombardia Como 13083 Cremia 721 0,00007 46.704
Lombardia Cremona 19036 Cremona 72.248 0,00735 4.679.989
Lombardia Cremona 19037 Cremosano 1.485 0,00015 96.193
Lombardia Lodi 98025 Crespiatica 2.072 0,00021 134.217
Lombardia Varese 12057 Crosio della Valle 592 0,00006 38.348
Lombardia Cremona 19038 Crotta d'Adda 679 0,00007 43.983
Lombardia Varese 12058 Cuasso al Monte 3.571 0,00036 231.318
Lombardia Como 13084 Cucciago 3.408 0,00035 220.759
Lombardia Milano 15096 Cuggiono 8.132 0,00083 526.764
Lombardia Varese 12059 Cugliate-Fabiasco 3.081 0,00031 199.577
Lombardia Cremona 19039 Cumignano sul Naviglio 420 0,00004 27.206
Lombardia Varese 12060 Cunardo 2.885 0,00029 186.881
Lombardia Pavia 18060 Cura Carpignano 4.064 0,00041 263.253
Lombardia Varese 12061 Curiglia con Monteviasco 192 0,00002 12.437
Lombardia Bergamo 16089 Curno 7.735 0,00079 501.048
Lombardia Mantova 20021 Curtatone 14.248 0,00145 922.939
Lombardia Milano 15097 Cusago 3.443 0,00035 223.026
Lombardia Milano 15098 Cusano Milanino 19.447 0,00198 1.259.713
Lombardia Como 13085 Cusino 249 0,00003 16.129



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Bergamo 16090 Cusio 274 0,00003 17.749
Lombardia Varese 12062 Cuveglio 3.435 0,00035 222.508
Lombardia Varese 12063 Cuvio 1.678 0,00017 108.695
Lombardia Milano 15099 Dairago 5.602 0,00057 362.879
Lombardia Bergamo 16091 Dalmine 23.132 0,00235 1.498.415
Lombardia Brescia 17065 Darfo Boario Terme 15.553 0,00158 1.007.472
Lombardia Varese 12064 Daverio 3.043 0,00031 197.116
Lombardia Sondrio 14025 Dazio 429 0,00004 27.789
Lombardia Sondrio 14026 Delebio 3.173 0,00032 205.537
Lombardia Brescia 17066 Dello 5.511 0,00056 356.985
Lombardia Cremona 19040 Derovere 324 0,00003 20.988
Lombardia Lecco 97030 Dervio 2.728 0,00028 176.711
Lombardia Brescia 17067 Desenzano del Garda 26.912 0,00274 1.743.271
Lombardia Monza e della Brianza 108023 Desio 40.312 0,00410 2.611.280
Lombardia Como 13087 Dizzasco 589 0,00006 38.153
Lombardia Lecco 97031 Dolzago 2.265 0,00023 146.719
Lombardia Como 13089 Domaso 1.487 0,00015 96.323
Lombardia Como 13090 Dongo 3.481 0,00035 225.488
Lombardia Lecco 97032 Dorio 352 0,00004 22.801
Lombardia Pavia 18061 Dorno 4.624 0,00047 299.528
Lombardia Mantova 20022 Dosolo 3.427 0,00035 221.990
Lombardia Bergamo 16092 Dossena 969 0,00010 62.769
Lombardia Como 13092 Dosso del Liro 275 0,00003 17.814
Lombardia Cremona 19041 Dovera 3.943 0,00040 255.415
Lombardia Milano 15101 Dresano 2.939 0,00030 190.379
Lombardia Como 13093 Drezzo 1.183 0,00012 76.631
Lombardia Cremona 19042 Drizzona 557 0,00006 36.081



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Sondrio 14027 Dubino 3.492 0,00036 226.200
Lombardia Varese 12065 Dumenza 1.457 0,00015 94.380
Lombardia Varese 12066 Duno 159 0,00002 10.300
Lombardia Brescia 17068 Edolo 4.512 0,00046 292.273
Lombardia Lecco 97033 Ello 1.258 0,00013 81.489
Lombardia Bergamo 16093 Endine Gaiano 3.518 0,00036 227.885
Lombardia Bergamo 16094 Entratico 1.864 0,00019 120.744
Lombardia Como 13095 Erba 16.997 0,00173 1.101.010
Lombardia Brescia 17069 Erbusco 8.540 0,00087 553.193
Lombardia Lecco 97034 Erve 786 0,00008 50.915
Lombardia Brescia 17070 Esine 5.312 0,00054 344.094
Lombardia Lecco 97035 Esino Lario 773 0,00008 50.072
Lombardia Como 13097 Eupilio 2.776 0,00028 179.820
Lombardia Sondrio 14028 Faedo Valtellino 551 0,00006 35.692
Lombardia Como 13098 Faggeto Lario 1.269 0,00013 82.202
Lombardia Varese 12067 Fagnano Olona 11.917 0,00121 771.944
Lombardia Como 13099 Faloppio 4.097 0,00042 265.390
Lombardia Bergamo 16096 Fara Gera d'Adda 7.933 0,00081 513.874
Lombardia Bergamo 16097 Fara Olivana con Sola 1.326 0,00013 85.894
Lombardia Mantova 20023 Felonica 1.480 0,00015 95.870
Lombardia Como 13100 Fenegrò 3.094 0,00031 200.419
Lombardia Varese 12068 Ferno 6.899 0,00070 446.895
Lombardia Varese 12069 Ferrera di Varese 685 0,00007 44.372
Lombardia Pavia 18062 Ferrera Erbognone 1.142 0,00012 73.975
Lombardia Cremona 19043 Fiesco 1.166 0,00012 75.530
Lombardia Brescia 17071 Fiesse 2.169 0,00022 140.501
Lombardia Como 13101 Figino Serenza 5.181 0,00053 335.608



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Bergamo 16098 Filago 3.208 0,00033 207.804
Lombardia Pavia 18063 Filighera 861 0,00009 55.773
Lombardia Bergamo 16099 Fino del Monte 1.159 0,00012 75.076
Lombardia Como 13102 Fino Mornasco 9.511 0,00097 616.091
Lombardia Bergamo 16100 Fiorano al Serio 3.092 0,00031 200.290
Lombardia Brescia 17072 Flero 8.375 0,00085 542.505
Lombardia Lodi 98026 Fombio 2.244 0,00023 145.359
Lombardia Bergamo 16101 Fontanella 4.240 0,00043 274.653
Lombardia Bergamo 16102 Fonteno 698 0,00007 45.214
Lombardia Bergamo 16103 Foppolo 210 0,00002 13.603
Lombardia Sondrio 14029 Forcola 842 0,00009 54.542
Lombardia Bergamo 16104 Foresto Sparso 3.135 0,00032 203.075
Lombardia Cremona 19044 Formigara 1.158 0,00012 75.011
Lombardia Bergamo 16105 Fornovo San Giovanni 3.239 0,00033 209.812
Lombardia Pavia 18064 Fortunago 386 0,00004 25.004
Lombardia Pavia 18065 Frascarolo 1.248 0,00013 80.841
Lombardia Bergamo 16106 Fuipiano Valle Imagna 223 0,00002 14.445
Lombardia Sondrio 14030 Fusine 634 0,00006 41.068
Lombardia Cremona 19045 Gabbioneta-Binanuova 964 0,00010 62.445
Lombardia Cremona 19046 Gadesco-Pieve Delmona 1.992 0,00020 129.035
Lombardia Milano 15103 Gaggiano 9.011 0,00092 583.703
Lombardia Lecco 97036 Galbiate 8.636 0,00088 559.412
Lombardia Lodi 98027 Galgagnano 1.202 0,00012 77.862
Lombardia Varese 12070 Gallarate 51.214 0,00521 3.317.475
Lombardia Varese 12071 Galliate Lombardo 962 0,00010 62.315
Lombardia Pavia 18066 Galliavola 230 0,00002 14.899
Lombardia Brescia 17073 Gambara 4.782 0,00049 309.762



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18067 Gambarana 258 0,00003 16.712
Lombardia Pavia 18068 Gambolò 10.114 0,00103 655.152
Lombardia Bergamo 16107 Gandellino 1.071 0,00011 69.376
Lombardia Bergamo 16108 Gandino 5.677 0,00058 367.737
Lombardia Bergamo 16109 Gandosso 1.513 0,00015 98.007
Lombardia Milano 15105 Garbagnate Milanese 26.907 0,00274 1.742.947
Lombardia Lecco 97037 Garbagnate Monastero 2.420 0,00025 156.760
Lombardia Brescia 17074 Gardone Riviera 2.726 0,00028 176.581
Lombardia Brescia 17075 Gardone Val Trompia 11.848 0,00121 767.475
Lombardia Brescia 17076 Gargnano 3.051 0,00031 197.634
Lombardia Pavia 18069 Garlasco 9.809 0,00100 635.395
Lombardia Lecco 97038 Garlate 2.612 0,00027 169.197
Lombardia Como 13106 Garzeno 887 0,00009 57.457
Lombardia Brescia 17077 Gavardo 11.630 0,00118 753.353
Lombardia Bergamo 16110 Gaverina Terme 932 0,00009 60.372
Lombardia Varese 12072 Gavirate 9.416 0,00096 609.938
Lombardia Mantova 20024 Gazoldo degli Ippoliti 2.981 0,00030 193.099
Lombardia Varese 12073 Gazzada Schianno 4.624 0,00047 299.528
Lombardia Bergamo 16111 Gazzaniga 5.120 0,00052 331.657
Lombardia Mantova 20025 Gazzuolo 2.415 0,00025 156.436
Lombardia Varese 12074 Gemonio 2.869 0,00029 185.844
Lombardia Cremona 19047 Genivolta 1.201 0,00012 77.797
Lombardia Pavia 18070 Genzone 365 0,00004 23.644
Lombardia Como 13107 Gera Lario 955 0,00010 61.862
Lombardia Pavia 18071 Gerenzago 1.352 0,00014 87.578
Lombardia Varese 12075 Gerenzano 10.192 0,00104 660.204
Lombardia Como 13108 Germasino 242 0,00002 15.676



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12076 Germignaga 3.736 0,00038 242.006
Lombardia Sondrio 14031 Gerola Alta 210 0,00002 13.603
Lombardia Bergamo 16112 Gerosa 366 0,00004 23.708
Lombardia Cremona 19048 Gerre de' Caprioli 1.333 0,00014 86.347
Lombardia Milano 15106 Gessate 8.479 0,00086 549.242
Lombardia Brescia 17078 Ghedi 18.398 0,00187 1.191.762
Lombardia Bergamo 16113 Ghisalba 5.828 0,00059 377.519
Lombardia Brescia 17079 Gianico 2.192 0,00022 141.991
Lombardia Como 13109 Gironico 2.258 0,00023 146.266
Lombardia Pavia 18072 Giussago 4.869 0,00050 315.398
Lombardia Monza e della Brianza 108024 Giussano 24.363 0,00248 1.578.155
Lombardia Pavia 18073 Godiasco 3.171 0,00032 205.407
Lombardia Mantova 20026 Goito 10.243 0,00104 663.508
Lombardia Varese 12077 Golasecca 2.641 0,00027 171.075
Lombardia Pavia 18074 Golferenzo 214 0,00002 13.862
Lombardia Cremona 19049 Gombito 648 0,00007 41.975
Lombardia Mantova 20027 Gonzaga 9.294 0,00095 602.035
Lombardia Sondrio 14032 Gordona 1.821 0,00019 117.958
Lombardia Milano 15108 Gorgonzola 19.312 0,00197 1.250.968
Lombardia Varese 12078 Gorla Maggiore 5.105 0,00052 330.685
Lombardia Varese 12079 Gorla Minore 8.426 0,00086 545.809
Lombardia Bergamo 16114 Gorlago 4.993 0,00051 323.430
Lombardia Bergamo 16115 Gorle 6.311 0,00064 408.806
Lombardia Varese 12080 Gornate-Olona 2.189 0,00022 141.796
Lombardia Bergamo 16116 Gorno 1.683 0,00017 109.019
Lombardia Brescia 17080 Gottolengo 5.296 0,00054 343.058
Lombardia Lodi 98028 Graffignana 2.675 0,00027 173.278



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Como 13110 Grandate 2.914 0,00030 188.759
Lombardia Como 13111 Grandola ed Uniti 1.351 0,00014 87.513
Lombardia Varese 12081 Grantola 1.310 0,00013 84.858
Lombardia Bergamo 16117 Grassobbio 6.252 0,00064 404.984
Lombardia Como 13112 Gravedona 2.795 0,00028 181.051
Lombardia Pavia 18075 Gravellona Lomellina 2.593 0,00026 167.966
Lombardia Milano 15110 Grezzago 2.764 0,00028 179.043
Lombardia Como 13113 Griante 651 0,00007 42.170
Lombardia Bergamo 16118 Gromo 1.254 0,00013 81.230
Lombardia Bergamo 16119 Grone 933 0,00009 60.437
Lombardia Cremona 19050 Grontardo 1.458 0,00015 94.444
Lombardia Pavia 18076 Gropello Cairoli 4.589 0,00047 297.260
Lombardia Sondrio 14033 Grosio 4.693 0,00048 303.997
Lombardia Sondrio 14034 Grosotto 1.626 0,00017 105.327
Lombardia Cremona 19051 Grumello Cremonese ed Uniti 1.938 0,00020 125.537
Lombardia Bergamo 16120 Grumello del Monte 7.260 0,00074 470.279
Lombardia Como 13114 Guanzate 5.640 0,00057 365.341
Lombardia Lodi 98029 Guardamiglio 2.707 0,00028 175.351
Lombardia Milano 15112 Gudo Visconti 1.714 0,00017 111.027
Lombardia Mantova 20028 Guidizzolo 6.140 0,00062 397.729
Lombardia Brescia 17081 Gussago 16.585 0,00169 1.074.322
Lombardia Cremona 19052 Gussola 2.981 0,00030 193.099
Lombardia Brescia 17082 Idro 1.896 0,00019 122.817
Lombardia Lecco 97039 Imbersago 2.434 0,00025 157.667
Lombardia Varese 12082 Inarzo 1.061 0,00011 68.728
Lombardia Brescia 17083 Incudine 407 0,00004 26.364
Lombardia Varese 12083 Induno Olona 10.345 0,00105 670.115



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Lecco 97040 Introbio 1.946 0,00020 126.056
Lombardia Lecco 97041 Introzzo 123 0,00001 7.968
Lombardia Como 13118 Inverigo 8.851 0,00090 573.339
Lombardia Pavia 18077 Inverno e Monteleone 1.238 0,00013 80.194
Lombardia Milano 15113 Inveruno 8.657 0,00088 560.772
Lombardia Milano 15114 Inzago 10.287 0,00105 666.358
Lombardia Brescia 17084 Irma 155 0,00002 10.040
Lombardia Brescia 17085 Iseo 9.206 0,00094 596.335
Lombardia Bergamo 16121 Isola di Fondra 189 0,00002 12.243
Lombardia Cremona 19053 Isola Dovarese 1.224 0,00012 79.287
Lombardia Brescia 17086 Isorella 4.183 0,00043 270.961
Lombardia Varese 12084 Ispra 5.174 0,00053 335.155
Lombardia Bergamo 16122 Isso 680 0,00007 44.048
Lombardia Cremona 19054 Izano 2.054 0,00021 133.051
Lombardia Varese 12085 Jerago con Orago 5.075 0,00052 328.742
Lombardia Milano 15115 Lacchiarella 8.343 0,00085 540.432
Lombardia Como 13119 Laglio 945 0,00010 61.214
Lombardia Milano 15116 Lainate 25.159 0,00256 1.629.718
Lombardia Como 13120 Laino 527 0,00005 34.137
Lombardia Bergamo 16123 Lallio 4.104 0,00042 265.844
Lombardia Como 13121 Lambrugo 2.404 0,00024 155.723
Lombardia Pavia 18078 Landriano 5.949 0,00061 385.357
Lombardia Pavia 18079 Langosco 432 0,00004 27.984
Lombardia Sondrio 14036 Lanzada 1.397 0,00014 90.493
Lombardia Como 13122 Lanzo d'Intelvi 1.433 0,00015 92.825
Lombardia Pavia 18080 Lardirago 1.248 0,00013 80.841
Lombardia Como 13123 Lasnigo 459 0,00005 29.733



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12086 Lavena Ponte Tresa 5.600 0,00057 362.750
Lombardia Varese 12087 Laveno-Mombello 9.098 0,00093 589.339
Lombardia Brescia 17087 Lavenone 622 0,00006 40.291
Lombardia Monza e della Brianz 108025 Lazzate 7.573 0,00077 490.554
Lombardia Lecco 97042 Lecco 47.791 0,00486 3.095.745
Lombardia Bergamo 16124 Leffe 4.721 0,00048 305.811
Lombardia Varese 12088 Leggiuno 3.516 0,00036 227.755
Lombardia Milano 15118 Legnano 58.362 0,00594 3.780.500
Lombardia Bergamo 16125 Lenna 654 0,00007 42.364
Lombardia Como 13125 Lenno 1.828 0,00019 118.412
Lombardia Brescia 17088 Leno 14.518 0,00148 940.429
Lombardia Monza e della Brianz 108054 Lentate sul Seveso 15.432 0,00157 999.635
Lombardia Monza e della Brianz 108026 Lesmo 7.874 0,00080 510.052
Lombardia Bergamo 16126 Levate 3.805 0,00039 246.475
Lombardia Como 13126 Lezzeno 2.047 0,00021 132.598
Lombardia Lecco 97043 Lierna 2.215 0,00023 143.480
Lombardia Monza e della Brianz 108027 Limbiate 34.630 0,00352 2.243.218
Lombardia Como 13128 Limido Comasco 3.598 0,00037 233.067
Lombardia Brescia 17089 Limone sul Garda 1.147 0,00012 74.299
Lombardia Pavia 18081 Linarolo 2.638 0,00027 170.881
Lombardia Como 13129 Lipomo 5.831 0,00059 377.713
Lombardia Pavia 18082 Lirio 145 0,00001 9.393
Lombardia Milano 15122 Liscate 4.009 0,00041 259.690
Lombardia Monza e della Brianz 108028 Lissone 41.381 0,00421 2.680.526
Lombardia Sondrio 14037 Livigno 5.909 0,00060 382.766
Lombardia Como 13130 Livo 203 0,00002 13.150
Lombardia Lodi 98030 Livraga 2.610 0,00027 169.067



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Milano 15125 Locate di Triulzi 9.477 0,00096 613.889
Lombardia Como 13131 Locate Varesino 4.199 0,00043 271.997
Lombardia Bergamo 16127 Locatello 836 0,00009 54.153
Lombardia Lodi 98031 Lodi 44.036 0,00448 2.852.508
Lombardia Lodi 98032 Lodi Vecchio 7.391 0,00075 478.765
Lombardia Brescia 17090 Lodrino 1.815 0,00018 117.570
Lombardia Brescia 17091 Lograto 3.806 0,00039 246.540
Lombardia Lecco 97044 Lomagna 4.772 0,00049 309.115
Lombardia Como 13133 Lomazzo 9.425 0,00096 610.521
Lombardia Pavia 18083 Lomello 2.363 0,00024 153.067
Lombardia Varese 12089 Lonate Ceppino 4.854 0,00049 314.426
Lombardia Varese 12090 Lonate Pozzolo 12.009 0,00122 777.904
Lombardia Brescia 17092 Lonato del Garda 15.624 0,00159 1.012.072
Lombardia Brescia 17093 Longhena 619 0,00006 40.097
Lombardia Como 13134 Longone al Segrino 1.783 0,00018 115.497
Lombardia Brescia 17094 Losine 565 0,00006 36.599
Lombardia Bergamo 16128 Lovere 5.472 0,00056 354.458
Lombardia Sondrio 14038 Lovero 658 0,00007 42.623
Lombardia Brescia 17095 Lozio 411 0,00004 26.623
Lombardia Varese 12091 Lozza 1.253 0,00013 81.165
Lombardia Varese 12092 Luino 14.294 0,00145 925.919
Lombardia Como 13135 Luisago 2.676 0,00027 173.343
Lombardia Brescia 17096 Lumezzane 23.903 0,00243 1.548.358
Lombardia Pavia 18084 Lungavilla 2.369 0,00024 153.456
Lombardia Como 13136 Lurago d'Erba 5.265 0,00054 341.049
Lombardia Como 13137 Lurago Marinone 2.414 0,00025 156.371
Lombardia Bergamo 16129 Lurano 2.482 0,00025 160.776



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Como 13138 Lurate Caccivio 10.074 0,00103 652.561
Lombardia Varese 12093 Luvinata 1.319 0,00013 85.441
Lombardia Bergamo 16130 Luzzana 850 0,00009 55.060
Lombardia Varese 12094 Maccagno 2.042 0,00021 132.274
Lombardia Lodi 98033 Maccastorna 67 0,00001 4.340
Lombardia Monza e della Brianza 108029 Macherio 7.125 0,00073 461.534
Lombardia Brescia 17097 Maclodio 1.502 0,00015 97.295
Lombardia Sondrio 14035 Madesimo 565 0,00006 36.599
Lombardia Cremona 19055 Madignano 3.029 0,00031 196.209
Lombardia Bergamo 16131 Madone 3.999 0,00041 259.042
Lombardia Brescia 17098 Magasa 155 0,00002 10.040
Lombardia Milano 15130 Magenta 23.520 0,00239 1.523.549
Lombardia Pavia 18085 Maghero 1.596 0,00016 103.384
Lombardia Mantova 20029 Magnacavallo 1.714 0,00017 111.027
Lombardia Milano 15131 Magnago 8.946 0,00091 579.493
Lombardia Como 13139 Magreglio 660 0,00007 42.753
Lombardia Lodi 98034 Mairago 1.395 0,00014 90.364
Lombardia Brescia 17099 Mairano 3.265 0,00033 211.496
Lombardia Cremona 19056 Malagnino 1.402 0,00014 90.817
Lombardia Brescia 17100 Malegno 2.096 0,00021 135.772
Lombardia Lodi 98035 Maleo 3.294 0,00034 213.375
Lombardia Varese 12095 Malgesso 1.296 0,00013 83.951
Lombardia Lecco 97045 Malgrate 4.284 0,00044 277.504
Lombardia Varese 12096 Malnate 16.500 0,00168 1.068.816
Lombardia Brescia 17101 Malonno 3.345 0,00034 216.678
Lombardia Lecco 97046 Mandello del Lario 10.611 0,00108 687.346
Lombardia Brescia 17102 Manerba del Garda 4.921 0,00050 318.766



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17103 Manerbio 13.295 0,00135 861.207
Lombardia Sondrio 14039 Mantello 751 0,00008 48.647
Lombardia Mantova 20030 Mantova 48.324 0,00492 3.130.271
Lombardia Bergamo 16132 Mapello 6.277 0,00064 406.604
Lombardia Milano 15134 Marcallo con Casone 5.903 0,00060 382.377
Lombardia Mantova 20031 Marcaraia 7.070 0,00072 457.971
Lombardia Brescia 17104 Marcheno 4.464 0,00045 289.163
Lombardia Varese 12097 Marchirolo 3.407 0,00035 220.694
Lombardia Pavia 18086 Marcignago 2.464 0,00025 159.610
Lombardia Lecco 97047 Margno 370 0,00004 23.967
Lombardia Mantova 20032 Mariana Mantovana 711 0,00007 46.056
Lombardia Como 13143 Mariano Comense 23.651 0,00241 1.532.034
Lombardia Brescia 17105 Marmentino 691 0,00007 44.761
Lombardia Mantova 20033 Marmiolo 7.734 0,00079 500.983
Lombardia Varese 12098 Marnate 7.044 0,00072 456.287
Lombardia Brescia 17106 Marone 3.314 0,00034 214.670
Lombardia Cremona 19057 Martignana di Po 1.788 0,00018 115.821
Lombardia Bergamo 16133 Martinengo 10.078 0,00103 652.820
Lombardia Lodi 98036 Marudo 1.542 0,00016 99.886
Lombardia Pavia 18087 Marzano 1.573 0,00016 101.894
Lombardia Varese 12099 Marzio 305 0,00003 19.757
Lombardia Milano 15136 Masate 3.279 0,00033 212.403
Lombardia Varese 12100 Masciago Primo 288 0,00003 18.656
Lombardia Como 13144 Maslianico 3.372 0,00034 218.427
Lombardia Lodi 98037 Massalengo 4.141 0,00042 268.240
Lombardia Brescia 17107 Mazzano 11.486 0,00117 744.026
Lombardia Sondrio 14040 Mazzo di Valtellina 1.056 0,00011 68.404



Lombardia Monza e della Brianz 108030 Meda 23.044 0,00235 1.492.715
Lombardia Pavia 18088 Mede 7.091 0,00072 459.332
Lombardia Milano 15139 Mediglia 12.075 0,00123 782.179
Lombardia Bergamo 16250 Medolago 2.347 0,00024 152.031
Lombardia Mantova 20034 Medole 3.947 0,00040 255.674
Lombardia Milano 15140 Melegnano 17.024 0,00173 1.102.759
Lombardia Lodi 98038 Meleti 467 0,00005 30.251
Lombardia Sondrio 14041 Mello 1.005 0,00010 65.101
Lombardia Milano 15142 Melzo 18.373 0,00187 1.190.143
Lombardia Como 13145 Menaggio 3.253 0,00033 210.719
Lombardia Sondrio 14042 Menarola 43 0,00000 2.785
Lombardia Pavia 18089 Menconico 404 0,00004 26.170
Lombardia Lecco 97048 Merate 14.874 0,00151 963.489
Lombardia Varese 12101 Mercallo 1.819 0,00019 117.829
Lombardia Lodi 98039 Merlino 1.768 0,00018 114.525
Lombardia Como 13147 Merone 4.164 0,00042 269.730
Lombardia Sondrio 14043 Mese 1.731 0,00018 112.129
Lombardia Varese 12102 Mesenzana 1.440 0,00015 93.278
Lombardia Milano 15144 Mesero 3.860 0,00039 250.038
Lombardia Monza e della Brianz 108031 Mezzago 4.099 0,00042 265.520
Lombardia Pavia 18090 Mezzana Bigli 1.144 0,00012 74.105
Lombardia Pavia 18091 Mezzana Rabattone 517 0,00005 33.490
Lombardia Pavia 18092 Mezzanino 1.519 0,00015 98.396
Lombardia Como 13148 Mezzegra 1.040 0,00011 67.368
Lombardia Bergamo 16134 Mezzoldo 197 0,00002 12.761
Lombardia Milano 15146 Milano 1.307.495 0,13306 84.695.251
Lombardia Brescia 17108 Milzano 1.773 0,00018 114.849



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18093 Miradolo Terme 3.777 0,00038 244.662
Lombardia Bergamo 16135 Misano di Gera d'Adda 3.024 0,00031 195.885
Lombardia Monza e della Brianza 108032 Misinto 4.985 0,00051 322.912
Lombardia Lecco 97049 Missaglia 8.545 0,00087 553.517
Lombardia Lecco 97050 Moggio 522 0,00005 33.813
Lombardia Mantova 20035 Moglia 5.967 0,00061 386.523
Lombardia Bergamo 16136 Moio de' Calvi 205 0,00002 13.279
Lombardia Lecco 97051 Molteno 3.518 0,00036 227.885
Lombardia Como 13152 Moltrasio 1.707 0,00017 110.574
Lombardia Bergamo 16137 Monasterolo del Castello 1.099 0,00011 71.190
Lombardia Como 13153 Monguzzo 2.168 0,00022 140.436
Lombardia Brescia 17109 Moniga del Garda 2.437 0,00025 157.861
Lombardia Brescia 17110 Monno 571 0,00006 36.988
Lombardia Sondrio 14044 Montagna in Valtellina 3.007 0,00031 194.784
Lombardia Pavia 18094 Montalto Pavese 946 0,00010 61.279
Lombardia Lodi 98040 Montanaso Lombardo 2.167 0,00022 140.371
Lombardia Como 13154 Montano Lucino 4.651 0,00047 301.277
Lombardia Cremona 19058 Monte Cremasco 2.324 0,00024 150.541
Lombardia Brescia 17111 Monte Isola 1.811 0,00018 117.311
Lombardia Lecco 97052 Monte Marengo 1.989 0,00020 128.841
Lombardia Pavia 18095 Montebello della Battaglia 1.725 0,00018 111.740
Lombardia Pavia 18096 Montecalvo Versiggia 582 0,00006 37.700
Lombardia Varese 12103 Montegrino Valtravaglia 1.411 0,00014 91.400
Lombardia Bergamo 16139 Montello 3.173 0,00032 205.537
Lombardia Como 13155 Montemezzo 258 0,00003 16.712
Lombardia Pavia 18097 Montescano 386 0,00004 25.004
Lombardia Pavia 18098 Montesegale 325 0,00003 21.052



Lombardia Lecco 97053 Montevecchia 2.497 0,00025 161.747
Lombardia Brescia 17112 Monticelli Brusati 4.310 0,00044 279.188
Lombardia Pavia 18099 Monticelli Pavese 737 0,00008 47.740
Lombardia Lecco 97054 Monticello Brianza 4.240 0,00043 274.653
Lombardia Brescia 17113 Montichiari 22.873 0,00233 1.481.638
Lombardia Brescia 17114 Montirone 5.021 0,00051 325.244
Lombardia Cremona 19059 Montodine 2.578 0,00026 166.994
Lombardia Como 13157 Montorfano 2.692 0,00027 174.379
Lombardia Pavia 18100 Montù Beccaria 1.746 0,00018 113.100
Lombardia Varese 12104 Monvalle 1.963 0,00020 127.157
Lombardia Monza e della Brianza 108033 Monza 121.545 0,01237 7.873.288
Lombardia Mantova 20036 Monzambano 4.830 0,00049 312.872
Lombardia Varese 12105 Morazzone 4.380 0,00045 283.722
Lombardia Sondrio 14045 Morbegno 12.038 0,00123 779.782
Lombardia Bergamo 16140 Morengo 2.635 0,00027 170.687
Lombardia Milano 15150 Morimondo 1.203 0,00012 77.926
Lombardia Varese 12106 Mornago 4.834 0,00049 313.131
Lombardia Bergamo 16141 Mornico al Serio 2.833 0,00029 183.512
Lombardia Pavia 18101 Mornico Losana 729 0,00007 47.222
Lombardia Pavia 18102 Mortara 15.638 0,00159 1.012.979
Lombardia Lecco 97055 Morterone 38 0,00000 2.462
Lombardia Cremona 19060 Moscazzano 833 0,00008 53.959
Lombardia Cremona 19061 Motta Baluffi 1.011 0,00010 65.489
Lombardia Milano 15151 Motta Visconti 7.525 0,00077 487.445
Lombardia Mantova 20037 Motteggiana 2.580 0,00026 167.124
Lombardia Bergamo 16142 Mozzanica 4.601 0,00047 298.038
Lombardia Como 13159 Mozzate 8.205 0,00084 531.493



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Bergamo 16143 Mozzo 7.429 0,00076 481.226
Lombardia Monza e della Brianza 108034 Muggiò 23.362 0,00238 1.513.314
Lombardia Lodi 98041 Mulazzano 5.725 0,00058 370.847
Lombardia Brescia 17115 Mura 785 0,00008 50.850
Lombardia Brescia 17116 Muscoline 2.529 0,00026 163.820
Lombardia Como 13160 Musso 1.009 0,00010 65.360
Lombardia Brescia 17117 Nave 11.012 0,00112 713.321
Lombardia Bergamo 16144 Nembro 11.608 0,00118 751.928
Lombardia Milano 15154 Nerviano 17.415 0,00177 1.128.087
Lombardia Como 13161 Nesso 1.302 0,00013 84.339
Lombardia Brescia 17118 Niardo 1.938 0,00020 125.537
Lombardia Lecco 97056 Nibionno 3.628 0,00037 235.010
Lombardia Pavia 18103 Nicorvo 370 0,00004 23.967
Lombardia Milano 15155 Nosate 697 0,00007 45.149
Lombardia Monza e della Brianza 108035 Nova Milanese 23.162 0,00236 1.500.359
Lombardia Sondrio 14046 Novate Mezzola 1.836 0,00019 118.930
Lombardia Milano 15157 Novate Milanese 20.160 0,00205 1.305.899
Lombardia Como 13163 Novedrate 2.915 0,00030 188.824
Lombardia Milano 15158 Noviglio 4.386 0,00045 284.111
Lombardia Brescia 17119 Nuvolento 4.027 0,00041 260.856
Lombardia Brescia 17120 Nuvolera 4.525 0,00046 293.115
Lombardia Brescia 17121 Odolo 2.056 0,00021 133.181
Lombardia Cremona 19062 Offanengo 5.829 0,00059 377.584
Lombardia Brescia 17122 Offlaga 4.270 0,00043 276.597
Lombardia Varese 12107 Oggiona con Santo Stefano 4.334 0,00044 280.742
Lombardia Lecco 97057 Oggiono 8.773 0,00089 568.286
Lombardia Pavia 18104 Olevano di Lomellina 814 0,00008 52.728



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Como 13165 Olgiate Comasco 11.268 0,00115 729.904
Lombardia Lecco 97058 Olgiate Molgora 6.260 0,00064 405.502
Lombardia Varese 12108 Olgiate Olona 12.061 0,00123 781.272
Lombardia Lecco 97059 Olginate 7.162 0,00073 463.931
Lombardia Pavia 18105 Oliva Gessi 183 0,00002 11.854
Lombardia Lecco 97060 Oliveto Lario 1.213 0,00012 78.574
Lombardia Cremona 19063 Olmeneta 972 0,00010 62.963
Lombardia Bergamo 16145 Olmo al Brembo 521 0,00005 33.749
Lombardia Bergamo 16146 Oltre il Colle 1.071 0,00011 69.376
Lombardia Bergamo 16147 Oltressenda Alta 188 0,00002 12.178
Lombardia Como 13169 Oltrona di San Mamette 2.268 0,00023 146.914
Lombardia Brescia 17123 Ome 3.234 0,00033 209.488
Lombardia Bergamo 16148 Oneta 666 0,00007 43.141
Lombardia Brescia 17124 Ono San Pietro 978 0,00010 63.352
Lombardia Bergamo 16149 Onore 813 0,00008 52.663
Lombardia Milano 15159 Opera 13.751 0,00140 890.745
Lombardia Varese 12109 Origgio 7.270 0,00074 470.927
Lombardia Varese 12110 Orino 851 0,00009 55.125
Lombardia Bergamo 16150 Orio al Serio 1.684 0,00017 109.084
Lombardia Lodi 98042 Orio Litta 2.019 0,00021 130.784
Lombardia Monza e della Brianza 108036 Ornago 4.520 0,00046 292.791
Lombardia Bergamo 16151 Ornica 178 0,00002 11.530
Lombardia Como 13170 Orsenigo 2.750 0,00028 178.136
Lombardia Brescia 17125 Orzinuovi 12.372 0,00126 801.418
Lombardia Brescia 17126 Orzivecchi 2.479 0,00025 160.582
Lombardia Bergamo 16152 Osio Sopra 5.060 0,00051 327.770
Lombardia Bergamo 16153 Osio Sotto 11.639 0,00118 753.936



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12111 Osmate 738 0,00008 47.805
Lombardia Lecco 97061 Osnago 4.805 0,00049 311.252
Lombardia Lodi 98043 Ospedaletto Lodigiano 1.887 0,00019 122.234
Lombardia Brescia 17127 Ospitaletto 13.521 0,00138 875.846
Lombardia Lodi 98044 Ossago Lodigiano 1.438 0,00015 93.149
Lombardia Brescia 17128 Ossimo 1.467 0,00015 95.027
Lombardia Milano 15164 Ossona 4.101 0,00042 265.649
Lombardia Como 13172 Ossuccio 1.017 0,00010 65.878
Lombardia Cremona 19064 Ostiano 3.062 0,00031 198.346
Lombardia Mantova 20038 Ostiglia 7.225 0,00074 468.012
Lombardia Pavia 18106 Ottobiano 1.188 0,00012 76.955
Lombardia Milano 15165 Ozzero 1.465 0,00015 94.898
Lombardia Brescia 17129 Padenghe sul Garda 4.309 0,00044 279.123
Lombardia Lecco 97062 Paderno d'Adda 3.929 0,00040 254.508
Lombardia Milano 15166 Paderno Dugnano 47.485 0,00483 3.075.923
Lombardia Brescia 17130 Paderno Franciacorta 3.750 0,00038 242.913
Lombardia Cremona 19065 Paderno Ponchielli 1.499 0,00015 97.100
Lombardia Bergamo 16154 Pagazzano 2.066 0,00021 133.829
Lombardia Lecco 97063 Pagnona 415 0,00004 26.882
Lombardia Brescia 17131 Paisco Loveno 200 0,00002 12.955
Lombardia Brescia 17132 Paitone 2.055 0,00021 133.116
Lombardia Bergamo 16155 Paladina 3.955 0,00040 256.192
Lombardia Bergamo 16156 Palazzago 4.097 0,00042 265.390
Lombardia Cremona 19066 Palazzo Pignano 3.888 0,00040 251.852
Lombardia Brescia 17133 Palazzolo sull'Oglio 19.558 0,00199 1.266.903
Lombardia Pavia 18107 Palestro 2.033 0,00021 131.691
Lombardia Bergamo 16157 Palosco 5.758 0,00059 372.984



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18108 Pancarana 331 0,00003 21.441
Lombardia Cremona 19067 Pandino 9.090 0,00093 588.820
Lombardia Milano 15167 Pantigliate 5.872 0,00060 380.369
Lombardia Milano 15168 Parabiago 26.607 0,00271 1.723.514
Lombardia Brescia 17134 Paratico 4.449 0,00045 288.192
Lombardia Como 13175 Parè 1.766 0,00018 114.396
Lombardia Lecco 97064 Parlasco 135 0,00001 8.745
Lombardia Pavia 18109 Parona 2.060 0,00021 133.440
Lombardia Bergamo 16158 Parre 2.866 0,00029 185.650
Lombardia Bergamo 16159 Parzanica 368 0,00004 23.838
Lombardia Brescia 17135 Paspardo 656 0,00007 42.494
Lombardia Brescia 17136 Passirano 7.116 0,00072 460.951
Lombardia Lecco 97065 Pasturo 1.945 0,00020 125.991
Lombardia Milano 15169 Paullo 10.995 0,00112 712.220
Lombardia Pavia 18110 Pavia 71.184 0,00724 4.611.067
Lombardia Brescia 17137 Pavone del Mella 2.845 0,00029 184.290
Lombardia Sondrio 14047 Pedesina 33 0,00000 2.138
Lombardia Bergamo 16160 Pedrengo 5.622 0,00057 364.175
Lombardia Como 13178 Peglio 200 0,00002 12.955
Lombardia Mantova 20039 Pegognaga 7.320 0,00074 474.166
Lombardia Bergamo 16161 Peia 1.838 0,00019 119.060
Lombardia Como 13179 Pello Intelvi 1.031 0,00010 66.785
Lombardia Lecco 97066 Perego 1.729 0,00018 111.999
Lombardia Lecco 97067 Perledo 926 0,00009 59.983
Lombardia Milano 15170 Pero 10.680 0,00109 691.815
Lombardia Cremona 19068 Persico Dosimo 3.380 0,00034 218.945
Lombardia Brescia 17139 Pertica Alta 616 0,00006 39.902



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17140 Pertica Bassa 697 0,00007 45.149
Lombardia Cremona 19069 Pescarolo ed Uniti 1.625 0,00017 105.262
Lombardia Lecco 97068 Pescate 2.186 0,00022 141.602
Lombardia Milano 15171 Peschiera Borromeo 22.673 0,00231 1.468.683
Lombardia Milano 15172 Pessano con Bornago 9.128 0,00093 591.282
Lombardia Cremona 19070 Pessina Cremonese 700 0,00007 45.344
Lombardia Brescia 17141 Pezzaze 1.604 0,00016 103.902
Lombardia Cremona 19071 Piadena 3.639 0,00037 235.723
Lombardia Brescia 17142 Pian Camuno 4.291 0,00044 277.957
Lombardia Brescia 17206 Piancogno 4.690 0,00048 303.803
Lombardia Como 13183 Pianello del Lario 1.046 0,00011 67.756
Lombardia Cremona 19072 Pianengo 2.600 0,00026 168.419
Lombardia Bergamo 16162 Pianico 1.489 0,00015 96.453
Lombardia Sondrio 14048 Piantedo 1.297 0,00013 84.015
Lombardia Bergamo 16163 Piario 1.090 0,00011 70.607
Lombardia Sondrio 14049 Piateda 2.327 0,00024 150.735
Lombardia Bergamo 16164 Piazza Brembana 1.267 0,00013 82.072
Lombardia Bergamo 16165 Piazzatorre 446 0,00005 28.890
Lombardia Bergamo 16166 Piazzolo 88 0,00001 5.700
Lombardia Cremona 19073 Pieranica 1.174 0,00012 76.048
Lombardia Pavia 18111 Pietra de' Giorgi 932 0,00009 60.372
Lombardia Pavia 18112 Pieve Albignola 931 0,00009 60.307
Lombardia Pavia 18113 Pieve del Cairo 2.186 0,00022 141.602
Lombardia Mantova 20040 Pieve di Coriano 1.050 0,00011 68.016
Lombardia Cremona 19074 Pieve d'Olmi 1.278 0,00013 82.785
Lombardia Milano 15173 Pieve Emanuele 15.219 0,00155 985.837
Lombardia Lodi 98045 Pieve Fissiraga 1.654 0,00017 107.141



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18114 Pieve Porto Morone 2.804 0,00029 181.634
Lombardia Cremona 19075 Pieve San Giacomo 1.604 0,00016 103.902
Lombardia Como 13184 Pigra 273 0,00003 17.684
Lombardia Pavia 18115 Pinarolo Po 1.716 0,00017 111.157
Lombardia Varese 12112 Pino sulla Sponda del Lago Maggiore 232 0,00002 15.028
Lombardia Milano 15175 Pioltello 35.496 0,00361 2.299.315
Lombardia Brescia 17143 Pisogne 8.103 0,00082 524.886
Lombardia Mantova 20041 Piubega 1.773 0,00018 114.849
Lombardia Sondrio 14050 Piuro 1.974 0,00020 127.869
Lombardia Pavia 18116 Pizzale 709 0,00007 45.927
Lombardia Cremona 19076 Pizzighettone 6.743 0,00069 436.789
Lombardia Como 13185 Plesio 860 0,00009 55.708
Lombardia Mantova 20042 Poggio Rusco 6.632 0,00067 429.599
Lombardia Sondrio 14051 Poggiridenti 1.881 0,00019 121.845
Lombardia Milano 15176 Pogliano Milanese 8.237 0,00084 533.566
Lombardia Como 13186 Pognana Lario 808 0,00008 52.340
Lombardia Bergamo 16167 Pognano 1.552 0,00016 100.533
Lombardia Brescia 17144 Polaveno 2.707 0,00028 175.351
Lombardia Brescia 17145 Polpenazze del Garda 2.559 0,00026 165.764
Lombardia Brescia 17146 Pompiano 3.920 0,00040 253.925
Lombardia Mantova 20043 Pomponesco 1.775 0,00018 114.979
Lombardia Brescia 17147 Poncarale 5.272 0,00054 341.503
Lombardia Como 13187 Ponna 273 0,00003 17.684
Lombardia Brescia 17148 Ponte di Legno 1.811 0,00018 117.311
Lombardia Sondrio 14052 Ponte in Valtellina 2.295 0,00023 148.663
Lombardia Como 13188 Ponte Lambro 4.459 0,00045 288.839
Lombardia Pavia 18117 Ponte Nizza 850 0,00009 55.060



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Bergamo 16168 Ponte Nossa 1.930 0,00020 125.019
Lombardia Bergamo 16170 Ponte San Pietro 11.352 0,00116 735.345
Lombardia Bergamo 16169 Ponteranica 6.806 0,00069 440.870
Lombardia Brescia 17149 Pontevico 7.120 0,00072 461.210
Lombardia Mantova 20044 Ponti sul Mincio 2.310 0,00024 149.634
Lombardia Bergamo 16171 Pontida 3.240 0,00033 209.877
Lombardia Bergamo 16172 Pontirolo Nuovo 4.983 0,00051 322.782
Lombardia Brescia 17150 Pontoglio 6.960 0,00071 450.846
Lombardia Como 13189 Porlezza 4.583 0,00047 296.872
Lombardia Pavia 18118 Portalbera 1.548 0,00016 100.274
Lombardia Varese 12113 Porto Ceresio 3.063 0,00031 198.411
Lombardia Mantova 20045 Porto Mantovano 15.947 0,00162 1.032.995
Lombardia Varese 12114 Porto Valtravaglia 2.420 0,00025 156.760
Lombardia Sondrio 14053 Postalesio 648 0,00007 41.975
Lombardia Cremona 19077 Pozzaglio ed Uniti 1.409 0,00014 91.270
Lombardia Milano 15177 Pozzo d'Adda 5.360 0,00055 347.203
Lombardia Brescia 17151 Pozzolengo 3.410 0,00035 220.889
Lombardia Milano 15178 Pozzuolo Martesana 7.940 0,00081 514.327
Lombardia Bergamo 16173 Pradalunga 4.555 0,00046 295.058
Lombardia Brescia 17152 Pralboino 2.921 0,00030 189.213
Lombardia Sondrio 14054 Prata Camportaccio 2.880 0,00029 186.557
Lombardia Bergamo 16174 Predore 1.886 0,00019 122.169
Lombardia Milano 15179 Pregnana Milanese 6.824 0,00069 442.036
Lombardia Lecco 97069 Premana 2.294 0,00023 148.598
Lombardia Bergamo 16175 Premolo 1.152 0,00012 74.623
Lombardia Brescia 17153 Preseglie 1.585 0,00016 102.671
Lombardia Bergamo 16176 Presezzo 4.878 0,00050 315.981



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17154 Prestine 385 0,00004 24.939
Lombardia Brescia 17155 Prevalle 6.798 0,00069 440.352
Lombardia Lecco 97070 Primaluna 2.156 0,00022 139.659
Lombardia Como 13192 Proserpio 899 0,00009 58.234
Lombardia Brescia 17156 Provaglio d'Iseo 6.980 0,00071 452.142
Lombardia Brescia 17157 Provaglio Val Sabbia 971 0,00010 62.898
Lombardia Brescia 17158 Puegnago sul Garda 3.230 0,00033 209.229
Lombardia Bergamo 16177 Pumenengo 1.662 0,00017 107.659
Lombardia Como 13193 Pusiano 1.315 0,00013 85.181
Lombardia Mantova 20046 Quingentole 1.202 0,00012 77.862
Lombardia Cremona 19078 Quintano 915 0,00009 59.271
Lombardia Brescia 17159 Quinzano d'Oglio 6.414 0,00065 415.478
Lombardia Mantova 20047 Quistello 5.873 0,00060 380.434
Lombardia Como 13194 Ramponio Verna 412 0,00004 26.688
Lombardia Varese 12115 Rancio Valcuvia 952 0,00010 61.667
Lombardia Varese 12116 Ranco 1.370 0,00014 88.744
Lombardia Bergamo 16178 Ranica 6.016 0,00061 389.697
Lombardia Bergamo 16179 Ranzanico 1.297 0,00013 84.015
Lombardia Sondrio 14055 Rasura 296 0,00003 19.174
Lombardia Pavia 18119 Rea 435 0,00004 28.178
Lombardia Pavia 18120 Redavalle 1.055 0,00011 68.339
Lombardia Mantova 20048 Redondesco 1.333 0,00014 86.347
Lombardia Brescia 17160 Remedello 3.426 0,00035 221.925
Lombardia Monza e della Brianza 108037 Renate 4.186 0,00043 271.155
Lombardia Milano 15181 Rescaldina 13.942 0,00142 903.117
Lombardia Pavia 18121 Retorbido 1.414 0,00014 91.594
Lombardia Mantova 20049 Revere 2.567 0,00026 166.282



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Como 13195 Rezzago 326 0,00003 21.117
Lombardia Brescia 17161 Rezzato 13.351 0,00136 864.834
Lombardia Milano 15182 Rho 50.591 0,00515 3.277.120
Lombardia Cremona 19079 Ricengo 1.756 0,00018 113.748
Lombardia Cremona 19080 Ripalta Arpina 1.063 0,00011 68.858
Lombardia Cremona 19081 Ripalta Cremasca 3.368 0,00034 218.168
Lombardia Cremona 19082 Ripalta Guerina 507 0,00005 32.842
Lombardia Bergamo 16180 Riva di Solto 868 0,00009 56.226
Lombardia Pavia 18122 Rivanazzano Terme 5.135 0,00052 332.629
Lombardia Cremona 19083 Rivarolo del Re ed Uniti 2.076 0,00021 134.476
Lombardia Mantova 20050 Rivarolo Mantovano 2.693 0,00027 174.444
Lombardia Cremona 19084 Rivolta d'Adda 7.950 0,00081 514.975
Lombardia Lecco 97071 Robbiate 5.981 0,00061 387.430
Lombardia Pavia 18123 Robbio 6.179 0,00063 400.255
Lombardia Milano 15183 Robecchetto con Induno 4.890 0,00050 316.758
Lombardia Cremona 19085 Robecco d'Oglio 2.363 0,00024 153.067
Lombardia Pavia 18124 Robecco Pavese 566 0,00006 36.664
Lombardia Milano 15184 Robecco sul Naviglio 6.811 0,00069 441.194
Lombardia Pavia 18125 Rocca de' Giorgi 68 0,00001 4.405
Lombardia Pavia 18126 Rocca Susella 236 0,00002 15.287
Lombardia Brescia 17162 Roccafranca 4.784 0,00049 309.892
Lombardia Milano 15185 Rodano 4.365 0,00044 282.750
Lombardia Brescia 17163 Rodengo Saiano 8.649 0,00088 560.254
Lombardia Como 13197 Roderò 1.202 0,00012 77.862
Lombardia Mantova 20051 Rodigo 5.407 0,00055 350.248
Lombardia Brescia 17164 Roè Volciano 4.490 0,00046 290.848
Lombardia Lecco 97072 Rogeno 3.181 0,00032 206.055



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Pavia 18127 Rognano 585 0,00006 37.894
Lombardia Bergamo 16182 Rogno 3.947 0,00040 255.674
Lombardia Sondrio 14056 Rogolo 583 0,00006 37.765
Lombardia Pavia 18128 Romagnese 754 0,00008 48.842
Lombardia Cremona 19086 Romanengo 3.043 0,00031 197.116
Lombardia Bergamo 16183 Romano di Lombardia 18.622 0,00190 1.206.272
Lombardia Como 13199 Ronago 1.756 0,00018 113.748
Lombardia Brescia 17165 Roncadelle 9.251 0,00094 599.250
Lombardia Pavia 18129 Roncaro 1.236 0,00013 80.064
Lombardia Monza e della Brianza 108055 Roncello 3.759 0,00038 243.496
Lombardia Monza e della Brianza 108038 Ronco Briantino 3.405 0,00035 220.565
Lombardia Bergamo 16184 Roncobello 440 0,00004 28.502
Lombardia Mantova 20052 Roncoferraro 7.320 0,00074 474.166
Lombardia Bergamo 16185 Roncola 760 0,00008 49.230
Lombardia Pavia 18130 Rosasco 676 0,00007 43.789
Lombardia Milano 15188 Rosate 5.336 0,00054 345.649
Lombardia Bergamo 16186 Rota d'Imagna 902 0,00009 58.429
Lombardia Lecco 97073 Rovagnate 2.940 0,00030 190.444
Lombardia Brescia 17166 Rovato 18.002 0,00183 1.166.111
Lombardia Como 13201 Rovellasca 7.494 0,00076 485.437
Lombardia Como 13202 Rovello Porro 6.065 0,00062 392.871
Lombardia Mantova 20053 Roverbella 8.536 0,00087 552.934
Lombardia Pavia 18131 Rovescala 946 0,00010 61.279
Lombardia Bergamo 16187 Rovetta 3.889 0,00040 251.917
Lombardia Milano 15189 Rozzano 41.007 0,00417 2.656.299
Lombardia Brescia 17167 Rudiano 5.689 0,00058 368.515
Lombardia Pavia 18132 Ruino 767 0,00008 49.684



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17168 Sabbio Chiese 3.774 0,00038 244.467
Lombardia Mantova 20054 Sabbioneta 4.373 0,00045 283.269
Lombardia Como 13203 Sala Comacina 599 0,00006 38.801
Lombardia Brescia 17169 Sale Marasino 3.384 0,00034 219.204
Lombardia Lodi 98046 Salerano sul Lambro 2.657 0,00027 172.112
Lombardia Brescia 17170 Salò 10.707 0,00109 693.564
Lombardia Varese 12117 Saltrio 3.053 0,00031 197.763
Lombardia Cremona 19087 Salvirola 1.169 0,00012 75.724
Lombardia Varese 12118 Samarate 16.265 0,00166 1.053.594
Lombardia Sondrio 14057 Samolaco 2.926 0,00030 189.537
Lombardia Como 13204 San Bartolomeo Val Cavargna 1.054 0,00011 68.275
Lombardia Cremona 19088 San Bassano 2.205 0,00022 142.833
Lombardia Mantova 20055 San Benedetto Po 7.748 0,00079 501.890
Lombardia Pavia 18133 San Cipriano Po 506 0,00005 32.777
Lombardia Milano 15191 San Colombano al Lambro 7.519 0,00077 487.056
Lombardia Pavia 18134 San Damiano al Colle 735 0,00007 47.611
Lombardia Cremona 19089 San Daniele Po 1.473 0,00015 95.416
Lombardia Milano 15192 San Donato Milanese 32.606 0,00332 2.112.110
Lombardia Como 13205 San Fedele Intelvi 1.747 0,00018 113.165
Lombardia Brescia 17171 San Felice del Benaco 3.388 0,00034 219.464
Lombardia Como 13206 San Fermo della Battaglia 4.421 0,00045 286.378
Lombardia Lodi 98047 San Fiorano 1.788 0,00018 115.821
Lombardia Pavia 18135 San Genesio ed Uniti 3.832 0,00039 248.224
Lombardia Brescia 17172 San Gervasio Bresciano 2.375 0,00024 153.845
Lombardia Mantova 20056 San Giacomo delle Segnate 1.770 0,00018 114.655
Lombardia Sondrio 14058 San Giacomo Filippo 428 0,00004 27.724
Lombardia Pavia 18136 San Giorgio di Lomellina 1.173 0,00012 75.983



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Mantova 20057 San Giorgio di Mantova 9.383 0,00095 607.800
Lombardia Milano 15194 San Giorgio su Legnano 6.718 0,00068 435.170
Lombardia Bergamo 16188 San Giovanni Bianco 5.130 0,00052 332.305
Lombardia Mantova 20058 San Giovanni del Dosso 1.353 0,00014 87.643
Lombardia Cremona 19090 San Giovanni in Croce 1.904 0,00019 123.335
Lombardia Milano 15195 San Giuliano Milanese 36.448 0,00371 2.360.982
Lombardia Mantova 20059 San Martino dall'Argine 1.827 0,00019 118.347
Lombardia Cremona 19091 San Martino del Lago 494 0,00005 32.000
Lombardia Lodi 98048 San Martino in Strada 3.647 0,00037 236.241
Lombardia Pavia 18137 San Martino Siccomario 5.661 0,00058 366.701
Lombardia Como 13207 San Nazzaro Val Cavargna 352 0,00004 22.801
Lombardia Brescia 17138 San Paolo 4.436 0,00045 287.350
Lombardia Bergamo 16189 San Paolo d'Argon 5.361 0,00055 347.268
Lombardia Bergamo 16190 San Pellegrino Terme 4.965 0,00051 321.616
Lombardia Lodi 98049 San Rocco al Porto 3.582 0,00036 232.030
Lombardia Como 13248 San Siro 1.804 0,00018 116.857
Lombardia Milano 15201 San Vittore Olona 8.277 0,00084 536.157
Lombardia Brescia 17173 San Zeno Naviglio 4.584 0,00047 296.937
Lombardia Milano 15202 San Zenone al Lambro 4.126 0,00042 267.269
Lombardia Pavia 18145 San Zenone al Po 604 0,00006 39.125
Lombardia Varese 12141 Sangiano 1.488 0,00015 96.388
Lombardia Pavia 18138 Sannazzaro de' Burgondi 5.930 0,00060 384.126
Lombardia Bergamo 16191 Santa Brigida 594 0,00006 38.477
Lombardia Pavia 18139 Santa Cristina e Bissone 2.014 0,00020 130.460
Lombardia Pavia 18140 Santa Giuletta 1.702 0,00017 110.250
Lombardia Pavia 18142 Santa Margherita di Staffora 554 0,00006 35.886
Lombardia Pavia 18143 Santa Maria della Versa 2.576 0,00026 166.865



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Lecco 97074 Santa Maria Hoè 2.249 0,00023 145.683
Lombardia Pavia 18141 Sant'Alessio con Vialone 765 0,00008 49.554
Lombardia Lodi 98050 Sant'Angelo Lodigiano 13.324 0,00136 863.085
Lombardia Pavia 18144 Sant'Angelo Lomellina 884 0,00009 57.263
Lombardia Lodi 98051 Santo Stefano Lodigiano 1.934 0,00020 125.278
Lombardia Milano 15200 Santo Stefano Ticino 4.564 0,00046 295.641
Lombardia Bergamo 16192 Sant'Omobono Terme 3.533 0,00036 228.856
Lombardia Brescia 17174 Sarezzo 13.260 0,00135 858.939
Lombardia Bergamo 16193 Sarnico 6.540 0,00067 423.640
Lombardia Varese 12119 Saronno 38.749 0,00394 2.510.034
Lombardia Pavia 18146 Sartirana Lomellina 1.813 0,00018 117.440
Lombardia Brescia 17175 Savio dell'Adamello 1.038 0,00011 67.238
Lombardia Pavia 18147 Scaldasole 979 0,00010 63.416
Lombardia Cremona 19092 Scandolara Ravara 1.516 0,00015 98.202
Lombardia Cremona 19093 Scandolara Ripa d'Oglio 635 0,00006 41.133
Lombardia Bergamo 16194 Scanzosciate 9.767 0,00099 632.674
Lombardia Como 13211 Schignano 923 0,00009 59.789
Lombardia Bergamo 16195 Schilpario 1.271 0,00013 82.331
Lombardia Mantova 20060 Schivenoglia 1.281 0,00013 82.979
Lombardia Lodi 98052 Secugnago 2.048 0,00021 132.663
Lombardia Milano 15204 Sedriano 11.166 0,00114 723.297
Lombardia Bergamo 16196 Sedrina 2.535 0,00026 164.209
Lombardia Milano 15205 Segrate 33.916 0,00345 2.196.968
Lombardia Brescia 17176 Sellero 1.499 0,00015 97.100
Lombardia Bergamo 16197 Selvino 2.020 0,00021 130.849
Lombardia Pavia 18148 Semiana 251 0,00003 16.259
Lombardia Milano 15206 Senago 21.096 0,00215 1.366.530



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17177 Seniga 1.619 0,00016 104.874
Lombardia Como 13212 Senna Comasco 3.200 0,00033 207.286
Lombardia Lodi 98053 Senna Lodigiana 2.088 0,00021 135.254
Lombardia Monza e della Brianza 108039 Seregno 42.818 0,00436 2.773.610
Lombardia Cremona 19094 Sergnano 3.660 0,00037 237.083
Lombardia Bergamo 16198 Seriate 23.877 0,00243 1.546.674
Lombardia Bergamo 16199 Serina 2.186 0,00022 141.602
Lombardia Brescia 17178 Serle 3.147 0,00032 203.852
Lombardia Mantova 20061 Sermide 6.386 0,00065 413.664
Lombardia Sondrio 14059 Sernio 496 0,00005 32.129
Lombardia Mantova 20062 Serravalle a Po 1.672 0,00017 108.307
Lombardia Varese 12120 Sesto Calende 10.818 0,00110 700.755
Lombardia Cremona 19095 Sesto ed Uniti 2.967 0,00030 192.193
Lombardia Milano 15209 Sesto San Giovanni 81.128 0,00826 5.255.207
Lombardia Milano 15210 Settala 7.370 0,00075 477.405
Lombardia Milano 15211 Settimo Milanese 19.270 0,00196 1.248.248
Lombardia Monza e della Brianza 108040 Seveso 22.412 0,00228 1.451.776
Lombardia Pavia 18149 Silvano Pietra 707 0,00007 45.797
Lombardia Brescia 17179 Sirmione 8.050 0,00082 521.453
Lombardia Lecco 97075 Sirone 2.359 0,00024 152.808
Lombardia Lecco 97076 Sirtori 2.942 0,00030 190.573
Lombardia Pavia 18150 Siziano 5.820 0,00059 377.001
Lombardia Brescia 17180 Soiano del Lago 1.854 0,00019 120.096
Lombardia Milano 15213 Solaro 14.041 0,00143 909.530
Lombardia Cremona 19096 Solarolo Rainerio 1.035 0,00011 67.044
Lombardia Como 13215 Solbiate 2.557 0,00026 165.634
Lombardia Varese 12121 Solbiate Arno 4.296 0,00044 278.281



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12122 Solbiate Olona 5.595 0,00057 362.426
Lombardia Mantova 20063 Solferino 2.699 0,00027 174.832
Lombardia Bergamo 16200 Solto Collina 1.695 0,00017 109.797
Lombardia Bergamo 16251 Solza 1.957 0,00020 126.768
Lombardia Lodi 98054 Somaglia 3.610 0,00037 233.844
Lombardia Varese 12123 Somma Lombardo 17.226 0,00175 1.115.844
Lombardia Pavia 18151 Sommo 1.115 0,00011 72.226
Lombardia Cremona 19097 Soncino 7.700 0,00078 498.781
Lombardia Sondrio 14060 Sondalo 4.301 0,00044 278.605
Lombardia Sondrio 14061 Sondrio 22.331 0,00227 1.446.529
Lombardia Bergamo 16201 Songavazzo 698 0,00007 45.214
Lombardia Brescia 17181 Sonico 1.275 0,00013 82.590
Lombardia Lodi 98055 Sordio 3.106 0,00032 201.197
Lombardia Cremona 19098 Soresina 9.286 0,00095 601.517
Lombardia Como 13216 Sorico 1.231 0,00013 79.740
Lombardia Bergamo 16202 Sorisole 9.050 0,00092 586.229
Lombardia Como 13217 Sormano 699 0,00007 45.279
Lombardia Cremona 19099 Sospiro 3.114 0,00032 201.715
Lombardia Bergamo 16203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 4.118 0,00042 266.751
Lombardia Bergamo 16204 Sovere 5.495 0,00056 355.948
Lombardia Monza e della Brianza 108041 Sovico 8.071 0,00082 522.813
Lombardia Pavia 18152 Spessa 593 0,00006 38.413
Lombardia Cremona 19100 Spinadesco 1.592 0,00016 103.125
Lombardia Cremona 19101 Spineda 632 0,00006 40.939
Lombardia Cremona 19102 Spino d'Adda 6.982 0,00071 452.271
Lombardia Bergamo 16205 Spinone al Lago 1.039 0,00011 67.303
Lombardia Bergamo 16206 Spirano 5.595 0,00057 362.426



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Sondrio 14062 Spriana 101 0,00001 6.542
Lombardia Cremona 19103 Stagno Lombardo 1.529 0,00016 99.044
Lombardia Como 13218 Stazzona 640 0,00007 41.457
Lombardia Bergamo 16207 Stezzano 12.613 0,00128 817.029
Lombardia Pavia 18153 Stradella 11.603 0,00118 751.604
Lombardia Bergamo 16208 Strozza 1.078 0,00011 69.829
Lombardia Pavia 18154 Suardi 680 0,00007 44.048
Lombardia Lecco 97077 Sueglio 157 0,00002 10.170
Lombardia Lecco 97078 Suello 1.678 0,00017 108.695
Lombardia Bergamo 16209 Suisio 3.866 0,00039 250.427
Lombardia Monza e della Brianza 108042 Sulbiate 3.877 0,00039 251.139
Lombardia Brescia 17182 Sulzano 1.942 0,00020 125.796
Lombardia Varese 12124 Sumirago 6.227 0,00063 403.365
Lombardia Mantova 20064 Sustinente 2.232 0,00023 144.582
Lombardia Mantova 20065 Suzzara 20.343 0,00207 1.317.753
Lombardia Lecco 97079 Taceno 546 0,00006 35.368
Lombardia Varese 12125 Taino 3.765 0,00038 243.884
Lombardia Sondrio 14063 Talamona 4.732 0,00048 306.523
Lombardia Bergamo 16210 Taleggio 610 0,00006 39.514
Lombardia Sondrio 14064 Tartano 201 0,00002 13.020
Lombardia Lodi 98056 Tavazzano con Villavesco 6.057 0,00062 392.353
Lombardia Como 13222 Tavernerio 5.727 0,00058 370.976
Lombardia Bergamo 16211 Tavernola Bergamasca 2.165 0,00022 140.242
Lombardia Brescia 17183 Tavernole sul Mella 1.405 0,00014 91.011
Lombardia Sondrio 14065 Teglio 4.765 0,00048 308.661
Lombardia Bergamo 16212 Telgate 4.849 0,00049 314.102
Lombardia Brescia 17184 Temù 1.065 0,00011 68.987



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12126 Ternate 2.462 0,00025 159.480
Lombardia Bergamo 16213 Terno d'Isola 7.489 0,00076 485.113
Lombardia Lodi 98057 Terranova dei Passerini 886 0,00009 57.392
Lombardia Cremona 19104 Ticengo 443 0,00005 28.696
Lombardia Brescia 17185 Tignale 1.309 0,00013 84.793
Lombardia Sondrio 14066 Tirano 9.248 0,00094 599.055
Lombardia Brescia 17186 Torbole Casaglia 6.265 0,00064 405.826
Lombardia Cremona 19105 Torlino Vimercati 433 0,00004 28.048
Lombardia Cremona 19106 Tornata 519 0,00005 33.619
Lombardia Como 13223 Torno 1.209 0,00012 78.315
Lombardia Pavia 18155 Torrazza Coste 1.676 0,00017 108.566
Lombardia Pavia 18156 Torre Beretti e Castellaro 604 0,00006 39.125
Lombardia Bergamo 16214 Torre Boldone 8.309 0,00085 538.230
Lombardia Pavia 18157 Torre d'Arese 964 0,00010 62.445
Lombardia Lecco 97080 Torre de' Busi 1.967 0,00020 127.416
Lombardia Pavia 18158 Torre de' Negri 348 0,00004 22.542
Lombardia Cremona 19107 Torre de' Picenardi 1.820 0,00019 117.894
Lombardia Bergamo 16216 Torre de' Roveri 2.320 0,00024 150.282
Lombardia Sondrio 14067 Torre di Santa Maria 847 0,00009 54.866
Lombardia Pavia 18159 Torre d'Isola 2.315 0,00024 149.958
Lombardia Bergamo 16217 Torre Pallavicina 1.130 0,00011 73.198
Lombardia Pavia 18160 Torrevecchia Pia 3.289 0,00033 213.051
Lombardia Cremona 19108 Torricella del Pizzo 697 0,00007 45.149
Lombardia Pavia 18161 Torricella Verzate 832 0,00008 53.894
Lombardia Brescia 17187 Toscolano-Maderno 7.988 0,00081 517.437
Lombardia Sondrio 14068 Tovo di Sant'Agata 619 0,00006 40.097
Lombardia Varese 12127 Tradate 17.724 0,00180 1.148.103



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Sondrio 14069 Traona 2.498 0,00025 161.812
Lombardia Pavia 18162 Travacò Siccomario 4.101 0,00042 265.649
Lombardia Brescia 17188 Travagliato 13.105 0,00133 848.899
Lombardia Varese 12128 Travedona-Monate 4.009 0,00041 259.690
Lombardia Lecco 97081 Tremenico 192 0,00002 12.437
Lombardia Como 13225 Tremezzo 1.288 0,00013 83.432
Lombardia Brescia 17189 Tremosine 2.178 0,00022 141.084
Lombardia Brescia 17190 Trenzano 5.515 0,00056 357.244
Lombardia Bergamo 16218 Trescore Balneario 9.486 0,00097 614.472
Lombardia Cremona 19109 Trescore Cremasco 2.926 0,00030 189.537
Lombardia Sondrio 14070 Tresivio 2.009 0,00020 130.136
Lombardia Bergamo 16219 Treviglio 28.769 0,00293 1.863.562
Lombardia Bergamo 16220 Treviolo 10.173 0,00104 658.974
Lombardia Brescia 17191 Treviso Bresciano 575 0,00006 37.247
Lombardia Milano 15219 Trezzano Rosa 4.765 0,00048 308.661
Lombardia Milano 15220 Trezzano sul Naviglio 19.084 0,00194 1.236.199
Lombardia Milano 15221 Trezzo sull'Adda 12.307 0,00125 797.207
Lombardia Como 13226 Trezzone 237 0,00002 15.352
Lombardia Milano 15222 Tribiano 3.215 0,00033 208.257
Lombardia Cremona 19110 Trigolo 1.758 0,00018 113.877
Lombardia Monza e della Brianza 108043 Triuggio 8.246 0,00084 534.149
Lombardia Pavia 18163 Trivolzio 1.860 0,00019 120.485
Lombardia Pavia 18164 Tromello 3.807 0,00039 246.605
Lombardia Varese 12129 Tronzano Lago Maggiore 266 0,00003 17.231
Lombardia Pavia 18165 Trovo 1.004 0,00010 65.036
Lombardia Milano 15224 Truccazzano 5.940 0,00060 384.774
Lombardia Lodi 98058 Turano Lodigiano 1.572 0,00016 101.829



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Como 13227 Turate 8.981 0,00091 581.760
Lombardia Milano 15226 Turbigo 7.423 0,00076 480.838
Lombardia Bergamo 16221 Ubiale Clanezzo 1.404 0,00014 90.947
Lombardia Varese 12130 Uboldo 10.323 0,00105 668.690
Lombardia Como 13228 Ugiate-Trevano 4.332 0,00044 280.613
Lombardia Brescia 17192 Urago d'Oglio 4.001 0,00041 259.172
Lombardia Bergamo 16222 Urgnano 9.391 0,00096 608.318
Lombardia Monza e della Brianza 108044 Usmate Velate 9.893 0,00101 640.836
Lombardia Cremona 19111 Vaiano Cremasco 3.900 0,00040 252.629
Lombardia Cremona 19112 Vailate 4.518 0,00046 292.661
Lombardia Pavia 18166 Val di Nizza 681 0,00007 44.113
Lombardia Sondrio 14074 Val Masino 950 0,00010 61.538
Lombardia Como 13233 Val Rezzo 183 0,00002 11.854
Lombardia Bergamo 16223 Valbondione 1.100 0,00011 71.254
Lombardia Bergamo 16224 Valbrembo 3.661 0,00037 237.148
Lombardia Como 13229 Valbrona 2.725 0,00028 176.517
Lombardia Sondrio 14071 Valdidentro 4.033 0,00041 261.245
Lombardia Sondrio 14072 Valdisotto 3.481 0,00035 225.488
Lombardia Pavia 18167 Valeggio 236 0,00002 15.287
Lombardia Lodi 98059 Valera Fratta 1.661 0,00017 107.594
Lombardia Sondrio 14073 Valfurva 2.719 0,00028 176.128
Lombardia Varese 12131 Valganna 1.605 0,00016 103.967
Lombardia Bergamo 16225 Valgoglio 611 0,00006 39.579
Lombardia Lecco 97082 Valgreghentino 3.352 0,00034 217.132
Lombardia Pavia 18168 Valle Lomellina 2.244 0,00023 145.359
Lombardia Pavia 18169 Valle Salimbene 1.486 0,00015 96.258
Lombardia Bergamo 16226 Valleve 136 0,00001 8.810



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Brescia 17193 Vallio Terme 1.310 0,00013 84.858
Lombardia Lecco 97083 Valmadrera 11.542 0,00117 747.653
Lombardia Como 13232 Valmorea 2.690 0,00027 174.249
Lombardia Bergamo 16227 Valnegrà 213 0,00002 13.797
Lombardia Bergamo 16228 Valsecca 420 0,00004 27.206
Lombardia Como 13234 Valsolda 1.622 0,00017 105.068
Lombardia Bergamo 16229 Valtorta 307 0,00003 19.886
Lombardia Pavia 18170 Valverde 316 0,00003 20.469
Lombardia Brescia 17194 Valvestino 215 0,00002 13.927
Lombardia Milano 15249 Vanzaghèllo 5.256 0,00053 340.466
Lombardia Milano 15229 Vanzago 8.700 0,00089 563.558
Lombardia Milano 15230 Vaprio d'Adda 7.712 0,00078 499.558
Lombardia Varese 12132 Varano Borghi 2.313 0,00024 149.829
Lombardia Monza e della Brianza 108045 Varedo 12.906 0,00131 836.008
Lombardia Lecco 97084 Varenna 824 0,00008 53.376
Lombardia Varese 12133 Varese 81.788 0,00832 5.297.959
Lombardia Pavia 18171 Varzi 3.404 0,00035 220.500
Lombardia Monza e della Brianza 108046 Vedano al Lambro 7.737 0,00079 501.178
Lombardia Varese 12134 Vedano Olona 7.373 0,00075 477.599
Lombardia Varese 12135 Veddasca 290 0,00003 18.785
Lombardia Bergamo 16230 Vedeseta 220 0,00002 14.251
Lombardia Monza e della Brianza 108047 Veduggio con Colzano 4.463 0,00045 289.099
Lombardia Como 13236 Veleso 279 0,00003 18.073
Lombardia Pavia 18172 Velezzo Lomellina 100 0,00001 6.478
Lombardia Pavia 18173 Vellezzo Bellini 2.995 0,00030 194.006
Lombardia Lecco 97085 Vendrogno 324 0,00003 20.988
Lombardia Varese 12136 Venegono Inferiore 6.365 0,00065 412.304



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Varese 12137 Venegono Superiore 7.105 0,00072 460.239
Lombardia Como 13238 Veniano 2.834 0,00029 183.577
Lombardia Monza e della Brianza 108048 Verano Brianza 9.290 0,00095 601.776
Lombardia Como 13239 Vercana 759 0,00008 49.166
Lombardia Sondrio 14075 Verceia 1.101 0,00011 71.319
Lombardia Lecco 97086 Vercurago 2.872 0,00029 186.039
Lombardia Bergamo 16232 Verdellino 7.664 0,00078 496.449
Lombardia Bergamo 16233 Verdello 7.777 0,00079 503.769
Lombardia Lecco 97087 Verderio Inferiore 2.887 0,00029 187.010
Lombardia Lecco 97088 Verderio Superiore 2.708 0,00028 175.415
Lombardia Varese 12138 Vergiate 8.961 0,00091 580.464
Lombardia Milano 15235 Vermezzo 3.854 0,00039 249.650
Lombardia Milano 15236 Vernate 3.167 0,00032 205.148
Lombardia Brescia 17195 Verolanuova 8.126 0,00083 526.376
Lombardia Brescia 17196 Verolavecchia 3.915 0,00040 253.601
Lombardia Pavia 18174 Verretto 379 0,00004 24.550
Lombardia Pavia 18175 Verrua Po 1.295 0,00013 83.886
Lombardia Como 13242 Vertemate con Minoprio 4.017 0,00041 260.208
Lombardia Bergamo 16234 Vertova 4.832 0,00049 313.001
Lombardia Sondrio 14076 Vervio 220 0,00002 14.251
Lombardia Cremona 19113 Vescovato 3.955 0,00040 256.192
Lombardia Brescia 17197 Vestone 4.529 0,00046 293.374
Lombardia Lecco 97089 Vestreno 313 0,00003 20.275
Lombardia Brescia 17198 Vezza d'Oglio 1.448 0,00015 93.797
Lombardia Mantova 20066 Viadana 19.503 0,00198 1.263.341
Lombardia Bergamo 16235 Viadanica 1.130 0,00011 73.198
Lombardia Pavia 18176 Vidigulfo 5.915 0,00060 383.154



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Lecco 97090 Viganò 1.948 0,00020 126.185
Lombardia Bergamo 16236 Vigano San Martino 1.234 0,00013 79.934
Lombardia Pavia 18177 Vigevano 62.956 0,00641 4.078.084
Lombardia Varese 12139 Viggì 5.243 0,00053 339.624
Lombardia Milano 15237 Vignate 8.867 0,00090 574.375
Lombardia Bergamo 16237 Vigolo 598 0,00006 38.736
Lombardia Pavia 18178 Villa Biscossi 73 0,00001 4.729
Lombardia Brescia 17199 Villa Carcina 10.941 0,00111 708.722
Lombardia Milano 15248 Villa Cortese 6.220 0,00063 402.911
Lombardia Bergamo 16238 Villa d'Adda 4.714 0,00048 305.358
Lombardia Bergamo 16239 Villa d'Almè 6.848 0,00070 443.591
Lombardia Sondrio 14077 Villa di Chiavenna 1.064 0,00011 68.922
Lombardia Bergamo 16240 Villa di Serio 6.555 0,00067 424.611
Lombardia Sondrio 14078 Villa di Tirano 2.983 0,00030 193.229
Lombardia Bergamo 16241 Villa d'Ogna 1.976 0,00020 127.999
Lombardia Como 13245 Villa Guardia 7.581 0,00077 491.072
Lombardia Mantova 20067 Villa Poma 2.053 0,00021 132.987
Lombardia Brescia 17200 Villachiara 1.425 0,00015 92.307
Lombardia Pavia 18179 Villanova d'Ardenghi 773 0,00008 50.072
Lombardia Lodi 98060 Villanova del Sillaro 1.809 0,00018 117.181
Lombardia Pavia 18180 Villanterio 3.176 0,00032 205.731
Lombardia Brescia 17201 Villanuova sul Clisi 5.813 0,00059 376.547
Lombardia Monza e della Brianza 108049 Villasanta 13.530 0,00138 876.429
Lombardia Mantova 20068 Villimpenta 2.264 0,00023 146.655
Lombardia Bergamo 16242 Villongo 7.628 0,00078 494.117
Lombardia Bergamo 16243 Vilminore di Scalve 1.530 0,00016 99.108
Lombardia Monza e della Brianza 108050 Vimercate 25.643 0,00261 1.661.070



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Milano 15242 Vimodrone 16.239 0,00165 1.051.909
Lombardia Brescia 17202 Vione 724 0,00007 46.898
Lombardia Mantova 20069 Virgilio 11.300 0,00115 731.977
Lombardia Brescia 17203 Visano 1.912 0,00019 123.853
Lombardia Pavia 18181 Vistarino 1.583 0,00016 102.542
Lombardia Milano 15243 Vittuone 9.013 0,00092 583.833
Lombardia Varese 12140 Vizzola Ticino 578 0,00006 37.441
Lombardia Milano 15244 Vizzolo Predabissi 3.968 0,00040 257.034
Lombardia Brescia 17204 Vobarno 8.169 0,00083 529.161
Lombardia Pavia 18182 Voghera 39.802 0,00405 2.578.243
Lombardia Cremona 19114 Volongo 566 0,00006 36.664
Lombardia Pavia 18183 Volpara 130 0,00001 8.421
Lombardia Mantova 20070 Volta Mantovana 7.329 0,00075 474.749
Lombardia Cremona 19115 Voltido 434 0,00004 28.113
Lombardia Bergamo 16244 Zandobbio 2.707 0,00028 175.351
Lombardia Bergamo 16245 Zanica 7.961 0,00081 515.688
Lombardia Pavia 18184 Zavattarello 1.071 0,00011 69.376
Lombardia Pavia 18185 Zeccone 1.668 0,00017 108.048
Lombardia Como 13246 Zelbio 216 0,00002 13.992
Lombardia Lodi 98061 Zelo Buon Persico 6.788 0,00069 439.704
Lombardia Milano 15246 Zelo Surrigone 1.187 0,00012 76.890
Lombardia Pavia 18186 Zeme 1.152 0,00012 74.623
Lombardia Pavia 18187 Zenevredo 486 0,00005 31.481
Lombardia Pavia 18188 Zerbo 454 0,00005 29.409
Lombardia Pavia 18189 Zerbolò 1.612 0,00016 104.420
Lombardia Milano 15247 Zibido San Giacomo 6.663 0,00068 431.607
Lombardia Pavia 18190 Zinasco 3.193 0,00032 206.832



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Lombardia Bergamo 16246 Zogno 9.080 0,00092 588.173
Lombardia Brescia 17205 Zone 1.111 0,00011 71.967
Marche Macerata 43001 Acquacanina 125 0,00008 6.910
Marche Pesaro e Urbino 41001 Acqualagna 4.471 0,00287 247.150
Marche Ascoli Piceno 44001 Acquasanta Terme 3.139 0,00201 173.519
Marche Ascoli Piceno 44002 Acquaviva Picena 3.816 0,00245 210.943
Marche Ancona 42001 Agugliano 4.763 0,00305 263.291
Marche Fermo 109001 Altidona 3.149 0,00202 174.072
Marche Fermo 109002 Amandola 3.815 0,00245 210.887
Marche Ancona 42002 Ancona 102.521 0,06574 5.667.207
Marche Pesaro e Urbino 41002 Apecchio 2.059 0,00132 113.818
Marche Macerata 43002 Apiro 2.459 0,00158 135.930
Marche Macerata 43003 Appignano 4.290 0,00275 237.145
Marche Ascoli Piceno 44005 Appignano del Tronto 1.939 0,00124 107.185
Marche Ancona 42003 Arcevia 5.081 0,00326 280.870
Marche Ascoli Piceno 44006 Arquata del Tronto 1.318 0,00085 72.857
Marche Ascoli Piceno 44007 Ascoli Piceno 51.203 0,03283 2.830.425
Marche Pesaro e Urbino 41003 Auditore 1.627 0,00104 89.938
Marche Ancona 42004 Barbara 1.495 0,00096 82.641
Marche Pesaro e Urbino 41004 Barchi 1.013 0,00065 55.997
Marche Pesaro e Urbino 41005 Belforte all'Isauro 816 0,00052 45.107
Marche Macerata 43004 Belforte del Chienti 1.835 0,00118 101.436
Marche Fermo 109003 Belmonte Piceno 674 0,00043 37.258
Marche Ancona 42005 Belvedere Ostrense 2.312 0,00148 127.804
Marche Macerata 43005 Bolognola 176 0,00011 9.729
Marche Pesaro e Urbino 41006 Borgo Pace 661 0,00042 36.539
Marche Pesaro e Urbino 41007 Cagli 9.086 0,00583 502.260



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Marche Macerata 43006 Caldarola 1.909 0,00122 105.527
Marche Ancona 42006 Camerano 7.207 0,00462 398.392
Marche Ancona 42007 Camerata Picena 2.298 0,00147 127.030
Marche Macerata 43007 Camerino 7.126 0,00457 393.915
Marche Fermo 109004 Campofilone 1.937 0,00124 107.074
Marche Macerata 43008 Camporotondo di Fiastrone 598 0,00038 33.057
Marche Pesaro e Urbino 41008 Cantiano 2.420 0,00155 133.774
Marche Ascoli Piceno 44010 Carassai 1.171 0,00075 64.731
Marche Pesaro e Urbino 41009 Carpegna 1.682 0,00108 92.978
Marche Pesaro e Urbino 41010 Cartoceto 7.966 0,00511 440.349
Marche Ancona 42009 Castel Colonna 1.079 0,00069 59.646
Marche Ascoli Piceno 44011 Castel di Lama 8.332 0,00534 460.580
Marche Ancona 42008 Castelbellino 4.783 0,00307 264.397
Marche Ancona 42010 Castelfidardo 18.797 0,01205 1.039.070
Marche Ancona 42011 Castelleone di Suasa 1.730 0,00111 95.632
Marche Ancona 42012 Castelplanio 3.543 0,00227 195.852
Marche Macerata 43009 Castelraimondo 4.919 0,00315 271.915
Marche Macerata 43010 Castelsantangelo sul Nera 317 0,00020 17.523
Marche Ascoli Piceno 44012 Castignano 3.016 0,00193 166.720
Marche Ascoli Piceno 44013 Castorano 2.364 0,00152 130.678
Marche Ancona 42013 Cerreto d'Esi 3.982 0,00255 220.119
Marche Macerata 43011 Cessapalombo 552 0,00035 30.514
Marche Ancona 42014 Chiaravalle 15.001 0,00962 829.233
Marche Macerata 43012 Cingoli 10.734 0,00688 593.359
Marche Macerata 43013 Civitanova Marche 40.661 0,02607 2.247.679
Marche Pesaro e Urbino 41012 Colbordolo 6.254 0,00401 345.712
Marche Ascoli Piceno 44014 Colli del Tronto 3.510 0,00225 194.028



Marche Macerata 43014 Colmurano 1.309 0,00084 72.360
Marche Ascoli Piceno 44015 Comunanza 3.226 0,00207 178.328
Marche Ancona 42015 Corinaldo 5.165 0,00331 285.513
Marche Macerata 43015 Corridonia 15.374 0,00986 849.852
Marche Ascoli Piceno 44016 Cossignano 1.023 0,00066 56.550
Marche Ascoli Piceno 44017 Cupra Marittima 5.392 0,00346 298.062
Marche Ancona 42016 Cupramontana 4.951 0,00317 273.684
Marche Macerata 43016 Esanatoglia 2.166 0,00139 119.733
Marche Ancona 42017 Fabriano 31.798 0,02039 1.757.746
Marche Ancona 42018 Falconara Marittima 27.744 0,01779 1.533.647
Marche Fermo 109005 Falerone 3.487 0,00224 192.756
Marche Pesaro e Urbino 41013 Fano 63.907 0,04098 3.532.683
Marche Pesaro e Urbino 41014 Fermignano 8.641 0,00554 477.662
Marche Fermo 109006 Fermo 37.834 0,02426 2.091.407
Marche Macerata 43017 Fiastra 579 0,00037 32.006
Marche Ancona 42019 Filottrano 9.714 0,00623 536.975
Marche Macerata 43018 Fiordimonte 221 0,00014 12.217
Marche Macerata 43019 Fiuminata 1.547 0,00099 85.516
Marche Ascoli Piceno 44020 Folignano 9.498 0,00609 525.035
Marche Ascoli Piceno 44021 Force 1.469 0,00094 81.204
Marche Pesaro e Urbino 41015 Fossombrone 9.897 0,00635 547.091
Marche Fermo 109007 Francavilla d'Ete 1.002 0,00064 55.389
Marche Pesaro e Urbino 41016 Fratte Rosa 1.011 0,00065 55.887
Marche Pesaro e Urbino 41017 Frontino 309 0,00020 17.081
Marche Pesaro e Urbino 41018 Frontone 1.361 0,00087 75.234
Marche Pesaro e Urbino 41019 Gabicce Mare 5.931 0,00380 327.857
Marche Macerata 43020 Gagliole 657 0,00042 36.318



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Marche Ancona 42020 Genga 1.957 0,00125 108.180
Marche Pesaro e Urbino 41020 Gradara 4.636 0,00297 256.271
Marche Ascoli Piceno 44023 Grottammare 15.546 0,00997 859.360
Marche Fermo 109008 Grottazzolina 3.339 0,00214 184.575
Marche Macerata 43021 Gualdo 906 0,00058 50.082
Marche Pesaro e Urbino 41021 Isola del Piano 654 0,00042 36.152
Marche Ancona 42021 Jesi 40.399 0,02590 2.233.196
Marche Fermo 109009 Lapedona 1.182 0,00076 65.339
Marche Ancona 42022 Loreto 12.325 0,00790 681.308
Marche Macerata 43022 Loro Piceno 2.507 0,00161 138.583
Marche Pesaro e Urbino 41022 Lunano 1.495 0,00096 82.641
Marche Macerata 43023 Macerata 43.002 0,02757 2.377.086
Marche Pesaro e Urbino 41023 Macerata Feltria 2.120 0,00136 117.190
Marche Fermo 109010 Magliano di Tenna 1.427 0,00092 78.882
Marche Ancona 42023 Maiolati Spontini 6.169 0,00396 341.013
Marche Ascoli Piceno 44027 Maltignano 2.532 0,00162 139.965
Marche Fermo 109011 Massa Fermana 974 0,00062 53.841
Marche Ascoli Piceno 44029 Massignano 1.657 0,00106 91.596
Marche Macerata 43024 Matelica 10.323 0,00662 570.640
Marche Pesaro e Urbino 41025 Mercatello sul Metauro 1.478 0,00095 81.702
Marche Pesaro e Urbino 41026 Mercatino Conca 1.132 0,00073 62.575
Marche Ancona 42024 Mergo 1.102 0,00071 60.917
Marche Macerata 43025 Mogliano 4.947 0,00317 273.463
Marche Pesaro e Urbino 41027 Mombaroccio 2.157 0,00138 119.236
Marche Pesaro e Urbino 41028 Mondavio 4.011 0,00257 221.722
Marche Pesaro e Urbino 41029 Mondolfo 11.989 0,00769 662.734
Marche Fermo 109012 Monsampietro Morico 708 0,00045 39.137



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Marche Ascoli Piceno 44031 Monsampolo del Tronto 4.563 0,00293 252.236
Marche Ancona 42025 Monsano 3.223 0,00207 178.163
Marche Ascoli Piceno 44032 Montalto delle Marche 2.307 0,00148 127.527
Marche Fermo 109013 Montappone 1.754 0,00112 96.958
Marche Macerata 43027 Monte Cavallo 153 0,00010 8.458
Marche Pesaro e Urbino 41031 Monte Cerignone 677 0,00043 37.424
Marche Fermo 109016 Monte Giberto 833 0,00053 46.047
Marche Pesaro e Urbino 41035 Monte Grimano Terme 1.246 0,00080 68.877
Marche Pesaro e Urbino 41038 Monte Porzio 2.761 0,00177 152.624
Marche Fermo 109021 Monte Rinaldo 410 0,00026 22.664
Marche Ancona 42029 Monte Roberto 2.958 0,00190 163.514
Marche Macerata 43031 Monte San Giusto 8.022 0,00514 443.444
Marche Macerata 43032 Monte San Martino 799 0,00051 44.168
Marche Fermo 109023 Monte San Pietrangeli 2.583 0,00166 142.784
Marche Ancona 42030 Monte San Vito 6.569 0,00421 363.124
Marche Fermo 109024 Monte Urano 8.509 0,00546 470.365
Marche Fermo 109025 Monte Vidon Combatte 473 0,00030 26.147
Marche Fermo 109026 Monte Vidon Corrado 787 0,00050 43.504
Marche Pesaro e Urbino 41030 Montecalvo in Foglia 2.767 0,00177 152.956
Marche Ancona 42026 Montecarotto 2.148 0,00138 118.738
Marche Macerata 43026 Montecassiano 7.144 0,00458 394.910
Marche Pesaro e Urbino 41032 Monteciccardo 1.714 0,00110 94.747
Marche Pesaro e Urbino 41033 Montecopiolo 1.227 0,00079 67.827
Marche Macerata 43028 Montecosaro 6.585 0,00422 364.009
Marche Ascoli Piceno 44034 Montedinove 544 0,00035 30.072
Marche Fermo 109014 Montefalcone Appennino 484 0,00031 26.755
Marche Macerata 43029 Montefano 3.607 0,00231 199.390



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Marche Pesaro e Urbino 41034 Montefelcino 2.819 0,00181 155.830
Marche Ascoli Piceno 44036 Montefiore dell'Aso 2.220 0,00142 122.718
Marche Fermo 109015 Montefortino 1.261 0,00081 69.706
Marche Ascoli Piceno 44038 Montegallo 593 0,00038 32.780
Marche Fermo 109017 Montegiorgio 7.111 0,00456 393.085
Marche Fermo 109018 Montegranaro 13.428 0,00861 742.280
Marche Pesaro e Urbino 41036 Montelabbate 6.716 0,00431 371.250
Marche Fermo 109019 Monteleone di Fermo 436 0,00028 24.101
Marche Fermo 109020 Montelparo 879 0,00056 48.590
Marche Macerata 43030 Montelupone 3.652 0,00234 201.877
Marche Pesaro e Urbino 41037 Montemaggiore al Metauro 2.710 0,00174 149.805
Marche Ancona 42027 Montemarciano 10.234 0,00656 565.720
Marche Ascoli Piceno 44044 Montemonaco 659 0,00042 36.429
Marche Ascoli Piceno 44045 Monteprandone 12.083 0,00775 667.930
Marche Ancona 42028 Monterado 2.089 0,00134 115.477
Marche Fermo 109022 Monterubbiano 2.424 0,00155 133.995
Marche Fermo 109027 Montottone 1.019 0,00065 56.329
Marche Fermo 109028 Moresco 635 0,00041 35.102
Marche Ancona 42031 Morro d'Alba 1.991 0,00128 110.059
Marche Macerata 43033 Morrovalle 10.240 0,00657 566.052
Marche Macerata 43034 Muccia 926 0,00059 51.188
Marche Ancona 42032 Numana 3.912 0,00251 216.249
Marche Ancona 42033 Offagna 1.884 0,00121 104.145
Marche Ascoli Piceno 44054 Offida 5.335 0,00342 294.911
Marche Pesaro e Urbino 41040 Orciano di Pesaro 2.203 0,00141 121.779
Marche Fermo 109029 Ortezzano 838 0,00054 46.323
Marche Ancona 42034 Osimo 33.270 0,02133 1.839.116



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Marche Ancona 42035 Ostra 6.775 0,00434 374.512
Marche Ancona 42036 Ostra Vetere 3.517 0,00226 194.414
Marche Ascoli Piceno 44056 Palmiano 209 0,00013 11.553
Marche Fermo 109030 Pedaso 2.643 0,00169 146.101
Marche Pesaro e Urbino 41041 Peglio 732 0,00047 40.464
Marche Macerata 43035 Penna San Giovanni 1.185 0,00076 65.505
Marche Pesaro e Urbino 41043 Pergola 6.697 0,00429 370.200
Marche Pesaro e Urbino 41044 Pesaro 94.799 0,06079 5.240.346
Marche Pesaro e Urbino 41045 Petriano 2.937 0,00188 162.353
Marche Macerata 43036 Petriolo 2.080 0,00133 114.979
Marche Fermo 109031 Petritoli 2.501 0,00160 138.252
Marche Pesaro e Urbino 41046 Piagge 1.026 0,00066 56.716
Marche Pesaro e Urbino 41047 Piandimeleto 2.115 0,00136 116.914
Marche Pesaro e Urbino 41048 Pietrarubbia 708 0,00045 39.137
Marche Macerata 43038 Pieve Torina 1.493 0,00096 82.531
Marche Macerata 43037 Pievebovigliana 895 0,00057 49.474
Marche Pesaro e Urbino 41049 Piobbico 2.133 0,00137 117.909
Marche Macerata 43039 Pioraco 1.259 0,00081 69.596
Marche Ancona 42037 Poggio San Marcello 758 0,00049 41.901
Marche Macerata 43040 Poggio San Vicino 314 0,00020 17.357
Marche Macerata 43041 Pollenza 6.574 0,00422 363.401
Marche Ancona 42038 Polverigi 4.230 0,00271 233.828
Marche Fermo 109032 Ponzano di Fermo 1.733 0,00111 95.798
Marche Macerata 43042 Porto Recanati 12.155 0,00779 671.910
Marche Fermo 109033 Porto San Giorgio 16.372 0,01050 905.020
Marche Fermo 109034 Porto Sant'Elpidio 25.434 0,01631 1.405.953
Marche Macerata 43043 Potenza Picena 16.074 0,01031 888.547



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Marche Fermo 109035 Rapagnano 2.029 0,00130 112.160
Marche Macerata 43044 Recanati 21.728 0,01393 1.201.091
Marche Ascoli Piceno 44063 Ripatransone 4.442 0,00285 245.547
Marche Ancona 42039 Ripe 4.320 0,00277 238.803
Marche Macerata 43045 Ripe San Ginesio 866 0,00056 47.871
Marche Ascoli Piceno 44064 Roccafluvione 2.136 0,00137 118.075
Marche Ancona 42040 Rosora 1.935 0,00124 106.964
Marche Ascoli Piceno 44065 Rotella 975 0,00063 53.897
Marche Pesaro e Urbino 41050 Saltara 6.758 0,00433 373.572
Marche Ascoli Piceno 44066 San Benedetto del Tronto 48.036 0,03080 2.655.358
Marche Pesaro e Urbino 41051 San Costanzo 4.932 0,00316 272.634
Marche Macerata 43046 San Ginesio 3.784 0,00243 209.174
Marche Pesaro e Urbino 41052 San Giorgio di Pesaro 1.441 0,00092 79.656
Marche Pesaro e Urbino 41054 San Lorenzo in Campo 3.547 0,00227 196.073
Marche Ancona 42041 San Marcello 2.087 0,00134 115.366
Marche Ancona 42042 San Paolo di Jesi 924 0,00059 51.077
Marche Macerata 43047 San Severino Marche 13.259 0,00850 732.938
Marche Ancona 42043 Santa Maria Nuova 4.206 0,00270 232.501
Marche Fermo 109036 Santa Vittoria in Matenano 1.474 0,00095 81.481
Marche Pesaro e Urbino 41056 Sant'Angelo in Lizzola 8.660 0,00555 478.712
Marche Macerata 43048 Sant'Angelo in Pontano 1.531 0,00098 84.631
Marche Pesaro e Urbino 41057 Sant'Angelo in Vado 4.154 0,00266 229.627
Marche Fermo 109037 Sant'Elpidio a Mare 17.020 0,01091 940.840
Marche Pesaro e Urbino 41058 Sant'Ippolito 1.602 0,00103 88.556
Marche Macerata 43049 Sarnano 3.448 0,00221 190.600
Marche Pesaro e Urbino 41059 Sassocorvaro 3.510 0,00225 194.028
Marche Pesaro e Urbino 41060 Sassofeltrio 1.421 0,00091 78.551



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Marche Ancona 42044 Sassoferrato 7.742 0,00496 427.966
Marche Macerata 43050 Sefro 458 0,00029 25.318
Marche Ancona 42045 Senigallia 44.673 0,02864 2.469.456
Marche Ancona 42046 Serra de' Conti 3.678 0,00236 203.314
Marche Ancona 42047 Serra San Quirico 3.058 0,00196 169.042
Marche Pesaro e Urbino 41061 Serra Sant'Abbondio 1.123 0,00072 62.078
Marche Macerata 43051 Serrapetrona 1.018 0,00065 56.274
Marche Macerata 43052 Serravalle di Chienti 1.124 0,00072 62.133
Marche Pesaro e Urbino 41062 Serrungarina 2.526 0,00162 139.633
Marche Fermo 109038 Servigliano 2.367 0,00152 130.844
Marche Ancona 42048 Sirolo 3.826 0,00245 211.496
Marche Fermo 109039 Smerillo 387 0,00025 21.393
Marche Ascoli Piceno 44071 Spinetoli 7.097 0,00455 392.312
Marche Ancona 42049 Staffolo 2.396 0,00154 132.447
Marche Pesaro e Urbino 41064 Tavoleto 923 0,00059 51.022
Marche Pesaro e Urbino 41065 Tavullia 7.683 0,00493 424.705
Marche Macerata 43053 Tolentino 20.555 0,01318 1.136.250
Marche Fermo 109040 Torre San Patrizio 2.128 0,00136 117.633
Marche Macerata 43054 Treia 9.735 0,00624 538.136
Marche Pesaro e Urbino 41066 Urbania 7.110 0,00456 393.030
Marche Pesaro e Urbino 41067 Urbino 15.627 0,01002 863.837
Marche Macerata 43055 Urbisaglia 2.772 0,00178 153.232
Marche Macerata 43056 Ussita 445 0,00029 24.599
Marche Ascoli Piceno 44073 Venarotta 2.236 0,00143 123.603
Marche Macerata 43057 Visso 1.250 0,00080 69.098
Molise Campobasso 70001 Acquaviva Collecroce 713 0,00223 29.809
Molise Isernia 94001 Acquaviva d'Isernia 457 0,00143 19.106



Molise Isernia 94002 Agnone 5.391 0,01683 225.388
Molise Isernia 94003 Bagnoli del Trigno 779 0,00243 32.569
Molise Campobasso 70002 Baranello 2.779 0,00868 116.185
Molise Isernia 94004 Belmonte del Sannio 855 0,00267 35.746
Molise Campobasso 70003 Bojano 8.204 0,02562 342.994
Molise Campobasso 70004 Bonefro 1.553 0,00485 64.928
Molise Campobasso 70005 Busso 1.422 0,00444 59.451
Molise Campobasso 70006 Campobasso 50.986 0,15922 2.131.628
Molise Campobasso 70007 Campochiaro 649 0,00203 27.133
Molise Campobasso 70008 Campodipietra 2.550 0,00796 106.611
Molise Campobasso 70009 Campolieto 973 0,00304 40.679
Molise Campobasso 70010 Campomarino 7.168 0,02238 299.681
Molise Isernia 94005 Cantalupo nel Sannio 758 0,00237 31.691
Molise Isernia 94006 Capracotta 961 0,00300 40.178
Molise Isernia 94007 Carovilli 1.440 0,00450 60.204
Molise Isernia 94008 Carpinone 1.224 0,00382 51.173
Molise Campobasso 70011 Casacalenda 2.250 0,00703 94.068
Molise Campobasso 70012 Casalciprano 587 0,00183 24.541
Molise Isernia 94009 Castel del Giudice 357 0,00111 14.925
Molise Isernia 94012 Castel San Vincenzo 566 0,00177 23.663
Molise Campobasso 70013 Castelbottaccio 373 0,00116 15.594
Molise Campobasso 70014 Castellino del Biferno 629 0,00196 26.297
Molise Campobasso 70015 Castelmauro 1.685 0,00526 70.447
Molise Isernia 94010 Castelpetroso 1.644 0,00513 68.733
Molise Isernia 94011 Castelpizzuto 156 0,00049 6.522
Molise Isernia 94013 Castelverrino 144 0,00045 6.020
Molise Campobasso 70016 Castropignano 1.055 0,00329 44.108



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Molise Campobasso 70017 Cercemaggiore 4.061 0,01268 169.783
Molise Campobasso 70018 Cercepiccola 704 0,00220 29.433
Molise Isernia 94014 Cerro al Volturno 1.384 0,00432 57.862
Molise Isernia 94015 Chiauci 273 0,00085 11.414
Molise Campobasso 70019 Civitacampomarano 569 0,00178 23.789
Molise Isernia 94016 Civitanova del Sannio 952 0,00297 39.801
Molise Campobasso 70020 Colle d'Anchise 812 0,00254 33.948
Molise Campobasso 70021 Colletorto 2.186 0,00683 91.393
Molise Isernia 94017 Colli a Volturno 1.378 0,00430 57.612
Molise Isernia 94018 Conca Casale 225 0,00070 9.407
Molise Campobasso 70022 Duronia 465 0,00145 19.441
Molise Campobasso 70023 Ferrazzano 3.351 0,01046 140.099
Molise Isernia 94019 Filignano 729 0,00228 30.478
Molise Isernia 94020 Forlì del Sannio 753 0,00235 31.482
Molise Isernia 94021 Fornelli 2.020 0,00631 84.452
Molise Campobasso 70024 Fossalto 1.558 0,00487 65.137
Molise Isernia 94022 Frosolone 3.273 0,01022 136.838
Molise Campobasso 70025 Gambatesa 1.527 0,00477 63.841
Molise Campobasso 70026 Gildone 864 0,00270 36.122
Molise Campobasso 70027 Guardialfiera 1.168 0,00365 48.832
Molise Campobasso 70028 Guardiaregia 766 0,00239 32.025
Molise Campobasso 70029 Guglionesi 5.395 0,01685 225.555
Molise Isernia 94023 Isernia 21.997 0,06869 919.653
Molise Campobasso 70030 Jelsi 1.865 0,00582 77.972
Molise Campobasso 70031 Larino 7.128 0,02226 298.008
Molise Campobasso 70032 Limosano 863 0,00269 36.080
Molise Isernia 94024 Longano 735 0,00230 30.729



Molise Campobasso 70033 Lucito 782 0,00244 32.694
Molise Campobasso 70034 Lupara 567 0,00177 23.705
Molise Isernia 94025 Macchia d'Isernia 986 0,00308 41.223
Molise Campobasso 70035 Macchia Valfortore 645 0,00201 26.966
Molise Isernia 94026 Macchiagodena 1.897 0,00592 79.310
Molise Campobasso 70036 Mafalda 1.329 0,00415 55.563
Molise Campobasso 70037 Matrice 1.083 0,00338 45.278
Molise Campobasso 70038 Mirabello Sannitico 2.107 0,00658 88.090
Molise Isernia 94027 Miranda 1.067 0,00333 44.609
Molise Campobasso 70039 Molise 165 0,00052 6.898
Molise Campobasso 70040 Monacilioni 612 0,00191 25.587
Molise Campobasso 70041 Montagano 1.166 0,00364 48.748
Molise Isernia 94028 Montaquila 2.502 0,00781 104.604
Molise Campobasso 70042 Montecilfone 1.476 0,00461 61.709
Molise Campobasso 70043 Montefalcone nel Sannio 1.692 0,00528 70.739
Molise Campobasso 70044 Montelongo 414 0,00129 17.309
Molise Campobasso 70045 Montemitro 470 0,00147 19.650
Molise Campobasso 70046 Montenero di Bisaccia 6.774 0,02115 283.208
Molise Isernia 94029 Montenero Val Cocchiara 573 0,00179 23.956
Molise Isernia 94030 Monteroduni 2.298 0,00718 96.075
Molise Campobasso 70047 Montorio nei Frentani 477 0,00149 19.942
Molise Campobasso 70048 Morrone del Sannio 676 0,00211 28.262
Molise Campobasso 70049 Oratino 1.453 0,00454 60.747
Molise Campobasso 70050 Palata 1.802 0,00563 75.338
Molise Isernia 94031 Pesche 1.578 0,00493 65.973
Molise Isernia 94032 Pescocolanciano 906 0,00283 37.878
Molise Isernia 94033 Pescopennataro 316 0,00099 13.211



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Molise Campobasso 70051 Petacciato 3.650 0,01140 152.600
Molise Campobasso 70052 Petrella Tifernina 1.264 0,00395 52.845
Molise Isernia 94034 Pettoranello del Molise 478 0,00149 19.984
Molise Isernia 94035 Pietrabbondante 840 0,00262 35.119
Molise Campobasso 70053 Pietracatella 1.490 0,00465 62.294
Molise Campobasso 70054 Pietracupa 240 0,00075 10.034
Molise Isernia 94036 Pizzone 340 0,00106 14.215
Molise Isernia 94037 Poggio Sannita 817 0,00255 34.157
Molise Campobasso 70055 Portocannone 2.551 0,00797 106.652
Molise Isernia 94038 Pozzilli 2.346 0,00733 98.082
Molise Campobasso 70056 Provvidenti 131 0,00041 5.477
Molise Campobasso 70057 Riccia 5.523 0,01725 230.906
Molise Isernia 94039 Rionero Sannitico 1.185 0,00370 49.543
Molise Campobasso 70058 Ripabottoni 570 0,00178 23.831
Molise Campobasso 70059 Ripalimosani 2.907 0,00908 121.536
Molise Isernia 94040 Roccamandolfi 1.010 0,00315 42.226
Molise Isernia 94041 Roccasicura 580 0,00181 24.249
Molise Campobasso 70060 Roccavivara 890 0,00278 37.209
Molise Isernia 94042 Rocchetta a Volturno 1.082 0,00338 45.236
Molise Campobasso 70061 Rotello 1.269 0,00396 53.054
Molise Campobasso 70062 Salcito 701 0,00219 29.307
Molise Campobasso 70063 San Biase 214 0,00067 8.947
Molise Campobasso 70064 San Felice del Molise 701 0,00219 29.307
Molise Campobasso 70065 San Giacomo degli Schiavoni 1.388 0,00433 58.030
Molise Campobasso 70066 San Giovanni in Galdo 654 0,00204 27.343
Molise Campobasso 70067 San Giuliano del Sannio 1.069 0,00334 44.693
Molise Campobasso 70068 San Giuliano di Puglia 1.126 0,00352 47.076



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Molise Campobasso 70069 San Martino in Pensilis 4.899 0,01530 204.818
Molise Campobasso 70070 San Massimo 801 0,00250 33.488
Molise Isernia 94043 San Pietro Avellana 552 0,00172 23.078
Molise Campobasso 70071 San Polo Matese 485 0,00151 20.277
Molise Campobasso 70072 Santa Croce di Magliano 4.769 0,01489 199.383
Molise Isernia 94045 Santa Maria del Molise 671 0,00210 28.053
Molise Isernia 94044 Sant'Agapito 1.394 0,00435 58.281
Molise Isernia 94046 Sant'Angelo del Pesco 378 0,00118 15.803
Molise Campobasso 70073 Sant'Angelo Limosano 353 0,00110 14.758
Molise Isernia 94047 Sant'Elena Sannita 268 0,00084 11.205
Molise Campobasso 70074 Sant'Elia a Pianisi 1.983 0,00619 82.905
Molise Isernia 94048 Scapoli 783 0,00245 32.736
Molise Campobasso 70075 Sepino 2.069 0,00646 86.501
Molise Isernia 94049 Sessano del Molise 784 0,00245 32.778
Molise Isernia 94050 Sesto Campano 2.437 0,00761 101.886
Molise Campobasso 70076 Spinete 1.402 0,00438 58.615
Molise Campobasso 70077 Tavenna 855 0,00267 35.746
Molise Campobasso 70078 Termoli 32.606 0,10182 1.363.195
Molise Campobasso 70079 Torella del Sannio 804 0,00251 33.614
Molise Campobasso 70080 Toro 1.521 0,00475 63.590
Molise Campobasso 70081 Trivento 4.978 0,01555 208.121
Molise Campobasso 70082 Tufara 1.012 0,00316 42.310
Molise Campobasso 70083 Ururi 2.873 0,00897 120.115
Molise Isernia 94051 Vastogirardi 768 0,00240 32.109
Molise Isernia 94052 Venafro 11.502 0,03592 480.877
Molise Campobasso 70084 Vinchiaturro 3.144 0,00982 131.445
Piemonte Cuneo 4001 Acceglio 176 0,00004 10.235



Piemonte Alessandria 6001 Acqui Terme 20.449 0,00460 1.189.123
Piemonte Asti 5001 Agliano Terme 1.679 0,00038 97.635
Piemonte Torino 1001 Agliè 2.591 0,00058 150.668
Piemonte Novara 3001 Agrate Conturbia 1.538 0,00035 89.436
Piemonte Biella 96001 Ailoche 331 0,00007 19.248
Piemonte Torino 1002 Airasca 3.819 0,00086 222.077
Piemonte Cuneo 4002 Aisone 257 0,00006 14.945
Piemonte Torino 1003 Ala di Stura 460 0,00010 26.749
Piemonte Vercelli 2002 Alagna Valsesia 428 0,00010 24.888
Piemonte Cuneo 4003 Alba 31.272 0,00703 1.818.488
Piemonte Vercelli 2003 Albano Verellese 342 0,00008 19.888
Piemonte Cuneo 4004 Albaretto della Torre 253 0,00006 14.712
Piemonte Alessandria 6002 Albera Ligure 338 0,00008 19.655
Piemonte Torino 1004 Albiano d'Ivrea 1.741 0,00039 101.240
Piemonte Asti 5002 Albugnano 558 0,00013 32.448
Piemonte Alessandria 6003 Alessandria 94.191 0,02118 5.477.270
Piemonte Alessandria 6004 Alfiano Natta 768 0,00017 44.660
Piemonte Alessandria 6005 Alice Bel Colle 786 0,00018 45.706
Piemonte Vercelli 2004 Alice Castello 2.714 0,00061 157.821
Piemonte Torino 1005 Alice Superiore 712 0,00016 41.403
Piemonte Alessandria 6006 Alluvioni Cambiò 987 0,00022 57.395
Piemonte Torino 1006 Almese 6.319 0,00142 367.454
Piemonte Torino 1007 Alpette 268 0,00006 15.584
Piemonte Torino 1008 Alpignano 17.189 0,00387 999.552
Piemonte Alessandria 6007 Altavilla Monferrato 513 0,00012 29.831
Piemonte Cuneo 4005 Alto 125 0,00003 7.269
Piemonte Alessandria 6008 Alzano Scrivia 385 0,00009 22.388



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Novara 3002 Ameno 897 0,00020 52.161
Piemonte Torino 1009 Andezeno 2.009 0,00045 116.825
Piemonte Biella 96002 Andorno Micca 3.504 0,00079 203.760
Piemonte Torino 1010 Andrate 515 0,00012 29.948
Piemonte Torino 1011 Angrogna 891 0,00020 51.812
Piemonte Asti 5003 Antignano 988 0,00022 57.453
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103001 Antrona Schieranco 498 0,00011 28.959
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103002 Anzola d'Ossola 455 0,00010 26.459
Piemonte Asti 5004 Aramengo 640 0,00014 37.216
Piemonte Vercelli 2006 Arborio 940 0,00021 54.662
Piemonte Cuneo 4006 Argentera 84 0,00002 4.885
Piemonte Cuneo 4007 Arguello 192 0,00004 11.165
Piemonte Torino 1012 Arignano 1.032 0,00023 60.011
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103003 Arizzano 2.042 0,00046 118.744
Piemonte Novara 3006 Armeno 2.263 0,00051 131.595
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103004 Arola 277 0,00006 16.108
Piemonte Novara 3008 Arona 14.555 0,00327 846.383
Piemonte Alessandria 6009 Arquata Scrivia 6.165 0,00139 358.499
Piemonte Vercelli 2007 Asigliano Vercellese 1.395 0,00031 81.120
Piemonte Asti 5005 Asti 75.910 0,01707 4.414.217
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103005 Aurano 108 0,00002 6.280
Piemonte Torino 1013 Avigliana 12.244 0,00275 711.997
Piemonte Alessandria 6010 Avolasca 294 0,00007 17.096
Piemonte Torino 1014 Azeglio 1.368 0,00031 79.550
Piemonte Asti 5006 Azzano d'Asti 420 0,00009 24.423
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103006 Baceno 951 0,00021 55.301
Piemonte Cuneo 4008 Bagnasco 1.042 0,00023 60.593



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4009 Bagnolo Piemonte 6.047 0,00136 351.637
Piemonte Torino 1015 Bairo 812 0,00018 47.218
Piemonte Torino 1016 Balangero 3.149 0,00071 183.116
Piemonte Asti 5007 Baldichieri d'Asti 1.056 0,00024 61.407
Piemonte Torino 1017 Baldissero Canavese 518 0,00012 30.122
Piemonte Cuneo 4010 Baldissero d'Alba 1.071 0,00024 62.279
Piemonte Torino 1018 Baldissero Torinese 3.735 0,00084 217.193
Piemonte Torino 1019 Balme 94 0,00002 5.466
Piemonte Vercelli 2008 Balmuccia 100 0,00002 5.815
Piemonte Vercelli 2009 Balocco 253 0,00006 14.712
Piemonte Alessandria 6011 Balzola 1.442 0,00032 83.853
Piemonte Torino 1020 Banchette 3.359 0,00076 195.328
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103007 Bannio Anzino 538 0,00012 31.285
Piemonte Torino 1021 Barbania 1.603 0,00036 93.216
Piemonte Cuneo 4011 Barbaresco 688 0,00015 40.008
Piemonte Torino 1022 Bardonecchia 3.243 0,00073 188.583
Piemonte Novara 3012 Barengo 902 0,00020 52.452
Piemonte Cuneo 4012 Barge 7.826 0,00176 455.087
Piemonte Cuneo 4013 Barolo 743 0,00017 43.206
Piemonte Torino 1023 Barone Canavese 607 0,00014 35.297
Piemonte Alessandria 6012 Basaluzzo 2.114 0,00048 122.931
Piemonte Alessandria 6013 Bassignana 1.786 0,00040 103.857
Piemonte Cuneo 4014 Bastia Mondovì 639 0,00014 37.158
Piemonte Cuneo 4015 Battifollo 243 0,00005 14.131
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103008 Baveno 4.920 0,00111 286.101
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103009 Bee 748 0,00017 43.497
Piemonte Torino 1024 Beinasco 18.185 0,00409 1.057.470



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4016 Beinette 3.080 0,00069 179.104
Piemonte Alessandria 6014 Belforte Monferrato 468 0,00011 27.215
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103010 Belgirate 567 0,00013 32.971
Piemonte Cuneo 4017 Bellino 151 0,00003 8.781
Piemonte Novara 3016 Bellinzago Novarese 9.259 0,00208 538.417
Piemonte Cuneo 4018 Belvedere Langhe 384 0,00009 22.330
Piemonte Asti 5008 Belveglio 336 0,00008 19.539
Piemonte Cuneo 4019 Bene Vagienna 3.640 0,00082 211.668
Piemonte Cuneo 4020 Benevello 472 0,00011 27.447
Piemonte Biella 96003 Benna 1.171 0,00026 68.094
Piemonte Alessandria 6015 Bergamasco 772 0,00017 44.892
Piemonte Cuneo 4021 Bergolo 71 0,00002 4.129
Piemonte Cuneo 4022 Bernezzo 3.663 0,00082 213.006
Piemonte Asti 5009 Berzano di San Pietro 451 0,00010 26.226
Piemonte Alessandria 6016 Berzano di Tortona 166 0,00004 9.653
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103011 Beura-Cardezza 1.429 0,00032 83.097
Piemonte Novara 3018 Biandrate 1.174 0,00026 68.269
Piemonte Vercelli 2011 Bianzè 2.075 0,00047 120.663
Piemonte Torino 1025 Bibiana 3.383 0,00076 196.724
Piemonte Biella 96004 Biella 45.845 0,01031 2.665.917
Piemonte Biella 96005 Bioglio 1.021 0,00023 59.372
Piemonte Alessandria 6017 Bistagno 1.929 0,00043 112.173
Piemonte Torino 1026 Bobbio Pellice 581 0,00013 33.786
Piemonte Novara 3019 Boca 1.237 0,00028 71.932
Piemonte Vercelli 2014 Boccioleto 225 0,00005 13.084
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103012 Bognanco 254 0,00006 14.770
Piemonte Novara 3021 Bogogno 1.297 0,00029 75.421



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1027 Bollengo 2.078 0,00047 120.837
Piemonte Novara 3022 Bolzano Novarese 1.144 0,00026 66.524
Piemonte Cuneo 4023 Bonvicino 118 0,00003 6.862
Piemonte Torino 1028 Borgaro Torinese 13.535 0,00304 787.069
Piemonte Alessandria 6018 Borghetto di Borbera 2.015 0,00045 117.174
Piemonte Torino 1029 Borgiallo 550 0,00012 31.983
Piemonte Vercelli 2015 Borgo d'Ale 2.624 0,00059 152.587
Piemonte Cuneo 4025 Borgo San Dalmazzo 12.393 0,00279 720.661
Piemonte Alessandria 6020 Borgo San Martino 1.436 0,00032 83.504
Piemonte Novara 3025 Borgo Ticino 4.770 0,00107 277.379
Piemonte Vercelli 2017 Borgo Vercelli 2.381 0,00054 138.457
Piemonte Torino 1030 Borgofranco d'Ivrea 3.776 0,00085 219.577
Piemonte Novara 3023 Borgolavezzaro 2.037 0,00046 118.453
Piemonte Cuneo 4024 Borgomale 397 0,00009 23.086
Piemonte Novara 3024 Borgomanero 21.362 0,00480 1.242.215
Piemonte Torino 1031 Borgomasino 842 0,00019 48.963
Piemonte Torino 1032 Borgone Susa 2.375 0,00053 138.108
Piemonte Alessandria 6019 Borgoratto Alessandrino 615 0,00014 35.763
Piemonte Vercelli 2016 Borgosesia 13.349 0,00300 776.253
Piemonte Biella 96006 Borriana 903 0,00020 52.510
Piemonte Alessandria 6021 Bosco Marengo 2.535 0,00057 147.412
Piemonte Torino 1033 Bosconero 3.106 0,00070 180.616
Piemonte Cuneo 4026 Bosia 189 0,00004 10.990
Piemonte Alessandria 6022 Bosio 1.227 0,00028 71.351
Piemonte Cuneo 4027 Bossolasco 704 0,00016 40.938
Piemonte Cuneo 4028 Boves 9.882 0,00222 574.645
Piemonte Alessandria 6023 Bozzole 329 0,00007 19.132



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4029 Bra 29.796 0,00670 1.732.657
Piemonte Torino 1034 Brandizzo 8.182 0,00184 475.789
Piemonte Vercelli 2019 Breia 185 0,00004 10.758
Piemonte Cuneo 4030 Briaglia 325 0,00007 18.899
Piemonte Torino 1035 Bricherasio 4.388 0,00099 255.165
Piemonte Cuneo 4031 Briga Alta 51 0,00001 2.966
Piemonte Novara 3026 Briga Novarese 3.022 0,00068 175.731
Piemonte Alessandria 6024 Brignano-Frascata 462 0,00010 26.866
Piemonte Novara 3027 Briona 1.236 0,00028 71.874
Piemonte Cuneo 4032 Brondello 320 0,00007 18.608
Piemonte Cuneo 4033 Brossasco 1.085 0,00024 63.093
Piemonte Torino 1036 Brosso 477 0,00011 27.738
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103013 Brovello-Carpugnino 685 0,00015 39.833
Piemonte Torino 1037 Brozolo 482 0,00011 28.029
Piemonte Torino 1038 Bruino 8.503 0,00191 494.455
Piemonte Asti 5010 Bruno 366 0,00008 21.283
Piemonte Torino 1039 Brusasco 1.741 0,00039 101.240
Piemonte Biella 96007 Brusnengo 2.215 0,00050 128.804
Piemonte Torino 1040 Bruzolo 1.531 0,00034 89.029
Piemonte Asti 5011 Bubbio 920 0,00021 53.499
Piemonte Torino 1041 Buriasco 1.406 0,00032 81.760
Piemonte Torino 1042 Burolo 1.273 0,00029 74.026
Piemonte Vercelli 2021 Buronzo 946 0,00021 55.011
Piemonte Torino 1043 Busano 1.545 0,00035 89.843
Piemonte Cuneo 4034 Busca 9.986 0,00225 580.693
Piemonte Torino 1044 Bussoleno 6.570 0,00148 382.050
Piemonte Torino 1045 Buttigliera Alta 6.540 0,00147 380.305



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Asti 5012 Buttigliera d'Asti 2.492 0,00056 144.911
Piemonte Alessandria 6025 Cabella Ligure 577 0,00013 33.553
Piemonte Torino 1046 Cafasse 3.585 0,00081 208.470
Piemonte Asti 5013 Calamandrana 1.769 0,00040 102.869
Piemonte Verbanco-Cusio-Osso 103014 Calasca-Castiglione 714 0,00016 41.520
Piemonte Biella 96008 Callabiana 153 0,00003 8.897
Piemonte Asti 5014 Calliano 1.398 0,00031 81.295
Piemonte Asti 5015 Calosso 1.329 0,00030 77.282
Piemonte Novara 3030 Caltignaga 2.563 0,00058 149.040
Piemonte Torino 1047 Caluso 7.590 0,00171 441.364
Piemonte Alessandria 6026 Camagna Monferrato 538 0,00012 31.285
Piemonte Biella 96009 Camandona 384 0,00009 22.330
Piemonte Torino 1048 Cambiano 6.337 0,00143 368.501
Piemonte Verbanco-Cusio-Osso 103015 Cambiasca 1.635 0,00037 95.076
Piemonte Biella 96010 Camburzano 1.251 0,00028 72.746
Piemonte Cuneo 4035 Camerana 679 0,00015 39.484
Piemonte Asti 5016 Camerano Casasco 518 0,00012 30.122
Piemonte Novara 3032 Cameri 10.862 0,00244 631.633
Piemonte Alessandria 6027 Camino 806 0,00018 46.869
Piemonte Cuneo 4036 Camo 212 0,00005 12.328
Piemonte Vercelli 2025 Campertogno 235 0,00005 13.665
Piemonte Biella 96011 Campiglia Cervo 163 0,00004 9.479
Piemonte Torino 1049 Campiglione-Fenile 1.392 0,00031 80.946
Piemonte Cuneo 4037 Canale 5.745 0,00129 334.076
Piemonte Biella 96012 Candelo 8.058 0,00181 468.578
Piemonte Torino 1050 Candia Canavese 1.301 0,00029 75.654
Piemonte Torino 1051 Candiolo 5.634 0,00127 327.621



Piemonte Asti 5017 Canelli 10.720 0,00241 623.375
Piemonte Torino 1052 Canischio 319 0,00007 18.550
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103016 Cannero Riviera 1.035 0,00023 60.186
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103017 Cannobio 5.153 0,00116 299.650
Piemonte Cuneo 4038 Canosio 90 0,00002 5.234
Piemonte Torino 1053 Cantalupa 2.547 0,00057 148.110
Piemonte Alessandria 6028 Cantalupo Ligure 546 0,00012 31.750
Piemonte Asti 5018 Cantarana 1.001 0,00023 58.209
Piemonte Torino 1054 Cantoira 553 0,00012 32.157
Piemonte Cuneo 4039 Caprauna 122 0,00003 7.094
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103018 Caprezzo 176 0,00004 10.235
Piemonte Alessandria 6029 Capriata d'Orba 1.960 0,00044 113.975
Piemonte Torino 1055 Caprie 2.133 0,00048 124.035
Piemonte Asti 5019 Capriglio 300 0,00007 17.445
Piemonte Biella 96013 Caprile 211 0,00005 12.270
Piemonte Cuneo 4040 Caraglio 6.779 0,00152 394.203
Piemonte Cuneo 4041 Caramagna Piemonte 3.036 0,00068 176.545
Piemonte Torino 1056 Caravino 1.017 0,00023 59.139
Piemonte Alessandria 6030 Carbonara Scrivia 1.096 0,00025 63.733
Piemonte Vercelli 2029 Carcoforo 80 0,00002 4.652
Piemonte Cuneo 4042 Cardè 1.126 0,00025 65.478
Piemonte Torino 1057 Carema 770 0,00017 44.776
Piemonte Alessandria 6031 Carentino 340 0,00008 19.771
Piemonte Vercelli 2030 Caresana 1.063 0,00024 61.814
Piemonte Vercelli 2031 Caresanablot 1.146 0,00026 66.641
Piemonte Alessandria 6032 Carezzano 439 0,00010 25.528
Piemonte Torino 1058 Carignano 9.206 0,00207 535.335



Piemonte Vercelli 2032 Carisio 928 0,00021 53.964
Piemonte Torino 1059 Carmagnola 28.188 0,00634 1.639.151
Piemonte Alessandria 6033 Carpeneto 985 0,00022 57.278
Piemonte Novara 3036 Carpignano Sesia 2.544 0,00057 147.935
Piemonte Alessandria 6034 Carrega Ligure 87 0,00002 5.059
Piemonte Alessandria 6035 Carrosio 491 0,00011 28.552
Piemonte Cuneo 4043 Carrù 4.393 0,00099 255.456
Piemonte Cuneo 4044 Cartignano 188 0,00004 10.932
Piemonte Alessandria 6036 Cartosio 819 0,00018 47.625
Piemonte Alessandria 6037 Casal Cermelli 1.299 0,00029 75.538
Piemonte Novara 3037 Casalbeltrame 1.028 0,00023 59.779
Piemonte Torino 1060 Casalborgone 1.851 0,00042 107.637
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103019 Casale Corte Cerro 3.494 0,00079 203.178
Piemonte Alessandria 6039 Casale Monferrato 35.993 0,00810 2.093.017
Piemonte Alessandria 6038 Casaleggio Boiro 414 0,00009 24.074
Piemonte Novara 3039 Casaleggio Novara 904 0,00020 52.568
Piemonte Cuneo 4045 Casalgrasso 1.435 0,00032 83.446
Piemonte Novara 3040 Casalino 1.581 0,00036 91.936
Piemonte Alessandria 6040 Casalnoceto 992 0,00022 57.685
Piemonte Novara 3041 Casalvolone 893 0,00020 51.929
Piemonte Vercelli 2033 Casanova Elvo 270 0,00006 15.701
Piemonte Biella 96014 Casapinta 468 0,00011 27.215
Piemonte Alessandria 6041 Casasco 137 0,00003 7.967
Piemonte Torino 1061 Cascinette d'Ivrea 1.485 0,00033 86.354
Piemonte Torino 1062 Caselette 2.852 0,00064 165.846
Piemonte Torino 1063 Caselle Torinese 18.060 0,00406 1.050.201
Piemonte Asti 5020 Casorzo 672 0,00015 39.077



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Alessandria 6042 Cassano Spinola 1.875 0,00042 109.033
Piemonte Asti 5021 Cassinasco 649 0,00015 37.740
Piemonte Alessandria 6043 Cassine 3.088 0,00069 179.569
Piemonte Alessandria 6044 Cassinelle 944 0,00021 54.894
Piemonte Torino 1064 Castagneto Po 1.767 0,00040 102.752
Piemonte Cuneo 4046 Castagnito 2.128 0,00048 123.745
Piemonte Asti 5022 Castagnole delle Lanze 3.853 0,00087 224.055
Piemonte Asti 5023 Castagnole Monferrato 1.283 0,00029 74.607
Piemonte Torino 1065 Castagnole Piemonte 2.177 0,00049 126.594
Piemonte Asti 5024 Castel Boglione 632 0,00014 36.751
Piemonte Asti 5032 Castel Rocchero 402 0,00009 23.377
Piemonte Cuneo 4047 Casteldelfino 182 0,00004 10.583
Piemonte Asti 5025 Castell'Alfero 2.791 0,00063 162.299
Piemonte Torino 1066 Castellamonte 9.996 0,00225 581.274
Piemonte Alessandria 6045 Castellania 85 0,00002 4.943
Piemonte Cuneo 4048 Castellar 270 0,00006 15.701
Piemonte Alessandria 6046 Castellar Guidobono 415 0,00009 24.133
Piemonte Alessandria 6047 Castellazzo Bormida 4.694 0,00106 272.959
Piemonte Novara 3042 Castellazzo Novarese 317 0,00007 18.434
Piemonte Asti 5026 Castellero 308 0,00007 17.910
Piemonte Biella 96015 Castelletto Cervo 883 0,00020 51.347
Piemonte Alessandria 6048 Castelletto d'Erro 150 0,00003 8.723
Piemonte Alessandria 6049 Castelletto d'Orba 2.093 0,00047 121.709
Piemonte Alessandria 6050 Castelletto Merli 499 0,00011 29.017
Piemonte Asti 5027 Castelletto Molina 184 0,00004 10.700
Piemonte Alessandria 6051 Castelletto Monferrato 1.570 0,00035 91.297
Piemonte Novara 3043 Castelletto sopra Ticino 10.082 0,00227 586.275



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4049 Castelletto Stura 1.309 0,00029 76.119
Piemonte Cuneo 4050 Castelletto Uzzone 375 0,00008 21.807
Piemonte Cuneo 4051 Castellinaldo 913 0,00021 53.092
Piemonte Cuneo 4052 Castellino Tanaro 339 0,00008 19.713
Piemonte Asti 5028 Castello di Annone 1.963 0,00044 114.150
Piemonte Cuneo 4053 Castelmagno 90 0,00002 5.234
Piemonte Asti 5029 Castelnuovo Belbo 904 0,00020 52.568
Piemonte Alessandria 6052 Castelnuovo Bormida 702 0,00016 40.822
Piemonte Asti 5030 Castelnuovo Calcea 783 0,00018 45.532
Piemonte Cuneo 4054 Castelnuovo di Ceva 130 0,00003 7.560
Piemonte Asti 5031 Castelnuovo Don Bosco 3.172 0,00071 184.454
Piemonte Torino 1067 Castelnuovo Nigra 426 0,00010 24.772
Piemonte Alessandria 6053 Castelnuovo Scrivia 5.508 0,00124 320.294
Piemonte Alessandria 6054 Castelspina 430 0,00010 25.005
Piemonte Cuneo 4055 Castiglione Falletto 709 0,00016 41.229
Piemonte Cuneo 4056 Castiglione Tinella 870 0,00020 50.591
Piemonte Torino 1068 Castiglione Torinese 6.286 0,00141 365.535
Piemonte Cuneo 4057 Castino 520 0,00012 30.238
Piemonte Biella 96016 Cavaglià 3.659 0,00082 212.773
Piemonte Novara 3044 Cavaglietto 419 0,00009 24.365
Piemonte Novara 3045 Cavaglio d'Agogna 1.308 0,00029 76.061
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103020 Cavaglio-Spoccia 277 0,00006 16.108
Piemonte Torino 1069 Cavagnolo 2.408 0,00054 140.027
Piemonte Cuneo 4058 Cavallerleone 662 0,00015 38.496
Piemonte Cuneo 4059 Cavallermaggiore 5.462 0,00123 317.619
Piemonte Novara 3047 Cavallirio 1.281 0,00029 74.491
Piemonte Alessandria 6055 Cavatore 320 0,00007 18.608



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1070 Cavour 5.598 0,00126 325.527
Piemonte Alessandria 6056 Cella Monte 523 0,00012 30.413
Piemonte Asti 5033 Cellarengo 716 0,00016 41.636
Piemonte Cuneo 4060 Celle di Macra 106 0,00002 6.164
Piemonte Asti 5034 Celle Enomondo 477 0,00011 27.738
Piemonte Vercelli 2038 Cellio 878 0,00020 51.056
Piemonte Cuneo 4061 Centallo 6.765 0,00152 393.389
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103021 Ceppo Morelli 354 0,00008 20.585
Piemonte Novara 3049 Cerano 6.924 0,00156 402.635
Piemonte Torino 1071 Cercenasco 1.845 0,00041 107.288
Piemonte Torino 1072 Ceres 1.095 0,00025 63.675
Piemonte Alessandria 6057 Cereseto 472 0,00011 27.447
Piemonte Cuneo 4062 Ceresole Alba 2.172 0,00049 126.303
Piemonte Torino 1073 Ceresole Reale 168 0,00004 9.769
Piemonte Biella 96017 Cerreto Castello 639 0,00014 37.158
Piemonte Asti 5035 Cerreto d'Asti 224 0,00005 13.026
Piemonte Alessandria 6058 Cerreto Grue 318 0,00007 18.492
Piemonte Cuneo 4063 Cerretto Langhe 460 0,00010 26.749
Piemonte Alessandria 6059 Cerrina Monferrato 1.552 0,00035 90.250
Piemonte Biella 96018 Cerrione 2.909 0,00065 169.160
Piemonte Asti 5036 Cerro Tanaro 648 0,00015 37.682
Piemonte Cuneo 4064 Cervasca 4.727 0,00106 274.878
Piemonte Vercelli 2041 Cervatto 50 0,00001 2.908
Piemonte Cuneo 4065 Cervere 2.135 0,00048 124.152
Piemonte Torino 1074 Cesana Torinese 1.052 0,00024 61.175
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103022 Cesara 605 0,00014 35.181
Piemonte Asti 5037 Cessole 425 0,00010 24.714



Piemonte Cuneo 4066 Ceva 5.910 0,00133 343.670
Piemonte Cuneo 4067 Cherasco 8.428 0,00190 490.094
Piemonte Torino 1075 Chialamberto 349 0,00008 20.295
Piemonte Torino 1076 Chianocco 1.671 0,00038 97.170
Piemonte Torino 1077 Chiaverano 2.181 0,00049 126.827
Piemonte Torino 1078 Chieri 35.963 0,00809 2.091.273
Piemonte Torino 1079 Chiesanuova 223 0,00005 12.968
Piemonte Torino 1080 Chiomonte 970 0,00022 56.406
Piemonte Cuneo 4068 Chiusa di Pesio 3.787 0,00085 220.217
Piemonte Torino 1081 Chiusa di San Michele 1.689 0,00038 98.216
Piemonte Asti 5038 Chiusano d'Asti 230 0,00005 13.375
Piemonte Torino 1082 Chivasso 25.981 0,00584 1.510.813
Piemonte Torino 1083 Ciconio 364 0,00008 21.167
Piemonte Vercelli 2042 Cigliano 4.566 0,00103 265.516
Piemonte Cuneo 4069 Cigliè 197 0,00004 11.456
Piemonte Asti 5039 Cinaglio 444 0,00010 25.819
Piemonte Torino 1084 Cintano 266 0,00006 15.468
Piemonte Torino 1085 Cinzano 388 0,00009 22.562
Piemonte Torino 1086 Ciriè 18.919 0,00426 1.100.153
Piemonte Cuneo 4070 Cissone 82 0,00002 4.768
Piemonte Asti 5040 Cisterna d'Asti 1.319 0,00030 76.701
Piemonte Vercelli 2043 Civiasco 270 0,00006 15.701
Piemonte Cuneo 4071 Clavesana 887 0,00020 51.580
Piemonte Torino 1087 Claviere 199 0,00004 11.572
Piemonte Torino 1088 Coassolo Torinese 1.557 0,00035 90.541
Piemonte Torino 1089 Coazze 3.342 0,00075 194.340
Piemonte Asti 5041 Coazzolo 320 0,00007 18.608



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Asti 5042 Cocconato 1.639 0,00037 95.309
Piemonte Biella 96019 Coggiola 2.086 0,00047 121.302
Piemonte Novara 3051 Colazza 495 0,00011 28.785
Piemonte Torino 1090 Collegno 50.222 0,01130 2.920.443
Piemonte Torino 1091 Colletterto Castelnuovo 351 0,00008 20.411
Piemonte Torino 1092 Colletterto Giacosa 615 0,00014 35.763
Piemonte Vercelli 2045 Collobiano 119 0,00003 6.920
Piemonte Novara 3052 Comignago 1.199 0,00027 69.723
Piemonte Torino 1093 Condove 4.696 0,00106 273.076
Piemonte Alessandria 6060 Coniolo 479 0,00011 27.854
Piemonte Alessandria 6061 Conzano 1.020 0,00023 59.314
Piemonte Torino 1094 Corio 3.384 0,00076 196.782
Piemonte Cuneo 4072 Corneliano d'Alba 2.070 0,00047 120.372
Piemonte Asti 5044 Corsione 224 0,00005 13.026
Piemonte Asti 5045 Cortandone 317 0,00007 18.434
Piemonte Asti 5046 Cortanze 295 0,00007 17.154
Piemonte Asti 5047 Cortazzone 686 0,00015 39.891
Piemonte Cuneo 4073 Cortemilia 2.488 0,00056 144.679
Piemonte Asti 5048 Cortiglione 611 0,00014 35.530
Piemonte Cuneo 4074 Cossano Belbo 1.044 0,00023 60.709
Piemonte Torino 1095 Cossano Canavese 542 0,00012 31.518
Piemonte Biella 96020 Cossato 14.980 0,00337 871.097
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103023 Cossogno 585 0,00013 34.018
Piemonte Asti 5049 Cossombrato 526 0,00012 30.587
Piemonte Alessandria 6062 Costa Vescovato 384 0,00009 22.330
Piemonte Vercelli 2047 Costanzana 823 0,00019 47.858
Piemonte Asti 5050 Costigliole d'Asti 6.119 0,00138 355.824



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4075 Costigliole Saluzzo 3.305 0,00074 192.188
Piemonte Vercelli 2048 Cravagliana 275 0,00006 15.991
Piemonte Cuneo 4076 Cravanzana 394 0,00009 22.911
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103024 Craveggia 765 0,00017 44.485
Piemonte Alessandria 6063 Cremolino 1.093 0,00025 63.559
Piemonte Vercelli 2049 Crescentino 8.153 0,00183 474.102
Piemonte Novara 3055 Cressa 1.524 0,00034 88.622
Piemonte Biella 96021 Crevacuore 1.676 0,00038 97.461
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103025 Crevoladossola 4.743 0,00107 275.809
Piemonte Cuneo 4077 Crissolo 181 0,00004 10.525
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103026 Crodo 1.470 0,00033 85.481
Piemonte Biella 96022 Crosa 342 0,00008 19.888
Piemonte Vercelli 2052 Crova 415 0,00009 24.133
Piemonte Alessandria 6064 Cuccaro Monferrato 354 0,00008 20.585
Piemonte Torino 1096 Cuceglio 991 0,00022 57.627
Piemonte Torino 1097 Cumiana 7.857 0,00177 456.890
Piemonte Cuneo 4078 Cuneo 55.464 0,01247 3.225.269
Piemonte Asti 5051 Cunico 540 0,00012 31.401
Piemonte Torino 1098 Cuorgnè 10.171 0,00229 591.450
Piemonte Novara 3058 Cureggio 2.527 0,00057 146.947
Piemonte Biella 96023 Curino 465 0,00010 27.040
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103027 Cursolo-Orasso 110 0,00002 6.397
Piemonte Cuneo 4079 Demonte 2.046 0,00046 118.976
Piemonte Alessandria 6065 Denice 201 0,00005 11.688
Piemonte Alessandria 6066 Dernice 237 0,00005 13.782
Piemonte Vercelli 2054 Desana 1.104 0,00025 64.198
Piemonte Cuneo 4080 Diano d'Alba 3.368 0,00076 195.851



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Novara 3060 Divignano 1.483 0,00033 86.237
Piemonte Cuneo 4081 Dogliani 4.799 0,00108 279.065
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103028 Domodossola 18.464 0,00415 1.073.694
Piemonte Biella 96024 Donato 712 0,00016 41.403
Piemonte Novara 3062 Dormelletto 2.695 0,00061 156.716
Piemonte Biella 96025 Dorzano 521 0,00012 30.296
Piemonte Cuneo 4082 Dronero 7.333 0,00165 426.419
Piemonte Torino 1099 Druento 8.502 0,00191 494.397
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103029 Druogno 975 0,00022 56.697
Piemonte Asti 5052 Dusino San Michele 1.011 0,00023 58.790
Piemonte Cuneo 4083 Elva 105 0,00002 6.106
Piemonte Cuneo 4084 Entracque 862 0,00019 50.126
Piemonte Cuneo 4085 Envie 2.066 0,00046 120.139
Piemonte Torino 1100 Exilles 262 0,00006 15.235
Piemonte Alessandria 6067 Fabbrica Curone 732 0,00016 42.566
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103030 Falmenta 166 0,00004 9.653
Piemonte Novara 3065 Fara Novarese 2.083 0,00047 121.128
Piemonte Cuneo 4086 Farigliano 1.754 0,00039 101.996
Piemonte Cuneo 4087 Faule 486 0,00011 28.261
Piemonte Torino 1101 Favria 5.225 0,00118 303.837
Piemonte Cuneo 4088 Feisoglio 352 0,00008 20.469
Piemonte Torino 1102 Feletto 2.386 0,00054 138.747
Piemonte Alessandria 6068 Felizzano 2.459 0,00055 142.992
Piemonte Torino 1103 Fenestrelle 572 0,00013 33.262
Piemonte Asti 5053 Ferrere 1.628 0,00037 94.669
Piemonte Torino 1104 Fiano 2.768 0,00062 160.961
Piemonte Torino 1105 Fiorano Canavese 892 0,00020 51.870



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Vercelli 2057 Fobello 229 0,00005 13.317
Piemonte Torino 1106 Foglizzo 2.333 0,00052 135.666
Piemonte Novara 3066 Fontaneto d'Agogna 2.727 0,00061 158.577
Piemonte Vercelli 2058 Fontanetto Po 1.244 0,00028 72.339
Piemonte Asti 5054 Fontanile 588 0,00013 34.193
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103031 Formazza 438 0,00010 25.470
Piemonte Vercelli 2059 Formigliana 560 0,00013 32.564
Piemonte Torino 1107 Forno Canavese 3.699 0,00083 215.099
Piemonte Cuneo 4089 Fossano 24.709 0,00556 1.436.845
Piemonte Cuneo 4090 Frabosa Soprana 822 0,00018 47.800
Piemonte Cuneo 4091 Frabosa Sottana 1.556 0,00035 90.482
Piemonte Alessandria 6069 Fraconalto 366 0,00008 21.283
Piemonte Alessandria 6070 Francavilla Bisio 511 0,00011 29.715
Piemonte Alessandria 6071 Frascaro 478 0,00011 27.796
Piemonte Alessandria 6072 Frassinello Monferrato 559 0,00013 32.506
Piemonte Alessandria 6073 Frassineto Po 1.464 0,00033 85.133
Piemonte Torino 1108 Frassinetto 283 0,00006 16.457
Piemonte Cuneo 4092 Frassino 284 0,00006 16.515
Piemonte Alessandria 6074 Fresonara 720 0,00016 41.868
Piemonte Asti 5055 Frinco 754 0,00017 43.846
Piemonte Torino 1109 Front 1.754 0,00039 101.996
Piemonte Torino 1110 Frossasco 2.896 0,00065 168.404
Piemonte Alessandria 6075 Frugarolo 2.002 0,00045 116.418
Piemonte Alessandria 6076 Fubine 1.683 0,00038 97.868
Piemonte Alessandria 6077 Gabiano 1.244 0,00028 72.339
Piemonte Biella 96026 Gaglianico 3.924 0,00088 228.183
Piemonte Cuneo 4093 Gaiola 571 0,00013 33.204



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Novara 3068 Galliate 15.212 0,00342 884.588
Piemonte Alessandria 6078 Gamalero 842 0,00019 48.963
Piemonte Cuneo 4094 Gambaasca 398 0,00009 23.144
Piemonte Alessandria 6079 Garbagna 739 0,00017 42.973
Piemonte Novara 3069 Garbagna Novarese 1.326 0,00030 77.108
Piemonte Cuneo 4095 Garessio 3.439 0,00077 199.980
Piemonte Novara 3070 Gargallo 1.826 0,00041 106.183
Piemonte Torino 1111 Garzigliana 559 0,00013 32.506
Piemonte Torino 1112 Gassino Torinese 9.504 0,00214 552.664
Piemonte Novara 3071 Gattico 3.375 0,00076 196.259
Piemonte Vercelli 2061 Gattinara 8.326 0,00187 484.162
Piemonte Alessandria 6080 Gavazzana 165 0,00004 9.595
Piemonte Alessandria 6081 Gavi 4.703 0,00106 273.483
Piemonte Cuneo 4096 Genola 2.501 0,00056 145.435
Piemonte Torino 1113 Germagnano 1.308 0,00029 76.061
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103032 Germagno 198 0,00004 11.514
Piemonte Novara 3073 Ghemme 3.736 0,00084 217.251
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103033 Ghiffa 2.405 0,00054 139.852
Piemonte Vercelli 2062 Ghislarengo 904 0,00020 52.568
Piemonte Torino 1114 Giaglione 661 0,00015 38.438
Piemonte Alessandria 6082 Giarole 723 0,00016 42.043
Piemonte Torino 1115 Giaveno 16.593 0,00373 964.894
Piemonte Biella 96027 Giffenga 135 0,00003 7.850
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103034 Gignese 968 0,00022 56.290
Piemonte Torino 1116 Givoletto 3.296 0,00074 191.665
Piemonte Cuneo 4097 Gorzegno 341 0,00008 19.829
Piemonte Cuneo 4098 Gottasecca 185 0,00004 10.758



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4099 Govone 2.110 0,00047 122.698
Piemonte Novara 3076 Gozzano 5.715 0,00129 332.331
Piemonte Biella 96028 Graglia 1.607 0,00036 93.448
Piemonte Asti 5056 Grana 634 0,00014 36.868
Piemonte Novara 3077 Granozzo con Monticello 1.408 0,00032 81.876
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103035 Gravellona Toce 7.838 0,00176 455.785
Piemonte Torino 1117 Gravere 747 0,00017 43.439
Piemonte Asti 5057 Grazzano Badoglio 639 0,00014 37.158
Piemonte Vercelli 2065 Greggio 392 0,00009 22.795
Piemonte Alessandria 6083 Gremiasco 349 0,00008 20.295
Piemonte Novara 3079 Grignasco 4.795 0,00108 278.832
Piemonte Cuneo 4100 Grinzane Cavour 1.873 0,00042 108.916
Piemonte Alessandria 6084 Grogardo 299 0,00007 17.387
Piemonte Alessandria 6085 Grondona 554 0,00012 32.215
Piemonte Torino 1118 Groscavallo 199 0,00004 11.572
Piemonte Torino 1119 Grosso 1.043 0,00023 60.651
Piemonte Torino 1120 Grugliasco 37.590 0,00845 2.185.884
Piemonte Vercelli 2066 Guardabosone 349 0,00008 20.295
Piemonte Cuneo 4101 Guarene 3.409 0,00077 198.236
Piemonte Alessandria 6086 Guazzora 324 0,00007 18.841
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103036 Gurro 265 0,00006 15.410
Piemonte Cuneo 4102 Igliano 87 0,00002 5.059
Piemonte Asti 5058 Incisa Scapaccino 2.269 0,00051 131.944
Piemonte Torino 1121 Ingria 49 0,00001 2.849
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103037 Intragna 110 0,00002 6.397
Piemonte Torino 1122 Inverso Pinasca 735 0,00017 42.741
Piemonte Novara 3082 Invorio 4.353 0,00098 253.130



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4103 Isasca 79 0,00002 4.594
Piemonte Asti 5059 Isola d'Asti 2.177 0,00049 126.594
Piemonte Alessandria 6087 Isola Sant'Antonio 754 0,00017 43.846
Piemonte Torino 1123 Isolabella 400 0,00009 23.260
Piemonte Torino 1124 Issiglio 414 0,00009 24.074
Piemonte Torino 1125 Ivrea 24.250 0,00545 1.410.154
Piemonte Torino 1126 La Cassa 1.801 0,00041 104.729
Piemonte Torino 1127 La Loggia 8.123 0,00183 472.358
Piemonte Cuneo 4105 La Morra 2.765 0,00062 160.787
Piemonte Cuneo 4104 Lagnasco 1.392 0,00031 80.946
Piemonte Vercelli 2067 Lamporo 536 0,00012 31.169
Piemonte Novara 3083 Landiona 605 0,00014 35.181
Piemonte Torino 1128 Lanzo Torinese 5.315 0,00120 309.071
Piemonte Torino 1129 Lauriano 1.567 0,00035 91.122
Piemonte Torino 1130 Leinì 15.029 0,00338 873.946
Piemonte Torino 1131 Lemie 190 0,00004 11.049
Piemonte Vercelli 2068 Lenta 914 0,00021 53.150
Piemonte Cuneo 4106 Lequio Berria 515 0,00012 29.948
Piemonte Cuneo 4107 Lequio Tanaro 784 0,00018 45.590
Piemonte Alessandria 6088 Lerma 883 0,00020 51.347
Piemonte Novara 3084 Lesa 2.349 0,00053 136.596
Piemonte Cuneo 4108 Lesegno 862 0,00019 50.126
Piemonte Torino 1132 Lessolo 2.025 0,00046 117.755
Piemonte Biella 96029 Lessona 2.496 0,00056 145.144
Piemonte Cuneo 4109 Levice 241 0,00005 14.014
Piemonte Torino 1133 Levone 468 0,00011 27.215
Piemonte Vercelli 2070 Lignana 586 0,00013 34.076



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4110 Limone Piemonte 1.541 0,00035 89.610
Piemonte Cuneo 4111 Lisio 226 0,00005 13.142
Piemonte Vercelli 2071 Livorno Ferraris 4.545 0,00102 264.295
Piemonte Asti 5060 Loazzolo 343 0,00008 19.946
Piemonte Torino 1134 Locana 1.671 0,00038 97.170
Piemonte Torino 1135 Lombardore 1.657 0,00037 96.356
Piemonte Torino 1136 Lombriasco 1.082 0,00024 62.919
Piemonte Torino 1137 Loranzè 1.095 0,00025 63.675
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103038 Loreglia 272 0,00006 15.817
Piemonte Vercelli 2072 Lozzolo 831 0,00019 48.323
Piemonte Alessandria 6089 Lu 1.186 0,00027 68.967
Piemonte Torino 1138 Lugnacco 393 0,00009 22.853
Piemonte Torino 1139 Luserna San Giovanni 7.739 0,00174 450.028
Piemonte Torino 1140 Lusernetta 526 0,00012 30.587
Piemonte Torino 1141 Lusigliè 567 0,00013 32.971
Piemonte Torino 1142 Macello 1.255 0,00028 72.979
Piemonte Cuneo 4112 Macra 56 0,00001 3.256
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103039 Macugnaga 611 0,00014 35.530
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103040 Madonna del Sasso 437 0,00010 25.412
Piemonte Novara 3088 Maggiora 1.805 0,00041 104.962
Piemonte Cuneo 4113 Magliano Alfieri 1.933 0,00043 112.405
Piemonte Cuneo 4114 Magliano Alpi 2.205 0,00050 128.222
Piemonte Torino 1143 Maglione 482 0,00011 28.029
Piemonte Biella 96030 Magnano 390 0,00009 22.679
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103041 Malesco 1.445 0,00032 84.028
Piemonte Alessandria 6090 Malvicino 97 0,00002 5.641
Piemonte Novara 3090 Mandello Vitta 250 0,00006 14.538



Piemonte Cuneo 4115 Mango 1.338 0,00030 77.806
Piemonte Cuneo 4116 Manta 3.666 0,00082 213.180
Piemonte Novara 3091 Marano Ticino 1.575 0,00035 91.587
Piemonte Asti 5061 Maranzana 335 0,00008 19.480
Piemonte Cuneo 4117 Marene 3.062 0,00069 178.057
Piemonte Torino 1144 Marentino 1.437 0,00032 83.563
Piemonte Asti 5062 Maretto 393 0,00009 22.853
Piemonte Cuneo 4118 Margarita 1.426 0,00032 82.923
Piemonte Cuneo 4119 Marmora 80 0,00002 4.652
Piemonte Cuneo 4120 Marsaglia 299 0,00007 17.387
Piemonte Cuneo 4121 Martiniana Po 766 0,00017 44.543
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103042 Masera 1.506 0,00034 87.575
Piemonte Alessandria 6091 Masio 1.486 0,00033 86.412
Piemonte Biella 96031 Massazza 553 0,00012 32.157
Piemonte Torino 1145 Massello 61 0,00001 3.547
Piemonte Biella 96032 Masserano 2.273 0,00051 132.176
Piemonte Novara 3093 Massino Visconti 1.142 0,00026 66.408
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103043 Massiola 145 0,00003 8.432
Piemonte Torino 1146 Mathi 4.044 0,00091 235.161
Piemonte Torino 1147 Mattie 737 0,00017 42.857
Piemonte Torino 1148 Mazzè 4.218 0,00095 245.280
Piemonte Torino 1149 Meana di Susa 919 0,00021 53.440
Piemonte Novara 3095 Meina 2.542 0,00057 147.819
Piemonte Alessandria 6092 Melazzo 1.310 0,00029 76.177
Piemonte Cuneo 4122 Melle 340 0,00008 19.771
Piemonte Alessandria 6093 Merana 185 0,00004 10.758
Piemonte Torino 1150 Mercenasco 1.257 0,00028 73.095



Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103044 Mergozzo 2.144 0,00048 124.675
Piemonte Torino 1151 Meugliano 104 0,00002 6.048
Piemonte Biella 96033 Mezzana Mortigliengo 571 0,00013 33.204
Piemonte Torino 1152 Mezenile 851 0,00019 49.486
Piemonte Novara 3097 Mezzomerico 1.115 0,00025 64.838
Piemonte Biella 96034 Miagliano 663 0,00015 38.554
Piemonte Novara 3098 Miasino 902 0,00020 52.452
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103045 Miazzina 424 0,00010 24.656
Piemonte Alessandria 6094 Mirabello Monferrato 1.379 0,00031 80.190
Piemonte Asti 5063 Moasca 461 0,00010 26.807
Piemonte Cuneo 4123 Moiola 271 0,00006 15.759
Piemonte Alessandria 6095 Molare 2.280 0,00051 132.584
Piemonte Alessandria 6096 Molino dei Torti 701 0,00016 40.764
Piemonte Vercelli 2078 Mollia 110 0,00002 6.397
Piemonte Asti 5064 Mombaldone 224 0,00005 13.026
Piemonte Cuneo 4124 Mombarcaro 276 0,00006 16.050
Piemonte Asti 5065 Mombaruzzo 1.137 0,00026 66.117
Piemonte Cuneo 4125 Mombasiglio 623 0,00014 36.228
Piemonte Torino 1153 Mombello di Torino 396 0,00009 23.028
Piemonte Alessandria 6097 Mombello Monferrato 1.108 0,00025 64.431
Piemonte Asti 5066 Mombercelli 2.401 0,00054 139.620
Piemonte Novara 3100 Momo 2.676 0,00060 155.611
Piemonte Torino 1154 Mompantero 681 0,00015 39.601
Piemonte Alessandria 6098 Momperone 218 0,00005 12.677
Piemonte Asti 5067 Monale 1.043 0,00023 60.651
Piemonte Asti 5068 Monastero Bormida 997 0,00022 57.976
Piemonte Torino 1155 Monastero di Lanzo 399 0,00009 23.202



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4126 Monastero di Vasco 1.322 0,00030 76.875
Piemonte Cuneo 4127 Monasterolo Casotto 113 0,00003 6.571
Piemonte Cuneo 4128 Monasterolo di Savigliano 1.282 0,00029 74.549
Piemonte Torino 1156 Moncalieri 58.087 0,01306 3.377.798
Piemonte Asti 5069 Moncalvo 3.290 0,00074 191.316
Piemonte Torino 1157 Moncenisio 42 0,00001 2.442
Piemonte Alessandria 6099 Moncestino 244 0,00005 14.189
Piemonte Cuneo 4129 Monchiero 588 0,00013 34.193
Piemonte Vercelli 2079 Moncrivello 1.467 0,00033 85.307
Piemonte Asti 5070 Moncucco Torinese 885 0,00020 51.463
Piemonte Cuneo 4130 Mondovì 22.642 0,00509 1.316.647
Piemonte Cuneo 4131 Monesiglio 736 0,00017 42.799
Piemonte Cuneo 4132 Monforte d'Alba 2.075 0,00047 120.663
Piemonte Asti 5071 Mongardino 967 0,00022 56.232
Piemonte Alessandria 6100 Mongiardino Ligure 181 0,00004 10.525
Piemonte Biella 96035 Mongrando 3.995 0,00090 232.312
Piemonte Alessandria 6101 Monleale 619 0,00014 35.995
Piemonte Cuneo 4133 Montà 4.641 0,00104 269.877
Piemonte Asti 5072 Montabone 367 0,00008 21.341
Piemonte Alessandria 6102 Montacuto 310 0,00007 18.027
Piemonte Asti 5073 Montafia 957 0,00022 55.650
Piemonte Alessandria 6103 Montaldeo 290 0,00007 16.864
Piemonte Alessandria 6104 Montaldo Bormida 713 0,00016 41.461
Piemonte Cuneo 4134 Montaldo di Mondovì 582 0,00013 33.844
Piemonte Cuneo 4135 Montaldo Roero 877 0,00020 50.998
Piemonte Asti 5074 Montaldo Scarampi 787 0,00018 45.765
Piemonte Torino 1158 Montaldo Torinese 706 0,00016 41.054



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1159 Montalenghe 972 0,00022 56.522
Piemonte Torino 1160 Montalto Dora 3.515 0,00079 204.400
Piemonte Torino 1161 Montanaro 5.435 0,00122 316.049
Piemonte Cuneo 4136 Montanera 736 0,00017 42.799
Piemonte Alessandria 6105 Montecastello 327 0,00007 19.015
Piemonte Alessandria 6106 Montechiaro d'Acqui 589 0,00013 34.251
Piemonte Asti 5075 Montechiaro d'Asti 1.461 0,00033 84.958
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103046 Montecrestese 1.234 0,00028 71.758
Piemonte Alessandria 6107 Montegioco 347 0,00008 20.178
Piemonte Asti 5076 Montegrosso d'Asti 2.254 0,00051 131.072
Piemonte Cuneo 4137 Montelupo Albese 520 0,00012 30.238
Piemonte Asti 5077 Montemagno 1.228 0,00028 71.409
Piemonte Cuneo 4138 Montemale di Cuneo 218 0,00005 12.677
Piemonte Alessandria 6108 Montemarzino 356 0,00008 20.702
Piemonte Cuneo 4139 Monterosso Grana 546 0,00012 31.750
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103047 Montescheno 440 0,00010 25.586
Piemonte Torino 1162 Monteu da Po 883 0,00020 51.347
Piemonte Cuneo 4140 Monteu Roero 1.671 0,00038 97.170
Piemonte Cuneo 4141 Montezemolo 276 0,00006 16.050
Piemonte Cuneo 4142 Monticello d'Alba 2.201 0,00050 127.990
Piemonte Asti 5121 Montiglio Monferrato 1.716 0,00039 99.787
Piemonte Alessandria 6109 Morano sul Po 1.538 0,00035 89.436
Piemonte Asti 5079 Moransengo 212 0,00005 12.328
Piemonte Alessandria 6110 Morbello 433 0,00010 25.179
Piemonte Cuneo 4143 Moretta 4.307 0,00097 250.455
Piemonte Torino 1163 Moriondo Torinese 815 0,00018 47.393
Piemonte Alessandria 6111 Mornese 738 0,00017 42.915



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4144 Morozzo 2.102 0,00047 122.233
Piemonte Alessandria 6112 Morsasco 706 0,00016 41.054
Piemonte Biella 96084 Mosso 1.683 0,00038 97.868
Piemonte Vercelli 2082 Motta de' Conti 821 0,00018 47.742
Piemonte Biella 96037 Mottalciata 1.459 0,00033 84.842
Piemonte Cuneo 4145 Murazzano 873 0,00020 50.766
Piemonte Cuneo 4146 Murello 970 0,00022 56.406
Piemonte Alessandria 6113 Murisengo 1.482 0,00033 86.179
Piemonte Biella 96038 Muzzano 609 0,00014 35.414
Piemonte Cuneo 4147 Narzole 3.546 0,00080 206.202
Piemonte Novara 3103 Nebbiuno 1.855 0,00042 107.869
Piemonte Cuneo 4148 Neive 3.357 0,00076 195.212
Piemonte Biella 96039 Netro 1.007 0,00023 58.558
Piemonte Cuneo 4149 Neviglie 428 0,00010 24.888
Piemonte Novara 3104 Nibbiola 766 0,00017 44.543
Piemonte Torino 1164 Nichelino 48.982 0,01102 2.848.336
Piemonte Cuneo 4150 Niella Belbo 409 0,00009 23.784
Piemonte Cuneo 4151 Niella Tanaro 1.061 0,00024 61.698
Piemonte Asti 5080 Nizza Monferrato 10.502 0,00236 610.698
Piemonte Torino 1165 Noasca 186 0,00004 10.816
Piemonte Torino 1166 Nole 6.859 0,00154 398.855
Piemonte Torino 1167 Nomaglio 322 0,00007 18.725
Piemonte Torino 1168 None 7.912 0,00178 460.088
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103048 Nonio 895 0,00020 52.045
Piemonte Torino 1169 Novalesa 576 0,00013 33.495
Piemonte Novara 3106 Novara 104.363 0,02347 6.068.778
Piemonte Cuneo 4152 Novello 1.044 0,00023 60.709



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Alessandria 6114 Novi Ligure 28.687 0,00645 1.668.168
Piemonte Cuneo 4153 Nucetto 446 0,00010 25.935
Piemonte Biella 96040 Occhieppo Inferiore 4.015 0,00090 233.475
Piemonte Biella 96041 Occhieppo Superiore 2.874 0,00065 167.125
Piemonte Alessandria 6115 Occimiano 1.389 0,00031 80.771
Piemonte Alessandria 6116 Odalengo Grande 521 0,00012 30.296
Piemonte Alessandria 6117 Odalengo Piccolo 259 0,00006 15.061
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103049 Oggebbio 880 0,00020 51.173
Piemonte Torino 1170 Oglianico 1.443 0,00032 83.911
Piemonte Vercelli 2088 Olcenengo 729 0,00016 42.392
Piemonte Vercelli 2089 Oldenico 259 0,00006 15.061
Piemonte Novara 3108 Oleggio 13.405 0,00301 779.510
Piemonte Novara 3109 Oleggio Castello 1.974 0,00044 114.789
Piemonte Alessandria 6118 Olivola 131 0,00003 7.618
Piemonte Asti 5081 Olmo Gentile 92 0,00002 5.350
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103050 Omegna 16.095 0,00362 935.935
Piemonte Cuneo 4154 Oncino 84 0,00002 4.885
Piemonte Torino 1171 Orbassano 22.172 0,00499 1.289.317
Piemonte Torino 1172 Orio Canavese 844 0,00019 49.079
Piemonte Cuneo 4155 Ormea 1.804 0,00041 104.904
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103051 Ornavasso 3.382 0,00076 196.666
Piemonte Alessandria 6119 Orsara Bormida 403 0,00009 23.435
Piemonte Novara 3112 Orta San Giulio 1.160 0,00026 67.455
Piemonte Torino 1173 Osasco 1.130 0,00025 65.710
Piemonte Torino 1174 Osasio 902 0,00020 52.452
Piemonte Cuneo 4156 Ostana 79 0,00002 4.594
Piemonte Alessandria 6120 Ottiglio 687 0,00015 39.950



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1175 Oulx 3.194 0,00072 185.733
Piemonte Alessandria 6121 Ovada 11.901 0,00268 692.051
Piemonte Alessandria 6122 Oviglio 1.299 0,00029 75.538
Piemonte Torino 1176 Ozegna 1.248 0,00028 72.572
Piemonte Alessandria 6123 Ozzano Monferrato 1.525 0,00034 88.680
Piemonte Alessandria 6124 Paderna 239 0,00005 13.898
Piemonte Cuneo 4157 Paesana 2.916 0,00066 169.567
Piemonte Cuneo 4158 Pagno 581 0,00013 33.786
Piemonte Torino 1177 Palazzo Canavese 855 0,00019 49.719
Piemonte Vercelli 2090 Palazzolo Vercellese 1.303 0,00029 75.770
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103052 Pallanzeno 1.190 0,00027 69.199
Piemonte Cuneo 4159 Pamparato 352 0,00008 20.469
Piemonte Torino 1178 Pancalieri 1.986 0,00045 115.487
Piemonte Torino 1179 Parella 490 0,00011 28.494
Piemonte Alessandria 6125 Pareto 629 0,00014 36.577
Piemonte Alessandria 6126 Parodi Ligure 762 0,00017 44.311
Piemonte Cuneo 4160 Paroldo 232 0,00005 13.491
Piemonte Novara 3114 Paruzzaro 1.997 0,00045 116.127
Piemonte Asti 5082 Passerano Marmorito 450 0,00010 26.168
Piemonte Alessandria 6127 Pasturana 1.217 0,00027 70.769
Piemonte Torino 1180 Pavarolo 1.121 0,00025 65.187
Piemonte Torino 1181 Pavone Canavese 3.847 0,00087 223.706
Piemonte Torino 1182 Pecco 227 0,00005 13.200
Piemonte Alessandria 6128 Pecetto di Valenza 1.281 0,00029 74.491
Piemonte Torino 1183 Pecetto Torinese 3.898 0,00088 226.671
Piemonte Novara 3115 Pella 1.104 0,00025 64.198
Piemonte Asti 5083 Penango 529 0,00012 30.762



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4161 Perletto 303 0,00007 17.620
Piemonte Cuneo 4162 Perlo 122 0,00003 7.094
Piemonte Torino 1184 Perosa Argentina 3.438 0,00077 199.922
Piemonte Torino 1185 Perosa Canavese 570 0,00013 33.146
Piemonte Torino 1186 Perrero 741 0,00017 43.090
Piemonte Vercelli 2091 Pertengo 329 0,00007 19.132
Piemonte Torino 1187 Pertusio 778 0,00017 45.241
Piemonte Torino 1188 Pessinetto 621 0,00014 36.112
Piemonte Novara 3116 Pettenasco 1.372 0,00031 79.783
Piemonte Biella 96042 Pettinengo 1.576 0,00035 91.645
Piemonte Cuneo 4163 Peveragno 5.437 0,00122 316.165
Piemonte Vercelli 2093 Pezzana 1.318 0,00030 76.643
Piemonte Cuneo 4164 Pezzolo Valle Uzzone 356 0,00008 20.702
Piemonte Torino 1189 Pianezza 13.862 0,00312 806.085
Piemonte Cuneo 4165 Pianfei 2.191 0,00049 127.408
Piemonte Cuneo 4166 Piasco 2.847 0,00064 165.555
Piemonte Biella 96043 Piatto 557 0,00013 32.390
Piemonte Asti 5084 Pica 624 0,00014 36.286
Piemonte Biella 96044 Piedicavallo 205 0,00005 11.921
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103053 Piedimulera 1.613 0,00036 93.797
Piemonte Alessandria 6129 Pietra Marazzi 913 0,00021 53.092
Piemonte Cuneo 4167 Pietraporzio 93 0,00002 5.408
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103054 Pieve Vergonte 2.666 0,00060 155.030
Piemonte Vercelli 2096 Pila 138 0,00003 8.025
Piemonte Torino 1190 Pinasca 3.085 0,00069 179.395
Piemonte Torino 1191 Pinerolo 35.938 0,00808 2.089.819
Piemonte Asti 5085 Pino d'Asti 244 0,00005 14.189



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1192 Pino Torinese 8.672 0,00195 504.283
Piemonte Cuneo 4168 Piobesi d'Alba 1.279 0,00029 74.375
Piemonte Torino 1193 Piobesi Torinese 3.651 0,00082 212.308
Piemonte Vercelli 2097 Piode 199 0,00004 11.572
Piemonte Torino 1194 Piossasco 18.193 0,00409 1.057.935
Piemonte Asti 5086 Piovà Massaia 713 0,00016 41.461
Piemonte Alessandria 6130 Piovera 837 0,00019 48.672
Piemonte Cuneo 4169 Piozzo 1.020 0,00023 59.314
Piemonte Novara 3119 Pisano 809 0,00018 47.044
Piemonte Torino 1195 Piscina 3.407 0,00077 198.119
Piemonte Torino 1196 Piverone 1.352 0,00030 78.620
Piemonte Cuneo 4170 Pocapaglia 3.209 0,00072 186.605
Piemonte Novara 3120 Pugno 1.549 0,00035 90.075
Piemonte Torino 1197 Poirino 10.253 0,00231 596.219
Piemonte Biella 96046 Pollone 2.196 0,00049 127.699
Piemonte Cuneo 4171 Polonghera 1.204 0,00027 70.013
Piemonte Torino 1198 Pomaretto 1.113 0,00025 64.722
Piemonte Alessandria 6131 Pomaro Monferrato 387 0,00009 22.504
Piemonte Novara 3121 Pombia 2.122 0,00048 123.396
Piemonte Biella 96047 Ponderano 4.035 0,00091 234.638
Piemonte Torino 1199 Pont-Canavese 3.763 0,00085 218.821
Piemonte Cuneo 4172 Pontechianale 202 0,00005 11.746
Piemonte Alessandria 6132 Pontecurone 3.905 0,00088 227.078
Piemonte Alessandria 6133 Pontestura 1.465 0,00033 85.191
Piemonte Alessandria 6134 Ponti 646 0,00015 37.565
Piemonte Alessandria 6135 Ponzano Monferrato 387 0,00009 22.504
Piemonte Alessandria 6136 Ponzone 1.131 0,00025 65.768



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Asti 5087 Portacomaro 1.997 0,00045 116.127
Piemonte Torino 1200 Porte 1.100 0,00025 63.966
Piemonte Biella 96048 Portula 1.432 0,00032 83.272
Piemonte Vercelli 2102 Postua 584 0,00013 33.960
Piemonte Alessandria 6137 Pozzol Groppo 371 0,00008 21.574
Piemonte Alessandria 6138 Pozzolo Formigaro 4.903 0,00110 285.113
Piemonte Cuneo 4173 Pradleves 279 0,00006 16.224
Piemonte Torino 1201 Prigelato 784 0,00018 45.590
Piemonte Torino 1202 Prali 273 0,00006 15.875
Piemonte Torino 1203 Pralormo 1.904 0,00043 110.719
Piemonte Biella 96049 Pralungo 2.715 0,00061 157.879
Piemonte Torino 1204 Pramollo 245 0,00006 14.247
Piemonte Vercelli 2104 Prarolo 668 0,00015 38.845
Piemonte Torino 1205 Prarostino 1.281 0,00029 74.491
Piemonte Alessandria 6139 Prasco 560 0,00013 32.564
Piemonte Torino 1206 Prascorsano 799 0,00018 46.462
Piemonte Torino 1207 Pratiglione 582 0,00013 33.844
Piemonte Novara 3122 Prato Sesia 2.019 0,00045 117.406
Piemonte Biella 96050 Pray 2.396 0,00054 139.329
Piemonte Cuneo 4174 Prazzo 185 0,00004 10.758
Piemonte Alessandria 6140 Predosa 2.107 0,00047 122.523
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103055 Premeno 769 0,00017 44.718
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103056 Premia 583 0,00013 33.902
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103057 Premosello-Chiovenda 2.059 0,00046 119.732
Piemonte Cuneo 4175 Priero 496 0,00011 28.843
Piemonte Cuneo 4176 Priocca 1.960 0,00044 113.975
Piemonte Cuneo 4177 Priola 753 0,00017 43.787



Piemonte Cuneo 4178 Prunetto 483 0,00011 28.087
Piemonte Torino 1208 Quagliuzzo 338 0,00008 19.655
Piemonte Asti 5088 Quaranti 201 0,00005 11.688
Piemonte Biella 96051 Quaregna 1.414 0,00032 82.225
Piemonte Alessandria 6141 Quargnento 1.398 0,00031 81.295
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103058 Quarna Sopra 283 0,00006 16.457
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103059 Quarna Sotto 425 0,00010 24.714
Piemonte Vercelli 2107 Quarona 4.276 0,00096 248.652
Piemonte Torino 1209 Quassolo 363 0,00008 21.109
Piemonte Alessandria 6142 Quattordio 1.695 0,00038 98.565
Piemonte Torino 1210 Quincinetto 1.075 0,00024 62.512
Piemonte Vercelli 2108 Quinto Vercellese 425 0,00010 24.714
Piemonte Biella 96052 Quittengo 220 0,00005 12.793
Piemonte Cuneo 4179 Racconigi 10.112 0,00227 588.020
Piemonte Vercelli 2110 Rassa 72 0,00002 4.187
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103060 Re 783 0,00018 45.532
Piemonte Torino 1211 Reano 1.667 0,00037 96.937
Piemonte Novara 3129 Recetto 953 0,00021 55.418
Piemonte Asti 5089 Refrancore 1.683 0,00038 97.868
Piemonte Cuneo 4180 Revello 4.221 0,00095 245.454
Piemonte Asti 5090 Revigliasco d'Asti 846 0,00019 49.195
Piemonte Torino 1212 Ribordone 72 0,00002 4.187
Piemonte Alessandria 6143 Ricaldone 693 0,00016 40.298
Piemonte Cuneo 4181 Rifreddo 1.073 0,00024 62.396
Piemonte Vercelli 2111 Rima San Giuseppe 66 0,00001 3.838
Piemonte Vercelli 2112 Rimasco 121 0,00003 7.036
Piemonte Vercelli 2113 Rimella 133 0,00003 7.734



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4182 Rittana 145 0,00003 8.432
Piemonte Torino 1215 Riva presso Chieri 4.097 0,00092 238.243
Piemonte Vercelli 2114 Riva Valdobbia 248 0,00006 14.421
Piemonte Torino 1213 Rivalba 1.129 0,00025 65.652
Piemonte Alessandria 6144 Rivalta Bormida 1.442 0,00032 83.853
Piemonte Torino 1214 Rivalta di Torino 19.174 0,00431 1.114.981
Piemonte Torino 1216 Rivara 2.748 0,00062 159.798
Piemonte Torino 1217 Rivarolo Canavese 12.386 0,00279 720.254
Piemonte Alessandria 6145 Rivarone 372 0,00008 21.632
Piemonte Torino 1218 Rivarossa 1.650 0,00037 95.949
Piemonte Vercelli 2115 Rive 466 0,00010 27.098
Piemonte Torino 1219 Rivoli 49.753 0,01119 2.893.170
Piemonte Cuneo 4183 Roaschia 157 0,00004 9.130
Piemonte Cuneo 4184 Roascio 84 0,00002 4.885
Piemonte Vercelli 2116 Roasio 2.494 0,00056 145.028
Piemonte Asti 5091 Roatto 387 0,00009 22.504
Piemonte Torino 1220 Robassomero 3.019 0,00068 175.557
Piemonte Asti 5092 Robella 512 0,00012 29.773
Piemonte Cuneo 4185 Robilante 2.420 0,00054 140.725
Piemonte Cuneo 4186 Roburent 553 0,00012 32.157
Piemonte Torino 1221 Rocca Canavese 1.785 0,00040 103.799
Piemonte Cuneo 4188 Rocca Cigliè 158 0,00004 9.188
Piemonte Asti 5093 Rocca d'Arazzo 953 0,00021 55.418
Piemonte Cuneo 4189 Rocca de' Baldi 1.680 0,00038 97.693
Piemonte Alessandria 6147 Rocca Grimalda 1.540 0,00035 89.552
Piemonte Cuneo 4187 Roccabruna 1.583 0,00036 92.053
Piemonte Alessandria 6146 Roccaforte Ligure 154 0,00003 8.955



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4190 Roccaforte Mondovì 2.134 0,00048 124.094
Piemonte Cuneo 4191 Roccasparvera 733 0,00016 42.624
Piemonte Asti 5094 Roccaverano 458 0,00010 26.633
Piemonte Cuneo 4192 Roccavione 2.884 0,00065 167.707
Piemonte Cuneo 4193 Rocchetta Belbo 180 0,00004 10.467
Piemonte Alessandria 6148 Rocchetta Ligure 217 0,00005 12.619
Piemonte Asti 5095 Rocchetta Palafea 374 0,00008 21.748
Piemonte Asti 5096 Rocchetta Tanaro 1.472 0,00033 85.598
Piemonte Cuneo 4194 Roddi 1.544 0,00035 89.785
Piemonte Cuneo 4195 Roddino 392 0,00009 22.795
Piemonte Cuneo 4196 Rodello 1.002 0,00023 58.267
Piemonte Torino 1222 Roletto 2.050 0,00046 119.209
Piemonte Novara 3130 Romagnano Sesia 4.091 0,00092 237.894
Piemonte Torino 1223 Romano Canavese 2.960 0,00067 172.126
Piemonte Novara 3131 Romentino 5.262 0,00118 305.989
Piemonte Biella 96053 Ronco Biellese 1.518 0,00034 88.273
Piemonte Torino 1224 Ronco Canavese 324 0,00007 18.841
Piemonte Torino 1225 Rondissone 1.829 0,00041 106.358
Piemonte Vercelli 2118 Ronsecco 612 0,00014 35.588
Piemonte Biella 96054 Roppolo 926 0,00021 53.848
Piemonte Torino 1226 Rorà 257 0,00006 14.945
Piemonte Biella 96055 Rosazza 108 0,00002 6.280
Piemonte Alessandria 6149 Rosignano Monferrato 1.704 0,00038 99.089
Piemonte Vercelli 2121 Rossa 197 0,00004 11.456
Piemonte Cuneo 4197 Rossana 961 0,00022 55.883
Piemonte Torino 1228 Rosta 4.559 0,00103 265.109
Piemonte Torino 1227 Roure 905 0,00020 52.626



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Vercelli 2122 Rovasenda 1.013 0,00023 58.907
Piemonte Torino 1229 Rubiana 2.422 0,00054 140.841
Piemonte Torino 1230 Rueglio 773 0,00017 44.950
Piemonte Cuneo 4198 Ruffia 339 0,00008 19.713
Piemonte Vercelli 2123 Sabbia 65 0,00001 3.780
Piemonte Biella 96056 Sagliano Micca 1.684 0,00038 97.926
Piemonte Biella 96057 Sala Biellese 638 0,00014 37.100
Piemonte Alessandria 6150 Sala Monferrato 394 0,00009 22.911
Piemonte Vercelli 2126 Salasco 236 0,00005 13.724
Piemonte Torino 1231 Salassa 1.767 0,00040 102.752
Piemonte Torino 1232 Salbertrand 550 0,00012 31.983
Piemonte Alessandria 6151 Sale 4.286 0,00096 249.234
Piemonte Cuneo 4199 Sale delle Langhe 525 0,00012 30.529
Piemonte Cuneo 4200 Sale San Giovanni 187 0,00004 10.874
Piemonte Torino 1233 Salerano Canavese 542 0,00012 31.518
Piemonte Vercelli 2127 Sali Vercellese 120 0,00003 6.978
Piemonte Cuneo 4201 Saliceto 1.420 0,00032 82.574
Piemonte Cuneo 4202 Salmour 735 0,00017 42.741
Piemonte Vercelli 2128 Saluggia 4.182 0,00094 243.186
Piemonte Biella 96058 Salussola 2.088 0,00047 121.419
Piemonte Cuneo 4203 Saluzzo 16.877 0,00380 981.409
Piemonte Torino 1234 Salza di Pinerolo 82 0,00002 4.768
Piemonte Cuneo 4204 Sambuco 94 0,00002 5.466
Piemonte Torino 1235 Samone 1.661 0,00037 96.588
Piemonte Cuneo 4205 Sampeyre 1.098 0,00025 63.849
Piemonte Cuneo 4206 San Benedetto Belbo 194 0,00004 11.281
Piemonte Torino 1236 San Benigno Canavese 5.596 0,00126 325.411



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103061 San Bernardino Verbano 1.360 0,00031 79.085
Piemonte Torino 1237 San Carlo Canavese 3.910 0,00088 227.369
Piemonte Torino 1238 San Colombano Belmonte 376 0,00008 21.865
Piemonte Alessandria 6152 San Cristoforo 608 0,00014 35.356
Piemonte Asti 5097 San Damiano d'Asti 8.409 0,00189 488.989
Piemonte Cuneo 4207 San Damiano Macra 460 0,00010 26.749
Piemonte Torino 1239 San Didero 562 0,00013 32.681
Piemonte Torino 1240 San Francesco al Campo 4.822 0,00108 280.403
Piemonte Torino 1242 San Germano Chisone 1.849 0,00042 107.521
Piemonte Vercelli 2131 San Germano Vercellese 1.785 0,00040 103.799
Piemonte Vercelli 2035 San Giacomo Vercellese 336 0,00008 19.539
Piemonte Torino 1243 San Gillio 3.015 0,00068 175.324
Piemonte Torino 1244 San Giorgio Canavese 2.692 0,00061 156.542
Piemonte Alessandria 6153 San Giorgio Monferrato 1.283 0,00029 74.607
Piemonte Asti 5098 San Giorgio Scarampi 126 0,00003 7.327
Piemonte Torino 1245 San Giorio di Susa 1.062 0,00024 61.756
Piemonte Torino 1246 San Giusto Canavese 3.384 0,00076 196.782
Piemonte Asti 5099 San Martino Alfieri 718 0,00016 41.752
Piemonte Torino 1247 San Martino Canavese 866 0,00019 50.358
Piemonte Asti 5100 San Marzano Oliveto 1.069 0,00024 62.163
Piemonte Torino 1248 San Maurizio Canavese 9.496 0,00214 552.199
Piemonte Novara 3133 San Maurizio d'Opaglio 3.169 0,00071 184.279
Piemonte Torino 1249 San Mauro Torinese 19.324 0,00435 1.123.704
Piemonte Cuneo 4210 San Michele Mondovì 2.071 0,00047 120.430
Piemonte Novara 3134 San Nazzaro Sesia 708 0,00016 41.171
Piemonte Biella 96060 San Paolo Cervo 147 0,00003 8.548
Piemonte Asti 5101 San Paolo Solbrito 1.208 0,00027 70.246



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Novara 3135 San Pietro Mosezzo 1.988 0,00045 115.604
Piemonte Torino 1250 San Pietro Val Lemina 1.476 0,00033 85.830
Piemonte Torino 1251 San Ponso 273 0,00006 15.875
Piemonte Torino 1252 San Raffaele Cimena 3.085 0,00069 179.395
Piemonte Alessandria 6154 San Salvatore Monferrato 4.504 0,00101 261.911
Piemonte Alessandria 6155 San Sebastiano Curone 632 0,00014 36.751
Piemonte Torino 1253 San Sebastiano da Po 1.923 0,00043 111.824
Piemonte Torino 1254 San Secondo di Pinerolo 3.580 0,00081 208.179
Piemonte Biella 96059 Sandigliano 2.790 0,00063 162.240
Piemonte Cuneo 4208 Sanfrè 2.862 0,00064 166.427
Piemonte Cuneo 4209 Sanfront 2.621 0,00059 152.413
Piemonte Torino 1241 Sangano 3.784 0,00085 220.042
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103062 Santa Maria Maggiore 1.262 0,00028 73.386
Piemonte Cuneo 4212 Santa Vittoria d'Alba 2.746 0,00062 159.682
Piemonte Alessandria 6156 Sant'Agata Fossili 463 0,00010 26.924
Piemonte Cuneo 4211 Sant'Albano Stura 2.376 0,00053 138.166
Piemonte Torino 1255 Sant'Ambrogio di Torino 4.837 0,00109 281.275
Piemonte Torino 1256 Sant'Antonino di Susa 4.321 0,00097 251.269
Piemonte Torino 1257 Santena 10.587 0,00238 615.641
Piemonte Vercelli 2133 Santhià 9.060 0,00204 526.845
Piemonte Cuneo 4213 Santo Stefano Belbo 4.114 0,00093 239.232
Piemonte Cuneo 4214 Santo Stefano Roero 1.425 0,00032 82.865
Piemonte Alessandria 6157 Sardigliano 451 0,00010 26.226
Piemonte Alessandria 6158 Sarezzano 1.200 0,00027 69.781
Piemonte Torino 1258 Sauze di Cesana 250 0,00006 14.538
Piemonte Torino 1259 Sauze d'Oulx 1.180 0,00027 68.618
Piemonte Cuneo 4215 Savigliano 20.991 0,00472 1.220.641



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Cuneo 4216 Scagnello 214 0,00005 12.444
Piemonte Torino 1260 Scalenghe 3.325 0,00075 193.351
Piemonte Torino 1261 Scarmagno 787 0,00018 45.765
Piemonte Cuneo 4217 Scarnafigi 2.066 0,00046 120.139
Piemonte Torino 1262 Sciolze 1.502 0,00034 87.342
Piemonte Vercelli 2134 Scopa 404 0,00009 23.493
Piemonte Vercelli 2135 Scopello 417 0,00009 24.249
Piemonte Asti 5103 Scurzolengo 626 0,00014 36.402
Piemonte Biella 96061 Selve Marcone 101 0,00002 5.873
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103063 Seppiana 157 0,00004 9.130
Piemonte Asti 5104 Serole 141 0,00003 8.199
Piemonte Cuneo 4218 Serralunga d'Alba 527 0,00012 30.645
Piemonte Alessandria 6159 Serralunga di Crea 588 0,00013 34.193
Piemonte Cuneo 4219 Serravalle Langhe 338 0,00008 19.655
Piemonte Alessandria 6160 Serravalle Scrivia 6.373 0,00143 370.594
Piemonte Vercelli 2137 Serravalle Sesia 5.182 0,00117 301.337
Piemonte Asti 5105 Sessame 295 0,00007 17.154
Piemonte Torino 1263 Sestriere 887 0,00020 51.580
Piemonte Asti 5106 Settime 588 0,00013 34.193
Piemonte Torino 1264 Settimo Rottaro 530 0,00012 30.820
Piemonte Torino 1265 Settimo Torinese 47.713 0,01073 2.774.543
Piemonte Torino 1266 Settimo Vittone 1.537 0,00035 89.378
Piemonte Alessandria 6161 Sezzadio 1.292 0,00029 75.131
Piemonte Novara 3138 Sillavengo 582 0,00013 33.844
Piemonte Alessandria 6162 Silvano d'Orba 2.000 0,00045 116.301
Piemonte Cuneo 4220 Sinio 519 0,00012 30.180
Piemonte Novara 3139 Sizzano 1.472 0,00033 85.598



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Asti 5107 Soglio 164 0,00004 9.537
Piemonte Alessandria 6163 Solero 1.686 0,00038 98.042
Piemonte Alessandria 6164 Solonghello 239 0,00005 13.898
Piemonte Cuneo 4221 Somano 376 0,00008 21.865
Piemonte Cuneo 4222 Sommariva del Bosco 6.363 0,00143 370.013
Piemonte Cuneo 4223 Sommariva Perno 2.824 0,00064 164.217
Piemonte Biella 96062 Soprana 775 0,00017 45.067
Piemonte Biella 96063 Sordevolo 1.316 0,00030 76.526
Piemonte Novara 3140 Soriso 780 0,00018 45.358
Piemonte Biella 96064 Sostegno 775 0,00017 45.067
Piemonte Novara 3141 Sozzago 1.032 0,00023 60.011
Piemonte Torino 1267 Sparone 1.135 0,00026 66.001
Piemonte Alessandria 6165 Spigno Monferrato 1.167 0,00026 67.862
Piemonte Alessandria 6166 Spineto Scivia 372 0,00008 21.632
Piemonte Alessandria 6167 Stazzano 2.382 0,00054 138.515
Piemonte Torino 1268 Strambinello 264 0,00006 15.352
Piemonte Torino 1269 Strambino 6.423 0,00144 373.502
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103064 Stresa 5.213 0,00117 303.139
Piemonte Alessandria 6168 Strevi 2.090 0,00047 121.535
Piemonte Biella 96065 Strona 1.179 0,00027 68.560
Piemonte Vercelli 2142 Stroppiana 1.245 0,00028 72.398
Piemonte Cuneo 4224 Stroppio 112 0,00003 6.513
Piemonte Novara 3143 Suno 2.819 0,00063 163.927
Piemonte Torino 1270 Susa 6.768 0,00152 393.564
Piemonte Alessandria 6169 Tagliolo Monferrato 1.566 0,00035 91.064
Piemonte Cuneo 4225 Tarantasca 2.048 0,00046 119.093
Piemonte Alessandria 6170 Tassarolo 624 0,00014 36.286



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1271 Tavagnasco 794 0,00018 46.172
Piemonte Biella 96066 Tavigliano 978 0,00022 56.871
Piemonte Novara 3144 Terdobbiato 508 0,00011 29.541
Piemonte Biella 96067 Ternengo 294 0,00007 17.096
Piemonte Alessandria 6171 Terruggia 880 0,00020 51.173
Piemonte Alessandria 6172 Terzo 892 0,00020 51.870
Piemonte Alessandria 6173 Ticineto 1.429 0,00032 83.097
Piemonte Asti 5108 Tigliole 1.715 0,00039 99.728
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103065 Toceno 765 0,00017 44.485
Piemonte Biella 96068 Tollegno 2.669 0,00060 155.204
Piemonte Asti 5109 Tonco 916 0,00021 53.266
Piemonte Asti 5110 Tonengo 198 0,00004 11.514
Piemonte Torino 1272 Torino 909.538 0,20456 52.890.243
Piemonte Novara 3146 Tornaco 875 0,00020 50.882
Piemonte Torino 1273 Torrazza Piemonte 2.686 0,00060 156.193
Piemonte Biella 96069 Torrazzo 223 0,00005 12.968
Piemonte Cuneo 4226 Torre Bormida 222 0,00005 12.909
Piemonte Torino 1274 Torre Canavese 587 0,00013 34.134
Piemonte Cuneo 4227 Torre Mondovì 507 0,00011 29.482
Piemonte Torino 1275 Torre Pellice 4.677 0,00105 271.971
Piemonte Cuneo 4228 Torre San Giorgio 710 0,00016 41.287
Piemonte Cuneo 4229 Torresina 63 0,00001 3.663
Piemonte Alessandria 6174 Tortona 27.534 0,00619 1.601.121
Piemonte Torino 1276 Trana 3.846 0,00087 223.647
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103066 Trarego Viggiona 390 0,00009 22.679
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103067 Trasquera 228 0,00005 13.258
Piemonte Torino 1277 Trausella 139 0,00003 8.083



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1278 Traversella 350 0,00008 20.353
Piemonte Torino 1279 Traves 562 0,00013 32.681
Piemonte Novara 3149 Trecate 19.898 0,00448 1.157.082
Piemonte Cuneo 4230 Treiso 804 0,00018 46.753
Piemonte Alessandria 6175 Treville 281 0,00006 16.340
Piemonte Cuneo 4231 Trezzo Tinella 348 0,00008 20.236
Piemonte Vercelli 2147 Tricerro 681 0,00015 39.601
Piemonte Cuneo 4232 Trinità 2.129 0,00048 123.803
Piemonte Vercelli 2148 Trino 7.669 0,00172 445.957
Piemonte Alessandria 6176 Trisobbio 679 0,00015 39.484
Piemonte Biella 96070 Trivero 6.275 0,00141 364.895
Piemonte Torino 1280 Trofarello 11.066 0,00249 643.495
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103068 Trontano 1.680 0,00038 97.693
Piemonte Vercelli 2150 Tronzano Vercellese 3.602 0,00081 209.459
Piemonte Torino 1281 Usseaux 185 0,00004 10.758
Piemonte Torino 1282 Usseglio 224 0,00005 13.026
Piemonte Asti 5111 Vaglio Serra 286 0,00006 16.631
Piemonte Torino 1283 Vaie 1.487 0,00033 86.470
Piemonte Torino 1284 Val della Torre 3.803 0,00086 221.147
Piemonte Biella 96071 Valdengo 2.547 0,00057 148.110
Piemonte Cuneo 4233 Valdieri 959 0,00022 55.766
Piemonte Vercelli 2152 Valduggia 2.187 0,00049 127.176
Piemonte Alessandria 6177 Valenza 20.163 0,00453 1.172.492
Piemonte Asti 5112 Valfenera 2.505 0,00056 145.667
Piemonte Torino 1285 Valgioie 932 0,00021 54.196
Piemonte Cuneo 4234 Valgrana 815 0,00018 47.393
Piemonte Biella 96072 Vallanzengo 231 0,00005 13.433



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Biella 96073 Valle Mosso 3.701 0,00083 215.216
Piemonte Biella 96074 Valle San Nicolao 1.132 0,00025 65.827
Piemonte Torino 1286 Vallo Torinese 772 0,00017 44.892
Piemonte Cuneo 4235 Valloriate 136 0,00003 7.908
Piemonte Alessandria 6178 Valmacca 1.088 0,00024 63.268
Piemonte Cuneo 4236 Valmala 71 0,00002 4.129
Piemonte Torino 1287 Valperga 3.204 0,00072 186.315
Piemonte Torino 1288 Valprato Soana 119 0,00003 6.920
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103069 Valstrona 1.257 0,00028 73.095
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103070 Vanzone con San Carlo 443 0,00010 25.761
Piemonte Novara 3153 Vaprio d'Agogna 1.026 0,00023 59.663
Piemonte Vercelli 2156 Varallo 7.587 0,00171 441.189
Piemonte Novara 3154 Varallo Pombia 4.964 0,00112 288.660
Piemonte Torino 1289 Varisella 822 0,00018 47.800
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103071 Varzo 2.150 0,00048 125.024
Piemonte Torino 1290 Vauda Canavese 1.491 0,00034 86.703
Piemonte Biella 96075 Veglio 593 0,00013 34.483
Piemonte Torino 1292 Venaria Reale 34.833 0,00783 2.025.562
Piemonte Cuneo 4237 Venasca 1.524 0,00034 88.622
Piemonte Torino 1291 Venaus 967 0,00022 56.232
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103072 Verbania 31.157 0,00701 1.811.800
Piemonte Vercelli 2158 Vercelli 46.967 0,01056 2.731.162
Piemonte Cuneo 4238 Verduno 538 0,00012 31.285
Piemonte Cuneo 4239 Vernante 1.249 0,00028 72.630
Piemonte Torino 1293 Verolengo 4.970 0,00112 289.009
Piemonte Biella 96076 Verrone 1.213 0,00027 70.537
Piemonte Torino 1294 Verrua Savoia 1.451 0,00033 84.377



Piemonte Novara 3157 Veruno 1.854 0,00042 107.811
Piemonte Cuneo 4240 Verzuolo 6.457 0,00145 375.479
Piemonte Asti 5113 Vesime 672 0,00015 39.077
Piemonte Novara 3158 Vespolate 2.065 0,00046 120.081
Piemonte Torino 1295 Vestignè 847 0,00019 49.254
Piemonte Cuneo 4241 Vezza d'Alba 2.213 0,00050 128.687
Piemonte Asti 5114 Viale 274 0,00006 15.933
Piemonte Torino 1296 Vialfrè 252 0,00006 14.654
Piemonte Asti 5115 Viarigi 989 0,00022 57.511
Piemonte Torino 1297 Vico Canavese 900 0,00020 52.336
Piemonte Cuneo 4242 Vicoforte 3.245 0,00073 188.699
Piemonte Novara 3159 Vicolungo 874 0,00020 50.824
Piemonte Torino 1298 Vidracco 545 0,00012 31.692
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103073 Viganella 207 0,00005 12.037
Piemonte Biella 96077 Vigliano Biellese 8.415 0,00189 489.338
Piemonte Asti 5116 Vigliano d'Asti 872 0,00020 50.707
Piemonte Alessandria 6179 Vignale Monferrato 1.101 0,00025 64.024
Piemonte Alessandria 6180 Vignole Borbera 2.249 0,00051 130.781
Piemonte Cuneo 4243 Vignolo 2.417 0,00054 140.550
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103074 Vignone 1.221 0,00027 71.002
Piemonte Torino 1299 Vigone 5.277 0,00119 306.861
Piemonte Alessandria 6181 Viguzzolo 3.206 0,00072 186.431
Piemonte Biella 96078 Villa del Bosco 391 0,00009 22.737
Piemonte Asti 5119 Villa San Secondo 403 0,00009 23.435
Piemonte Alessandria 6182 Villadeati 517 0,00012 30.064
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103075 Villadossola 6.926 0,00156 402.752
Piemonte Cuneo 4244 Villafalletto 2.895 0,00065 168.346



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Asti 5117 Villafranca d'Asti 3.197 0,00072 185.908
Piemonte Torino 1300 Villafranca Piemonte 4.871 0,00110 283.252
Piemonte Alessandria 6183 Villalvernia 991 0,00022 57.627
Piemonte Alessandria 6184 Villamiroglio 337 0,00008 19.597
Piemonte Biella 96079 Villanova Biellese 193 0,00004 11.223
Piemonte Torino 1301 Villanova Canavese 1.095 0,00025 63.675
Piemonte Asti 5118 Villanova d'Asti 5.701 0,00128 331.517
Piemonte Cuneo 4245 Villanova Mondovì 5.811 0,00131 337.914
Piemonte Alessandria 6185 Villanova Monferrato 1.877 0,00042 109.149
Piemonte Cuneo 4246 Villanova Solaro 782 0,00018 45.474
Piemonte Torino 1303 Villar Dora 3.028 0,00068 176.080
Piemonte Torino 1305 Villar Focchiardo 2.052 0,00046 119.325
Piemonte Torino 1306 Villar Pellice 1.146 0,00026 66.641
Piemonte Torino 1307 Villar Perosa 4.197 0,00094 244.058
Piemonte Cuneo 4247 Villar San Costanzo 1.486 0,00033 86.412
Piemonte Torino 1302 Villarbasse 3.201 0,00072 186.140
Piemonte Vercelli 2163 Villarboit 491 0,00011 28.552
Piemonte Torino 1304 Villareggia 1.012 0,00023 58.848
Piemonte Alessandria 6186 Villaromagnano 718 0,00016 41.752
Piemonte Torino 1308 Villastellone 4.864 0,00109 282.845
Piemonte Vercelli 2164 Villata 1.622 0,00036 94.320
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103076 Villette 261 0,00006 15.177
Piemonte Cuneo 4248 Vinadio 717 0,00016 41.694
Piemonte Asti 5120 Vinchio 677 0,00015 39.368
Piemonte Torino 1309 Vinovo 14.009 0,00315 814.633
Piemonte Novara 3164 Vinzaglio 610 0,00014 35.472
Piemonte Cuneo 4249 Viola 433 0,00010 25.179



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Piemonte Torino 1310 Virle Piemonte 1.202 0,00027 69.897
Piemonte Torino 1311 Vische 1.357 0,00031 78.910
Piemonte Alessandria 6187 Visone 1.245 0,00028 72.398
Piemonte Torino 1312 Vistrorio 529 0,00012 30.762
Piemonte Torino 1313 Viù 1.156 0,00026 67.222
Piemonte Biella 96080 Viverone 1.423 0,00032 82.748
Piemonte Vercelli 2166 Vocca 164 0,00004 9.537
Piemonte Verbano-Cusio-Osso 103077 Vogogna 1.748 0,00039 101.647
Piemonte Alessandria 6188 Volpedo 1.250 0,00028 72.688
Piemonte Alessandria 6189 Volpeglino 173 0,00004 10.060
Piemonte Torino 1314 Volpiano 14.954 0,00336 869.585
Piemonte Alessandria 6190 Voltaggio 774 0,00017 45.009
Piemonte Torino 1315 Volvera 8.622 0,00194 501.375
Piemonte Cuneo 4250 Vottignasco 548 0,00012 31.867
Piemonte Biella 96081 Zimone 430 0,00010 25.005
Piemonte Biella 96082 Zubiena 1.268 0,00029 73.735
Piemonte Biella 96083 Zumaglia 1.127 0,00025 65.536
Puglia Foggia 71001 Accadia 2.470 0,00060 97.453
Puglia Lecce 75001 Acquarica del Capo 4.966 0,00122 195.931
Puglia Bari 72001 Acquaviva delle Fonti 21.168 0,00518 835.172
Puglia Bari 72002 Adelfia 17.264 0,00423 681.142
Puglia Bari 72003 Alberobello 11.002 0,00269 434.078
Puglia Foggia 71002 Alberona 1.010 0,00025 39.849
Puglia Lecce 75002 Alessano 6.558 0,00161 258.742
Puglia Lecce 75003 Alezio 5.540 0,00136 218.578
Puglia Lecce 75004 Alliste 6.704 0,00164 264.503
Puglia Bari 72004 Altamura 69.214 0,01695 2.730.802



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Lecce 75005 Andrano 5.049 0,00124 199.206
Puglia Barletta-Andria-Trani 110001 Andria 99.512 0,02437 3.926.193
Puglia Foggia 71003 Anzano di Puglia 1.842 0,00045 72.675
Puglia Foggia 71004 Apricena 13.673 0,00335 539.461
Puglia Lecce 75006 Aradeo 9.802 0,00240 386.733
Puglia Lecce 75007 Arnesano 3.929 0,00096 155.017
Puglia Foggia 71005 Ascoli Satriano 6.323 0,00155 249.471
Puglia Taranto 73001 Avetrana 7.117 0,00174 280.797
Puglia Lecce 75008 Bagnolo del Salento 1.879 0,00046 74.135
Puglia Bari 72006 Bari 320.150 0,07839 12.631.348
Puglia Barletta-Andria-Trani 110002 Barletta 94.089 0,02304 3.712.231
Puglia Foggia 71006 Biccari 2.887 0,00071 113.905
Puglia Bari 72008 Binetto 2.096 0,00051 82.697
Puglia Barletta-Andria-Trani 110003 Bisceglie 54.527 0,01335 2.151.334
Puglia Bari 72010 Bitetto 11.563 0,00283 456.212
Puglia Bari 72011 Bitonto 56.297 0,01378 2.221.168
Puglia Bari 72012 Bitritto 10.763 0,00264 424.648
Puglia Lecce 75009 Botrugno 2.916 0,00071 115.049
Puglia Foggia 71007 Bovino 3.602 0,00088 142.115
Puglia Brindisi 74001 Brindisi 89.735 0,02197 3.540.447
Puglia Foggia 71008 Cagnano Varano 7.697 0,00188 303.681
Puglia Lecce 75010 Calimera 7.287 0,00178 287.505
Puglia Lecce 75011 Campi Salentina 10.857 0,00266 428.357
Puglia Foggia 71009 Candela 2.745 0,00067 108.303
Puglia Lecce 75012 Cannole 1.768 0,00043 69.755
Puglia Barletta-Andria-Trani 110004 Canosa di Puglia 31.075 0,00761 1.226.048
Puglia Lecce 75013 Caprarica di Lecce 2.575 0,00063 101.595



Puglia Bari 72014 Capurso 15.262 0,00374 602.154
Puglia Foggia 71010 Carapelle 6.380 0,00156 251.720
Puglia Foggia 71011 Carlantino 1.095 0,00027 43.203
Puglia Lecce 75014 Carmiano 12.308 0,00301 485.606
Puglia Taranto 73002 Carosino 6.659 0,00163 262.727
Puglia Brindisi 74002 Carovigno 16.138 0,00395 636.716
Puglia Lecce 75015 Carpignano Salentino 3.852 0,00094 151.979
Puglia Foggia 71012 Carpino 4.409 0,00108 173.955
Puglia Foggia 71013 Casalnuovo Monterotaro 1.729 0,00042 68.217
Puglia Foggia 71014 Casalvecchio di Puglia 1.985 0,00049 78.317
Puglia Bari 72015 Casamassima 18.838 0,00461 743.243
Puglia Lecce 75016 Casarano 20.593 0,00504 812.486
Puglia Bari 72016 Cassano delle Murge 13.538 0,00331 534.135
Puglia Bari 72017 Castellana Grotte 19.292 0,00472 761.156
Puglia Taranto 73003 Castellaneta 17.229 0,00422 679.761
Puglia Foggia 71015 Castelluccio dei Sauri 2.114 0,00052 83.407
Puglia Foggia 71016 Castelluccio Valmaggiore 1.366 0,00033 53.895
Puglia Foggia 71017 Castelnuovo della Daunia 1.610 0,00039 63.522
Puglia Lecce 75017 Castri di Lecce 3.065 0,00075 120.928
Puglia Lecce 75018 Castrignano de' Greci 4.125 0,00101 162.750
Puglia Lecce 75019 Castrignano del Capo 5.424 0,00133 214.001
Puglia Lecce 75096 Castro 2.511 0,00061 99.070
Puglia Lecce 75020 Cavallino 12.149 0,00297 479.332
Puglia Brindisi 74003 Ceglie Messapica 20.671 0,00506 815.563
Puglia Foggia 71018 Celenza Valfortore 1.782 0,00044 70.308
Puglia Bari 72018 Cellamare 5.703 0,00140 225.009
Puglia Foggia 71019 Celle di San Vito 187 0,00005 7.378



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Brindisi 74004 Cellino San Marco 6.753 0,00165 266.436
Puglia Foggia 71020 Cerignola 58.827 0,01440 2.320.988
Puglia Foggia 71021 Chieuti 1.753 0,00043 69.164
Puglia Brindisi 74005 Cisternino 11.894 0,00291 469.271
Puglia Lecce 75021 Collepasso 6.478 0,00159 255.586
Puglia Bari 72019 Conversano 25.503 0,00624 1.006.207
Puglia Lecce 75022 Copertino 24.452 0,00599 964.741
Puglia Bari 72020 Corato 47.872 0,01172 1.888.764
Puglia Lecce 75023 Corigliano d'Otranto 5.858 0,00143 231.124
Puglia Lecce 75024 Corsano 5.740 0,00141 226.469
Puglia Taranto 73004 Crispiano 13.621 0,00334 537.409
Puglia Lecce 75025 Cursi 4.290 0,00105 169.260
Puglia Lecce 75026 Cutrofiano 9.262 0,00227 365.427
Puglia Foggia 71022 Deliceto 4.002 0,00098 157.897
Puglia Lecce 75027 Diso 3.175 0,00078 125.268
Puglia Brindisi 74006 Erchie 9.011 0,00221 355.524
Puglia Foggia 71023 Faeto 655 0,00016 25.843
Puglia Taranto 73005 Faggiano 3.535 0,00087 139.472
Puglia Brindisi 74007 Fasano 38.493 0,00943 1.518.721
Puglia Foggia 71024 Foggia 152.959 0,03745 6.034.916
Puglia Taranto 73006 Fragagnano 5.464 0,00134 215.579
Puglia Brindisi 74008 Francavilla Fontana 36.619 0,00897 1.444.783
Puglia Lecce 75028 Gagliano del Capo 5.502 0,00135 217.078
Puglia Lecce 75029 Galatina 27.317 0,00669 1.077.778
Puglia Lecce 75030 Galatone 15.850 0,00388 625.353
Puglia Lecce 75031 Gallipoli 21.038 0,00515 830.043
Puglia Taranto 73007 Ginosa 22.683 0,00555 894.946



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Bari 72021 Gioia del Colle 28.017 0,00686 1.105.396
Puglia Bari 72022 Giovinazzo 20.643 0,00505 814.459
Puglia Lecce 75032 Giuggianello 1.248 0,00031 49.239
Puglia Lecce 75033 Giurdignano 1.897 0,00046 74.845
Puglia Bari 72023 Gravina in Puglia 44.287 0,01084 1.747.320
Puglia Taranto 73008 Grottaglie 32.845 0,00804 1.295.882
Puglia Bari 72024 Grumo Appula 13.095 0,00321 516.656
Puglia Lecce 75034 Guagnano 5.980 0,00146 235.938
Puglia Foggia 71025 Ischitella 4.401 0,00108 173.639
Puglia Foggia 71026 Isole Tremiti 496 0,00012 19.569
Puglia Taranto 73009 Laterza 15.203 0,00372 599.826
Puglia Brindisi 74009 Latiano 15.052 0,00369 593.869
Puglia Lecce 75035 Lecce 94.949 0,02325 3.746.162
Puglia Taranto 73010 Leporano 7.674 0,00188 302.774
Puglia Lecce 75036 Lequile 8.550 0,00209 337.336
Puglia Foggia 71027 Lesina 6.424 0,00157 253.456
Puglia Lecce 75037 Leverano 14.173 0,00347 559.188
Puglia Lecce 75038 Lizzanello 11.647 0,00285 459.526
Puglia Taranto 73011 Lizzano 10.266 0,00251 405.040
Puglia Bari 72025 Locorotondo 14.196 0,00348 560.096
Puglia Foggia 71028 Lucera 34.659 0,00849 1.367.452
Puglia Lecce 75039 Maglie 14.982 0,00367 591.107
Puglia Taranto 73012 Manduria 31.757 0,00778 1.252.956
Puglia Foggia 71029 Manfredonia 57.294 0,01403 2.260.504
Puglia Barletta-Andria-Trani 110005 Margherita di Savoia 12.550 0,00307 495.154
Puglia Lecce 75040 Martano 9.484 0,00232 374.186
Puglia Lecce 75041 Martignano 1.775 0,00043 70.032



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Taranto 73013 Martina Franca 49.756 0,01218 1.963.097
Puglia Taranto 73014 Maruggio 5.539 0,00136 218.538
Puglia Taranto 73015 Massafra 32.210 0,00789 1.270.828
Puglia Lecce 75042 Matino 11.821 0,00289 466.391
Puglia Foggia 71031 Mattinata 6.534 0,00160 257.795
Puglia Lecce 75043 Melendugno 9.894 0,00242 390.363
Puglia Lecce 75044 Melissano 7.374 0,00181 290.937
Puglia Lecce 75045 Melpignano 2.241 0,00055 88.417
Puglia Brindisi 74010 Mesagne 27.827 0,00681 1.097.899
Puglia Lecce 75046 Miggiano 3.702 0,00091 146.060
Puglia Lecce 75047 Minervino di Lecce 3.830 0,00094 151.111
Puglia Barletta-Andria-Trani 110006 Minervino Murge 9.625 0,00236 379.749
Puglia Bari 72027 Modugno 38.413 0,00941 1.515.564
Puglia Bari 72028 Mola di Bari 26.333 0,00645 1.038.955
Puglia Bari 72029 Molfetta 59.923 0,01467 2.364.230
Puglia Bari 72030 Monopoli 49.488 0,01212 1.952.523
Puglia Foggia 71033 Monte Sant'Angelo 13.250 0,00324 522.772
Puglia Taranto 73016 Monteiasi 5.514 0,00135 217.552
Puglia Foggia 71032 Monteleone di Puglia 1.151 0,00028 45.412
Puglia Taranto 73017 Montemesola 4.162 0,00102 164.209
Puglia Taranto 73018 Monteparano 2.390 0,00059 94.296
Puglia Lecce 75048 Monteroni di Lecce 13.947 0,00342 550.271
Puglia Lecce 75049 Montesano Salentino 2.731 0,00067 107.750
Puglia Lecce 75050 Morciano di Leuca 3.484 0,00085 137.459
Puglia Foggia 71034 Motta Montecorvino 821 0,00020 32.392
Puglia Taranto 73019 Mottola 16.349 0,00400 645.041
Puglia Lecce 75051 Muro Leccese 5.138 0,00126 202.717



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Lecce 75052 Nardò 31.195 0,00764 1.230.782
Puglia Lecce 75053 Neviano 5.568 0,00136 219.682
Puglia Bari 72031 Noci 19.410 0,00475 765.811
Puglia Lecce 75054 Nociglia 2.502 0,00061 98.715
Puglia Bari 72032 Noicattaro 25.603 0,00627 1.010.153
Puglia Lecce 75055 Novoli 8.227 0,00201 324.592
Puglia Foggia 71063 Ortona 2.673 0,00065 105.462
Puglia Brindisi 74011 Oria 15.385 0,00377 607.007
Puglia Foggia 71035 Orsara di Puglia 3.010 0,00074 118.758
Puglia Foggia 71036 Orta Nova 17.767 0,00435 700.988
Puglia Lecce 75056 Ortelle 2.428 0,00059 95.795
Puglia Brindisi 74012 Ostuni 32.453 0,00795 1.280.416
Puglia Lecce 75057 Otranto 5.531 0,00135 218.223
Puglia Taranto 73020 Palagianello 7.896 0,00193 311.532
Puglia Taranto 73021 Palagiano 15.991 0,00392 630.916
Puglia Lecce 75058 Palmariggi 1.579 0,00039 62.299
Puglia Bari 72033 Palo del Colle 21.703 0,00531 856.280
Puglia Foggia 71037 Panni 884 0,00022 34.878
Puglia Lecce 75059 Parabita 9.414 0,00231 371.424
Puglia Lecce 75060 Patù 1.737 0,00043 68.532
Puglia Foggia 71038 Peschici 4.401 0,00108 173.639
Puglia Foggia 71039 Pietramontecorvino 2.764 0,00068 109.052
Puglia Lecce 75061 Poggiardo 6.137 0,00150 242.132
Puglia Foggia 71040 Poggio Imperiale 2.838 0,00069 111.972
Puglia Bari 72034 Poggiorsini 1.447 0,00035 57.091
Puglia Bari 72035 Polignano a Mare 17.718 0,00434 699.054
Puglia Lecce 75097 Porto Cesareo 5.573 0,00136 219.880



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Lecce 75062 Presicce 5.627 0,00138 222.010
Puglia Taranto 73022 Pulsano 10.904 0,00267 430.212
Puglia Bari 72036 Putignano 27.467 0,00673 1.083.696
Puglia Lecce 75063 Racale 10.839 0,00265 427.647
Puglia Foggia 71041 Rignano Garganico 2.202 0,00054 86.879
Puglia Taranto 73023 Roccaforzata 1.845 0,00045 72.793
Puglia Foggia 71042 Rocchetta Sant'Antonio 1.987 0,00049 78.396
Puglia Foggia 71043 Rodi Garganico 3.704 0,00091 146.139
Puglia Foggia 71044 Roseto Valfortore 1.223 0,00030 48.253
Puglia Lecce 75064 Ruffano 9.732 0,00238 383.971
Puglia Bari 72037 Rutigliano 18.063 0,00442 712.666
Puglia Bari 72038 Ruvo di Puglia 25.803 0,00632 1.018.044
Puglia Lecce 75065 Salice Salentino 8.772 0,00215 346.095
Puglia Lecce 75066 Salve 4.699 0,00115 185.397
Puglia Bari 72039 Sammichele di Bari 6.700 0,00164 264.345
Puglia Lecce 75095 San Cassiano 2.133 0,00052 84.156
Puglia Lecce 75068 San Cesario di Lecce 8.254 0,00202 325.657
Puglia Brindisi 74013 San Donaci 7.074 0,00173 279.101
Puglia Lecce 75069 San Donato di Lecce 5.869 0,00144 231.558
Puglia Barletta-Andria-Trani 110007 San Ferdinando di Puglia 14.822 0,00363 584.794
Puglia Taranto 73024 San Giorgio Ionico 15.987 0,00391 630.759
Puglia Foggia 71046 San Giovanni Rotondo 27.202 0,00666 1.073.240
Puglia Foggia 71047 San Marco in Lamis 14.576 0,00357 575.088
Puglia Foggia 71048 San Marco la Catola 1.122 0,00027 44.268
Puglia Taranto 73025 San Marzano di San Giuseppe 9.223 0,00226 363.889
Puglia Brindisi 74014 San Michele Salentino 6.390 0,00156 252.114
Puglia Foggia 71049 San Nicandro Garganico 16.134 0,00395 636.558



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Brindisi 74015 San Pancrazio Salentino 10.367 0,00254 409.024

Puglia Foggia 71050 San Paolo di Civitate 6.045 0,00148 238.502

Puglia Lecce 75071 San Pietro in Lama 3.655 0,00089 144.206

Puglia Brindisi 74016 San Pietro Vernotico 14.430 0,00353 569.328

Puglia Foggia 71051 San Severo 55.399 0,01356 2.185.738

Puglia Brindisi 74017 San Vito dei Normanni 19.884 0,00487 784.513

Puglia Lecce 75067 Sanarica 1.484 0,00036 58.550

Puglia Bari 72040 Sannicandro di Bari 9.757 0,00239 384.957

Puglia Lecce 75070 Sannicola 5.959 0,00146 235.109

Puglia Lecce 75072 Santa Cesarea Terme 3.070 0,00075 121.125

Puglia Foggia 71052 Sant'Agata di Puglia 2.201 0,00054 86.839

Puglia Bari 72041 Santeramo in Colle 26.735 0,00655 1.054.815

Puglia Taranto 73026 Sava 16.863 0,00413 665.321

Puglia Lecce 75073 Scorrano 6.989 0,00171 275.747

Puglia Lecce 75074 Seclì 1.953 0,00048 77.055

Puglia Foggia 71053 Serracapriola 4.100 0,00100 161.763

Puglia Lecce 75075 Sogliano Cavour 4.143 0,00101 163.460

Puglia Lecce 75076 Soleto 5.630 0,00138 222.129

Puglia Lecce 75077 Specchia 4.942 0,00121 194.984

Puglia Barletta-Andria-Trani 110008 Spinazzola 6.949 0,00170 274.169

Puglia Lecce 75078 Spongano 3.799 0,00093 149.888

Puglia Lecce 75079 Squinzano 14.631 0,00358 577.258

Puglia Taranto 73029 Statte 14.488 0,00355 571.616

Puglia Lecce 75080 Sternatia 2.478 0,00061 97.768

Puglia Foggia 71054 Stornara 4.990 0,00122 196.878

Puglia Foggia 71055 Stornarella 5.150 0,00126 203.191

Puglia Lecce 75081 Supersano 4.521 0,00111 178.374



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Lecce 75082 Surano 1.723 0,00042 67.980
Puglia Lecce 75083 Surbo 14.621 0,00358 576.864
Puglia Taranto 73027 Taranto 193.136 0,04729 7.620.078
Puglia Lecce 75084 Taurisano 12.674 0,00310 500.046
Puglia Lecce 75085 Taviano 12.642 0,00310 498.783
Puglia Bari 72043 Terlizzi 27.387 0,00671 1.080.540
Puglia Lecce 75086 Tiggiano 2.927 0,00072 115.483
Puglia Brindisi 74018 Torchiarolo 5.156 0,00126 203.427
Puglia Bari 72044 Toritto 8.656 0,00212 341.518
Puglia Brindisi 74019 Torre Santa Susanna 10.584 0,00259 417.586
Puglia Foggia 71056 Torremaggiore 17.365 0,00425 685.127
Puglia Taranto 73028 Torricella 4.219 0,00103 166.458
Puglia Barletta-Andria-Trani 110009 Trani 53.855 0,01319 2.124.820
Puglia Lecce 75087 Trepuzzi 14.702 0,00360 580.060
Puglia Lecce 75088 Tricase 17.803 0,00436 702.408
Puglia Bari 72046 Triggiano 27.572 0,00675 1.087.839
Puglia Barletta-Andria-Trani 110010 Trinitapoli 14.502 0,00355 572.169
Puglia Foggia 71058 Troia 7.421 0,00182 292.792
Puglia Lecce 75089 Tuglie 5.281 0,00129 208.359
Puglia Bari 72047 Turi 12.141 0,00297 479.017
Puglia Lecce 75090 Ugento 12.195 0,00299 481.147
Puglia Lecce 75091 Uggiano la Chiesa 4.414 0,00108 174.152
Puglia Bari 72048 Valenzano 18.379 0,00450 725.134
Puglia Lecce 75092 Veglie 14.352 0,00351 566.251
Puglia Lecce 75093 Vernole 7.409 0,00181 292.318
Puglia Foggia 71059 Vico del Gargano 7.989 0,00196 315.202
Puglia Foggia 71060 Vieste 13.886 0,00340 547.865



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Puglia Brindisi 74020 Villa Castelli 9.180 0,00225 362.192
Puglia Foggia 71061 Volturara Appula 497 0,00012 19.609
Puglia Foggia 71062 Volturino 1.826 0,00045 72.044
Puglia Foggia 71064 Zapponeta 3.403 0,00083 134.264
Puglia Lecce 75094 Zollino 2.077 0,00051 81.947
Toscana Siena 52001 Abbadia San Salvatore 6.777 0,00182 447.896
Toscana Pistoia 47001 Abetone 692 0,00019 45.735
Toscana Pistoia 47002 Agliana 16.814 0,00451 1.111.247
Toscana Lucca 46001 Altopascio 14.777 0,00396 976.621
Toscana Arezzo 51001 Anghiari 5.858 0,00157 387.159
Toscana Grosseto 53001 Arcidosso 4.384 0,00118 289.741
Toscana Arezzo 51002 Arezzo 99.503 0,02668 6.576.213
Toscana Siena 52002 Asciano 7.249 0,00194 479.091
Toscana Massa Carrara 45001 Aulla 11.129 0,00298 735.522
Toscana Arezzo 51003 Badia Tedalda 1.145 0,00031 75.674
Toscana Lucca 46002 Bagni di Lucca 6.558 0,00176 433.422
Toscana Firenze 48001 Bagno a Ripoli 25.913 0,00695 1.712.606
Toscana Massa Carrara 45002 Bagnone 1.957 0,00052 129.339
Toscana Firenze 48002 Barberino di Mugello 10.853 0,00291 717.281
Toscana Firenze 48003 Barberino Val d'Elsa 4.278 0,00115 282.736
Toscana Lucca 46003 Barga 10.307 0,00276 681.196
Toscana Arezzo 51004 Bibbiena 12.725 0,00341 841.003
Toscana Livorno 49001 Bibbona 3.266 0,00088 215.852
Toscana Pisa 50001 Bientina 7.495 0,00201 495.349
Toscana Lucca 46004 Borgo a Mozzano 7.381 0,00198 487.815
Toscana Firenze 48004 Borgo San Lorenzo 18.049 0,00484 1.192.869
Toscana Arezzo 51005 Bucine 10.150 0,00272 670.820



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Pistoia 47003 Buggiano 8.892 0,00238 587.678
Toscana Siena 52003 Buonconvento 3.237 0,00087 213.935
Toscana Pisa 50002 Buti 5.810 0,00156 383.986
Toscana Pisa 50003 Calci 6.509 0,00174 430.184
Toscana Pisa 50004 Calcinaia 11.396 0,00306 753.169
Toscana Firenze 48005 Calenzano 16.304 0,00437 1.077.541
Toscana Lucca 46005 Camaiore 32.289 0,00866 2.134.000
Toscana Grosseto 53002 Campagnatico 2.516 0,00067 166.284
Toscana Firenze 48006 Campi Bisenzio 43.224 0,01159 2.856.700
Toscana Livorno 49002 Campiglia Marittima 13.204 0,00354 872.660
Toscana Livorno 49003 Campo nell'Elba 4.616 0,00124 305.074
Toscana Lucca 46006 Camporgiano 2.317 0,00062 153.132
Toscana Prato 100001 Cantagallo 3.073 0,00082 203.096
Toscana Grosseto 53003 Capalbio 4.306 0,00115 284.586
Toscana Pisa 50005 Capannoli 6.030 0,00162 398.526
Toscana Lucca 46007 Capannori 45.855 0,01229 3.030.585
Toscana Livorno 49004 Capoliveri 3.840 0,00103 253.788
Toscana Arezzo 51006 Capolona 5.410 0,00145 357.550
Toscana Firenze 48008 Capraia e Limite 7.162 0,00192 473.341
Toscana Livorno 49005 Capraia Isola 403 0,00011 26.635
Toscana Arezzo 51007 Caprese Michelangelo 1.602 0,00043 105.877
Toscana Lucca 46008 Careggine 605 0,00016 39.985
Toscana Prato 100002 Carmignano 13.984 0,00375 924.211
Toscana Massa Carrara 45003 Carrara 65.588 0,01758 4.334.751
Toscana Pisa 50006 Casale Marittimo 1.072 0,00029 70.849
Toscana Pisa 50007 Casciana Terme 3.702 0,00099 244.667
Toscana Pisa 50008 Cascina 43.714 0,01172 2.889.085



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Massa Carrara 45004 Casola in Lunigiana 1.055 0,00028 69.726
Toscana Siena 52004 Casole d'Elsa 3.841 0,00103 253.854
Toscana Livorno 49006 Castagneto Carducci 8.850 0,00237 584.902
Toscana Grosseto 53004 Castel del Piano 4.691 0,00126 310.031
Toscana Arezzo 51008 Castel Focognano 3.323 0,00089 219.619
Toscana Arezzo 51010 Castel San Niccolò 2.806 0,00075 185.450
Toscana Firenze 48010 Castelfiorentino 17.937 0,00481 1.185.467
Toscana Arezzo 51009 Castelfranco di Sopra 3.075 0,00082 203.229
Toscana Pisa 50009 Castelfranco di Sotto 12.900 0,00346 852.569
Toscana Grosseto 53005 Castell'Azzara 1.640 0,00044 108.389
Toscana Siena 52005 Castellina in Chianti 2.966 0,00080 196.025
Toscana Pisa 50010 Castellina Marittima 2.046 0,00055 135.221
Toscana Siena 52006 Castelnuovo Berardenga 8.992 0,00241 594.287
Toscana Lucca 46009 Castelnuovo di Garfagnana 6.109 0,00164 403.748
Toscana Pisa 50011 Castelnuovo di Val di Cecina 2.348 0,00063 155.181
Toscana Arezzo 51011 Castiglion Fibocchi 2.244 0,00060 148.307
Toscana Arezzo 51012 Castiglion Fiorentino 13.477 0,00361 890.703
Toscana Grosseto 53006 Castiglione della Pescaia 7.445 0,00200 492.045
Toscana Lucca 46010 Castiglione di Garfagnana 1.896 0,00051 125.308
Toscana Siena 52007 Castiglione d'Orcia 2.483 0,00067 164.103
Toscana Arezzo 51013 Cavriglia 9.432 0,00253 623.367
Toscana Livorno 49007 Cecina 28.370 0,00761 1.874.990
Toscana Firenze 48011 Cerreto Guidi 10.501 0,00282 694.017
Toscana Firenze 48012 Certaldo 16.328 0,00438 1.079.127
Toscana Siena 52008 Cetona 2.935 0,00079 193.976
Toscana Siena 52009 Chianciano Terme 7.483 0,00201 494.556
Toscana Pisa 50012 Chianni 1.531 0,00041 101.185



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Pistoia 47022 Chiesina Uzzanese 4.517 0,00121 298.531
Toscana Arezzo 51014 Chitignano 974 0,00026 64.372
Toscana Siena 52010 Chiusdino 1.991 0,00053 131.586
Toscana Siena 52011 Chiusi 8.866 0,00238 585.959
Toscana Arezzo 51015 Chiusi della Verna 2.099 0,00056 138.724
Toscana Grosseto 53007 Cinigiano 2.767 0,00074 182.873
Toscana Arezzo 51016 Civitella in Val di Chiana 9.133 0,00245 603.605
Toscana Grosseto 53008 Civitella Paganico 3.205 0,00086 211.820
Toscana Siena 52012 Colle di Val d'Elsa 21.556 0,00578 1.424.649
Toscana Livorno 49008 Collesalveti 16.744 0,00449 1.106.621
Toscana Massa Carrara 45005 Comano 771 0,00021 50.956
Toscana Lucca 46011 Coreglia Antelminelli 5.296 0,00142 350.016
Toscana Arezzo 51017 Cortona 23.083 0,00619 1.525.569
Toscana Pisa 50013 Crespina 4.160 0,00112 274.937
Toscana Pistoia 47004 Cutigliano 1.587 0,00043 104.886
Toscana Firenze 48013 Dicomano 5.676 0,00152 375.130
Toscana Firenze 48014 Empoli 47.549 0,01275 3.142.542
Toscana Lucca 46012 Fabbriche di Vallico 505 0,00014 33.376
Toscana Pisa 50014 Fauglia 3.516 0,00094 232.375
Toscana Firenze 48015 Fiesole 14.264 0,00382 942.716
Toscana Firenze 48016 Figline Valdarno 16.987 0,00455 1.122.681
Toscana Massa Carrara 45006 Filattiera 2.391 0,00064 158.023
Toscana Firenze 48017 Firenze 368.901 0,09890 24.380.890
Toscana Firenze 48018 Firenzuola 4.908 0,00132 324.373
Toscana Massa Carrara 45007 Fivizzano 8.591 0,00230 567.784
Toscana Arezzo 51018 Foiano della Chiana 9.534 0,00256 630.108
Toscana Grosseto 53009 Follonica 22.142 0,00594 1.463.378



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Lucca 46013 Forte dei Marmi 7.760 0,00208 512.863
Toscana Lucca 46014 Fosciandora 633 0,00017 41.835
Toscana Massa Carrara 45008 Fosdinovo 4.971 0,00133 328.536
Toscana Firenze 48019 Fucecchio 23.340 0,00626 1.542.555
Toscana Siena 52013 Gaiole in Chianti 2.751 0,00074 181.815
Toscana Lucca 46015 Galliciano 3.949 0,00106 260.992
Toscana Firenze 48020 Gambassi Terme 4.912 0,00132 324.637
Toscana Grosseto 53010 Gavorrano 8.984 0,00241 593.758
Toscana Lucca 46016 Giuncugnano 493 0,00013 32.583
Toscana Firenze 48021 Greve in Chianti 14.304 0,00383 945.360
Toscana Grosseto 53011 Grosseto 80.742 0,02165 5.336.288
Toscana Pisa 50015 Guardistallo 1.293 0,00035 85.455
Toscana Firenze 48022 Impruneta 14.880 0,00399 983.428
Toscana Firenze 48023 Incisa in Val d'Arno 6.259 0,00168 413.661
Toscana Grosseto 53012 Isola del Giglio 1.461 0,00039 96.558
Toscana Pisa 50016 Lajatico 1.385 0,00037 91.535
Toscana Pistoia 47005 Lamporecchio 7.711 0,00207 509.625
Toscana Pistoia 47006 Larciano 6.328 0,00170 418.221
Toscana Pisa 50017 Lari 8.718 0,00234 576.178
Toscana Firenze 48024 Lastra a Signa 19.634 0,00526 1.297.623
Toscana Arezzo 51019 Laterina 3.593 0,00096 237.464
Toscana Massa Carrara 45009 Licciana Nardi 4.991 0,00134 329.858
Toscana Livorno 49009 Livorno 160.742 0,04309 10.623.536
Toscana Firenze 48025 Londa 1.877 0,00050 124.052
Toscana Pisa 50018 Lorenzana 1.209 0,00032 79.904
Toscana Arezzo 51020 Loro Ciuffenna 5.879 0,00158 388.547
Toscana Lucca 46017 Lucca 84.640 0,02269 5.593.909



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Arezzo 51021 Lucignano 3.579 0,00096 236.538
Toscana Grosseto 53013 Magliano in Toscana 3.753 0,00101 248.038
Toscana Grosseto 53014 Manciano 7.626 0,00204 504.007
Toscana Livorno 49010 Marciana 2.236 0,00060 147.779
Toscana Livorno 49011 Marciana Marina 1.975 0,00053 130.529
Toscana Arezzo 51022 Marciano della Chiana 3.367 0,00090 222.527
Toscana Pistoia 47007 Marliana 3.239 0,00087 214.067
Toscana Firenze 48026 Marradi 3.295 0,00088 217.769
Toscana Massa Carrara 45010 Massa 70.818 0,01899 4.680.404
Toscana Pistoia 47008 Massa e Cozzile 7.881 0,00211 520.860
Toscana Grosseto 53015 Massa Marittima 8.820 0,00236 582.919
Toscana Lucca 46018 Massarosa 22.933 0,00615 1.515.656
Toscana Lucca 46019 Minucciano 2.307 0,00062 152.471
Toscana Lucca 46020 Molazzana 1.154 0,00031 76.269
Toscana Pistoia 47009 Monsummano Terme 21.140 0,00567 1.397.155
Toscana Firenze 48027 Montaione 3.779 0,00101 249.756
Toscana Siena 52014 Montalcino 5.278 0,00141 348.826
Toscana Pistoia 47010 Montale 10.709 0,00287 707.764
Toscana Grosseto 53016 Monte Argentario 13.023 0,00349 860.698
Toscana Arezzo 51025 Monte San Savino 8.709 0,00233 575.583
Toscana Lucca 46021 Montecarlo 4.573 0,00123 302.232
Toscana Pisa 50019 Montecatini Val di Cecina 1.859 0,00050 122.862
Toscana Pistoia 47011 Montecatini-Terre 21.288 0,00571 1.406.937
Toscana Firenze 48028 Montelupo Fiorentino 13.537 0,00363 894.669
Toscana Arezzo 51023 Montemignaio 614 0,00016 40.580
Toscana Prato 100003 Montemurlo 18.467 0,00495 1.220.495
Toscana Siena 52015 Montepulciano 14.506 0,00389 958.710



Toscana Arezzo 51024 Monterchi 1.864 0,00050 123.193
Toscana Siena 52016 Monteriggioni 9.035 0,00242 597.129
Toscana Siena 52017 Monteroni d'Arbia 8.572 0,00230 566.529
Toscana Grosseto 53027 Monterotondo Marittimo 1.394 0,00037 92.130
Toscana Pisa 50020 Montescudaio 1.901 0,00051 125.638
Toscana Firenze 48030 Montespertoli 13.412 0,00360 886.407
Toscana Arezzo 51026 Montevarchi 24.022 0,00644 1.587.629
Toscana Pisa 50021 Monte verdi Marittimo 763 0,00020 50.427
Toscana Siena 52018 Monticiano 1.580 0,00042 104.423
Toscana Grosseto 53017 Montieri 1.250 0,00034 82.613
Toscana Massa Carrara 45011 Montignoso 10.553 0,00283 697.454
Toscana Pisa 50022 Montopoli in Val d'Arno 11.163 0,00299 737.769
Toscana Massa Carrara 45012 Mulazzo 2.647 0,00071 174.942
Toscana Siena 52019 Murlo 2.408 0,00065 159.146
Toscana Grosseto 53018 Orbetello 15.217 0,00408 1.005.701
Toscana Pisa 50023 Orciano Pisano 617 0,00017 40.778
Toscana Arezzo 51027 Ortignano Raggiolo 876 0,00023 57.895
Toscana Pisa 50024 Palaia 4.609 0,00124 304.612
Toscana Firenze 48031 Palazzuolo sul Senio 1.199 0,00032 79.243
Toscana Pisa 50025 Peccioli 4.991 0,00134 329.858
Toscana Firenze 48032 Pelago 7.634 0,00205 504.536
Toscana Arezzo 51028 Pergine Valdarno 3.255 0,00087 215.125
Toscana Lucca 46022 Pescaglia 3.763 0,00101 248.699
Toscana Pistoia 47012 Pescia 19.762 0,00530 1.306.083
Toscana Arezzo 51029 Pian di Sco 6.324 0,00170 417.957
Toscana Siena 52020 Piancastagnaio 4.176 0,00112 275.994
Toscana Lucca 46023 Piazza al Serchio 2.494 0,00067 164.830



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Siena 52021 Pienza 2.190 0,00059 144.738
Toscana Lucca 46024 Pietrasanta 24.833 0,00666 1.641.228
Toscana Pistoia 47013 Pieve a Nievole 9.726 0,00261 642.797
Toscana Lucca 46025 Pieve Fosciana 2.436 0,00065 160.997
Toscana Arezzo 51030 Pieve Santo Stefano 3.224 0,00086 213.076
Toscana Livorno 49012 Piombino 34.921 0,00936 2.307.950
Toscana Pisa 50026 Pisa 87.440 0,02344 5.778.962
Toscana Pistoia 47014 Pistoia 90.147 0,02417 5.957.870
Toscana Pistoia 47015 Piteglio 1.837 0,00049 121.408
Toscana Grosseto 53019 Pitigliano 3.971 0,00106 262.446
Toscana Massa Carrara 45013 Podenzana 2.184 0,00059 144.342
Toscana Siena 52022 Poggibonsi 29.478 0,00790 1.948.219
Toscana Prato 100004 Poggio a Caiano 9.796 0,00263 647.424
Toscana Pisa 50027 Pomarance 6.112 0,00164 403.946
Toscana Pisa 50028 Ponsacco 15.455 0,00414 1.021.430
Toscana Firenze 48033 Pontassieve 20.811 0,00558 1.375.412
Toscana Pistoia 47016 Ponte Buggianese 8.818 0,00236 582.787
Toscana Pisa 50029 Pontedera 28.198 0,00756 1.863.623
Toscana Massa Carrara 45014 Pontremoli 7.823 0,00210 517.027
Toscana Arezzo 51031 Poppi 6.379 0,00171 421.592
Toscana Lucca 46026 Porcari 8.582 0,00230 567.190
Toscana Livorno 49013 Porto Azzurro 3.527 0,00095 233.102
Toscana Livorno 49014 Portoferraio 12.182 0,00327 805.116
Toscana Prato 100005 Prato 186.798 0,05008 12.345.593
Toscana Arezzo 51032 Pratovecchio 3.163 0,00085 209.045
Toscana Pistoia 47017 Quarrata 25.286 0,00678 1.671.167
Toscana Siena 52023 Radda in Chianti 1.693 0,00045 111.891



Toscana Siena 52024 Radicofani 1.169 0,00031 77.260
Toscana Siena 52025 Radicondoli 974 0,00026 64.372
Toscana Siena 52026 Rapolano Terme 5.248 0,00141 346.843
Toscana Firenze 48035 Reggello 16.089 0,00431 1.063.332
Toscana Firenze 48036 Rignano sull'Arno 8.669 0,00232 572.939
Toscana Livorno 49015 Rio Marina 2.251 0,00060 148.770
Toscana Livorno 49016 Rio nell'Elba 1.224 0,00033 80.895
Toscana Pisa 50030 Riparbella 1.649 0,00044 108.983
Toscana Grosseto 53020 Roccalbegna 1.152 0,00031 76.136
Toscana Grosseto 53021 Roccastrada 9.638 0,00258 636.981
Toscana Livorno 49017 Rosignano Marittimo 32.389 0,00868 2.140.609
Toscana Firenze 48037 Rufina 7.471 0,00200 493.763
Toscana Pistoia 47018 Sambuca Pistoiese 1.766 0,00047 116.716
Toscana Siena 52027 San Casciano dei Bagni 1.698 0,00046 112.222
Toscana Firenze 48038 San Casciano in Val di Pesa 17.171 0,00460 1.134.842
Toscana Siena 52028 San Gimignano 7.770 0,00208 513.524
Toscana Siena 52029 San Giovanni d'Asso 901 0,00024 59.548
Toscana Arezzo 51033 San Giovanni Valdarno 17.171 0,00460 1.134.842
Toscana Pisa 50031 San Giuliano Terme 31.621 0,00848 2.089.851
Toscana Firenze 48039 San Godenzo 1.268 0,00034 83.803
Toscana Pistoia 47019 San Marcello Pistoiese 6.871 0,00184 454.109
Toscana Pisa 50032 San Miniato 28.124 0,00754 1.858.732
Toscana Firenze 48040 San Piero a Sieve 4.239 0,00114 280.158
Toscana Siena 52030 San Quirico d'Orcia 2.769 0,00074 183.005
Toscana Lucca 46027 San Romano in Garfagnana 1.488 0,00040 98.343
Toscana Livorno 49018 San Vincenzo 7.002 0,00188 462.766
Toscana Arezzo 51034 Sansepolcro 16.365 0,00439 1.081.573



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Pisa 50033 Santa Croce sull'Arno 13.991 0,00375 924.674
Toscana Grosseto 53022 Santa Fiora 2.809 0,00075 185.649
Toscana Pisa 50034 Santa Luce 1.686 0,00045 111.429
Toscana Pisa 50035 Santa Maria a Monte 12.682 0,00340 838.161
Toscana Siena 52031 Sarteano 4.861 0,00130 321.266
Toscana Livorno 49019 Sassetta 583 0,00016 38.531
Toscana Firenze 48041 Scandicci 50.071 0,01342 3.309.223
Toscana Grosseto 53023 Scansano 4.610 0,00124 304.678
Toscana Grosseto 53024 Scarlino 3.661 0,00098 241.958
Toscana Firenze 48042 Scarperia 7.794 0,00209 515.110
Toscana Grosseto 53025 Seggiano 992 0,00027 65.562
Toscana Grosseto 53028 Semproniano 1.193 0,00032 78.846
Toscana Lucca 46028 Seravezza 13.440 0,00360 888.258
Toscana Pistoia 47020 Serravalle Pistoiese 11.464 0,00307 757.663
Toscana Arezzo 51035 Sestino 1.463 0,00039 96.691
Toscana Firenze 48043 Sesto Fiorentino 47.587 0,01276 3.145.054
Toscana Siena 52032 Siena 54.414 0,01459 3.596.254
Toscana Firenze 48044 Signa 18.213 0,00488 1.203.708
Toscana Lucca 46029 Sillano 733 0,00020 48.444
Toscana Siena 52033 Sinalunga 12.922 0,00346 854.023
Toscana Grosseto 53026 Sorano 3.671 0,00098 242.619
Toscana Siena 52034 Sovicille 9.712 0,00260 641.872
Toscana Lucca 46030 Stazzema 3.376 0,00091 223.122
Toscana Arezzo 51036 Stia 2.952 0,00079 195.099
Toscana Arezzo 51037 Subbiano 6.383 0,00171 421.856
Toscana Livorno 49020 Suvereto 3.128 0,00084 206.731
Toscana Arezzo 51038 Talla 1.166 0,00031 77.062



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Toscana Firenze 48045 Tavarnelle Val di Pesa 7.692 0,00206 508.369
Toscana Arezzo 51039 Terranuova Bracciolini 12.206 0,00327 806.702
Toscana Pisa 50036 Terricciola 4.476 0,00120 295.822
Toscana Siena 52035 Torrita di Siena 7.501 0,00201 495.746
Toscana Siena 52036 Trequanda 1.383 0,00037 91.403
Toscana Massa Carrara 45015 Tresana 2.097 0,00056 138.592
Toscana Pistoia 47021 Uzzano 5.633 0,00151 372.288
Toscana Lucca 46031 Vagli Sotto 1.015 0,00027 67.082
Toscana Firenze 48046 Vaglia 5.134 0,00138 339.309
Toscana Prato 100006 Vaiano 9.945 0,00267 657.271
Toscana Pisa 50037 Vecchiano 12.430 0,00333 821.506
Toscana Lucca 46032 Vergemoli 336 0,00009 22.206
Toscana Prato 100007 Vernio 6.111 0,00164 403.880
Toscana Lucca 46033 Viareggio 64.192 0,01721 4.242.488
Toscana Firenze 48049 Vicchio 8.234 0,00221 544.190
Toscana Pisa 50038 Vicopisano 8.417 0,00226 556.285
Toscana Lucca 46034 Villa Basilica 1.759 0,00047 116.253
Toscana Lucca 46035 Villa Collemantina 1.398 0,00037 92.395
Toscana Massa Carrara 45016 Villafranca in Lunigiana 4.850 0,00130 320.539
Toscana Firenze 48050 Vinci 14.523 0,00389 959.834
Toscana Pisa 50039 Volterra 11.136 0,00299 735.985
Toscana Massa Carrara 45017 Zeri 1.226 0,00033 81.027
Umbria Terni 55001 Acquasparta 5.128 0,00569 301.253
Umbria Terni 55002 Alleroni 1.875 0,00208 110.150
Umbria Terni 55003 Alviano 1.575 0,00175 92.526
Umbria Terni 55004 Amelia 12.013 0,01334 705.724
Umbria Terni 55005 Arrone 2.902 0,00322 170.483



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Umbria Perugia 54001 Assisi 27.740 0,03080 1.629.634
Umbria Terni 55006 Attigliano 1.932 0,00214 113.499
Umbria Terni 55033 Avigliano Umbro 2.658 0,00295 156.149
Umbria Terni 55007 Baschi 2.845 0,00316 167.134
Umbria Perugia 54002 Bastia Umbra 21.600 0,02398 1.268.929
Umbria Perugia 54003 Bettona 4.402 0,00489 258.603
Umbria Perugia 54004 Bevagna 5.090 0,00565 299.021
Umbria Terni 55008 Calvi dell'Umbria 1.922 0,00213 112.911
Umbria Perugia 54005 Campello sul Clitunno 2.536 0,00282 148.982
Umbria Perugia 54006 Cannara 4.272 0,00474 250.966
Umbria Perugia 54007 Cascia 3.260 0,00362 191.514
Umbria Terni 55009 Castel Giorgio 2.232 0,00248 131.123
Umbria Perugia 54008 Castel Ritaldi 3.321 0,00369 195.098
Umbria Terni 55010 Castel Viscardo 3.101 0,00344 182.174
Umbria Perugia 54009 Castiglione del Lago 15.574 0,01729 914.921
Umbria Perugia 54010 Cerreto di Spoleto 1.167 0,00130 68.557
Umbria Perugia 54011 Citerna 3.464 0,00385 203.499
Umbria Perugia 54012 Città della Pieve 7.762 0,00862 455.992
Umbria Perugia 54013 Città di Castello 40.455 0,04491 2.376.598
Umbria Perugia 54014 Collazzone 3.506 0,00389 205.966
Umbria Perugia 54015 Corciano 20.417 0,02267 1.199.432
Umbria Perugia 54016 Costacciaro 1.306 0,00145 76.723
Umbria Perugia 54017 Deruta 9.521 0,01057 559.327
Umbria Terni 55011 Fabro 2.906 0,00323 170.718
Umbria Terni 55012 Ferentillo 1.960 0,00218 115.144
Umbria Terni 55013 Ficulle 1.759 0,00195 103.335
Umbria Perugia 54018 Foligno 57.758 0,06412 3.393.093



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Umbria Perugia 54019 Fossato di Vico 2.909 0,00323 170.894
Umbria Perugia 54020 Fratta Todina 1.880 0,00209 110.444
Umbria Perugia 54021 Giano dell'Umbria 3.781 0,00420 222.121
Umbria Terni 55014 Giove 1.943 0,00216 114.145
Umbria Perugia 54022 Gualdo Cattaneo 6.463 0,00717 379.680
Umbria Perugia 54023 Gualdo Tadino 15.846 0,01759 930.900
Umbria Terni 55015 Guardea 1.870 0,00208 109.856
Umbria Perugia 54024 Gubbio 32.985 0,03662 1.937.760
Umbria Perugia 54025 Lisciano Niccone 644 0,00071 37.833
Umbria Terni 55016 Lignano in Teverina 1.599 0,00178 93.936
Umbria Perugia 54026 Magione 14.587 0,01619 856.938
Umbria Perugia 54027 Marsciano 18.619 0,02067 1.093.805
Umbria Perugia 54028 Massa Martana 3.953 0,00439 232.226
Umbria Perugia 54029 Monte Castello di Vibio 1.654 0,00184 97.167
Umbria Perugia 54032 Monte Santa Maria Tiberina 1.239 0,00138 72.787
Umbria Terni 55017 Montecastrilli 5.236 0,00581 307.598
Umbria Terni 55018 Montecchio 1.792 0,00199 105.274
Umbria Perugia 54030 Montefalco 5.820 0,00646 341.906
Umbria Terni 55019 Montefranco 1.317 0,00146 77.369
Umbria Terni 55020 Montegabbione 1.241 0,00138 72.905
Umbria Perugia 54031 Monteleone di Spoleto 646 0,00072 37.950
Umbria Terni 55021 Monteleone d'Orvieto 1.583 0,00176 92.996
Umbria Perugia 54033 Montone 1.685 0,00187 98.988
Umbria Terni 55022 Narni 20.427 0,02268 1.200.019
Umbria Perugia 54034 Nocera Umbra 6.145 0,00682 360.999
Umbria Perugia 54035 Norcia 4.990 0,00554 293.146
Umbria Terni 55023 Orvieto 21.053 0,02337 1.236.795



Umbria Terni 55024 Otricoli 2.001 0,00222 117.552
Umbria Perugia 54036 Paciano 968 0,00107 56.867
Umbria Perugia 54037 Panicale 5.989 0,00665 351.834
Umbria Terni 55025 Parrano 587 0,00065 34.484
Umbria Perugia 54038 Passignano sul Trasimeno 5.650 0,00627 331.919
Umbria Terni 55026 Penna in Teverina 1.138 0,00126 66.854
Umbria Perugia 54039 Perugia 166.667 0,18502 9.791.138
Umbria Perugia 54040 Piegaro 3.786 0,00420 222.415
Umbria Perugia 54041 Pietralunga 2.297 0,00255 134.941
Umbria Perugia 54042 Poggiodomo 147 0,00016 8.636
Umbria Terni 55027 Polino 265 0,00029 15.568
Umbria Terni 55028 Porano 1.937 0,00215 113.792
Umbria Perugia 54043 Preci 786 0,00087 46.175
Umbria Terni 55029 San Gemini 4.874 0,00541 286.331
Umbria Perugia 54044 San Giustino 11.393 0,01265 669.301
Umbria Terni 55030 San Venanzo 2.371 0,00263 139.288
Umbria Perugia 54045 Sant'Anatolia di Narco 580 0,00064 34.073
Umbria Perugia 54046 Scheggia e Pascelupo 1.518 0,00169 89.178
Umbria Perugia 54047 Scheggino 488 0,00054 28.668
Umbria Perugia 54048 Sellano 1.176 0,00131 69.086
Umbria Perugia 54049 Sigillo 2.496 0,00277 146.632
Umbria Perugia 54050 Spello 8.673 0,00963 509.510
Umbria Perugia 54051 Spoleto 39.339 0,04367 2.311.037
Umbria Terni 55031 Stroncone 4.942 0,00549 290.326
Umbria Terni 55032 Terni 112.735 0,12515 6.622.810
Umbria Perugia 54052 Todi 17.282 0,01919 1.015.261
Umbria Perugia 54053 Torgiano 6.479 0,00719 380.620



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Umbria Perugia 54054 Trevi 8.308 0,00922 488.068
Umbria Perugia 54055 Tuoro sul Trasimeno 3.871 0,00430 227.409
Umbria Perugia 54056 Umbertide 16.763 0,01861 984.771
Umbria Perugia 54057 Valfabbrica 3.544 0,00393 208.198
Umbria Perugia 54058 Vallo di Nera 416 0,00046 24.439
Umbria Perugia 54059 Valtopina 1.458 0,00162 85.653
Veneto Padova 28001 Abano Terme 19.657 0,00400 1.219.612
Veneto Rovigo 29001 Adria 20.488 0,00417 1.271.171
Veneto Verona 23001 Affi 2.335 0,00048 144.874
Veneto Padova 28002 Agna 3.406 0,00069 211.324
Veneto Belluno 25001 Agordo 4.212 0,00086 261.332
Veneto Vicenza 24001 Agugliaro 1.409 0,00029 87.421
Veneto Belluno 25002 Alano di Piave 3.055 0,00062 189.546
Veneto Verona 23002 Albaredo d'Adige 5.336 0,00109 331.070
Veneto Vicenza 24002 Albettono 2.144 0,00044 133.024
Veneto Padova 28003 Albignasego 22.519 0,00458 1.397.183
Veneto Belluno 25003 Alleghe 1.347 0,00027 83.574
Veneto Vicenza 24003 Alonte 1.625 0,00033 100.823
Veneto Vicenza 24004 Altavilla Vicentina 11.613 0,00236 720.524
Veneto Vicenza 24005 Altissimo 2.305 0,00047 143.013
Veneto Treviso 26001 Altivole 6.710 0,00137 416.320
Veneto Verona 23003 Angiari 2.119 0,00043 131.473
Veneto Padova 28004 Anguillara Veneta 4.690 0,00095 290.989
Veneto Venezia 27001 Annone Veneto 3.961 0,00081 245.759
Veneto Treviso 26002 Arcade 4.380 0,00089 271.756
Veneto Verona 23004 Arcole 6.227 0,00127 386.352
Veneto Vicenza 24006 Arcugnano 7.884 0,00160 489.160



Veneto Rovigo 29002 Ariano nel Polesine 4.706 0,00096 291.982
Veneto Padova 28005 Arquà Petrarca 1.854 0,00038 115.031
Veneto Rovigo 29003 Arquà Polesine 2.897 0,00059 179.743
Veneto Padova 28006 Arre 2.162 0,00044 134.141
Veneto Belluno 25004 Arsiè 2.597 0,00053 161.130
Veneto Vicenza 24007 Arsiero 3.356 0,00068 208.222
Veneto Padova 28007 Arzergrande 4.674 0,00095 289.997
Veneto Vicenza 24008 Arzignano 25.823 0,00526 1.602.179
Veneto Vicenza 24009 Asiago 6.488 0,00132 402.546
Veneto Vicenza 24010 Asigliano Veneto 888 0,00018 55.096
Veneto Treviso 26003 Asolo 9.270 0,00189 575.154
Veneto Belluno 25005 Auronzo di Cadore 3.553 0,00072 220.445
Veneto Verona 23005 Badia Calavena 2.676 0,00054 166.031
Veneto Rovigo 29004 Badia Polesine 10.896 0,00222 676.038
Veneto Padova 28008 Bagnoli di Sopra 3.789 0,00077 235.087
Veneto Rovigo 29005 Bagnolo di Po 1.416 0,00029 87.855
Veneto Padova 28009 Baone 3.108 0,00063 192.835
Veneto Vicenza 24011 Barbarano Vicentino 4.528 0,00092 280.938
Veneto Padova 28010 Barbona 751 0,00015 46.596
Veneto Verona 23006 Bardolino 6.720 0,00137 416.940
Veneto Vicenza 24012 Bassano del Grappa 43.015 0,00876 2.668.850
Veneto Padova 28011 Battaglia Terme 4.060 0,00083 251.901
Veneto Verona 23007 Belfiore 2.992 0,00061 185.638
Veneto Belluno 25006 Belluno 36.618 0,00745 2.271.951
Veneto Rovigo 29006 Bergantino 2.616 0,00053 162.309
Veneto Verona 23008 Bevilacqua 1.835 0,00037 113.852
Veneto Padova 28012 Boara Pisani 2.639 0,00054 163.736



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Vicenza 24013 Bolzano Vicentino 6.467 0,00132 401.243
Veneto Verona 23009 Bonavigo 1.984 0,00040 123.097
Veneto Belluno 25007 Borca di Cadore 832 0,00017 51.621
Veneto Padova 28013 Borgoricco 8.352 0,00170 518.197
Veneto Treviso 26004 Borso del Grappa 5.815 0,00118 360.790
Veneto Rovigo 29007 Bosaro 1.447 0,00029 89.779
Veneto Verona 23010 Boschi Sant'Anna 1.419 0,00029 88.041
Veneto Verona 23011 Bosco Chiesanuova 3.661 0,00075 227.145
Veneto Padova 28014 Bovolenta 3.350 0,00068 207.850
Veneto Verona 23012 Bovolone 15.773 0,00321 978.630
Veneto Treviso 26005 Breda di Piave 7.830 0,00159 485.810
Veneto Vicenza 24014 Breganze 8.750 0,00178 542.891
Veneto Vicenza 24015 Brendola 6.649 0,00135 412.535
Veneto Verona 23013 Brentino Belluno 1.397 0,00028 86.676
Veneto Verona 23014 Brenzone 2.557 0,00052 158.648
Veneto Vicenza 24016 Bressanvido 3.135 0,00064 194.510
Veneto Vicenza 24017 Brogliano 3.780 0,00077 234.529
Veneto Padova 28015 Brugine 6.937 0,00141 430.404
Veneto Verona 23015 Bussolengo 19.574 0,00398 1.214.462
Veneto Verona 23016 Buttapietra 6.863 0,00140 425.812
Veneto Padova 28016 Cadoneghe 15.948 0,00325 989.488
Veneto Treviso 26006 Caerano di San Marco 8.031 0,00163 498.281
Veneto Belluno 25008 Calalzo di Cadore 2.261 0,00046 140.283
Veneto Verona 23017 Caldiero 7.393 0,00150 458.696
Veneto Vicenza 24018 Caldogno 11.263 0,00229 698.809
Veneto Rovigo 29008 Calto 834 0,00017 51.745
Veneto Vicenza 24019 Caltrano 2.659 0,00054 164.977



Veneto Vicenza 24020 Calvene 1.326 0,00027 82.271
Veneto Vicenza 24021 Camisano Vicentino 10.461 0,00213 649.049
Veneto Venezia 27002 Campagna Lupia 6.983 0,00142 433.258
Veneto Vicenza 24022 Campiglia dei Berici 1.787 0,00036 110.874
Veneto Padova 28020 Campo San Martino 5.793 0,00118 359.425
Veneto Padova 28017 Campodarsego 13.840 0,00282 858.698
Veneto Padova 28018 Campodoro 2.693 0,00055 167.086
Veneto Venezia 27003 Campolongo Maggiore 10.177 0,00207 631.428
Veneto Vicenza 24023 Campolongo sul Brenta 827 0,00017 51.311
Veneto Venezia 27004 Camponogara 12.736 0,00259 790.201
Veneto Padova 28019 Camposampiero 12.126 0,00247 752.353
Veneto Belluno 25023 Canale d'Agordo 1.211 0,00025 75.136
Veneto Rovigo 29009 Canaro 2.903 0,00059 180.116
Veneto Rovigo 29010 Canda 938 0,00019 58.198
Veneto Padova 28021 Candiana 2.496 0,00051 154.863
Veneto Venezia 27005 Caorle 12.016 0,00245 745.528
Veneto Treviso 26007 Cappella Maggiore 4.578 0,00093 284.040
Veneto Verona 23018 Caprino Veronese 8.198 0,00167 508.642
Veneto Treviso 26008 Carbonera 11.065 0,00225 686.524
Veneto Padova 28022 Carceri 1.607 0,00033 99.706
Veneto Padova 28023 Carmignano di Brenta 7.586 0,00154 470.671
Veneto Vicenza 24024 Carrè 3.663 0,00075 227.270
Veneto Vicenza 24025 Cartigliano 3.848 0,00078 238.748
Veneto Padova 28026 Cartura 4.588 0,00093 284.661
Veneto Padova 28027 Casale di Scodosia 4.887 0,00099 303.212
Veneto Treviso 26009 Casale sul Sile 12.635 0,00257 783.934
Veneto Verona 23019 Casaleone 6.040 0,00123 374.750



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Padova 28028 Casalserugo 5.575 0,00113 345.899
Veneto Treviso 26010 Casier 11.124 0,00226 690.185
Veneto Vicenza 24026 Cassola 14.091 0,00287 874.271
Veneto Verona 23020 Castagnaro 4.101 0,00083 254.445
Veneto Vicenza 24027 Castegnero 2.777 0,00057 172.298
Veneto Verona 23021 Castel d'Azzano 11.662 0,00237 723.565
Veneto Padova 28029 Castelbaldo 1.665 0,00034 103.304
Veneto Treviso 26011 Castelcucco 2.158 0,00044 133.892
Veneto Treviso 26012 Castelfranco Veneto 33.675 0,00686 2.089.353
Veneto Vicenza 24028 Castelgomberto 6.193 0,00126 384.242
Veneto Rovigo 29011 Castelguglielmo 1.727 0,00035 107.151
Veneto Belluno 25009 Castellavazzo 1.653 0,00034 102.560
Veneto Treviso 26013 Castello di Godego 7.087 0,00144 439.710
Veneto Rovigo 29012 Castelmasa 4.416 0,00090 273.989
Veneto Rovigo 29013 Castelnovo Bariano 3.021 0,00061 187.437
Veneto Verona 23022 Castelnuovo del Garda 12.407 0,00253 769.788
Veneto Verona 23023 Cavaion Veronese 5.338 0,00109 331.194
Veneto Venezia 27044 Cavallino-Treporti 13.408 0,00273 831.895
Veneto Venezia 27006 Cavarzere 14.983 0,00305 929.615
Veneto Treviso 26014 Cavaso del Tomba 2.976 0,00061 184.645
Veneto Verona 23024 Cazzano di Tramigna 1.521 0,00031 94.370
Veneto Venezia 27007 Ceggia 6.201 0,00126 384.739
Veneto Belluno 25010 Cencenighe Agordino 1.454 0,00030 90.213
Veneto Rovigo 29014 Ceneselli 1.908 0,00039 118.381
Veneto Verona 23025 Cerea 16.268 0,00331 1.009.342
Veneto Rovigo 29015 Ceregnano 3.814 0,00078 236.638
Veneto Verona 23026 Cerro Veronese 2.429 0,00049 150.706



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Padova 28030 Cervarese Santa Croce 5.694 0,00116 353.282
Veneto Belluno 25011 Cesiomaggiore 4.223 0,00086 262.015
Veneto Treviso 26015 Cessalto 3.785 0,00077 234.839
Veneto Vicenza 24029 Chiampo 12.892 0,00262 799.880
Veneto Treviso 26016 Chiarano 3.728 0,00076 231.302
Veneto Belluno 25012 Chies d'Alpago 1.454 0,00030 90.213
Veneto Venezia 27008 Chioggia 50.772 0,01034 3.150.131
Veneto Vicenza 24030 Chiuppano 2.625 0,00053 162.867
Veneto Belluno 25013 Cibiana di Cadore 445 0,00009 27.610
Veneto Treviso 26017 Cimadolmo 3.457 0,00070 214.488
Veneto Venezia 27009 Cinto Caomaggiore 3.299 0,00067 204.685
Veneto Padova 28031 Cinto Euganeo 2.063 0,00042 127.998
Veneto Vicenza 24031 Cison del Grappa 1.006 0,00020 62.417
Veneto Treviso 26018 Cison di Valmarino 2.701 0,00055 167.583
Veneto Padova 28032 Cittadella 20.027 0,00408 1.242.568
Veneto Padova 28033 Codevigo 6.345 0,00129 393.673
Veneto Treviso 26019 Codognè 5.356 0,00109 332.311
Veneto Vicenza 24032 Cogollo del Cengio 3.442 0,00070 213.558
Veneto Belluno 25014 Colle Santa Lucia 402 0,00008 24.942
Veneto Treviso 26020 Colle Umberto 5.154 0,00105 319.778
Veneto Verona 23027 Cologna Veneta 8.672 0,00177 538.051
Veneto Verona 23028 Colognola ai Colli 8.312 0,00169 515.715
Veneto Belluno 25015 Comelico Superiore 2.372 0,00048 147.170
Veneto Venezia 27010 Cona 3.215 0,00065 199.474
Veneto Verona 23029 Concamarise 1.071 0,00022 66.450
Veneto Vicenza 24033 Conco 2.236 0,00046 138.732
Veneto Venezia 27011 Concordia Sagittaria 10.684 0,00217 662.885



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Treviso 26021 Conegliano 35.676 0,00726 2.213.505
Veneto Padova 28034 Conselve 10.331 0,00210 640.983
Veneto Rovigo 29017 Corbola 2.575 0,00052 159.765
Veneto Treviso 26022 Cordignano 7.091 0,00144 439.959
Veneto Vicenza 24034 Cornedo Vicentino 11.967 0,00244 742.488
Veneto Treviso 26023 Cornuda 6.274 0,00128 389.268
Veneto Padova 28035 Correzzola 5.607 0,00114 347.884
Veneto Belluno 25016 Cortina d'Ampezzo 6.093 0,00124 378.038
Veneto Rovigo 29018 Costa di Rovigo 2.755 0,00056 170.933
Veneto Vicenza 24035 Costabissara 6.945 0,00141 430.900
Veneto Verona 23030 Costermano 3.554 0,00072 220.507
Veneto Vicenza 24036 Creazzo 11.155 0,00227 692.108
Veneto Vicenza 24037 Crespadoro 1.525 0,00031 94.618
Veneto Treviso 26024 Crespano del Grappa 4.726 0,00096 293.223
Veneto Rovigo 29019 Crespino 2.043 0,00042 126.757
Veneto Treviso 26025 Crocetta del Montello 6.036 0,00123 374.501
Veneto Padova 28036 Curtarolo 7.115 0,00145 441.448
Veneto Belluno 25017 Danta di Cadore 517 0,00011 32.077
Veneto Verona 23031 Dolcè 2.586 0,00053 160.447
Veneto Venezia 27012 Dolo 15.078 0,00307 935.509
Veneto Belluno 25018 Domegge di Cadore 2.613 0,00053 162.123
Veneto Padova 28106 Due Carrare 8.905 0,00181 552.508
Veneto Vicenza 24038 Dueville 14.041 0,00286 871.169
Veneto Vicenza 24039 Enego 1.898 0,00039 117.761
Veneto Venezia 27013 Eraclea 12.844 0,00261 796.901
Veneto Verona 23032 Erbè 1.779 0,00036 110.377
Veneto Verona 23033 Erbezzo 786 0,00016 48.767



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Padova 28037 Este 16.902 0,00344 1.048.679
Veneto Belluno 25019 Falcade 2.075 0,00042 128.743
Veneto Vicenza 24040 Fara Vicentino 3.976 0,00081 246.689
Veneto Belluno 25020 Farra d'Alpago 2.846 0,00058 176.579
Veneto Treviso 26026 Farra di Soligo 8.882 0,00181 551.080
Veneto Belluno 25021 Feltre 20.783 0,00423 1.289.474
Veneto Verona 23034 Ferrara di Monte Baldo 218 0,00004 13.526
Veneto Rovigo 29021 Ficarolo 2.641 0,00054 163.860
Veneto Venezia 27014 Fiesso d'Artico 7.505 0,00153 465.645
Veneto Rovigo 29022 Fiesso Umbertiano 4.374 0,00089 271.383
Veneto Treviso 26027 Follina 4.019 0,00082 249.357
Veneto Treviso 26028 Fontanelle 5.819 0,00118 361.038
Veneto Padova 28038 Fontaniva 8.201 0,00167 508.828
Veneto Treviso 26029 Fonte 6.158 0,00125 382.071
Veneto Belluno 25022 Fonzaso 3.376 0,00069 209.463
Veneto Belluno 25024 Forno di Zoldo 2.598 0,00053 161.192
Veneto Venezia 27015 Fossalta di Piave 4.247 0,00086 263.504
Veneto Venezia 27016 Fossalta di Portogruaro 6.051 0,00123 375.432
Veneto Venezia 27017 Fossò 6.736 0,00137 417.933
Veneto Vicenza 24041 Foza 737 0,00015 45.727
Veneto Rovigo 29023 Frassinelle Polesine 1.528 0,00031 94.804
Veneto Rovigo 29024 Fratta Polesine 2.772 0,00056 171.988
Veneto Treviso 26030 Fregona 3.181 0,00065 197.364
Veneto Verona 23035 Fumane 4.139 0,00084 256.803
Veneto Treviso 26031 Gaiarine 6.208 0,00126 385.173
Veneto Rovigo 29025 Gaiba 1.127 0,00023 69.924
Veneto Padova 28039 Galliera Veneta 7.127 0,00145 442.192



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Vicenza 24042 Gallio 2.483 0,00051 154.057
Veneto Padova 28040 Galzignano Terme 4.435 0,00090 275.168
Veneto Vicenza 24043 Gambellara 3.377 0,00069 209.525
Veneto Vicenza 24044 Gambugliano 840 0,00017 52.117
Veneto Verona 23036 Garda 3.992 0,00081 247.682
Veneto Rovigo 29026 Gavello 1.671 0,00034 103.677
Veneto Padova 28041 Gazzo 4.195 0,00085 260.277
Veneto Verona 23037 Gazzo Veronese 5.572 0,00113 345.713
Veneto Rovigo 29027 Giacciano con Baruchella 2.236 0,00046 138.732
Veneto Treviso 26032 Giavera del Montello 5.163 0,00105 320.336
Veneto Treviso 26033 Godega di Sant'Urbano 6.140 0,00125 380.954
Veneto Treviso 26034 Gorgo al Monticano 4.183 0,00085 259.533
Veneto Belluno 25025 Gosaldo 762 0,00016 47.278
Veneto Vicenza 24045 Grancona 1.879 0,00038 116.582
Veneto Padova 28042 Grantorto 4.642 0,00094 288.011
Veneto Padova 28043 Granze 2.016 0,00041 125.082
Veneto Verona 23038 Grezzana 10.878 0,00221 674.922
Veneto Vicenza 24046 Grisignano di Zocco 4.292 0,00087 266.296
Veneto Venezia 27018 Gruaro 2.823 0,00057 175.152
Veneto Vicenza 24047 Grumolo delle Abbadesse 3.778 0,00077 234.405
Veneto Rovigo 29028 Guarda Veneta 1.210 0,00025 75.074
Veneto Verona 23039 Illasi 5.307 0,00108 329.271
Veneto Verona 23040 Isola della Scala 11.513 0,00234 714.320
Veneto Verona 23041 Isola Rizza 3.234 0,00066 200.652
Veneto Vicenza 24048 Isola Vicentina 9.319 0,00190 578.194
Veneto Treviso 26035 Istrana 9.182 0,00187 569.694
Veneto Venezia 27019 Jesolo 25.232 0,00514 1.565.510



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Belluno 25027 La Valle Agordina 1.187 0,00024 73.647
Veneto Vicenza 24049 Laghi 128 0,00003 7.942
Veneto Belluno 25026 Lamon 3.135 0,00064 194.510
Veneto Vicenza 24050 Lastebasse 237 0,00005 14.705
Veneto Verona 23042 Lavagno 7.870 0,00160 488.291
Veneto Verona 23043 Lazise 6.877 0,00140 426.681
Veneto Verona 23044 Legnago 25.556 0,00520 1.585.613
Veneto Padova 28044 Legnaro 8.459 0,00172 524.836
Veneto Rovigo 29029 Lendinara 12.247 0,00249 759.861
Veneto Belluno 25028 Lentiai 3.012 0,00061 186.878
Veneto Belluno 25029 Limana 4.983 0,00101 309.168
Veneto Padova 28045 Limena 7.633 0,00155 473.587
Veneto Belluno 25030 Livinallongo del Col di Lana 1.403 0,00029 87.049
Veneto Vicenza 24051 Longare 5.629 0,00115 349.249
Veneto Belluno 25031 Longarone 4.047 0,00082 251.095
Veneto Vicenza 24052 Lonigo 16.070 0,00327 997.057
Veneto Padova 28046 Loreggia 7.247 0,00148 449.638
Veneto Belluno 25032 Lorenzago di Cadore 588 0,00012 36.482
Veneto Rovigo 29030 Loreo 3.732 0,00076 231.551
Veneto Treviso 26036 Loria 9.004 0,00183 558.650
Veneto Padova 28047 Lozzo Atestino 3.243 0,00066 201.211
Veneto Belluno 25033 Lozzo di Cadore 1.562 0,00032 96.914
Veneto Vicenza 24053 Lugo di Vicenza 3.765 0,00077 233.598
Veneto Rovigo 29031 Lusia 3.598 0,00073 223.237
Veneto Vicenza 24054 Lusiana 2.836 0,00058 175.959
Veneto Verona 23045 Malcesine 3.715 0,00076 230.496
Veneto Vicenza 24055 Malo 14.510 0,00295 900.268



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Treviso 26037 Mansuè 4.939 0,00101 306.438
Veneto Verona 23046 Marano di Valpolicella 3.125 0,00064 193.890
Veneto Vicenza 24056 Marano Vicentino 9.767 0,00199 605.990
Veneto Venezia 27020 Marcon 15.425 0,00314 957.039
Veneto Treviso 26038 Mareno di Piave 9.492 0,00193 588.928
Veneto Vicenza 24057 Marostica 13.761 0,00280 853.796
Veneto Venezia 27021 Martellago 21.223 0,00432 1.316.773
Veneto Treviso 26039 Maser 4.947 0,00101 306.935
Veneto Padova 28048 Maserà di Padova 9.019 0,00184 559.581
Veneto Treviso 26040 Maserada sul Piave 9.360 0,00191 580.738
Veneto Padova 28049 Masi 1.809 0,00037 112.239
Veneto Vicenza 24058 Mason Vicentino 3.488 0,00071 216.412
Veneto Padova 28050 Massanzago 5.783 0,00118 358.804
Veneto Treviso 26041 Meduna di Livenza 2.957 0,00060 183.466
Veneto Padova 28051 Megliadino San Fidenzio 2.006 0,00041 124.462
Veneto Padova 28052 Megliadino San Vitale 2.014 0,00041 124.958
Veneto Belluno 25034 Mel 6.284 0,00128 389.889
Veneto Rovigo 29032 Melara 1.917 0,00039 118.940
Veneto Venezia 27022 Meolo 6.476 0,00132 401.801
Veneto Padova 28053 Merlara 2.916 0,00059 180.922
Veneto Padova 28054 Mestrino 10.800 0,00220 670.082
Veneto Verona 23047 Mezzane di Sotto 2.344 0,00048 145.433
Veneto Treviso 26042 Miane 3.552 0,00072 220.383
Veneto Verona 23048 Minerbe 4.783 0,00097 296.760
Veneto Venezia 27023 Mira 38.857 0,00791 2.410.869
Veneto Venezia 27024 Mirano 26.795 0,00545 1.662.486
Veneto Treviso 26043 Mogliano Veneto 28.125 0,00573 1.745.006



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Vicenza 24059 Molvena 2.644 0,00054 164.046
Veneto Treviso 26044 Monastier di Treviso 4.096 0,00083 254.135
Veneto Treviso 26045 Monfumo 1.460 0,00030 90.585
Veneto Padova 28055 Monselice 17.603 0,00358 1.092.172
Veneto Padova 28056 Montagnana 9.546 0,00194 592.278
Veneto Vicenza 24063 Monte di Malo 2.881 0,00059 178.751
Veneto Vicenza 24060 Montebello Vicentino 6.557 0,00133 406.827
Veneto Treviso 26046 Montebelluna 30.948 0,00630 1.920.158
Veneto Verona 23049 Montecchia di Crosara 4.527 0,00092 280.876
Veneto Vicenza 24061 Montecchio Maggiore 23.857 0,00486 1.480.199
Veneto Vicenza 24062 Montecchio Precalcino 5.031 0,00102 312.147
Veneto Verona 23050 Monteforte d'Alpone 8.485 0,00173 526.449
Veneto Vicenza 24064 Montegalda 3.391 0,00069 210.393
Veneto Vicenza 24065 Montegaldella 1.808 0,00037 112.177
Veneto Padova 28057 Montegrotto Terme 11.025 0,00224 684.042
Veneto Vicenza 24066 Monteviale 2.503 0,00051 155.298
Veneto Vicenza 24067 Monticello Conte Otto 9.252 0,00188 574.037
Veneto Vicenza 24068 Montorso Vicentino 3.172 0,00065 196.806
Veneto Treviso 26047 Morgano 4.233 0,00086 262.635
Veneto Treviso 26048 Moriago della Battaglia 2.807 0,00057 174.159
Veneto Vicenza 24069 Mossano 1.808 0,00037 112.177
Veneto Treviso 26049 Motta di Livenza 10.663 0,00217 661.582
Veneto Verona 23051 Mozzecane 6.743 0,00137 418.367
Veneto Venezia 27025 Musile di Piave 11.504 0,00234 713.762
Veneto Vicenza 24070 Mussolente 7.717 0,00157 478.798
Veneto Vicenza 24071 Nanto 3.009 0,00061 186.692
Veneto Verona 23052 Negrar 17.207 0,00350 1.067.602



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Treviso 26050 Nervesa della Battaglia 6.976 0,00142 432.823
Veneto Venezia 27026 Noale 15.749 0,00321 977.141
Veneto Verona 23053 Nogara 8.670 0,00176 537.927
Veneto Verona 23054 Nogarole Rocca 3.464 0,00071 214.923
Veneto Vicenza 24072 Nogarole Vicentino 1.114 0,00023 69.118
Veneto Vicenza 24073 Nove 5.060 0,00103 313.946
Veneto Venezia 27027 Noventa di Piave 6.721 0,00137 417.002
Veneto Padova 28058 Noventa Padovana 10.814 0,00220 670.951
Veneto Vicenza 24074 Noventa Vicentina 8.800 0,00179 545.993
Veneto Rovigo 29033 Occhiobello 11.403 0,00232 707.495
Veneto Treviso 26051 Oderzo 20.110 0,00409 1.247.718
Veneto Verona 23055 Oppeano 9.304 0,00189 577.263
Veneto Vicenza 24075 Orgiano 3.204 0,00065 198.791
Veneto Treviso 26052 Ormelle 4.502 0,00092 279.325
Veneto Treviso 26053 Orsago 3.869 0,00079 240.051
Veneto Padova 28059 Ospedaletto Euganeo 5.908 0,00120 366.560
Veneto Belluno 25035 Ospitale di Cadore 337 0,00007 20.909
Veneto Treviso 26054 Paderno del Grappa 2.165 0,00044 134.327
Veneto Padova 28060 Padova 212.989 0,04336 13.214.826
Veneto Treviso 26055 Paese 21.776 0,00443 1.351.084
Veneto Verona 23056 Palù 1.282 0,00026 79.541
Veneto Rovigo 29034 Papozze 1.680 0,00034 104.235
Veneto Verona 23057 Pastrengo 2.809 0,00057 174.283
Veneto Belluno 25036 Pedavena 4.424 0,00090 274.485
Veneto Vicenza 24076 Pedemonte 778 0,00016 48.271
Veneto Treviso 26056 Pederobba 7.565 0,00154 469.368
Veneto Belluno 25037 Perarolo di Cadore 379 0,00008 23.515



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Padova 28061 Pernumia 3.957 0,00081 245.511
Veneto Verona 23058 Pescantina 16.088 0,00327 998.174
Veneto Verona 23059 Peschiera del Garda 9.847 0,00200 610.954
Veneto Rovigo 29035 Pettorazza Grimani 1.707 0,00035 105.910
Veneto Padova 28062 Piacenza d'Adige 1.415 0,00029 87.793
Veneto Vicenza 24077 Pianezze 2.062 0,00042 127.936
Veneto Venezia 27028 Pianiga 11.737 0,00239 728.218
Veneto Padova 28063 Piazzola sul Brenta 11.119 0,00226 689.874
Veneto Belluno 25038 Pieve d'Alpago 1.983 0,00040 123.035
Veneto Belluno 25039 Pieve di Cadore 4.038 0,00082 250.536
Veneto Treviso 26057 Pieve di Soligo 12.131 0,00247 752.664
Veneto Rovigo 29036 Pincara 1.271 0,00026 78.859
Veneto Padova 28064 Piombino Dese 9.366 0,00191 581.110
Veneto Padova 28065 Piove di Sacco 19.109 0,00389 1.185.611
Veneto Vicenza 24078 Piovene Rocchette 8.324 0,00169 516.460
Veneto Vicenza 24079 Pojana Maggiore 4.516 0,00092 280.194
Veneto Rovigo 29037 Polesella 4.183 0,00085 259.533
Veneto Padova 28066 Polverara 3.002 0,00061 186.258
Veneto Padova 28067 Ponso 2.429 0,00049 150.706
Veneto Treviso 26058 Ponte di Piave 8.197 0,00167 508.580
Veneto Belluno 25040 Ponte nelle Alpi 8.499 0,00173 527.317
Veneto Padova 28069 Ponte San Nicolò 13.292 0,00271 824.697
Veneto Rovigo 29038 Pontecchio Polesine 1.971 0,00040 122.290
Veneto Padova 28068 Pontelongo 3.984 0,00081 247.186
Veneto Treviso 26059 Ponzano Veneto 12.218 0,00249 758.061
Veneto Rovigo 29039 Porto Tolle 10.192 0,00207 632.359
Veneto Rovigo 29052 Porto Viro 14.700 0,00299 912.056



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Treviso 26060 Portobuffolè 806 0,00016 50.008
Veneto Venezia 27029 Portogruaro 25.406 0,00517 1.576.306
Veneto Vicenza 24080 Posina 592 0,00012 36.730
Veneto Treviso 26061 Possagno 2.255 0,00046 139.911
Veneto Vicenza 24081 Pove del Grappa 3.100 0,00063 192.338
Veneto Treviso 26062 Povegliano 5.069 0,00103 314.504
Veneto Verona 23060 Povegliano Veronese 7.145 0,00145 443.309
Veneto Vicenza 24082 Pozzoleone 2.816 0,00057 174.718
Veneto Padova 28070 Pozzonovo 3.712 0,00076 230.310
Veneto Venezia 27030 Pramaggiore 4.710 0,00096 292.230
Veneto Treviso 26063 Preganziol 16.988 0,00346 1.054.014
Veneto Verona 23061 Pressana 2.564 0,00052 159.082
Veneto Belluno 25041 Puos d'Alpago 2.478 0,00050 153.747
Veneto Venezia 27031 Quarto d'Altino 8.077 0,00164 501.135
Veneto Belluno 25042 Quero 2.536 0,00052 157.345
Veneto Treviso 26064 Quinto di Treviso 9.807 0,00200 608.472
Veneto Vicenza 24083 Quinto Vicentino 5.706 0,00116 354.027
Veneto Vicenza 24084 Recoaro Terme 6.849 0,00139 424.944
Veneto Treviso 26065 Refrontolo 1.815 0,00037 112.611
Veneto Treviso 26066 Resana 9.216 0,00188 571.803
Veneto Treviso 26067 Revine Lago 2.269 0,00046 140.779
Veneto Treviso 26068 Riese Pio X 10.923 0,00222 677.714
Veneto Belluno 25043 Rivamonte Agordino 679 0,00014 42.128
Veneto Verona 23062 Rivoli Veronese 2.122 0,00043 131.659
Veneto Vicenza 24085 Roana 4.248 0,00086 263.566
Veneto Belluno 25044 Rocca Pietore 1.341 0,00027 83.202
Veneto Vicenza 24086 Romano d'Ezzelino 14.688 0,00299 911.312



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Verona 23063 Roncà 3.732 0,00076 231.551
Veneto Treviso 26069 Roncade 14.041 0,00286 871.169
Veneto Verona 23064 Ronco all'Adige 6.190 0,00126 384.056
Veneto Vicenza 24087 Rosà 13.970 0,00284 866.764
Veneto Rovigo 29040 Rosolina 6.495 0,00132 402.980
Veneto Vicenza 24088 Rossano Veneto 7.875 0,00160 488.602
Veneto Vicenza 24089 Rotzo 623 0,00013 38.654
Veneto Verona 23065 Roverchiara 2.858 0,00058 177.324
Veneto Verona 23067 Roverè Veronese 2.192 0,00045 136.002
Veneto Verona 23066 Roveredo di Guà 1.552 0,00032 96.293
Veneto Rovigo 29041 Rovigo 52.118 0,01061 3.233.643
Veneto Padova 28071 Rovolon 4.695 0,00096 291.300
Veneto Padova 28072 Rubano 15.347 0,00312 952.199
Veneto Padova 28073 Saccolongo 4.886 0,00099 303.150
Veneto Rovigo 29042 Salara 1.219 0,00025 75.632
Veneto Vicenza 24090 Salcedo 1.022 0,00021 63.410
Veneto Padova 28074 Saletto 2.752 0,00056 170.747
Veneto Treviso 26070 Salgareda 6.611 0,00135 410.177
Veneto Verona 23068 Salizzole 3.776 0,00077 234.281
Veneto Venezia 27032 Salzano 12.644 0,00257 784.492
Veneto Rovigo 29043 San Bellino 1.208 0,00025 74.950
Veneto Treviso 26071 San Biagio di Callalta 13.157 0,00268 816.321
Veneto Verona 23069 San Bonifacio 20.255 0,00412 1.256.714
Veneto Venezia 27033 San Donà di Piave 41.247 0,00840 2.559.155
Veneto Treviso 26072 San Fior 6.881 0,00140 426.929
Veneto Vicenza 24092 San Germano dei Berici 1.168 0,00024 72.468
Veneto Padova 28075 San Giorgio delle Pertiche 9.893 0,00201 613.808



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Padova 28076 San Giorgio in Bosco 6.302 0,00128 391.005
Veneto Verona 23070 San Giovanni Ilarione 5.193 0,00106 322.198
Veneto Verona 23071 San Giovanni Lupatoto 23.860 0,00486 1.480.385
Veneto Belluno 25045 San Gregorio nelle Alpi 1.624 0,00033 100.760
Veneto Verona 23073 San Martino Buon Albergo 14.017 0,00285 869.680
Veneto Padova 28077 San Martino di Lupari 13.188 0,00268 818.245
Veneto Rovigo 29044 San Martino di Venezze 4.045 0,00082 250.971
Veneto Verona 23074 San Mauro di Saline 565 0,00012 35.055
Veneto Venezia 27034 San Michele al Tagliamento 12.040 0,00245 747.017
Veneto Vicenza 24093 San Nazario 1.811 0,00037 112.363
Veneto Belluno 25046 San Nicolò di Comelico 419 0,00009 25.997
Veneto Belluno 25047 San Pietro di Cadore 1.750 0,00036 108.578
Veneto Treviso 26073 San Pietro di Feletto 5.441 0,00111 337.585
Veneto Verona 23075 San Pietro di Morubio 2.967 0,00060 184.086
Veneto Verona 23076 San Pietro in Cariano 13.118 0,00267 813.902
Veneto Padova 28078 San Pietro in Gu 4.608 0,00094 285.902
Veneto Vicenza 24094 San Pietro Mussolino 1.613 0,00033 100.078
Veneto Padova 28079 San Pietro Viminario 2.957 0,00060 183.466
Veneto Treviso 26074 San Polo di Piave 5.007 0,00102 310.658
Veneto Belluno 25049 San Tomaso Agordino 720 0,00015 44.672
Veneto Treviso 26076 San Vendemiano 10.089 0,00205 625.968
Veneto Belluno 25051 San Vito di Cadore 1.851 0,00038 114.845
Veneto Vicenza 24096 San Vito di Leguzzano 3.578 0,00073 221.996
Veneto Verona 23079 San Zeno di Montagna 1.365 0,00028 84.691
Veneto Treviso 26077 San Zenone degli Ezzelini 7.413 0,00151 459.937
Veneto Vicenza 24091 Sandrigo 8.620 0,00175 534.825
Veneto Verona 23072 Sanguinetto 4.153 0,00085 257.671



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Belluno 25048 Santa Giustina 6.842 0,00139 424.509
Veneto Padova 28080 Santa Giustina in Colle 7.216 0,00147 447.714
Veneto Treviso 26075 Santa Lucia di Piave 8.912 0,00181 552.942
Veneto Padova 28081 Santa Margherita d'Adige 2.375 0,00048 147.356
Veneto Venezia 27035 Santa Maria di Sala 17.226 0,00351 1.068.781
Veneto Verona 23077 Sant'Ambrogio di Valpolicella 11.509 0,00234 714.072
Veneto Padova 28082 Sant'Angelo di Piove di Sacco 7.223 0,00147 448.148
Veneto Verona 23078 Sant'Anna d'Alfaedo 2.608 0,00053 161.812
Veneto Padova 28083 Sant'Elena 2.319 0,00047 143.882
Veneto Belluno 25050 Santo Stefano di Cadore 2.684 0,00055 166.528
Veneto Venezia 27036 Santo Stino di Livenza 13.027 0,00265 808.256
Veneto Vicenza 24095 Santorso 5.823 0,00119 361.286
Veneto Padova 28084 Sant'Urbano 2.182 0,00044 135.381
Veneto Padova 28085 Saonara 10.003 0,00204 620.633
Veneto Belluno 25052 Sappada 1.314 0,00027 81.527
Veneto Vicenza 24097 Sarcedo 5.327 0,00108 330.512
Veneto Vicenza 24098 Sarego 6.545 0,00133 406.082
Veneto Treviso 26078 Sarmede 3.222 0,00066 199.908
Veneto Vicenza 24099 Schiavon 2.601 0,00053 161.378
Veneto Vicenza 24100 Schio 39.586 0,00806 2.456.099
Veneto Venezia 27037 Scorzè 19.032 0,00387 1.180.834
Veneto Belluno 25053 Sedico 9.820 0,00200 609.278
Veneto Treviso 26079 Segusino 1.995 0,00041 123.779
Veneto Belluno 25054 Selva di Cadore 524 0,00011 32.511
Veneto Verona 23080 Selva di Progno 953 0,00019 59.129
Veneto Padova 28086 Selvazzano Dentro 22.172 0,00451 1.375.654
Veneto Belluno 25055 Seren del Grappa 2.646 0,00054 164.170



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Treviso 26080 Sernaglia della Battaglia 6.381 0,00130 395.907
Veneto Treviso 26081 Silea 10.052 0,00205 623.673
Veneto Verona 23081 Soave 6.929 0,00141 429.907
Veneto Vicenza 24101 Solagna 1.921 0,00039 119.188
Veneto Padova 28087 Solesino 7.178 0,00146 445.356
Veneto Verona 23082 Sommacampagna 14.690 0,00299 911.436
Veneto Verona 23083 Sona 16.992 0,00346 1.054.263
Veneto Verona 23084 Sorgà 3.188 0,00065 197.798
Veneto Belluno 25056 Sospirolo 3.237 0,00066 200.839
Veneto Vicenza 24102 Sossano 4.437 0,00090 275.292
Veneto Belluno 25057 Soverzene 428 0,00009 26.555
Veneto Vicenza 24103 Sovizzo 6.867 0,00140 426.061
Veneto Belluno 25058 Sovramonte 1.571 0,00032 97.472
Veneto Venezia 27038 Spinea 26.674 0,00543 1.654.979
Veneto Treviso 26082 Spresiano 11.571 0,00236 717.919
Veneto Padova 28088 Stanghella 4.445 0,00090 275.788
Veneto Rovigo 29045 Stienta 3.322 0,00068 206.112
Veneto Venezia 27039 Stra 7.636 0,00155 473.773
Veneto Treviso 26083 Susegana 12.082 0,00246 749.623
Veneto Rovigo 29046 Taglio di Po 8.534 0,00174 529.489
Veneto Belluno 25059 Taibon Agordino 1.795 0,00037 111.370
Veneto Belluno 25060 Tambre 1.425 0,00029 88.414
Veneto Treviso 26084 Tarzo 4.609 0,00094 285.964
Veneto Venezia 27040 Teglio Veneto 2.297 0,00047 142.517
Veneto Padova 28089 Teolo 8.850 0,00180 549.095
Veneto Padova 28090 Terrassa Padovana 2.531 0,00052 157.035
Veneto Verona 23085 Terrazzo 2.334 0,00048 144.812



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Vicenza 24104 Tezze sul Brenta 12.569 0,00256 779.839
Veneto Vicenza 24105 Thiene 23.287 0,00474 1.444.834
Veneto Padova 28091 Tombolo 8.262 0,00168 512.613
Veneto Vicenza 24106 Tonezza del Cimone 592 0,00012 36.730
Veneto Venezia 27041 Torre di Mosto 4.743 0,00097 294.278
Veneto Vicenza 24107 Torrebelvicino 6.047 0,00123 375.184
Veneto Padova 28092 Torreglia 6.231 0,00127 386.600
Veneto Verona 23086 Torri del Benaco 2.924 0,00060 181.419
Veneto Vicenza 24108 Torri di Quartesolo 11.827 0,00241 733.802
Veneto Padova 28093 Trebaseleghe 12.481 0,00254 774.379
Veneto Rovigo 29047 Trecenta 3.018 0,00061 187.251
Veneto Verona 23087 Tregnago 4.949 0,00101 307.059
Veneto Verona 23088 Trevenzuolo 2.736 0,00056 169.754
Veneto Treviso 26085 Trevignano 10.572 0,00215 655.936
Veneto Treviso 26086 Treviso 82.208 0,01673 5.100.566
Veneto Padova 28094 Tribano 4.471 0,00091 277.402
Veneto Belluno 25061 Trichiana 4.797 0,00098 297.628
Veneto Vicenza 24110 Trissino 8.554 0,00174 530.730
Veneto Padova 28095 Urbana 2.181 0,00044 135.319
Veneto Vicenza 24111 Valdagno 26.829 0,00546 1.664.596
Veneto Vicenza 24112 Valdastico 1.407 0,00029 87.297
Veneto Treviso 26087 Valdobbiadene 10.843 0,00221 672.750
Veneto Verona 23089 Valeggio sul Mincio 14.175 0,00289 879.483
Veneto Belluno 25062 Vallada Agordina 518 0,00011 32.139
Veneto Belluno 25063 Valle di Cadore 2.071 0,00042 128.494
Veneto Vicenza 24113 Valli del Pasubio 3.398 0,00069 210.828
Veneto Vicenza 24114 Valstagna 1.894 0,00039 117.513



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Belluno 25064 Vas 853 0,00017 52.924
Veneto Treviso 26088 Vazzola 7.101 0,00145 440.579
Veneto Treviso 26089 Vedelago 16.614 0,00338 1.030.810
Veneto Padova 28096 Veggiano 4.441 0,00090 275.540
Veneto Vicenza 24115 Velo d'Astico 2.429 0,00049 150.706
Veneto Verona 23090 Velo Veronese 790 0,00016 49.015
Veneto Venezia 27042 Venezia 270.801 0,05513 16.801.751
Veneto Verona 23091 Verona 264.475 0,05384 16.409.256
Veneto Verona 23092 Veronella 4.620 0,00094 286.646
Veneto Padova 28097 Vescovana 1.661 0,00034 103.056
Veneto Verona 23093 Vestenanova 2.678 0,00055 166.156
Veneto Vicenza 24116 Vicenza 115.550 0,02352 7.169.258
Veneto Treviso 26090 Vidor 3.803 0,00077 235.956
Veneto Verona 23094 Vigasio 9.109 0,00185 565.165
Veneto Padova 28098 Vighizzolo d'Este 939 0,00019 58.260
Veneto Belluno 25065 Vigo di Cadore 1.565 0,00032 97.100
Veneto Padova 28099 Vigodarzere 12.756 0,00260 791.441
Veneto Venezia 27043 Vigonovo 9.917 0,00202 615.297
Veneto Padova 28100 Vigonza 21.879 0,00445 1.357.475
Veneto Verona 23095 Villa Bartolomea 5.861 0,00119 363.644
Veneto Padova 28101 Villa del Conte 5.524 0,00112 342.735
Veneto Padova 28102 Villa Estense 2.344 0,00048 145.433
Veneto Rovigo 29048 Villadose 5.259 0,00107 326.293
Veneto Verona 23096 Villafranca di Verona 32.866 0,00669 2.039.159
Veneto Padova 28103 Villafranca Padovana 9.624 0,00196 597.118
Veneto Vicenza 24117 Villaga 1.988 0,00040 123.345
Veneto Rovigo 29049 Villamarzana 1.254 0,00026 77.804



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Veneto Rovigo 29050 Villanova del Ghebbo 2.179 0,00044 135.195
Veneto Padova 28104 Villanova di Camposampiero 5.837 0,00119 362.155
Veneto Rovigo 29051 Villanova Marchesana 1.086 0,00022 67.380
Veneto Vicenza 24118 Villaverla 6.230 0,00127 386.538
Veneto Treviso 26091 Villorba 17.995 0,00366 1.116.493
Veneto Treviso 26092 Vittorio Veneto 29.210 0,00595 1.812.324
Veneto Padova 28105 Vo' 3.421 0,00070 212.255
Veneto Belluno 25066 Vodo Cadore 896 0,00018 55.592
Veneto Treviso 26093 Volpago del Montello 9.916 0,00202 615.235
Veneto Belluno 25067 Voltago Agordino 950 0,00019 58.942
Veneto Vicenza 24119 Zanè 6.600 0,00134 409.495
Veneto Treviso 26094 Zenson di Piave 1.858 0,00038 115.279
Veneto Vicenza 24120 Zermeghedo 1.383 0,00028 85.808
Veneto Treviso 26095 Zero Branco 10.763 0,00219 667.786
Veneto Verona 23097 Zevio 14.332 0,00292 889.224
Veneto Verona 23098 Zimella 4.906 0,00100 304.391
Veneto Belluno 25068 Zoldo Alto 1.058 0,00022 65.643
Veneto Belluno 25069 Zoppè di Cadore 271 0,00006 16.814
Veneto Vicenza 24121 Zovencedo 816 0,00017 50.628
Veneto Vicenza 24122 Zugliano 6.766 0,00138 419.794
totale 51.234.727 2.889.000.000



Decreto interministeriale

21 giugno 2011

Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito, o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi ad immobili ubicati nel loro territorio;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che – previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

Considerato che lo stesso comma 7 dell'art. 2 dispone altresì che nel riparto si tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al trenta per cento della dotazione del fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti;

Dato atto, pertanto, che una quota del fondo pari ad euro 2.512.774.377,39 va attribuita in base al numero di abitanti di ciascun comune;



Considerato, altresì, che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta al momento definita e, quindi, per il solo anno 2011, in attesa della loro definizione, non è possibile tenerne conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;

Visto che l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 7 prescrive che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita in favore dei predetti enti una quota non inferiore al venti per cento della dotazione del fondo al netto della quota del trenta per cento da ridistribuire tra i comuni in base al numero dei residenti;

Considerato che non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa il termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 26 a 30, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010;

Considerato inoltre che, ai fini della determinazione del fondo sperimentale di cui all'art. 2, comma 3, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

Visto il comma 10, secondo periodo, dell'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011 in base al quale, finché non sono disponibili i dati del gettito comunale relativamente all'ambito provinciale, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Considerato che l'art. 2, comma 4, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione della percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e le modalità di applicazione della medesima



disposizione, disponendone l'assegnazione, pro quota, a ciascun comune per l'anno 2011;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, viene attribuito ai comuni il gettito o quote di gettito di alcuni tributi relativi ad immobili ubicati nel loro territorio;

Considerati i dati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, circa il peso delle imposte sugli immobili ubicati nei comuni delle regioni a statuto ordinario;

Vista la documentazione agli atti della Copaff con la quale si è proceduto alla revisione ed aggiornamento, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2011, delle tabelle contenute nella Relazione Copaff in data 8 giugno 2010 e concernenti le tipologie di trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni, da fiscalizzare, ovvero non fiscalizzati, in conformità alle disposizioni recate dalla legge n. 42 del 2009;

Considerato, in particolare, che nella predetta seduta del 19 maggio 2011 della Copaff, si è provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare o meno, già rassegnata con la precedente relazione dell'8 giugno 2010 e presa come riferimento dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 23 del 2011, effettuando nell'occasione una nuova verifica dei dati, anche per tenere conto delle modifiche medio tempore intervenute sui trasferimenti erariali, e che pertanto l'importo aggiornato dei trasferimenti fiscalizzati è determinato in euro 11.264.914.591,29;

Considerato che l'importo dei trasferimenti fiscalizzati di euro 11.264.914.591,29 risulta superiore di euro 21.914.591,29, a quello stimato nella sopra richiamata relazione tecnica, quale importo dei trasferimenti da ridurre, e che ciò comporta l'equivalente rideterminazione del fondo di riequilibrio, originariamente fissato in euro 8.354.000.000,00, in euro 8.375.914.591,29, atteso che l'importo della compartecipazione al gettito dell'IVA è collegato direttamente alle entrate del relativo



gettito prodotto e, in quanto tale, rimane stabile nel suo ammontare di euro 2.889.000.000,00 per l'anno 2011;

Ritenuto in fase di prima applicazione della distribuzione del fondo di riequilibrio, di fare riferimento, al solo fine di operare i calcoli di confronto, agli effetti che si produrrebbero con l'applicazione delle regole di attribuzione dei trasferimenti erariali già vigenti per l'anno 2010, a valere sulle dotazioni di risorse attribuite con la legge di bilancio 2011, ricavando così delle spettanze figurative per ciascun comune relative all'anno 2011;

Ritenuto anche al fine di rispettare l'intenzione del legislatore di attribuire risorse specifiche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Considerato che con legge della regione Lombardia 10 febbraio 2011, n. 1, i comuni di Rumo, Germasino e Gravedona in provincia di Como si sono fusi nel comune di Gravedona ed Uniti, per cui il numero complessivo dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario interessati al presente provvedimento ammontano a 6.700 enti;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011;

Preso atto che nello stesso accordo è stata accolta la richiesta, formulata dall'ANCI nel corso della riunione tecnica del 30 maggio 2011, di istituire, nell'ambito del tavolo tecnico-politico in materia di finanza locale, un tavolo permanente per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni ivi contenute relative all'autonomia finanziaria dei comuni;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del previsto decreto;



Decreta:

Art. 1.

Alimentazione del fondo sperimentale di riequilibrio

1. Il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è alimentato con il gettito indicato nei commi 1 e 2 del medesimo art. 2 e viene determinato, per l'anno 2011, nell'importo complessivo di euro 8.375.914.591,29, secondo quanto specificato in premessa.

Art. 2.

Modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio

per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti 1. Per l'anno 2011 è attribuito a ciascun comune con popolazione sino a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario:

- a) un importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, assegnato in relazione al numero dei residenti al 31 dicembre 2009;
- b) un importo destinato a garantire risorse in misura complessivamente pari alla spettanza per il singolo ente dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo, per l'anno 2011, come specificato in premessa. 2. L'importo di cui al comma 1, lettera b) , non è assegnato ai comuni per i quali l'attribuzione a titolo di compartecipazione al gettito dell'IVA, sommata a quella di cui al comma 1, lettera a) sia pari o superiore alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati.

Art. 3.

Modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio

per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

1. Per l'anno 2011, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, è attribuito a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario:



- a) un importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, assegnato in relazione al numero dei residenti al 31 dicembre 2009;
- b) un importo che ha come base il 10 per cento del fondo medesimo, assegnato in proporzione al peso di ciascun comune dei tributi immobiliari di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. L'importo complessivamente attribuito a ciascun comune per compartecipazione al gettito dell'IVA e per le assegnazioni a valere sul fondo di riequilibrio di cui al comma 1, non può essere superiore al 110 per cento della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati dell'anno 2011, fatto salvo che tale soglia venga superata con l'attribuzione da compartecipazione al gettito dell'IVA, sommata alla sola assegnazione di cui al comma 1, lettera a) .
3. I comuni che con le assegnazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , unitamente a quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, non ricevono un importo almeno pari a quello della spettanza dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo per l'anno 2011, partecipano al riparto della restante dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio fino al raggiungimento del 99,72 % della citata spettanza figurativa.

Art. 4.

Tempistica di pagamento del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell'IVA

1. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell'IVA, per l'anno 2011, vengono effettuati dal Ministero dell'interno con la seguente tempistica:
- il fondo sperimentale di riequilibrio, in sede di prima applicazione, è attribuito, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre;



la compartecipazione al gettito dell'IVA, in sede di prima applicazione, è attribuita, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre.

2. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell'IVA di cui al comma precedente, verranno conguagliati con gli importi attribuiti a titolo di acconto secondo le disposizioni recate dall'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 5.

Istituzione di un tavolo di confronto per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti

1. È istituito un tavolo di confronto, nell'ambito del tavolo tecnico-politico permanente in materia di finanza locale, per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni ivi contenute relative all'autonomia finanziaria dei comuni, secondo quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011, richiamato in premessa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 21 giugno 2011

Il Ministro dell'interno MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011

Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 248



Decreto del Ministero dell'Interno

21 giugno 2011

Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che i trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui allo stesso art. 2, comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al successivo comma 4 e al netto del gettito di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 2;

Considerato che l'applicazione del richiamato art. 2, comma 6, concernente l'accisa sull'energia elettrica, decorre dall'anno 2012 e, quindi, si tratta di disposizioni che non trovano efficacia nell'anno 2011;

Visti i prospetti agli atti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fi scale (Copaff), da ultimo quella relativa alla seduta del 19 maggio 2011, che individuano le singole voci, nonché il corrispondente ammontare dei trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, da fiscalizzare, - ovvero - non fiscalizzabili, in conformità alle disposizioni recate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che i predetti prospetti quantificano, complessivamente in euro 11.264.914.591,29 le risorse da fiscalizzare e in euro 610.568.756,46 quelle non fiscalizzabili;



Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quindi nella misura di complessivi euro 2.889.000.000, come risulta dall'applicazione della metodologia di cui all'allegato A) , che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 giugno 2011 con il quale sono state stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2011, che è stato determinato in euro 8.375.914.591,29;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'interno ha corrisposto, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010 e che detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2009;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere all'emanazione del previsto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione dei trasferimenti erariali

1. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, sono ridotti nella misura complessiva di euro 11.264.914.591,29, in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, per compartecipazione I.V.A. e per fondo sperimentale di riequilibrio.



2. Ai fini della riduzione di cui al comma 1, si terrà conto dell'avvenuta anticipazione, ai comuni, delle somme corrisposte a titolo di acconto in applicazione dell'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di cui in premessa.

Art. 2.

Trasferimenti erariali non fiscalizzati e relativi pagamenti

1. I trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario non fiscalizzati, d'importi complessivi pari a euro 610.568.756,46, continuano a essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 febbraio 2002.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011

Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 247



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2011

Criteria per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 44 del DPR n. 600 del 1973, che ha introdotto la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, il comma 1 che revisiona la disciplina della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, nonché i commi 4 e 5 che modificano, rispettivamente, l'art. 44 del D.P.R. n. 6000 del 1973 e l'art. 1 del decreto legge n. 203 del 2005;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, il quale, per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, riconosce ai predetti enti una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso;

Visto l'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha previsto l'innalzamento al 50 per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, da attribuire ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, rinviando, peraltro, all'adozione di apposito decreto del Ministero



dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la definizione delle modalità di recupero delle somme attribuite in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

Visto il comma 9 del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea e che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento;

Visto, altresì, il comma 7 del predetto art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale statuisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i tributi sui quali calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, nonché le relative modalità di attribuzione;

Visto il decreto 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, adottato dal Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 7 del citato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto 23 marzo 2011, in base al quale, per l'anno 2011, ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi del richiamato art. 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, è attribuita la quota del 33 per cento delle maggiori somme definitivamente riscosse relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni,



nonché alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto 23 marzo 2011, che statuisce l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto anche ai tributi individuati dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a decorrere dall'attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate, disciplinando, in particolare, la tempistica relativa alle erogazioni ai comuni delle quote inerenti alle somme definitivamente rimosse fino al 30 giugno 2010 nonché a quelle definitivamente rimosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto 23 marzo 2011 il quale prevede che il calcolo delle somme di cui al comma 1 è effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, che stabilisce la tempistica relativa all'invio dei dati relativi alle rimosse definitive conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del Territorio e dell'INPS al Dipartimento delle Finanze ed alla successiva comunicazione da parte del predetto Dipartimento al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'importo netto da erogare ai comuni agli effetti della definizione del relativo stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché della proposta di eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, il quale dispone, altresì, che i criteri da seguire per il calcolo del suddetto importo netto sono determinati con provvedimento interdirigenziale del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;



Considerato di dover provvedere, in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, alla determinazione dei criteri in base ai quali calcolare l'importo netto della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 marzo 2011, comprensive di interessi e sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, da riconoscere ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo, al fine di consentirne la relativa erogazione a favore dei comuni medesimi;

Decretano:

art. 1

1. I criteri per la determinazione dell'importo netto della quota delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, comprensive di interessi e sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo, da erogare ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi dell'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla n. 248 del 2005, sono riportati nella tabella seguente:

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario.

Vista la direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nella quale si stabilisce, nei principi giuridici posti a fondamento della medesima, che gli Stati membri devono applicare, salvo specifiche deroghe, per ogni prodotto sottoposto al



regime armonizzato dell'accisa, un'unica aliquota nazionale rispettosa di quella minima prevista dalla medesima direttiva per lo specifico impiego in cui il prodotto è utilizzato; Visto in particolare l'articolo 1 della predetta direttiva 2003/96/CE che include tra i prodotti sottoposti al regime dell'accisa armonizzata l'elettricità prevedendo che gli Stati membri dell'Unione europea tassino la stessa conformemente alle disposizioni contenute nella medesima direttiva 2003/96/CE;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 52, con il quale è prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;
- l'Allegato I nel quale è stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale è istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in favore dei Comuni per qualsiasi uso effettuato rispettivamente nelle abitazioni e nelle seconde case;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al richiamato articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 511 del 1988, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Visto il predetto articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro



il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative di quanto stabilito dal medesimo articolo 2, comma 6;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge n. 511 del 1988 consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 614 milioni di euro;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2012, cesserà di essere applicata, nelle Regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988 e che nel contempo e' necessario assicurare la neutralita' finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale;

Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita' per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Decreta:

Art. 1

Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica

1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, e' determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata.

Art. 2

Efficacia

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: Monti



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario.

Vista la direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nella quale si stabilisce, nei principi giuridici posti a fondamento della medesima, che gli Stati membri devono applicare, salvo specifiche deroghe, per ogni prodotto sottoposto al regime armonizzato dell'accisa, un'unica aliquota nazionale rispettosa di quella minima prevista dalla medesima direttiva per lo specifico impiego in cui il prodotto è utilizzato;
Visto in particolare l'articolo 1 della predetta direttiva 2003/96/CE che include tra i prodotti sottoposti al regime dell'accisa armonizzata l'elettricità prevedendo che gli Stati membri dell'Unione europea tassino la stessa conformemente alle disposizioni contenute nella medesima direttiva 2003/96/CE;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 52, con il quale è prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;
- l'Allegato I nel quale è stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale è istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in favore dei Comuni per qualsiasi uso effettuato rispettivamente nelle abitazioni e nelle seconde case;



Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al richiamato articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 511 del 1988, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Visto il predetto articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative di quanto stabilito dal medesimo articolo 2, comma 6;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge n. 511 del 1988 consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 614 milioni di euro;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2012, cessera' di essere applicata, nelle Regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988 e che nel contempo e' necessario assicurare la neutralita' finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale;

Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita' per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica

1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, e' determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata.

Art. 2

Efficacia

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: Monti



D. Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Vigente al: 30-9-2013

Capo I

Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;



Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.
2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.

Art. 2

Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai



trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7 ((. . .)). All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Fabbisogno sanitario

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale standard.

Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.



Art. 4

Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere



finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.

Art. 5

Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.
3. Non puo' essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' superiore a 0,5 punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

Art. 6

Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non puo' essere superiore:



- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
 - b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
 - c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. (2)
2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la



relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano ((a decorrere dal 2014)).

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

AGGIORNAMENTO (2)



Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011".

Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che "L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 7

Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori



trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 8

Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.



4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. E' altresì attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di condivisione degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.



Art. 10

Gestione dei tributi regionali

1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5.



7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi e' svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l'Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

Art. 12

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF.

1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11,



comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.



Art. 13

Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro



per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di



economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.

Art. 14

Classificazione delle spese regionali

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

- a) sanità;
- b) assistenza;
- c) istruzione;
- d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
- e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.

Art. 15

Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;
- c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;



e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e' valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3;
- b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
- c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.



5. E' istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per



abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacita' fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di



carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

Capo II

Autonomia di entrata delle province

Art. 16

Oggetto

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.

Art. 17

Tributi propri connessi al trasporto su gomma

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.



3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.**

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. (1)



7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti norme generali:

- a) individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
- b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
- c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
- d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
- e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
- f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso.

((4))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del



D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto."

Art. 18

Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche' alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.



2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.
4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 puo' essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.
5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.
6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.



Art. 19

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale

1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009.
2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La predetta compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali sopresse, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.



3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalita' stabilite dal medesimo comma.
5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.

Art. 20

Ulteriori tributi provinciali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 21

Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di



attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 22

Classificazione delle spese provinciali

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.

Capo III

Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a statuto ordinario

Art. 23

Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province e per le citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto alle province e alle citta' metropolitane competenti per territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per



quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

Art. 24

Sistema finanziario delle città metropolitane

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

- a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;
- b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;
- c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
- d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
- e) i tributi di cui all'articolo 20.

3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

- a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;
- b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;



- c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
 - d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
 - e) le altre funzioni delle città metropolitane.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, e' altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;
 5. La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8.
 6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
 7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
 8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente e' conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.
 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.
 10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Capo IV

COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Art. 25

Oggetto

1. Il presente capo e' diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria.
2. Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo le modalita' stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 26

Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard e' determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata



legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 27

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

- a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
- c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.



4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovra' tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore



di costo standard e' dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

- a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della mobilita' attiva extraregionale;
- b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
- c) e' depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
- d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
- e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.

9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo 26.

10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.



11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma 1.

12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

Art. 28

Interventi strutturali straordinari in materia di sanità

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarietà con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.



Art. 29

Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a valere dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come definito all'articolo 26.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

Art. 30

Disposizioni relative alla prima applicazione

1. In fase di prima applicazione:
 - a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attivita' sanitarie a destinazione vincolate, nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria;
 - b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 11.



Art. 31

Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione.
3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010.

Art. 32

Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla citata legge n. 196 del 2009.



3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, ((a decorrere dall'anno 2013)), lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

Capo V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

Art. 33

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

Art. 34

Composizione

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province



autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

Art. 35

Modalità di funzionamento

1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.



4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 36, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 36

Funzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;
2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.



c) la Conferenza verifica:

- 1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;
 - 2) assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
 - 3) assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
 - 4) verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
 - 5) verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio;
 - 6) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;
- d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, i lavori svolti.

Art. 37

Supporto tecnico

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla



commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione e' definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sara' a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attivita' di collegamento fra la commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si puo' avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.



4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36, comma 1, lettera c), numero 5, sono stabilite le modalita' di accesso alla banca dati da parte della conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Capo VI

Norme finali ed abrogazioni

Art. 38

Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42 del 2009

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche', con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

Art. 39

Disposizioni finali di coordinamento

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9.



3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la conferenza Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai



commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.

6. Si applicano anche alle province le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

Art. 40

Trasporto pubblico locale

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 220 del 2010. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della medesima legge n. 220 del 2010.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del Patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della citata legge n. 220 del 2010, limitatamente all'anno



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

Art. 41

Disposizione finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

3 giugno 2011

Modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazioni dell'aliquota dell'imposta sull'RCA.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province;

Visto il citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che fissa l'aliquota dell'imposta nella misura del 12,5 per cento e che attribuisce alle province, a decorrere dall'anno 2011, la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce alle province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle



tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla legge statale;

Visto l'art. 39, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che, in virtù del rinvio all'art. 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, conferma l'applicabilità anche alle province delle disposizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il citato comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che stabilisce che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 5, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 che stabilisce che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un sito Internet denominato www.finanze.gov.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e locali e che pertanto detto sito può essere utilizzato per la pubblicazione delle deliberazioni in questione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Decreta:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di seguito «imposta RCA».

2. La decorrenza e le modalità di applicazione del presente decreto nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, a norma del comma 5, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2

(Modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione
dell'aliquota dell'imposta RCA)

1. La pubblicazione delle deliberazioni della giunta provinciale concernenti la variazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota dell'imposta RCA, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, è effettuata nel sito Internet denominato www.finanze.gov.it a cura della Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le province che approvano la variazione dell'aliquota dell'imposta RCA devono inviare le deliberazioni della giunta provinciale, redatte secondo lo schema allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, con relativa attestazione di conformità all'originale, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dff.delibererca@pce.finanze.it. Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, deve essere specificato il nome della provincia, l'anno di imposta e la locuzione "imposta RCA".

3. Il formato della scansione della deliberazione da inviare deve avere le seguenti caratteristiche: Jpeg (non a colori), di dimensioni non superiori a 400 kb.

4. La Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui al comma 1 entro i sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto, per il resto, dall'articolo 2, nel solo caso in cui le province non dispongono del servizio di posta elettronica certificata e comunque fino al 30 giugno 2012, gli stessi enti possono inviare le deliberazioni di cui allo stesso articolo 2 mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: df.dff.delibererca@finanze.it. Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, deve essere specificato il nome della provincia, l'anno di imposta e la locuzione «imposta RCA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato A

PROVINCIA DI ...

Deliberazione della giunta provinciale n. ... del ...

Oggetto: Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Delibera:

di aumentare/diminuire per l'esercizio (1), l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nella misura di (2)...;

conseguentemente che l'aliquota applicabile per l'anno è pari a

(1) Inserire l'anno cui si riferisce la delibera.

(2) Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 la provincia può aumentare o diminuire l'aliquota

base, pari a 12,5%, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2012

Soppressione dei trasferimenti erariali alle province.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sulla proposta del

MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLIFICAZIONE,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT E

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Visto l'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che indica i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento di funzioni di comuni, province e città metropolitane;

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Vista la relazione predisposta della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 8 giugno 2010;

Visto il Capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'articolo 16, l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali, individuando, altresì, le fonti di finanziamento delle spese;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 con il quale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'autonomia di entrata delle province ubicate nei territori delle regioni a statuto ordinario, è istituito, a decorrere



dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale, alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef;

Visto il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in base al quale l'aliquota della predetta compartecipazione Irpef è stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, nonché alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la relazione tecnica di accompagnamento al predetto decreto legislativo n. 68 del 2011;

Visto i commi 8 e 10 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riducono il fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali dovuti alle province delle regioni Sicilia e Sardegna dell'importo di 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi, in modo proporzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno con il quale sono state disposte le riduzioni di risorse alle province, a decorrere dall'anno 2012, in applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

Visti altresì i commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 con i quali è stata, conseguentemente, prevista per le province ubicate nelle regioni a statuto ordinario l'individuazione e la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza, sulla base della valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff);

Dato atto che la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non è ancora effettivamente istituita;



Visto l'esito dei lavori effettuati in sede di Copaff ed approvati in data 22 febbraio 2012, con cui si e' pervenuti all'individuazione dei singoli trasferimenti statali che rientrano nella previsione di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed, in generale, alle risorse finanziarie da fiscalizzare, ossia da attribuire a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012;

Considerato, per quanto sopra riportato, che l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio viene a comprendere sia le risorse provenienti dai trasferimenti soppressi e da individuare con il presente provvedimento, che le complessive entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

Considerato, quindi, che i trasferimenti da sopprimere sono identificabili nella natura e che il relativo importo è stato oggetto di riduzione unitamente alle entrate complessive derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta con il richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché per effetto della riduzione di risorse applicata ai sensi del richiamato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Sono individuati e soppressi i trasferimenti statali di parte corrente, nonché quelli in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza non finanziati tramite ricorso ad indebitamento delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario, secondo le risultanze specifiche contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paretica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

2. Il totale delle risorse che va ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio è determinato nell'importo di euro 1.039.917.823,00 ed è costituito dalla componente dei



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

trasferimenti soppressi a cui si aggiunge la componente derivante dalle risorse attribuite in conseguenza della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al netto di tutte le riduzioni applicate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

1. I trasferimenti statali che non sono oggetto di soppressione, in quanto non aventi carattere di generalità e permanenza, sono individuati e quantificati nell'importo di euro 13.423.687,00 come da risultanze del documento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale indicato all'articolo 1.

Art. 3

1. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 sono disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Monti

Il Ministro dell'interno Cancellieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Patroni Griffi

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Gnudi

Il Ministro per la coesione territoriale – Barca

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 259



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2012

Determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA
SEMPLIFICAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

e

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonché quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», ed, in particolare, il Capo II del predetto decreto, le cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'art. 16, l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario



e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali, individuando, altresì, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 18, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza, nonché dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito, per l'anno 2003, una compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'uno per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023;

Considerato che detta compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata annualmente prorogata, da ultimo, per l'anno 2011, dall'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui al citato art. 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, è stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 del medesimo art. 18 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5;

Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, secondo il quale il gettito della predetta compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 18, comma



1, del medesimo decreto alimenta il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui allo stesso art. 21;

Considerato che l'importo dei trasferimenti statali alle province da sopprimere ai sensi del comma 2, dell'art. 18, del decreto legislativo n. 68 del 2011, è pari ad euro 226.651.839,00;

Considerato che il gettito derivante dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è pari ad euro 813.265.984,00;

Rilevato, pertanto, che la somma delle due predette componenti è pari all'importo complessivo di euro 1.039.917.823,00;

Considerato, altresì, che il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle previsioni iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2012 quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione, risulta pari a euro 173.773.030.000;

Rilevato che l'aliquota di compartecipazione provinciale all'IRPEF tale da assicurare alle province delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5, del predetto art. 18 è pari allo 0,60 per cento;

Visti i commi 4 e 7, dell'art. 18, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, i quali prevedono che l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF possa essere successivamente incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione e che alle province sia garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del medesimo art. 18 non determinino la modifica delle aliquote di cui al comma 1 dello stesso articolo;



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella seduta del 1° marzo 2012;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Aliquota di compartecipazione all'Irpef delle province
delle regioni a statuto ordinario

1. L'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è determinata in misura pari allo 0,60 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'attività ordinaria di gestione, iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Vigente al: 30-9-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l'articolo 16 relativo agli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto di dover adottare, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 16, un primo decreto legislativo concernente la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Considerato il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011, di approvazione della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed i pareri delle Commissioni



parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalita' per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonche' per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi e' coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo

2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.



Art. 2

Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale

1. Le finalita' di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalita' strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalita' stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacita' amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonche' alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorita' e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realta' territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorita' programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilita' finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori;

c) aggiuntivita' delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalita' previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;



d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

Art. 3

Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito denominato: "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.
3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di



accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.

Art. 4

Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la complementarieta' delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.

Art. 5

Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di



programmazione dei fondi europei, determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia e finanza puo' rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacita' fiscale, con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilita' relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilita' provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

3. La legge annuale di stabilita', anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, puo' aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si puo' procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in



sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni ((responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici));

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;



- 3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;
- 4) alla sostenibilita' dei piani di gestione;
- 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacita' amministrativa e tecnica e di legalita' tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma ((, nonche' gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6));
- e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati;
- f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalita'.
5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 4, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 4, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonche' con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Art. 6

Contratto istituzionale di sviluppo

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita' loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilita' civile e di decadenza. ((Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,



n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici)).

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalita' approvate, che garantiscono la piena tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialita' e l'addizionalita' degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari



al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.



Art. 7

Relazione annuale

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed e' trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza unificata.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonche' gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

2. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferite al Ministro delegato.

3. Fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Ministro delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Vigente al: 30-9-2013

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i



rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.
3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.



Art. 2

Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.



2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

Art. 4

Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.



5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Art. 5

Definizione della transazione elementare

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare e' attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

Art. 6

Struttura della codifica della transazione elementare

1. La struttura della codifica della transazione elementare e' definita con le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, ed e' integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Art. 7

Modalita' di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l'omogeneita' dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari.

E' vietato:

- a) l'adozione del criterio della prevalenza;
- b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
- c) assumere impegni sui fondi di riserva.

Art. 8

Adeguamento SIOPE

1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9

Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.



Art. 10

Bilanci di previsione finanziari

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.
2. Il bilancio di previsione pluriennale e' almeno triennale ed e' aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilita' adottato dalle partecipate stesse.

Art. 11

Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate e altri organismi controllati.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra



costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

Art. 12

Omogeneità della classificazione delle spese

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Art. 13

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.



Art. 14

Criteria per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettivita' del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma e' inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.



2. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un unico centro di responsabilita' amministrativa.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche' dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.

Art. 15

Criteria per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unita' di voto;
- c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 16

Flessibilita' degli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:



a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17

Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di



esse.

4. Tale prospetto, definito secondo le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, e' allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attivita' riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

Art. 18

Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:

- a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi enti territoriali.



Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita' finanziaria;

b) le regioni:

i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilita' economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;



- c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 20

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi



compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilita' passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonche' gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;



b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell' ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta.

Art. 21

Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita'

1. Per garantire trasparenza e confrontabilita' dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanita' presso i tesorieri delle regioni secondo le modalita' previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.



Art. 22

Individuazione delle responsabilita' all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilita', d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilita' di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che e' tenuto:
 - a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";
 - c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,



lettera c), secondo le modalita' definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilita' economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilita' finanziaria. Tale riconciliazione e' obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;

d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilita', la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilita';

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonche' la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilita'.

Art. 23

Individuazione delle responsabilita' all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;



b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine e' comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24

Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari.

Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attivita' e le passivita' relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25

Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.



2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo e' allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonche' da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.



Art. 26

Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN

1. Il bilancio d'esercizio e' redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed e' corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificita' del proprio ambito operativo.
4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonche' un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.



Art. 27

Piano dei conti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28

Norme generali di riferimento

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29

Principi di valutazione specifici del settore sanitario

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:
 - a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;



((b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016)).

c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato



economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita' generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;

d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, ne' siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali e' valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile



della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilita' generale, come credito e contestualmente come passivita' per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilita' sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell' atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate ne' agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ne' agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passivita' per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilita' extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);



j) con modalita' analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilita' generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalita' stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalita' stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). (1)

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'alinea e della lettera k)



del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome".

Art. 30

Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 e' portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza e' accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, e' reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.

Art. 31

Adozione del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio e' adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed e' corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.



Art. 32

Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato e' determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalita' di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).
4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed e' corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale e' sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta



giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed e' corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale e' sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere:

(a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilita' finanziaria;

(b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato;

(c) un prospetto che, per ogni altra societa' partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo



totale dell' attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilita' e l'uniformita' dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione puo' stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

Art. 33

Tassonomia per gli enti in contabilita' civilista

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), e' operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, e' definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello,



vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

Art. 34

Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attivita' di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonche' la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35

Sistemi informativi e statistici della Sanita'

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanita' e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identita' dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati cosi' anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualita' e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.



Titolo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

Sperimentazione

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della durata di ((tre)) esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalita' di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle



amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.



4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.



Art. 37

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.

42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato "illegittimita' costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".



Art. 38

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal ((2015)) e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualita'
2. Principio dell'unita'
3. Principio dell'universalita'
4. Principio dell'integrita'
5. Principio della veridicita', attendibilita', correttezza, e comprensibilita'
6. Principio della significativita' e rilevanza
7. Principio della flessibilita'
8. Principio della congruita'
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuita' e della costanza
12. Principio della comparabilita' e della verificabilita'
13. Principio della neutralita'
14. Principio della pubblicita'
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma



1. Principio della annualita'

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

2. Principio dell'unita'

La singola amministrazione pubblica e' una entita' giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la totalita' delle sue spese durante la gestione. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

3. Principio della universalita'

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.



4. Principio della integrita'

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicita' attendibilita', correttezza, e comprensibilita'

Il principio della «veridicita'» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicita' non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Una corretta interpretazione del principio della veridicita' richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilita', correttezza e comprensibilita'). Il principio di veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali. Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilita'). Tale principio non e' applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma



anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione. Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.

L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni



previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilita' dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio e' che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita' ed al tempo stesso analiticita' delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attivita' svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicita' e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significativita' e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite



nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immutabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente. Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione



delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non e' consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilita' si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

E' necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entita' e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilita' previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruita'

La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate,



mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.

Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;



- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita' ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuita' e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e' costituita. Il principio della continuita' si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuita' riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere



rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, Il principio della continuita' e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un' eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significativita' delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilita' e verificabilita'

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialita' gestionali, gli orientamenti strategici e le qualita' di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonche' delle relative modificazioni. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili e' condizione necessaria per la comparabilita' spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione



pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili. Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per



ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralita' o imparzialita'

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per far venir meno l'imparzialita', la ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento, ocultezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica.

L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocultezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicita'

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. Affinche' i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.



Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione



e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilita' anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunita' amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attivita' amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilita' economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di



previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica e' riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione e' necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunita' amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.



Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato; l'erogazione e' gia' avvenuta, si e' cioe' verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprieta' o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si e' verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivita' istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione puo' essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una piu' diretta associazione.

Tipico esempio e' rappresentato dall'ammortamento; per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perche' associati a funzioni istituzionali, o perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo.



In particolare quando:

- a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita';
- b) viene meno o non sia piu' identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilita' del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attivita' amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, e' necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva e quindi alla realta' economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Allegato 2 (previsto dall'articolo 26, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 ottobre 2011;

VISTO l'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede la trasmissione dello schema di decreto concernente la sperimentazione alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni



parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cui osservazioni sono state recepite o saranno attuate, o approfondite, nel corso della sperimentazione;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, delle riforme per il federalismo, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la semplificazione normativa;

DECRETA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della sperimentazione)

1. A decorrere dal 1[^] gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

2. La sperimentazione riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio. Il principio contabile generale della competenza finanziaria è definito nell'allegato n. 1, fermi restando i principi contabili specifici nell'ambito sanitario recati dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011.



3. Sono oggetto di sperimentazione anche le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti in sperimentazione di cui al comma 3, limitatamente agli articoli 3, 4, 5 e 16, comma 3 e 25 comma 3.

Art. 2

(Modalità applicative della sperimentazione)

1. Nel corso della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili.

2. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2.

3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all'articolo 9 la sperimentazione è effettuata "in parallelo" secondo le seguenti modalità:

a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9;

b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ai fini dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dei bilanci di cui all'articolo 9 con funzione autorizzatoria, il "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5



maggio 2009, n. 42 verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione.

4. Nel corso del 2012 gli enti in sperimentazione che adottano la contabilità finanziaria possono rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

5. La sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013.

Art. 3

(Enti ammessi alla sperimentazione)

1. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto n. 118, individua gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. Per partecipare alla sperimentazione gli enti locali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEP, entro il 20 gennaio del 2012, la delibera della Giunta dell'ente concernente la partecipazione alla sperimentazione o, per gli enti strumentali degli enti locali, dell'organo esecutivo competente a definire le scelte strategiche dell'ente.

3. Gli enti di cui al presente articolo partecipano alla sperimentazione anche attraverso i propri organismi strumentali, come definiti dall'articolo 9, commi 7 e 8.

4. Ciascuna regione e ente locale di cui al comma 1 coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale. Le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio



ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

5. Ciascun ente di cui al comma 1 individua il proprio referente per la sperimentazione e comunica il suo nome e indirizzo di posta elettronica, con l'elenco degli enti di cui al comma 4, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEP A.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione.

Art.4

(Sistema premiante)

1. Alle regioni, alle province e ai comuni che partecipano alla sperimentazione nel 2012 sarà ridotto il contributo alla manovra riguardante tale esercizio, senza oneri per la finanza pubblica, a valere su una quota dei 200 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 5

(Revoca della sperimentazione)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del presente decreto e che non hanno dato seguito,



entro 30 giorni, alla formale richiesta di adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e a quelle del presente decreto fino al termine dell'esercizio in cui sono stati esclusi dalla sperimentazione.

TITOLO II

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA E ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 6

(Sistema contabile)

1. Le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 3 a decorrere dall'avvio della sperimentazione affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali in contabilità finanziaria coinvolti nella sperimentazione.
3. Al fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l'aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

Art. 7

(Principi contabili)

1. Gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:

- della contabilità finanziaria (allegato n. 2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 3);



- dei bilanci consolidati (allegato n. 4);

2. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

3. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Art. 8

(Piano dei conti integrato)



1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.
2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.
3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.
4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.

Art. 9

(Bilanci)

1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio:
 - a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può



essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa;

b) rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale di cui agli allegati n. 8;

2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di cui al comma 1 sono allegati:

a) la nota preliminare per le regioni e la relazione programmatica per gli enti locali, che si conformano alla nuova struttura del bilancio di cui al comma 1;

b) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 7-b);

d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c);

e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

f) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;

g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d);

3. Al rendiconto della gestione sono allegati:

a) prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 8-a);

b) prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati (allegati n. 8-b);

c) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n. 8-c),

d) la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 8-d);

e) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e



fabbisogni standard (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (allegato n. 8-e);

f) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i risultati della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 8, comma 4. Il prospetto è predisposto secondo l'allegato n. 8-f.

g) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;

4. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche a carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare gli schemi di bilancio di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.

6. Il rendiconto della gestione comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali di cui ai commi 7 e 8. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al medesimo fine gli enti disciplinano tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri organismi strumentali.

7. Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

8. Le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentale degli enti locali.

Articolo 10



(Le variazioni di bilancio)

1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono di competenza della giunta con provvedimento amministrativo.
2. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente.

Art. 11

(Bilanci semplificati)

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato.

Art. 12

(Il risultato di amministrazione)



1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi e vincolati. I fondi vincolati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti.

2. L'avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 può essere utilizzato con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- per le altre spese correnti in sede di assestamento;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, i dirigenti o, in assenza di norme, il responsabile finanziario dell'ente possono immediatamente utilizzare la quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell'avanzo derivanti da fondi vincolati.

4. Nel bilancio di previsione annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'importo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

Nelle spese del bilancio finanziario è altresì stanziata la quota del risultato di amministrazione corrispondente al fondo svalutazione crediti e degli accantonamenti effettuati per passività potenziali nel caso in cui l'avanzo non presenti un importo sufficiente a comprenderli.



(Transazione elementare)

1. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 degli enti in sperimentazione è costituita dal:

- a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 7 concernenti gli schemi di bilancio;
- b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 5 e 6 concernenti il piano dei conti integrato delle Regioni e degli enti locali;
- c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;
- d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al comma 2;
- e) codice SIOPE;
- f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);
- g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente.

2. Il codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea è costituito da:

- a) 1 per le entrate, comprese quelle derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche italiane, destinate al finanziamento dei progetti comunitari, e 2 per le altre entrate;
- b) 3 per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese;

3. Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la codifica di cui al comma 1, lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento.



4. Gli enti in sperimentazione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.

Art. 14

(Riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione)

1. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria provvedono:

a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);

b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) – se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012;

c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;

d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti.

L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della



contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.

2. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 1, lettera e).

3. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 1, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

TITOLO III

ENTI IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Art. 15



(Principi contabili)

1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, in contabilità economico patrimoniale non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ai principi del codice civile. Gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, sono tenuti al rispetto dei principi contabili dettati dal Titolo II del predetto decreto legislativo.

Art. 16

(Tassonomia)

1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 15, con l'esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, partecipano alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione.

2. Gli enti di cui al comma 1, allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 9, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

3. Gli enti in sperimentazione coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 il prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 10 concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è



elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

TITOLO IV
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Art. 17

(Indicatori di bilancio)

1. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", d'ora in avanti denominato "Piano", il quale:

- a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);
- c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



2. Sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione sulla base delle disposizioni del presente decreto è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato.

Art. 18

(Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)

1. Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.

2. Per ciascun programma, il Piano fornisce:

- a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
- b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

- a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;
- b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
- c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;



d) il valore “obiettivo” ossia il risultato atteso dell’indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;

e) l’ultimo valore effettivamente osservato dell’indicatore.

Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall’amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

4. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione è allegato il Piano con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell’organo esecutivo.

5. In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori “obiettivo” ossia i risultati attesi, per l’esercizio finanziario di riferimento e per l’arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione. Nel secondo anno della sperimentazione il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, l’aggiornamento dei valori “obiettivo” e, per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

TITOLO V

BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 19

(Bilancio consolidato)

1. Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4 al presente decreto). Il bilancio consolidato non comprende i bilanci degli enti di cui all’articolo 1, comma 3, cui si applica l’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'amministrazione pubblica".
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
4. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20

(Schema di bilancio consolidato)

1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato.
2. Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.

Art. 21

(Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;



c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.

3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL sono distinti nelle seguenti tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio:

- a. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
- b. Istruzione e diritto allo studio,
- c. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali,
- d. Politiche giovanili, sport e tempo libero,
- e. Turismo,
- f. Assetto del territorio ed edilizia abitativa,
- g. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente,
- h. Trasporti e diritto alla mobilità,
- i. Soccorso civile,
- j. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
- k. Tutela della salute,



- l. Sviluppo economico e competitività,
- m. Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,
- n. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
- o. Energia e diversificazione delle fonti energetiche,
- p. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali,
- q. Relazioni internazionali.

Art. 22

(Società controllate)

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

Art. 23

(Società partecipate)

1. Nel corso della sperimentazione, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi



pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

2. Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

(Valutazione della sperimentazione)

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della sperimentazione, i referenti di cui all'articolo 3, comma 5, comunicano tempestivamente al "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - all'indirizzo di posta elettronica info.arconet@tesoro.it - le criticità e le difficoltà incontrate nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la sperimentazione e le richieste di chiarimenti connesse all'applicazione dei principi contabili generali e applicati.

Art. 25

(Obblighi di comunicazione degli enti in sperimentazione)

1. Per i fini di cui all'articolo 24, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti dotati di contabilità finanziaria trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui all'articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

- a) il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
- b) il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori;



c) il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti che adottano la contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, trasmettono al “Gruppo bilanci” di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

a. il budget economico

b. il bilancio di esercizio;

c. il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trasmettono al “Gruppo bilanci” di cui all’articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati.

4. Al fine di consentire la valutazione degli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e il confronto con il precedente assetto contabile, il Gruppo bilanci può richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell’esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 dicembre 2011



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

MONTI

Il Ministro dell'interno CANCELLIERI

Il Ministro affari regionali, turismo e sport GNUDI

Ministro per la coesione territoriale BARCA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione PATRONI GRIFFI



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011

Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO l'articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 ottobre 2011;



SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la semplificazione normativa;

Decreta:

Art. 1

(individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione) (1)

1. Partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le seguenti amministrazioni individuate sulla base di criteri che tengono conto della collocazione geografica e della dimensione demografica:

a) Regioni

- 1) Basilicata
- 2) Campania
- 3) Lazio
- 4) Lombardia
- 5) Sicilia.

b) Province

- 1) Biella
- 2) Bologna
- 3) Brescia
- 4) Caserta
- 5) Catania
- 6) Firenze
- 7) Genova
- 8) Roma
- 9) Pescara
- 10) Potenza
- 11) Savona



12) Treviso

c) Comuni

1) Alba

2) Andora

3) Ascoli Piceno

4) Avezzano

5) Bari

6) Barlassina

7) Biella

8) Bologna

9) Brescia

10) Bronte

11) Cagliari

12) Cattolica

13) Cossignano

14) Faggiano

15) Falconara Marittima

16) Firenze

17) Frascati

18) Frosinone

19) Genova

20) Guglionesi

21) Iglesias

22) Livorno

23) Lodi

24) Magenta

25) Manfredonia



- 26) Matera
- 27) Milano
- 28) Morgongiori
- 29) Napoli
- 30) Perugia
- 31) Pescara
- 32) Pizzo Calabro
- 33) Poggio Mirteto
- 34) Portici
- 35) Porto Cesareo
- 36) Potenza
- 37) Prato
- 38) Reggio nell'Emilia
- 39) Roma
- 40) San Zenone degli Ezzellini
- 41) Sanluri
- 42) Sant'Angelo Le Fratte
- 43) Sassuolo
- 44) Satriano
- 45) Scanzano Jonico
- 46) Sorbolo
- 47) Sortino
- 48) Torino
- 49) Trani
- 50) Trasacco
- 51) Treviso
- 52) Venezia



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

53) Vicenza

54) Vogogna

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012

Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO l'articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304, di disciplina della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno



2011, n. 118, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011”;

VISTO l'articolo 3, comma 6, del DPCM 28 dicembre 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 36, comma 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipazione al secondo anno di sperimentazione;

VISTO il DPCM 25 maggio 2012 che ha individuato le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la delibera n. 38 della giunta del comune di Bossolasco, riguardante la partecipazione al secondo anno della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 novembre 2012;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro affari regionali, turismo e sport e il Ministro per la coesione territoriale;

DECRETA

TITOLO I

Art. 1

(individuazione delle amministrazioni in sperimentazione)

1. Il Comune di Bossolasco (CU) partecipa alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicando le disposizioni previste dal DPCM 28 dicembre 2011 per il secondo anno di sperimentazione.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .

Roma

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro affari regionali, turismo e sport

Ministro per la coesione territoriale



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 settembre 2012

Attuazione dell'articolo 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
E IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

DECRETA

Art. 1
(Criterio di riparto)

1. Per l'anno 2012, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 è attribuito per 12 milioni di euro alle regioni, per 2 milioni di euro alle province e per 6 milioni di euro ai comuni.

Art. 2
(Incremento dell'obiettivo delle Regioni)

1. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno, in termini di competenza finanziaria e di cassa, determinati ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre



2011, n.183 delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elenco:

Regioni e Importo in euro

Basilicata 322.800

Campania 2.298.900

Lazio 2.725.300

Lombardia 3.944.600

Sicilia 2.708.400

Art. 3

(Riduzione dell'obiettivo delle province)

1. Le somme previste dal comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo articolo, per metà in quota fissa e per la restante metà in proporzione all'obiettivo del patto di stabilità interno.

2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna provincia è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

Provincia e Importo in euro

Biella 103.409

Bologna 181.713

Brescia 201.271

Caserta 127.159

Catania 110.934

Firenze 194.856

Genova 169.479

Pescara 100.547

Potenza 112.625

Roma 431.947

Savona 115.238

Treviso 150.821



Art. 4

(Riduzione dell'obiettivo dei comuni)

1. Le somme previste dal comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 secondo i seguenti criteri:

a) il 50% è distribuito in proporzione al concorso relativo di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento è definito ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Gli enti con un contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per la suddetta cifra;

b) il restante 50% è assegnato in relazione all'onere che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti sperimentatori. L'onere è valutato in base ad un peso posto pari a 5 per i comuni con meno di 25.000 abitanti, 6 per quelli fino a 50.000 abitanti, 7 per quelli fino a 100.000 abitanti e 8 per quelli maggiori di 100.000 abitanti;

c) i comuni virtuosi per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 sono esclusi dal riparto;

d) il contributo che deriva dalle lettere a) e b) non può superare per ciascun ente il 6% del concorso al risanamento come definito dall'articolo 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. L'eccedenza rispetto al tetto del 6% è ripartita in base al criterio di cui alla lettera b).

2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun comune è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

Comune e Importo in euro

Alba 0

Andora 0

Ascoli Piceno 104.974

Avezzano 73.732

Bari 291.121

Barlassina 36.787

Biella 81.609



Bisceglie 85.221
Bologna 307.822
Brembate di Sopra 55.109
Brescia 0
Bronte 59.262
Budrio 55.278
Cagliari 222.507
Cattolica 64.910
Falconara Marittima 77.938
Fermo 77.795
Firenze 307.822
Frascati 64.279
Genova 307.822
Giussano 56.388
Grottaferrata 57.703
Guglionesi 37.017
Iglesias 74.511
Lecce 136.966
Livorno 179.297
Lodi 89.370
Magenta 62.994
Mandello del Lario 51.545
Manfredonia 93.113
Matera 92.954
Milano 307.822
Modena 223.498
Pavia 124.660
Perugia 179.157
Pescara 148.995
Piazza Armerina 56.962
Pizzo Calabro 51.376
Poggio Mirteto 45.004
Portici 101.604
Potenza 122.601
Prato 174.631



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Reggio nell'Emilia 167.950
San Zenone degli Ezzellini 27.540
Sanluri 51.605
Sassuolo 81.029
Scanzano Jonico 45.137
Sorbolo 50.786
Sortino 51.555
Susegana 0
Trani 88.337
Trasacco 28.494
Treviso 115.351
Venezia 307.822
Vicenza 140.876
Viterbo 101.361

Art. 5

(Esclusione dal sistema premiale)

1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto, esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, non beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto.



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2013

Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO l'articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304,



di disciplina della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011”;

VISTO l'articolo 3, comma 6, del DPCM 28 dicembre 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 36, comma 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipazione al secondo anno di sperimentazione;

VISTO il DPCM 25 maggio 2012 che ha individuato le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la delibera n. 38 della giunta del comune di Bossolasco, riguardante la partecipazione al secondo anno della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 2

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 novembre 2012;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro affari regionali, turismo e sport e il Ministro per la coesione territoriale;

DECRETA

TITOLO I

Art. 1

(individuazione delle amministrazioni in sperimentazione)

1. Il Comune di Bossolasco (CU) partecipa alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicando le disposizioni previste dal DPCM 28 dicembre 2011 per il secondo anno di sperimentazione.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro affari regionali, turismo e sport

Ministro per la coesione territoriale



Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Vigente al: 30-9-2013

Capo I

MECCANISMI SANZIONATORI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119, della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;



Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Relazione di fine legislatura regionale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura. ((6))

2. La relazione di fine legislatura, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale, e' sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali.

Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale.

Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica e' effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3



dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e per i trienni successivi, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. ((6))

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. ((6))

3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale. ((6))

4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:



- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
- f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
- g) stato certificato del bilancio regionale. ((6))

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4. ((6))



6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale e' ridotto della meta', con riferimento alle successive tre mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012".

Art. 2

Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:



a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;

b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato. ((6))

3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il



Presidente rimosso non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni. ((6))

4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.

5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. ((6))

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

7. Con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e' nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.



AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011".

Art. 3

Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei
revisori dei conti

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo. ((6))
3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti



trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)".

Art. 4

Relazione di fine mandato provinciale e comunale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato ((, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,)) e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale ((, se insediato,)) istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti



locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale ((, se insediato,)) invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

((3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti)).

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del



comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonche' una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ((In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4)).

((6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente)).

Art. 4-bis

(Relazione di inizio mandato provinciale e comunale).

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di



entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. ((7))

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".

Art. 5

Regolarita' della gestione amministrativo-contabile

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi;
- c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.



Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).

1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne da' immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome".

Art. 6

Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa



grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari."

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente



non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

((2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici mesi.))

Art. 7

Mancato rispetto del patto di stabilita' interno

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di



stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; (1)(5)

b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento



degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; (4) (5)

b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;



c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; (5)

e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. (1)

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti.

5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e



sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari." ((6))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 31, comma 28) che "La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno".

Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 24, lettera c)) che "Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualita' delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza



da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento e' all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno".

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 207) che "In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti localisono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 447) che "In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa' partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo



2012, si intende così ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del lancio dello Stato le somme residue."

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome".

Capo II

MECCANISMI PREMIALI

Art. 8

Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno

1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: "g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero



fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.".

Art. 9

Ulteriori meccanismi premiali

1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.".

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la



verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».

Art. 10

Contrasto all'evasione fiscale

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonche' le relative modalita' di attribuzione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di



competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.

Art. 11

Collaborazione nella gestione organica dei tributi

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.
2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

Art. 12

Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale

1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:
 - a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;



b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste dal programma di cui alla lettera a);

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. ((6))



AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale dell'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011".

Art. 14

Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111.
2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.

Art. 15

Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali

1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,



di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

Art. 16

Interventi del settore creditizio a favore del pagamento
delle imprese creditrici degli enti territoriali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

- a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;
- b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali;
- c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;

e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilita' interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma